




UNIVERSIDAD DE MURCIA
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
TESIS DOCTORAL

Sicurezza sul lavoro e diritto penale:
“rischi” di responsabilità oggettiva e rimprovero personale

Siniestralidad laboral y Derecho Penal:
“riesgos” de responsabilidad objetiva y culpabilidad de autor

D. Angelo Giraldi

2024



UNIVERSIDAD DE MURCIA
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
TESIS DOCTORAL

Sicurezza sul lavoro e diritto penale:
“rischi” di responsabilità oggettiva e rimprovero personale

Siniestralidad laboral y Derecho Penal:
“riesgos” de responsabilidad objetiva y culpabilidad de autor

Autor: D. Angelo Giraldi

Directores: D. Jaime Miguel Peris Riera y
D.^a Antonella Massaro



**DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD
DE LA TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR**

Aprobado por la Comisión General de Doctorado el 19-10-2022

D./Dña. Angelo Giraldi

doctorando del Programa de Doctorado en

Derecho

de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Murcia, como autor/a de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y titulada:

(Español) Siniestralidad laboral y Derecho penal: "riesgos" de responsabilidad objetiva y culpabilidad de autor

(Italiano) Sicurezza sul lavoro e diritto penale: "rischi" di responsabilità oggettiva e rimprovero personale

y dirigida por,

D./Dña. Jaime Miguel Peris Riera

D./Dña. Antonella Massaro

D./Dña.

DECLARO QUE:

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita, cuando se han utilizado sus resultados o publicaciones.

Si la tesis hubiera sido autorizada como tesis por compendio de publicaciones o incluyese 1 o 2 publicaciones (como prevé el artículo 29.8 del reglamento), declarar que cuenta con:

- La aceptación por escrito de los coautores de las publicaciones de que el doctorando las presente como parte de la tesis.*
- En su caso, la renuncia por escrito de los coautores no doctores de dichos trabajos a presentarlos como parte de otras tesis doctorales en la Universidad de Murcia o en cualquier otra universidad.*

Del mismo modo, asumo ante la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada, en caso de plagio, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En Murcia, a 14 de enero de 2024

Fdo.: Angelo Giraldi

Esta DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD debe ser insertada en la primera página de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor.

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados	
Responsable:	Universidad de Murcia. Avenida teniente Flomesta, 5. Edificio de la Convalecencia. 30003; Murcia. Delegado de Protección de Datos: dpd@um.es
Legitimación:	La Universidad de Murcia se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. art. 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos
Finalidad:	Gestionar su declaración de autoría y originalidad
Destinatarios:	No se prevén comunicaciones de datos

Código seguro de verificación: RUxFMoZJ-/wzBCS7q-iCu6D8im-bjI0Z9zm

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1 de 2



Derechos:

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y portabilidad a través del procedimiento establecido a tal efecto en el Registro Electrónico o mediante la presentación de la correspondiente solicitud en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Universidad de Murcia

Firmante: ANGELO GIRAUDI ; Fecha-hora: 14/01/2024 12:02:37; Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM-C=ES;



Código seguro de verificación: RUxFMoZJ-/wzBCS7q-iCu6D8im-bjI0Z9zm

COPIA ELECTRÓNICA - Página 2 de 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: <https://sede.um.es/validador/>



*A mamma, papà e Chiara
e alla mia preziosa famiglia*

«[Q]uicquid enim iustum sit,
id etiam utile esse censeat,
itemque quod honestum,
idem iustum, ex quo efficitur,
ut, quicquid honestum sit,
idem sit utile»

(CICERONE, *De officiis*, II, 10)

«[E]άν μή ἔλπηται,
ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει,
ἀνεξερεύνητον ἐόν καὶ ἄπορον»

(ERACLITO, *Περὶ φύσεως*, B 18 DK)

Indice

<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	7
<i>Resumen</i>	11
<i>Prefazione</i>	21

CAPITOLO I

Diritto penale del rischio e tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro

1. Considerazioni introduttive.....	31
2. Il diritto penale tra rischio e sicurezza.....	37
3. Il diritto penale della sicurezza personale e ambientale sul lavoro.....	53
4. La genesi della tutela antinfortunistica: cenni storici alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro tra diritto privato e giustizia penale.....	56
5. L'avvento della protezione contro la malattia professionale e la coniazione di concetti ibridi.....	60
6. L'“autonomia” delle nozioni di infortunio e malattia professionale nel diritto penale.....	65
7. Salute e sicurezza sul lavoro nel contesto extragiuridico: osservazione fenomenologica e indagine sulla presunzione di allarme sociale.....	68
7.1. (<i>Segue</i>): riflessioni sulle tendenze iperboliche di interpretazione dei dati.....	78

8. L'intervento penale tra lo sviluppo di una cultura preventiva e l'esigenza di rifondazione della responsabilità individuale.....	85
9. Il ruolo del bene giuridico nella (s)personalizzazione della responsabilità penale.....	93

CAPITOLO II

Al confine tra oggettivo e soggettivo: evoluzione del rimprovero personale nella visione finalistica della pena

1. Considerazioni introduttive. Sull'“opportunità” della responsabilità oggettiva.....	104
2. La responsabilità oggettiva e la finalità della pena.....	109
3. La responsabilità c.d. obiettiva in senso stretto: tentativi definitivi....	112
4. L'evoluzione della responsabilità oggettiva nella complessità dell'agire contemporaneo.....	117
5. L'avvento dei parametri costituzionali: l'art. 27 Cost.	123
6. La vulnerabilità del principio di personalità: il perdurante rischio di cedimento alla responsabilità oggettiva.....	128
7. Alla frontiera tra oggettivo e soggettivo: profili di responsabilità oggettiva occulta.....	133
8. Sul recupero della responsabilità oggettiva: cenni e prospettive di carattere generale.....	138
8.1. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. espressa.....	139
8.2. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. occulta o latente.....	142
8.3. (<i>Segue</i>): la disciplina dell'imputabilità e l'ignoranza della legge penale.....	143
8.4. (<i>Segue</i>): alla ricerca del dolo c.d. colpevole.....	148
8.5. (<i>Segue</i>): verso il superamento del tradizionale binomio tra <i>error iuris</i> ed <i>error facti</i>	157

CAPITOLO III

Illecito personale e protezione dell'integrità psicofisica in ambito lavorativo: "rischi" di responsabilità oggettiva

1. Sui punti di incontro tra il diritto penale e il diritto del lavoro.....	162
2. La tutela penale della sicurezza sul lavoro.....	166
2.1. Un paradigma di protezione "multilivello": reati di evento (omicidio e lesioni) e circostanze aggravanti.....	168
2.2. (Segue): reati di pericolo e anticipazione "oggettivizzante" della tutela penale.....	177
2.3. (Segue): l'apparato di tutela contravvenzionale quale base "oggettiva" del rimprovero colposo.....	198
3. La colpa come modalità di commissione della condotta tipica.....	200
4. Condizioni per l'esercizio dello <i>ius puniendi</i> nel rimprovero colposo della posizione apicale.....	202
5. Violazione della regola cautelare in materia di sicurezza sul lavoro e colpa specifica.....	203
6. L'insufficienza dei criteri correttivi nell'imputazione dell'evento.....	204
7. Il soggetto agente tra rischi interferenziali, delega di funzioni e obbligo di vigilanza: profili limitativi del libero sviluppo dell'economia.....	205
8. Il soggetto "passivo" tra rischi elettivi, principio di affidamento e "autoresponsabilità": profili di colpa per assunzione.....	206
9. Alcune questioni di "scienza": l'incertezza extragiuridica nel diritto penale.....	207

CAPITOLO IV

Ai confini dell'*Individualstrafrecht*: sicurezza sul lavoro, organizzazioni complesse e intelligenza artificiale

1. Considerazioni introduttive.....	209
-------------------------------------	-----

2. Approssimazioni definitorie e vulnerabilità del concetto di colpevolezza.....	216
3. L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale presupposto della punibilità.....	222
3.1. Il tentativo di riconoscere un nuovo “modello” di soggetto passivo: l'intelligenza artificiale come vittima di reato.....	225
3.2. Verso una soggettività attiva strumentale: l'intelligenza artificiale come autrice di reato.....	238
3.3. L'intelligenza artificiale come strumento di ausilio per l'esercizio della giustizia.....	252
4. L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale criterio per la commisurazione della pena in concreto.....	253
5. Osservazioni conclusive.....	255
 <i>Conclusiones</i>	 259
 <i>Bibliografia</i>	 269
 <i>Giurisprudenza</i>	 355

Elenco delle abbreviazioni

<i>Arch. pen.</i>	Archivio penale
<i>BioLaw</i>	BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto
<i>Cass. pen.</i>	Cassazione penale
<i>Criminalia</i>	Criminalia. Annuario di scienze penalistiche
<i>Dig. civ.</i>	Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile
<i>Dig. comm.</i>	Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale
<i>Dig. disc. pen.</i>	Digesto delle discipline penalistiche
<i>Dir. pen. cont.</i>	Diritto penale contemporaneo
<i>Dir. pen. proc.</i>	Diritto penale e processo
<i>Dir. sic. lav.</i>	Diritto della sicurezza sul lavoro
<i>Diz. dir. pubb.</i>	Dizionario di diritto pubblico
<i>Enc. dir.</i>	Enciclopedia del diritto
<i>Enc. giur.</i>	Enciclopedia giuridica
<i>Foro it.</i>	Il Foro italiano
<i>Foro pen.</i>	Il Foro penale
<i>Giur. cost.</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. it.</i>	Giurisprudenza italiana
<i>Giur. mer.</i>	Giurisprudenza di merito
<i>Giust. pen.</i>	Giustizia penale
<i>Ind. pen.</i>	Indice penale
<i>InDret</i>	InDret. Revista para el Análisis del Derecho
<i>Ig. sic. lav.</i>	Igiene e sicurezza sul lavoro
<i>Jus</i>	Jus - Rivista di scienze giuridiche

<i>Lav. giur.</i>	Il Lavoro nella giurisprudenza
<i>Leg. pen.</i>	La legislazione penale
<i>Mass. giur. lav.</i>	Massimario di giurisprudenza del lavoro
<i>Med. lav.</i>	La medicina del lavoro
<i>Noviss. dig. it.</i>	Novissimo digesto italiano
<i>Osservatorio AIC</i>	Osservatorio dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti
<i>Pen. dir. proc.</i>	Penale diritto e procedura
<i>Quad. cost.</i>	Quaderni costituzionali
<i>Quad. fior.</i>	Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
<i>Riv. dir. alim.</i>	Rivista di diritto alimentare
<i>Riv. dir. sic. soc.</i>	Rivista di diritto della sicurezza sociale
<i>Riv. giur. lav.</i>	Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
<i>Riv. inf. mal. prof.</i>	Rivista degli infortuni e delle malattie professionali
<i>Riv. int. fil. psic.</i>	Rivista internazionale di filosofia e psicologia
<i>Riv. it. dir. lav.</i>	Rivista italiana di diritto del lavoro
<i>Riv. it. dir. pen.</i>	Rivista italiana di diritto penale
<i>Riv. it. dir. proc. pen.</i>	Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>Riv. it. med. leg.</i>	Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario
<i>Riv. pen.</i>	Rivista penale
<i>Riv. trim. dir. pen. econ.</i>	Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
<i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>	Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
<i>Rivista AIC</i>	Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti
<i>Sist. pen.</i>	Sistema penale

Studi urbinati

Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche

T.u.s.l.

Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Resumen de la tesis doctoral

de conformidad con el art. 27.6 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Murcia

El presente trabajo toma como punto de partida el renovado interés de los legisladores nacionales e internacionales por el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Como ha sido señalado a lo largo del texto, la reciente Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2022, incorporó la garantía de un “entorno de trabajo seguro y saludable” entre los “derechos fundamentales” a que se refiere el artículo 2 de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo¹. De este modo, en el ordenamiento jurídico italiano, el artículo 1 de la Ley nº 84, de 8 de junio de 2023, preveía la ratificación del Convenio nº 155, sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, de 22 de junio de 1981 (y de su Protocolo, de 20 de junio de 2002), así como del Convenio nº 187, sobre el marco promocional para la salud y la seguridad en el trabajo, de 15 de junio de 2006.

Dada la amplitud del tema y la singular aproximación desde el Derecho penal, en cuyo contexto se inscribe esta tesis, se ha optado por limitar el análisis a aquellos aspectos que, con especial referencia a los requisitos de la culpabilidad, pueden conducir a un resurgimiento de las antiguas (pero, de hecho, aún vigentes) hipótesis de responsabilidad objetiva del empresario y de aquellas personas que, formalmente o sin delegación expresa, son responsables de la seguridad de los trabajadores y de eventuales terceros.

¹ Se trata de la primera enmienda necesaria tras la adopción de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo en la 86ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1998. El texto actual está disponible en www.ilo.org.

La elección temática obedece, en efecto, a razones de distinto orden. Teniendo en cuenta las peculiaridades que caracterizan el ámbito específico en el que tienen lugar las conductas examinadas, existen varios “lugares” sistemáticos del Derecho penal que, de diversas maneras, corren el riesgo de socavar la operatividad del principio de “personalidad” de la responsabilidad individual. Piénsese, a título meramente ejemplificativo, en los perfiles de interferencia entre las distintas “formas” en que se plasma el elemento subjetivo (distintas intensidades del dolo, imprudencia con previsión, imprudencia simple, situación mixta de dolo e imprudencia); en los problemas que subyacen a la posición de garante que encarna, por antonomasia, el empresario, habida cuenta de las posibles sucesiones en el nombramiento y de la posibilidad, ahora expresamente regulada por la ley, de delegar funciones “apicales” en distintas personas que operan en el seno de la organización empresarial; la convergencia, cada vez más preconizada por la jurisprudencia, entre el delito omisivo y la tipología comisiva, en el marco de una “gestión de riesgos” de carácter general; las dificultades subyacentes a la apreciación de eventuales factores causales concomitantes o preexistentes, en el marco de la imputación del hecho; los automatismos a los que a menudo da lugar la culpa, en particular en su forma específica, en un sector en el que casi todo incumplimiento del empresario está sancionado, al menos como ilícito administrativo, por la ley.

Como puede deducirse fácilmente, cada una de las cuestiones mencionadas, así como cualquier otra relacionada, requeriría –o al menos merecería– un estudio monográfico aparte. Se ha intentado proceder, pues, a través de una técnica que, desde el punto de vista metodológico, consiguiera conjugar las exigencias de unidad del tratamiento, sin alejarse, en la medida de lo posible, de la necesaria exhaustividad de la exposición. Para ello, el análisis se centró principalmente en las cuestiones que, primero en términos fenomenológicos y luego jurídicos, determinan la aparición de diversos problemas en el ámbito del denominado Derecho penal individual.

Es inevitable que, en un ámbito tan amplio, integrado por las diferentes “categorías” del Derecho penal, los temas individuales que se abordan hayan sido analizados con profundidad y rigor en la inabarcable literatura que ha contribuido al desarrollo de la disciplina. La recordada actualidad del tema, unida a los cambios registrados en la jurisprudencia más reciente, justifica, sin embargo, la investigación de la que procede el presente estudio, siendo conscientes de los límites intrínsecos que implica una materia tan “humana”² y tan desarrollada. Aunque, como ya advertía Terencio en una de sus paremias, *nullum est iam dictum quod non dictum sit prius*³, es deseable que se mantenga vivo el interés por los complejos acontecimientos que caracterizan la personalidad de la responsabilidad penal. De hecho, las consideraciones que se formulan a continuación van acompañadas de la esperanza de poder contribuir –sin ninguna pretensión de exhaustividad– al fecundo debate científico sobre el tema, de modo que se mantenga el foco de atención sobre las exigencias liberal-democráticas que nuestra materia está todavía llamada a garantizar.

En el primer capítulo, tras un breve análisis del contexto de “riesgo” en el que se desenvuelve el Derecho penal contemporáneo, se formulan diversas consideraciones en torno a la deriva securitaria que, hoy con todavía más vigor, caracteriza a la política criminal. Esbozado así el contexto de referencia, se examina la génesis de la protección contra los accidentes en el trabajo dentro del ordenamiento jurídico italiano, que, a lo largo del último siglo, ha experimentado una considerable evolución. En el Derecho extrapenal, en efecto, ha visto la luz una especial sensibilidad hacia los episodios de lesiones accidentales ocurridos en el lugar de trabajo, hasta el punto de englobar también el concepto de enfermedad profesional en el marco más amplio de la

² «Enseño derecho penal porque, dentro del derecho, es el más humano, aunque también sea el más inquietante». Vid. F. MANTOVANI, *Conversaciones. Por Jesús Barquín Sanz y Miguel Olmedo Cardenete*, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, p. 2.

³ PUBLIO TERENCE AFRO, *Eunuchus*, 41.

“salud y seguridad en el trabajo”. Al trasladar los resultados del análisis al área del Derecho penal, se reafirmó la autonomía conceptual de elementos –a veces constitutivos del delito o de una de sus circunstancias– como el accidente y la propia enfermedad, teniendo en cuenta que, tanto en la jurisprudencia como en las demás ciencias, existe una tendencia general a fusionar ambas fenomenologías dentro de una única noción de carácter mixto.

Sobre la base de esta reconstrucción, se examinó a continuación el marco de referencia extrajurídico, haciendo especial hincapié en los datos estadísticos más recientes que, con la excepción del período de emergencia pandémica, confirman una disminución sustancial de los hechos nocivos en el trabajo desde las últimas décadas del siglo XX. Por ello, con la intención de mantener las distancias con peligrosos automatismos, se ha venido a restar importancia a la alarma social que, con demasiada precipitación, pretende justificar intervenciones legislativas o jurisprudenciales inadecuadas o, en todo caso, lesivas de los principios rectores del Derecho penal en un Estado constitucional. Con referencia a estas últimas, las correspondientes tendencias securitarias o paternalistas –entre otras– nos permiten redescubrir las características que fundan la responsabilidad individual, que, abusada con demasiada frecuencia, quizás requiera una “puesta al día” para que, paralelamente al desarrollo de una cultura preventiva extrapenal, pueda permanecer –incluso en la complejidad de la acción contemporánea– anclada a un riesgo efectivo para el bien jurídico merecedor de protección penal.

Antes de adentrarnos en la búsqueda de los perfiles de la responsabilidad objetiva (y, por tanto, “impersonal”) imbricada en el ámbito de la seguridad en el trabajo, en el segundo capítulo se hizo necesario analizar las distintas formas de manifestación de aquella, que, encontrando sus raíces en el ya caduco canon del *versari*, ha evolucionado hasta el punto de reafirmar sus “injusticias” en Códigos que, como el italiano, legitiman expresamente su existencia. Así, tras mencionar brevemente el carácter “oportunista” de la denominada

responsabilidad objetiva, se ha destacado su estrecha vinculación con la finalidad que se decida atribuir a la sanción penal. Desde este punto de vista, en efecto, cualquier intento de definición que pueda recoger sus características, tanto si se entienden en sentido estricto como en sentido amplio, ha de remitirse lógicamente a la finalidad que la propia sanción se propone. Hablar, por ejemplo, de preterintencionalidad y analizar la “adecuación” de la disciplina correspondiente (es decir, de la pena más grave impuesta por el hecho ulterior no querido) no son valoraciones que puedan prescindir del objetivo que la pena mayor pretende alcanzar.

Tal planteamiento se ha visto efectivamente potenciado por la entrada en vigor de la Constitución, cuyos parámetros han dado lugar a una reinterpretación global del sistema penal, hasta el punto de representar hoy una restricción incuestionable para el intérprete que, encontrándose ante potenciales efectos objetivadores (*rectius*, distorsionadores) de la responsabilidad “personal”, debe *a fortiori* hacerse garante de una oposición firme, sin poder ceder ante ella. Estas hipótesis, sin embargo, no siempre gozan de una previsión normativa expresa (y, por tanto, rastreable): existen, como enseña la mejor doctrina, formas de la denominada responsabilidad objetiva oculta que, por diferentes razones y de diferentes maneras, acechan en las estructuras del Derecho penal y merecen, por tanto, ser estigmatizadas. Piénsese, en este sentido, en las dificultades que subyacen a la búsqueda de un dolo verdaderamente “culpable”, cuando su intensidad ha visto ampliar progresivamente sus límites, hasta el punto de solaparse veladamente con la imprudencia.

El tercer capítulo sintetiza los resultados obtenidos hasta este momento de la investigación. Partiendo de una breve introducción sobre los puntos de contacto entre el Derecho penal y el Derecho del Trabajo, el análisis se centra en el sistema punitivo establecido para proteger la seguridad en el trabajo, entendida en su sentido más amplio, que incluye la salud de los trabajadores.

El *ius puniendi*, en esta materia, desempeña (o debería desempeñar) un papel de subsidiariedad respecto de los demás instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico, de forma que se configura un sistema de protección “multinivel” en el que se ubican los distintos tipos de infracciones, ordenados – en una jerarquía piramidal ideal– de mayor a menor gravedad. En el vértice se sitúan los delitos de resultado (homicidio y lesiones, principalmente), que, acompañados de circunstancias agravantes especiales en materia de prevención de accidentes, revelan de inmediato problemas críticos de aplicación, ya en términos de legalidad.

En el medio, en cambio, se sitúan los delitos de “lesión anticipada”, que, con su tradicional ubicación sistemática en el Código Penal italiano, castigan conductas que generan meros peligros abstractos para la salud y la seguridad en el trabajo. La anticipación de la tutela que constituye su telón de fondo, unida a la inexistencia de un título autónomo dedicado a la protección de los derechos de los trabajadores, conduce el análisis por los carriles de posibles derivas “objetivadoras”, pues –como ha sostenido con razón la doctrina– la presunción de peligro que los caracteriza es, en sí misma, repelente de las instancias de personalidad: cuanto más se anticipa la tutela, más se aleja el vínculo con el *hecho*; del mismo modo, cuanto más absoluta sea la presunción, más se acercará el Derecho penal de *autor*.

Por último, en la base de la estructura piramidal ideal a la que suele referirse la doctrina se encuentra el aparato de protección “contravencional” (en cierta medida, las antiguas faltas del Código Penal español). Dejando de lado un examen exhaustivo del mismo, para lo que nos remitimos a los tratados oportunos, las *contravvenzioni* representan, en cierta medida, la clave de bóveda para examinar los problemas relativos a la imputación (culpable) del hecho lesivo o mortal acaecido durante la actividad laboral. Si, en efecto, con la esperanza de un Derecho penal “a más velocidades”, la existencia de contravenciones es el síntoma de un persistente anacronismo del ordenamiento

jurídico, es precisamente gracias a ello que toman forma (a veces distorsionada) las “modalidades de lesión” que caracterizan la integración de los delitos de resultado. A partir de los logros de las teorías del finalismo, el análisis corrobora la ubicuidad de la culpa, que, lejos de constituir un mero elemento subjetivo del delito, se inserta en la estructura material de éste y lo vincula, configurando las condiciones específicas bajo las cuales es posible declarar al agente *dominus* de los procesos causales de los que se compone la conducta.

El análisis, por tanto, partiendo de la base de la culpabilidad por imprudencia (con especial referencia a la culpa específica), procede en dos direcciones opuestas. Por el lado del sujeto “activo”, se ponen de relieve los riesgos de la responsabilidad objetiva que subyacen a las diversas vicisitudes a las que está sujeta la conducta: contrariamente a lo que se observa a menudo en la jurisprudencia, el intérprete no puede pasar por alto las instancias personalistas que deben llenar el contenido del delito. Para ello, se han considerado los efectos y límites de la eventual delegación de funciones, los riesgos interferenciales, las capacidades formativas y la concreción del deber de vigilancia por parte del empresario o de sus encargados.

Por otra parte, en el lado “pasivo”, teniendo en cuenta la diferencia entre el sector analizado y otros sectores de “riesgo” similares (por ejemplo, la responsabilidad médica), se ha hecho hincapié en el carácter necesariamente “bilateral” (o compartido) de los delitos de resultado. Partiendo de las responsabilidades (formación, seguridad, organización, etc.) de las que ya está investido el trabajador en virtud de las propias leyes, se destacaron los perfiles de riesgo electivo por parte del trabajador, a menudo subrayados por la jurisprudencia civil y olvidados en el ámbito penal. Así, la reflexión prosigue en el marco de un principio general de confianza, realzando, por un lado, los perfiles de la imprudencia por asunción y, por otro, la referencia a la “autorresponsabilidad” que, en lugar de constituir una nueva “categoría” en el

ámbito de la dogmática penal, parece más bien representar la manifestación natural del *nullum crimen sine iniuria*.

Por último, el tercer capítulo se cierra con reflexiones sobre las cuestiones relativas a los desarrollos científicos ajenos a las disciplinas jurídicas. En el contexto de un Derecho penal cada vez más “precaucional”, la incertidumbre científica desempeña un papel muy importante que, por razones temáticas evidentes, sólo puede insinuarse en este trabajo. La referencia está vinculada, en particular, a los descubrimientos biomédicos (pero también psicosociales), que permiten dotar de nuevo contenido la consecuencia lesiva o mortal del delito.

A diferencia de los anteriores, el cuarto y último capítulo aborda cuestiones que, siendo de actualidad, han sido objeto de un ferviente debate doctrinal en los últimos años, pero no han llegado ante el legislador penal. Partiendo del ámbito de la seguridad en el trabajo, se hace hincapié en cómo el denominado modelo del Derecho penal individual debe necesariamente reflexionar para incorporar, siempre que se considere necesario, una disciplina específica relativa a la inteligencia artificial. En efecto, al igual que ha sucedido en relación con las personas jurídicas, el Derecho penal no puede sustraerse a los problemas inherentes a la evolución de la ciencia y la tecnología, que desde hace algún tiempo ha permitido –también en el ámbito de la protección contra los accidentes– que la ingeniería robótica y de la automatización ponga directamente a disposición del individuo instrumentos mecánicos o digitales, por “inanimados” que sean, que intervienen en el tráfico jurídico.

Así pues, dadas las implicaciones de la inteligencia artificial (también) en el ámbito de la seguridad en el trabajo y teniendo en cuenta el sesgo temático atribuido al presente trabajo relativo al principio de personalidad y a los residuos de la responsabilidad objetiva, el análisis se centró en los perfiles de interferencia entre el funcionamiento de las “máquinas” capaces de aprender y la amplia, heterogénea y frágil categoría de la culpabilidad. Así, tras aludir a la

vulnerabilidad de esta última, el examen se ha dirigido hacia la posible adecuación del Derecho penal para dar cabida a la inteligencia artificial como autora de delitos, como víctima de los mismos, o como herramienta de apoyo al ejercicio de la justicia. En este último ámbito, con especial referencia a la proporcionalidad entre el hecho cometido y la pena que puede imponerse, también se hizo referencia a la influencia que ejercerían los sistemas de inteligencia artificial si se utilizaran como “herramienta” alternativa al juez-persona física. El análisis, que podría dar lugar a muchos más interrogantes, viene a admitir que, tal vez, si hay un supuesto de responsabilidad objetiva que la Constitución esté dispuesta a tolerar es, precisamente, el relativo a los sistemas automatizados que intervienen en la modificación del mundo exterior.

Prefazione

Il presente lavoro prende le mosse dal rinnovato interesse del legislatore, nazionale e internazionale, nei confronti del settore della salute e della sicurezza sul lavoro. Come è stato segnalato nel seno della trattazione, la recente Conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tenutasi nel giugno 2022, ha annoverato la garanzia di «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» tra i “diritti fondamentali” di cui all’art. 2 della Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro¹. Così, nell’ordinamento italiano, l’art. 1 l. 8 giugno 2023, n. 84 ha provveduto alla ratifica della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, del 22 giugno 1981 (e del relativo Protocollo, del 20 giugno 2002), nonché della Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, del 15 giugno 2006.

Data la vastità della materia e la peculiare prospettiva del diritto penale, nell’ambito della quale si iscrive questa tesi, si è scelto di circoscrivere l’analisi a quei profili che, con particolare riferimento alle esigenze di colpevolezza, possano comportare un risorgimento delle antiche (ma, in realtà, ancora attuali) ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro e di quei soggetti che, in via formale o senza espressa delega, sono preposti alla sicurezza a tutela dei lavoratori e di eventuali terzi.

La scelta tematica si deve, per vero, a differenti ordini di ragioni. Considerate le peculiarità che caratterizzano lo specifico ambito in cui si sviluppano le condotte in esame, sono diversi i “luoghi” sistematici del diritto penale che, in vario modo, rischiano di minare l’operatività del principio di

¹ Si tratta della prima modifica resasi necessaria dopo che la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro è stata adottata nel seno della 86^a Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi nel 1998. Il testo attualmente vigente è disponibile all’indirizzo www.ilo.org.

personalità della responsabilità individuale. Si considerino, a titolo meramente esemplificativo, i profili di interferenza tra le diverse “forme” in cui si sostanzia l’elemento soggettivo (dolo eventuale, colpa cosciente, colpa semplice, dolo misto a colpa); le problematiche sottese alla posizione di garanzia che incarna, per antonomasia, il datore di lavoro, tenuto conto delle eventuali successioni nell’incarico e della possibilità, oggi regolata espressamente dall’ordinamento, di delegare le funzioni “apicali” a diversi soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione aziendale; la convergenza, sempre più caldeggiata dalla giurisprudenza, tra il reato omissivo e quello commissivo, nel quadro di una generale “gestione del rischio”; le difficoltà sottese alla valutazione degli eventuali fattori causali concomitanti o preesistenti, nell’ambito dell’imputazione dell’evento; gli automatismi cui sovente dà luogo la colpa, in modo particolare quella specifica, in un settore in cui pressoché ogni mancanza dell’imprenditore è sanzionata, quantomeno in via contravvenzionale, dalla legge.

Com’è agevole evincere dal richiamo alle questioni poc’anzi menzionate, ciascuna di esse, così come ogni altra problematica connessa, richiederebbe – o sarebbe quantomeno meritevole di – un separato approfondimento monografico. Si è, dunque, tentato di procedere secondo una tecnica che, dal punto di vista metodologico, riuscisse a coniugare le esigenze di unitarietà della trattazione, senza allontanare, per quanto possibile, la necessaria completezza dell’esposizione. A tal fine, l’analisi è stata incentrata principalmente sulle questioni che, dapprima in termini fenomenologici e poi giuridici, determinano l’insorgere di diverse problematiche nell’ambito del diritto penale c.d. individuale.

È inevitabile che, in un ambito così vasto, composto da diverse “categorie” del diritto penale, i singoli argomenti che saranno oggetto di trattazione siano stati analizzati con profondità e rigore nella sconfinata letteratura che ha contribuito allo sviluppo della disciplina. La richiamata attualità del tema,

unitamente ai cambiamenti registrati nella più recente giurisprudenza, giustifica tuttavia la ricerca che ha condotto a questo studio, con la consapevolezza dei limiti intrinseci che comporta una materia così “umana”², nonché sviluppata. Benché, come già avvertiva Terenzio in una delle sue paremie, *nullum est iam dictum quod non dictum sit prius*³, è auspicabile che si mantenga vivo l’interesse per le complesse vicende che caratterizzano la personalità della responsabilità penale. Le considerazioni formulate nel prosieguo, infatti, sono accompagnate dalla speranza di poter contribuire al fecondo dibattito in materia, affinché si mantengano accesi i riflettori sulle esigenze liberaldemocratiche che la nostra materia è ancora chiamata a garantire.

Nel primo capitolo, dopo una breve analisi del contesto di “rischio” in cui opera il diritto penale contemporaneo, sono state formulate diverse considerazioni circa la deriva securitaria che, oggi con ancor più vigore, caratterizza la politica criminale. Così delineato il contesto di riferimento, è stata esaminata la genesi della tutela antinfortunistica nell’ordinamento italiano, la quale, nel corso dello scorso secolo, ha subito una notevole evoluzione. Nel diritto extrapenale, infatti, ha visto la luce una particolare sensibilità nei confronti degli eventi lesivi accidentali occorsi in ambiente lavorativo, fino ad arrivare a racchiudere nelle maglie più ampie della “salute e della sicurezza sul lavoro” anche il concetto di malattie professionali. Trasportando i risultati dell’analisi nella disciplina penale, si è avuto modo di ribadire l’autonomia concettuale di elementi – talvolta costitutivi del reato o di una sua circostanza – quali l’infortunio e la stessa infermità, tenendo in considerazione che, tanto in giurisprudenza quanto nelle altre scienze, si

² «Enseño derecho penal porque, dentro del derecho, es el más humano, aunque también sea el más inquietante». Così F. MANTOVANI, *Conversaciones. Por Jesús Barquín Sanz y Miguel Olmedo Cardenete*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, p. 2.

³ PUBLIO TERENCE AFRO, *Eunuchus*, 41.

riscontra una generale tendenza alla fusione delle due fenomenologie all'interno di un'unica nozione di carattere misto.

Sulla base di questa ricostruzione, si è poi esaminato il quadro extragiuridico di riferimento, con particolare enfasi sui dati statistici più recenti che, ad eccezione del periodo di emergenza pandemica, confermano una sostanziale decrescita degli eventi nefasti sul lavoro a partire dalle ultime decadi del XX secolo. Per tale ragione, tentando di mantenere le distanze da pericolosi automatismi, si è giunti a ridimensionare l'allarme sociale che, con troppa sollecitudine, pretende di giustificare interventi legislativi o giurisprudenziali inadeguati, o comunque lesivi dei principi cardine del diritto penale in uno Stato costituzionale. Con riferimento a questi ultimi, le corrispondenti tendenze securitarie o paternaliste – tra le altre – permettono di riscoprire le caratteristiche fondanti della responsabilità individuale, che, troppo spesso abusata, richiede forse un “aggiornamento”, affinché, parallelamente allo sviluppo di una cultura preventiva extrapenale, possa rimanere – anche nella complessità dell'agire contemporaneo – ancorata a un effettivo rischio per il bene giuridico meritevole di tutela.

Prima di addentrarsi nella ricerca dei profili di responsabilità oggettiva (e, quindi, “impersonale”) intrisi nelle maglie della sicurezza sul lavoro, nel secondo capitolo si è reso necessario analizzare le diverse forme di manifestazione della prima, la quale, trovando le sue radici nell'ormai superato canone del *versari*, si è evoluta fino a riaffermare le sue “ingiustizie” nei codici che, come quello italiano, ne legittima(va)no espressamente l'esistenza. Così, dopo aver brevemente accennato il carattere “opportunistico” della responsabilità c.d. obiettiva, se ne è evidenziato lo stretto vincolo con la finalità che si sceglie di attribuire alla sanzione penale. In quest'ottica, infatti, ogni tentativo definitorio che possa racchiuderne le caratteristiche, siano esse intese in senso stretto o ampio, è logicamente da riferire allo scopo che la pena si prefigge. Parlare, ad esempio, di preterintenzione e analizzare l'“opportunità”

della relativa disciplina (cioè della più grave pena comminata per l'evento ulteriore non voluto) non sono valutazioni che possono prescindere dall'obiettivo che la maggiore pena intende raggiungere.

A valorizzare una simile impostazione è efficacemente intervenuta la Costituzione, i cui parametri hanno dato luogo a una rilettura complessiva del sistema penale, fino a rappresentare oggi un vincolo indiscutibile per l'interprete che, trovandosi dinanzi a potenziali effetti oggettivizzanti (*rectius*, distorsivi) della responsabilità "personale", deve *a fortiori* farsi garante di una ferma opposizione, senza potervi cedere. Queste ipotesi, tuttavia, non sempre godono di espressa (e quindi rintracciabile) previsione normativa: esistono, come nell'insegnamento della migliore dottrina, forme di responsabilità oggettiva c.d. occulta che, a diverso titolo e in diverso modo, si attanagliano nelle strutture del diritto penale e meritano, pertanto, di essere stigmatizzate. Si pensi, in questo senso, alle difficoltà sottese alla ricerca di un dolo realmente "colpevole", quando la sua intensità ha visto estendere gradualmente i confini, fino a sovrapporsi velatamente con la colpa.

Il terzo capitolo, poi, realizza una sintesi tra gli obiettivi finora raggiunti. Partendo da una breve introduzione sui punti di contatto tra il diritto penale e quello del lavoro, l'analisi si è concentrata sul sistema punitivo posto a tutela della sicurezza sul lavoro, intesa nella sua più ampia accezione comprensiva della salute dei lavoratori. Lo *ius puniendi*, in questa materia, esercita (o dovrebbe esercitare) un ruolo di sussidiarietà rispetto agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, così da conformare un sistema di tutela "multilivello" nel quale trovano ubicazione diverse tipologie di reato, ordinate – in una ideale gerarchia piramidale – dal più al meno grave. All'apice sono collocati i reati di evento (principalmente omicidio e lesioni personali), i quali, accompagnati dalle circostanze aggravanti speciali in materia antinfortunistica, manifestano sin da subito delle criticità applicative, già in termini di legalità.

Nel mezzo si trovano, invece, i reati a “lesione anticipata”, che con la tradizionale ubicazione sistematica nel codice penale italiano, puniscono le condotte generatrici di meri pericoli astratti per la salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro. L’anticipazione della tutela che vi fa da sfondo, assieme alla mancanza di un titolo autonomo dedicato alla protezione dei diritti dei lavoratori, conduce l’analisi sui binari di possibili derive “oggettivizzanti”, poiché – come autorevolmente sostenuto in dottrina – la presunzione di pericolo che li caratterizza è, di per sé, repellente delle istanze di personalità: quanto più si anticipa la tutela, tanto più ci si allontana dal *fatto*; analogamente, quanto più assoluta è la presunzione, tanto più vicino sarà il diritto penale d’*autore*.

Da ultimo, alla base dell’ideale struttura piramidale cui sovente si riferisce la dottrina, si riscontra l’apparato di tutela contravvenzionale. Prescindendo da una sua esaustiva disamina, per la quale si rinvia alle opportune sedi trattatistiche, esso rappresenta, in qualche misura, la chiave di volta per esaminare i problemi relativi all’imputazione (colposa) dell’evento lesivo o mortale concretizzatosi in occasione dell’attività lavorativa. Se, infatti, nell’auspicio di un diritto penale “a più velocità”, la vigenza delle contravvenzioni è il sintomo di un anacronismo persistente dell’ordinamento, è proprio grazie ad esso che prendono forma (talora distorta) le “modalità di lesione” che caratterizzano l’integrazione dei reati ad evento. Sulla base delle acquisizioni delle teorie finalistiche, l’analisi corrobora la ubiquità della colpa, che, lungi dal costituire un mero elemento soggettivo del reato, si inserisce nella struttura materiale di quest’ultimo e la vincola, andando a modellare le specifiche condizioni alla stregua delle quali è possibile dichiarare l’agente *dominus* dei processi causali di cui è composta la condotta.

L’analisi, dunque, partendo dalla base del rimprovero colposo (con particolare riferimento alla colpa specifica), prosegue in due opposte direzioni. Dal lato del soggetto “attivo”, vengono evidenziati i rischi di responsabilità oggettiva sottesi alle diverse vicissitudini cui soggiace la condotta:

contrariamente a quanto spesso si riscontra in giurisprudenza, l'interprete non può tralasciare le istanze personalistiche che devono riempire il contenuto dell'offesa. A tal fine, sono stati considerati gli effetti e i limiti di eventuali deleghe di funzioni, rischi interferenziali, capacità formative e concretizzazione dell'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti. Dal lato "passivo", invece, tenendo presente la differenza che intercorre tra la materia in analisi e altri analoghi settori "di rischio" (ad esempio, quello della responsabilità medica), si è insistito sulla natura necessariamente "bilaterale" (o compartecipata) degli illeciti di evento. Partendo dalle responsabilità (formative, di sicurezza, di organizzazione, etc.) di cui è investito il lavoratore già ai sensi del t.u.s.l., sono stati evidenziati i profili di rischio elettivo da parte del prestatore d'opera, sovente valorizzati dalla giurisprudenza civile e dimenticati nel settore della giustizia penale. Così, la riflessione è proseguita sulla scia di un generale principio di affidamento, atto a valorizzare, da un lato, profili di colpa per assunzione e, dall'altro, il richiamo alla "autoresponsabilità" che, invece di costituire una nuova "categoria" nell'ambito della dogmatica penale, sembra piuttosto rappresentare la naturale estrinsecazione del *nullum crimen sine iniuria*.

Il terzo capitolo, infine, si chiude con delle riflessioni su questioni inerenti agli sviluppi scientifici al di fuori delle discipline giuridiche. Nell'ambito di un diritto penale sempre più "precauzionale", l'incertezza scientifica riveste un ruolo di primaria importanza, il quale, per evidenti ragioni tematiche, può solo essere accennato nel presente lavoro. Il riferimento è legato, in particolare, alle scoperte biomediche (ma anche psicosociali) che permettono di dotare di nuovi contenuti la conseguenza lesiva o mortale del reato.

A differenza dei precedenti, il quarto ed ultimo capitolo verte su questioni che, data la loro attualità, rappresentano l'oggetto del fervente dibattito dottrinale degli ultimi anni, ma non sono convogliate all'attenzione del legislatore penale. Partendo dall'ambito della sicurezza sul lavoro, l'enfasi è

stata posta su come il modello del diritto penale c.d. individuale debba necessariamente riflettere per incorporare, ove ritenuto necessario, una specifica disciplina relativa all'intelligenza artificiale. Così come è avvenuto in relazione alle persone giuridiche, infatti, il diritto penale non può evitare le problematiche inerenti all'evoluzione della scienza e della tecnica, che già da tempo ha permesso – anche nel campo della tutela antinfortunistica – all'ingegneria dell'automazione di mettere a diretta disposizione dell'individuo degli strumenti meccanici o digitali, comunque “inanimati”, i quali intervengono nel traffico giuridico.

In questo senso, l'attenzione viene rivolta specificamente a quei congegni, tipicamente avulsi dalle caratteristiche umane, che adoperano il linguaggio del *machine learning* per agire ed operare senza alcuna relazione di dipendenza dall'essere umano che li ha creati, né di possibile controllo da parte di chi, per qualsivoglia motivo, ne risulta in possesso. Viceversa, gli strumenti tecnologici artificiali il cui utilizzo permetta ancora la direzione e il controllo da parte dell'individuo propongono questioni diverse da quelle esaminate nel prosieguo. La potestà di intervento dell'uomo, infatti, giustificerebbe – sia pur non in via esclusiva – l'accollo delle conseguenze dell'impiego di tali sistemi.

Viste le implicazioni dell'intelligenza artificiale (anche) nel settore della sicurezza sul lavoro e tenuto conto del taglio tematico attribuito al presente lavoro, concernente il principio di personalità e i residui di responsabilità oggettiva, l'analisi ha messo a fuoco i profili di interferenza tra l'operatività delle “macchine” autodiscenti e la vasta, eterogenea e fragile categoria della colpevolezza. Così, dopo aver fatto cenno alla vulnerabilità di quest'ultima, l'esame è stato indirizzato alla eventuale opportunità del diritto penale di accogliere l'intelligenza artificiale come autrice di reati, come loro vittima, o come strumento di ausilio all'esercizio della giustizia. In quest'ultimo ambito, con particolare riferimento alla proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione comminabile, si è altresì accennato all'influenza che i sistemi di

intelligenza artificiale eserciterebbero ove fossero utilizzati quale “strumento” alternativo al giudice-persona fisica. L’analisi, che potrebbe dare luogo a molteplici ulteriori interrogativi, è giunta ad ammettere che, forse, se vi è un caso di responsabilità oggettiva che la Costituzione è disposta a tollerare, esso è proprio quello relativo ai sistemi automatizzati che intervengono nella modificazione del mondo esteriore.

Diritto penale del rischio e tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro

SOMMARIO: **1.** Considerazioni introduttive – **2.** Il diritto penale tra rischio e sicurezza – **3.** Il diritto penale della sicurezza personale e ambientale sul lavoro – **4.** La genesi della tutela antinfortunistica: cenni storici alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro tra diritto privato e giustizia penale – **5.** L'avvento della protezione contro la malattia professionale e la coniazione di concetti ibridi – **6.** L'“autonomia” delle nozioni di infortunio e malattia professionale nel diritto penale – **7.** Salute e sicurezza sul lavoro nel contesto extragiuridico: osservazione fenomenologica e indagine sulla presunzione di allarme sociale – **7.1.** (*Segue*): riflessioni sulle tendenze iperboliche di interpretazione dei dati – **8.** L'intervento penale tra lo sviluppo di una cultura preventiva e l'esigenza di rifondazione della responsabilità individuale – **9.** Il ruolo del bene giuridico nella (s)personalizzazione della responsabilità penale.

1. Considerazioni introduttive

L'avvento dei cambiamenti in campo scientifico e tecnologico ha contribuito, nel corso degli anni, alla incessante e profonda modifica dei tratti caratteristici della società civile.

Sebbene la narrazione comune imponga di considerare la società quale veicolo foriero di un numero sempre maggiore di rischi¹, risulta in realtà complesso proporre valori attendibili del livello quantitativo di rischio che differenzia l'oggi dal passato².

Senza pretese di esaustività, basti pensare a quanto sia complesso effettuare un bilanciamento i cui termini comparativi siano, da un lato, la costante emersione di nuovi e sconosciuti pericoli – si pensi, a tal proposito, alle conseguenze di un virus sulla salute individuale nel lungo periodo, o anche alle insidie delle intelligenze artificiali – e, dall'altro, la lodevole evoluzione della scienza e della tecnica, grazie alla quale alcune dimensioni di “rischio” sono andate, nei secoli, a ridursi.

Sulla scorta di questa premessa prende forma la presente ricerca, il cui (s)oggetto principale, con le sue cangianti peculiarità, rappresenta la diretta conseguenza di quello che, con non pochi abusi di carattere politico-criminale, viene definito rischio. La sicurezza e, nello specifico, la sicurezza nel mondo del lavoro è uno dei settori cui, in maniera crescente, si è prestata maggiore attenzione. Se da un lato, infatti, l'ordinamento non si appalesava adeguato a far fronte a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, per converso si è giunti, anche in questo campo, a una esasperazione della risposta

¹ A titolo esemplificativo, v. *The Global Risks Report 2023. 18th Edition*, World Economic Forum, in www.weforum.org, il quale «presents the results of the latest Global Risks Perception Survey (GRPS), followed by an analysis of key risks emanating from current economic, societal, environmental and technological tensions». L'articolazione delle differenti sezioni del report, che vengono poi dettagliatamente analizzate, è di per sé sufficiente a individuare un numero crescente e irrefrenabile di situazioni di rischio, derivante da fattori piuttosto eterogenei.

² Così J. YATES, *Paura e società del rischio. Un'intervista a Ulrich Beck*, in *Lo Sguardo. Rivista di filosofia*, n. 21, 2016, p. 211: «[n]on sappiamo se viviamo in un mondo più rischioso di quello delle generazioni precedenti. Non è la quantità di rischio, ma la qualità del controllo o – per essere più precisi – la nota incontrollabilità delle conseguenze delle decisioni di civiltà che produce la differenza storica». Con ciò, viene ribadito il punto cardine della teoria del rischio di Beck, secondo la quale il rischio non corrisponde alla catastrofe. Cfr. U. BECK, *Vivere nella società del rischio globale*, in *Ars interpretandi*, 2007, pp. 126 ss., ove l'Autore torna a identificare il rischio non nello *status* reale (catastrofe), bensì nella potenzialità di divenire tale («previsione della catastrofe»).

punitiva, mascherata da modelli repressivi asseritamente “necessari e urgenti”, in quanto veicoli di realizzazione del più ampio discorso costituzionale, il cui fondamento non sarebbe soltanto, e genericamente, il lavoro, bensì il lavoro in condizioni di dignità e sicurezza³.

Un simile discorso può essere esteso a molteplici e differenti settori di attività che caratterizzano i processi quotidiani della società moderna. Sono diverse, infatti, le dimensioni che, pur presentando, per natura, fattori intrinseci di rischio, vengono socialmente e giuridicamente consentite a causa dei benefici che ne conseguono⁴. Si pensi, ad esempio, alla pratica delle discipline sportive, alla conduzione di veicoli a motore o, ancora, alla messa in commercio di prodotti alimentari. In ognuno di questi campi si riscontrano potenziali fattori di rischio, che vengono tuttavia “sopportati” e, in taluni casi, “supportati” sia dalla società che, di riflesso, dal diritto⁵.

È così che, in maniera trasversale, il diritto vivente viene permeato dal rischio, inteso quale componente naturalistica (e forse immanente) dell’agire umano, sebbene il suo studio come categoria giuridica autonoma abbia visto la luce, in realtà, piuttosto di recente. Basti rilevare, in tal senso, che solo alla fine

³ La scelta definitoria di cui all’art. 1 Cost. («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro») è frutto di un’ampia discussione, all’esito della quale si giunse ad evitare le proiezioni discriminatorie di formule alternative, come “L’Italia è una Repubblica di lavoratori”. In quest’ottica, il diritto al lavoro è «fonte di democrazia politica e sociale, consentendo la generalizzazione dei diritti e dell’uguaglianza rispetto ai beni primari come la salute, l’istruzione, la previdenza sociale, il rifiuto dei privilegi» ed è caratterizzato da una pregnante garanzia negativa, la quale «si esprime nella necessaria astensione dello Stato da interferenze pubbliche nelle scelte e nel modo di esercizio del lavoro; ma altresì nella sua presenza per la salvaguardia dell’attività lavorativa e per la tutela in essa dell’uguaglianza, della sicurezza personale e ambientale, della pari dignità sociale del lavoratore». Così G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2018, p. 6.

⁴ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, p. 4.

⁵ Sulla connessione intercorrente tra la società contemporanea, pervasa da elementi di rischio, e il diritto penale, sempre più connotato dal medesimo tratto, C. PRITZWITZ, *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Vittorio Klostermann, 1993, spec. pp. 81 ss.

del XIX secolo venne introdotta la nozione di “rischio moderato” ad opera di Binding, con riferimento al reato colposo⁶, mentre gli studi sul rischio nel diritto penale, in senso ampio, appartengono a una stagione inaugurata successivamente, nello scorso secolo, anzitutto dalla dottrina tedesca⁷.

Dal punto di vista semantico, sembra opportuno fare un breve cenno al significato che viene attribuito al termine “rischio”, tenuto conto che sovente si riscontra, in dottrina, la ricostruzione della nozione di rischio in relazione a quella di pericolo. Se, in un’ottica pre-giuridica, i due concetti sono solo metonimicamente assimilabili, sotto la lente del diritto possono diventare finanche sinonimi. Stando alla definizione dei vocaboli offerta dai più noti dizionari, mentre il pericolo identifica una situazione o circostanza dalla quale può – o si teme che possa – derivare un grave danno, il rischio rappresenta l’eventualità che tale circostanza, di per sé pericolosa, possa dare luogo al verificarsi di tale danno. È il concetto di rischio, dunque, che racchiude in sé quello di pericolo, senza il quale con fatica potrebbe manifestare la sua autonomia.

La definizione proposta dei due vocaboli, tuttavia, non è perfettamente coincidente allorquando ci si muove da una prospettiva meramente semantica per addentrarsi nelle maglie delle discipline giuridiche. Così, la dottrina penalistica non sembra aver recepito i concetti in maniera uniforme.

⁶ Cfr. V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, in *Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, vol. II, a cura di C.D. Spinellis, N. Theodorakis, E. Billis e G. Papadimitrakopoulos, Ant. N. Sakkoulas, 2017, p. 227.

⁷ Sugli studi elaborati intorno al concetto giuridico di rischio, a partire dall’«archetipo» del rischio c.d. consentito (*erlaubtes Risiko*), v. C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010, pp. 6 ss. Sulla genesi e gli sviluppi del diritto penale del rischio, mossi dalla suggestione delle riflessioni di Beck (su cui *infra*, nota 41) e dall’opera monografica di Prittwitz (*supra*, nota 5), v. C. ROXIN, L. GRECO, *Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenslehre*, C.H. Beck, 2020, pp. 68 ss.

Come si avrà modo di esaminare più avanti, la divergenza di opinioni circa il significato da attribuire, in diritto penale, ai concetti di rischio e di pericolo inciderà sulle riflessioni che vedono protagonista la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nondimeno, prima di volgere all'analisi del tema oggetto della presente ricerca, è opportuno premettere che, nel sostenere la non sinonimia tra rischio e pericolo⁸, vi è chi propugna una differenza di tipo qualitativo e chi, al contrario, ritiene che le due categorie divergano per ragioni meramente quantitative.

La differenza di tipo qualitativo troverebbe una sua giustificazione nella diversa afferenza dei concetti agli elementi che compongono il reato. In questo senso, l'accezione del rischio atterrebbe alla condotta, mentre la dimensione del pericolo rileverebbe, in un momento cronologicamente successivo, in relazione all'evento⁹. Chi, invece, ritiene che i due debbano essere differenziati su basi quantitative, considera il pericolo null'altro che un rischio capace di cagionare, con maggiore probabilità, un danno all'interesse di volta in volta considerato¹⁰.

Appare curioso che, nell'alveo di questo dibattito definitorio, sia il legislatore a prendere posizione, proprio nel settore della sicurezza sul lavoro. Fermi restando i rilievi critici che si potrebbero muovere al dato normativo, dal punto di vista giuridico e prim'ancora linguistico¹¹, il testo unico sulla sicurezza

⁸ *Contra*, a ragione, i sostenitori della coincidenza tra le nozioni di rischio e pericolo. Un elenco esaustivo della letteratura che, sia dal punto di vista linguistico che giuridico-penale, accoglie la tesi della sinonimia è riportato da C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, cit., pp. 163-164, nota 401.

⁹ V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Giuffrè, 1988, pp. 17 ss.

¹⁰ G. MARINI, "Rischio consentito" e tipicità della condotta. *Riflessioni*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, vol. II, Cacucci, 1994, pp. 542 ss.

¹¹ Critico, sul punto, C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato"*, in *Criminalia*, 2012, p. 384. L'Autore rileva che «[n]on si tratta di definizioni che si caratterizzano per chiarezza». Nella prospettiva del legislatore, in una disciplina orientata prevalentemente ai settori di attività con tasso di rischio elevato, l'ambiguità definitoria è tale da far sembrare che «il pericolo indichi già l'esistenza di una potenzialità di danno; mentre il rischio indicherebbe la probabilità del raggiungimento di una situazione di potenzialità di danno».

nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, d'ora in avanti, t.u.s.l.) definisce il pericolo come la «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni» (art. 2, comma 1, lett. r) e il rischio quale «probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione» (art. 2, comma 1, lett. s).

Prescindendo dalle implicazioni di cui si tratterà, ciò che rileva, in questa sede, è la considerazione per cui il rischio, quale forma di manifestazione delle attività umane, viene ad essere incorporato nel diritto e, in particolare, nel diritto penale, nel più ampio contesto della regolazione delle condotte potenzialmente lesive dei beni giuridici protetti.

Come è stato efficacemente evidenziato, diverse sono le modalità con le quali il rischio entra a far parte del diritto penale¹², a seconda del ruolo che esso incarna, dapprima, nelle scelte di incriminazione, operate in via legislativa, e in seguito nel contenuto delle fattispecie di reato. Si rende opportuno, dunque, cristallizzare la definizione, il ruolo e la portata del rischio nell'ampio raggio d'azione del diritto penale, onde evitare che lo stesso, come accade per la proporzione, incorra nel pericolo di essere utilizzato come “parola magica”¹³.

¹² La partizione che verrà utilizzata, in merito all'afferenza del rischio agli schemi del diritto penale, è stata proposta da V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, cit., pp. 224 ss.

¹³ D. PULITANÒ, *Il penale tra teoria e politica*, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2020, p. 11, confessa che talvolta la dottrina si affida alla retorica di parole «che suonano bene», appunto «magiche, là dove le usiamo come fossero la soluzione dei problemi che evocano. Emblematico il *topos* della proporzione: giusto e opportuno il monito sulla intraducibilità in misure definite di pena, sull'irriducibilità di questo problema a una dimensione scientifica. Ma ciò non esclude affatto, anzi sottolinea l'importanza del problema, quali criteri di razionalità e di giustizia possano venire in rilievo».

2. Il diritto penale tra rischio e sicurezza

In chiave dogmatica, con particolare riferimento alla imputazione obiettiva dell'evento, è stato rilevato il ruolo centrale che svolge il *rischio nel diritto penale*, allorquando agisce quale criterio selettivo nei confronti del fatto tipico. Come si avrà modo di approfondire¹⁴, esso troverebbe applicazione, allo stato, in via ermeneutica¹⁵, al fine di restringere la condotta tipica già sul piano oggettivo, relegando a un momento posteriore ed eventuale la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo. Così, senza addentrarsi nel delicato campo della "coscienza e volontà" dell'autore, né vagliare l'assolvimento degli obblighi di diligenza cui è tenuto, il rischio sarebbe in grado di confermare, o meno, la sussunzione del fatto nella fattispecie oggettiva. Prima ancora, quindi, di analizzare l'elemento psicologico del reato, occorrerebbe verificare che la condotta determini un aumento del c.d. rischio consentito dall'ordinamento e che, parallelamente, l'evento cagionato costituisca la concretizzazione del medesimo rischio¹⁶. Solo in presenza di queste condizioni la condotta potrebbe essere oggettivamente imputata all'agente.

¹⁴ *Infra*, cap. III, § 6.

¹⁵ Il rischio quale categoria autonoma nella teoria del reato non è assunto sul quale, ad oggi, la dottrina converge in modo unanime. La teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento trae origine, in campo filosofico, dagli studi hegeliani e si sviluppa, in diritto penale, quale correttivo alla teoria condizionalistica. Cfr. M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali III, 2010, pp. 635 ss.; H.J. HIRSCH, *Sulla dottrina dell'imputazione oggettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1999, pp. 745 ss.; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1992, pp. 779 ss.; A. CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Jovene, 1989, pp. 59 ss. Sul fondamento dell'imputazione oggettiva, v. altresì Y. REYES ALVARADO, *Fundamentos teóricos de la imputación objetiva*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 3, 1992, pp. 933 ss.

¹⁶ Per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, 2018, pp. 234 ss. Accogliendo la teoria dell'imputazione oggettiva, l'evento cagionato a causa della condotta posta in essere potrebbe essere imputato oggettivamente all'agente «solo in presenza di almeno due condizioni: a) che l'agente, con la sua condotta, in violazione di una regola di diligenza/prudenza/perizia, abbia creato o aumentato o non diminuito il rischio del verificarsi di un evento del tipo di quello che si è verificato e inoltre b)

Muovendo dalla chiave dogmatica esposta, improntata sul reato-offesa e, quindi, orientata prevalentemente alla protezione di un bene giuridico (dunque, della vittima), si può osservare agilmente che non solo il rischio è presente *nel* diritto penale, ma sussiste altresì *in relazione* ad esso. Se si considera che una delle primarie finalità perseguite dall'incriminazione è la prevenzione generale¹⁷ e che quest'ultima è ancorata saldamente alla (spesso abusata speranza¹⁸ di) deterrenza¹⁹, appare evidente che il *rischio del diritto penale* è ravvisato, stavolta, dal potenziale autore del reato. In questo caso, il rischio non attiene

che l'evento sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare o a ridurre».

¹⁷ Sulla prevenzione generale e la legittimazione del diritto penale, tra gli altri, A. PAGLIARO, voce *Prevenzione generale e specifica (o speciale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali I, 2007, pp. 895 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2019, pp. 752 ss.; D. BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell'opera didattica di Massimo Pavarini*, Bononia University Press, 2021, pp. 29 ss. Sulla relazione tra la funzione generalpreventiva e l'esigenza costituzionale del finalismo rieducativo della pena, per tutti, G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 27-28*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Zanichelli-Foro Italiano, 1991, pp. 266 ss.

¹⁸ È noto che sovente il legislatore strumentalizza il diritto penale per raggiungere finalità di fatto politiche. Non si tratta dei casi in cui, peraltro anche legittimamente, si fa leva sull'effetto di prevenzione generale positiva affinché orienti i consociati a un determinato "orientamento culturale" (in senso critico, J.M. PERIS RIERA, *El control penal de las manipulaciones genéticas y la función simbólica del derecho penal*, in *Estudios jurídico-penales sobre genética y biomedicina. Libro-homenaje al Prof. Dr. D. Ferrando Mantovani*, a cura di I.F. Benítez Ortúzar, L. Morillas Cueva e J.M. Peris Riera, Dykinson, 2005, pp. 93 ss.), bensì di quei settori in cui l'avvento del simbolismo trae in inganno la collettività, allorché «si introduca (o si inasprisca) una fattispecie incriminatrice non per intimidire il "destinatario naturale", e cioè il potenziale autore, ma per rassicurare o, forse più correttamente, imbonire la *public opinion*». Così S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, 2018, p. 248. Per un esempio recente dell'uso strumentale del simbolismo penale da parte del legislatore, sia consentito il rinvio ad A. GIRALDI, *Reddito di cittadinanza e simbolismo strumentale: un'auspicabile deframmentazione del diritto penale*, in *Connessioni di diritto penale*, a cura di A. Massaro, RomaTrE-Press, 2020, pp. 75 ss.

¹⁹ In argomento, interessanti gli studi proposti da M.B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie "ottimiste" della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in *Dir. pen. cont.*, n. 10, 2018, sulla deterrenza in relazione alla percezione soggettiva del rischio (p. 173) e sull'approccio per cui «alcune posizioni più radicali giungono persino a sostenere che certezza e severità della pena giochino un modesto, se non nullo, effetto deterrente sul crimine» (pp. 174 ss.).

alla struttura né al contenuto del reato, bensì alle sue conseguenze²⁰, le quali, come è noto, costituiscono una ulteriore, pur giustificata²¹, lesione di beni giuridici.

Infine, dal punto di vista politico-criminale, con l'espressione *diritto penale del rischio* (*Risikostrafrecht*²²) ci si riferisce a quella tipologia di ordinamenti giuridici che, in luogo di reprimere le condotte che hanno cagionato un danno – o, quantomeno, un pericolo concreto – al bene giuridico di volta in volta considerato, tendono al mero controllo dell'eventualità (astratta) che tale danno possa effettivamente verificarsi²³. In questo modo, piuttosto che garantire i consociati da un'interferenza illecita nella sfera della libertà personale, il diritto penale risulterebbe piegato ad esigenze di “sicurezza”, troppo spesso demagogiche, dal carattere trasversale.

Può sembrare finanche ovvio che la materia penale sia legata ad esigenze marcatamente securitarie. D'altronde, se vi è una ragione ultima che possa

²⁰ A questo proposito, v. M. TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze. Punibilità, pena, punizione in un sistema criminale integrale e integrato*, RomaTrE-Press, 2022, il quale, pur distinguendo tra norma “primaria” e norma “secondaria”, in funzione del destinatario della stessa (pp. 15 ss.), riprende il concetto di norma penale “reale” (M. GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. I, Giappichelli, 2020, pp. 14 ss.) e sviluppa il contenuto di un sistema criminale “integrale”, cioè «ricavabile dalla considerazione unitaria dell'insieme di tutte le norme dei sistemi giuridici sub-specifici aventi ad oggetto la materia criminale, costitutivi non solo del diritto penale sostanziale, ma anche del diritto penale processuale, del diritto penitenziario e del diritto delle misure preventive (*ante, praeter e post delictum*)» (p. VIII; cfr. anche *ivi*, pp. 421 ss.).

²¹ Per una critica, in particolare verso il concetto di bene giuridico, v. G. JAKOBS, *Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts*, Ferdinand Schöningh, 2012, spec. pp. 17 ss.

²² Cfr. L. KUHLEN, *Zum Strafrecht der Risikogesellschaft*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 1994, p. 347.

²³ *Amplius*, S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1995, pp. 343 ss. L'Autore sottolinea il ritorno a una funzione meramente sanzionatoria del diritto penale, tale per cui la «norma è inevitabilmente lacunosa, di qui una tendenza alla proliferazione delle fattispecie in funzione preventiva – come avviene per le disposizioni penali che disciplinano la materia tributaria in Italia – o alla creazione, sempre in funzione preventiva, di fattispecie pletoriche, ridondanti, di taglio casistico» (*ivi*, p. 354). In questo senso, l'ordinamento si pone in contrasto con gli approdi di una politica criminale razionale e garantista.

giustificare la positivizzazione delle norme penali, con le conseguenze che derivano dall'esercizio dello *ius puniendi* in termini di lesione ai beni giuridici altrui, si tratterebbe proprio di quel bisogno di sicurezza reclamato dalla collettività per il pacifico svolgimento delle attività di ciascuno, sullo sfondo della convivenza "civile" e organizzata.

Non è un caso se, complice la trasformazione nella cosiddetta società del rischio, abbia preso il sopravvento una certa politica della sicurezza, tanto aspra da coinvolgere anche il diritto penale²⁴, fino a renderlo uno strumento coercitivo funzionale al raggiungimento di scopi che, specialmente dinanzi ai reati di mera condotta, sono oltremodo lontani da quella lesione a un bene costituzionalmente tutelato, cui la giustizia criminale dovrebbe far fronte. Il primo e lampante effetto di tali scelte legislative è stata l'intensificazione delle discriminazioni e la proliferazione delle disuguaglianze.

Si badi, come sopra, che anche qui il rischio e il "bisogno" di sicurezza, da cui scaturiscono le menzionate disparità, non devono afferire in via esclusiva alla sfera del soggetto passivo del reato²⁵. È frequente, infatti, il riferimento delle disuguaglianze generate dalle politiche di mera sicurezza alle istanze che la *vox populi*, quale portatrice degli interessi di presunte o potenziali vittime, reclama con maggiore determinazione. Si tratta, come noto, di settori che, a seconda del momento storico considerato e delle condizioni sociali esistenti, sono maggiormente incisivi nel dibattito politico e nel libero svolgimento delle attività ordinarie da parte della popolazione. Se, da un lato, tali istanze sono il frutto delle narrazioni che, in molte occasioni, nascondono l'inadeguatezza dei

²⁴ Cfr. la ricostruzione di W. NAUCKE, *La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di M. Donini e M. Pavarini, Bononia University Press, 2011, pp. 79 ss.

²⁵ Dal punto di vista delle potenziali vittime, con particolare riferimento al tema dell'immigrazione, v. di recente L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, 2019, pp. 25 ss.; ancora, in relazione alle esigenze di sicurezza urbana, cfr. G. PIGHI, *Diritto penale, azione amministrativa e bisogno di nuove risposte sulla sicurezza urbana*, in *Sicurezza e diritto penale*, cit., pp. 245 ss.

governatori nella gestione dei fenomeni ad esse soggiacenti, dall'altro rappresentano un quadro nitido delle disparità esistenti e crescenti tra i consociati. Basti pensare, a tal proposito, alle questioni connesse all'immigrazione.

Tuttavia, la commistione delle esigenze, pur talvolta giustificabili, di sicurezza nelle maglie del diritto penale ingenera non poche problematiche anche in relazione allo statuto garantistico posto a tutela del presunto reo. Le disuguaglianze citate, infatti, vengono ad essere esacerbate nel momento in cui un diritto penale invasivo, caratterizzato da spinte securitarie, abbandona i suoi punti fermi e si affida a canoni ermeneutici dalla dubbia compatibilità con gli approdi garantistici del mandato costituzionale.

Si pensi, in questo senso, alle molteplici vicende in cui, come si avrà modo di analizzare, si dichiara la responsabilità penale del datore di lavoro eludendo, in verità, quel principio di colpevolezza esplicitato dall'art. 27, primo comma, Cost. È sufficiente menzionare una recente pronuncia della Corte di cassazione per comprendere che, di fatto, al datore di lavoro è stato accollato un obbligo di attuazione, esorbitante dalla ordinaria dimensione preventiva, relativo a una condotta ascrivibile in via esclusiva al lavoratore. È stata, infatti, confermata la condanna per omicidio colposo, ai sensi del comma secondo dell'art. 589 c.p., a carico di un titolare della qualifica datoriale per la morte di un lavoratore che, contravvenendo alle disposizioni impartite e nonostante i richiami verbali ricevuti, si era posto alla guida di un trattore agricolo senza l'utilizzo della cintura di sicurezza, grazie alla quale, alla luce delle risultanze probatorie, il conducente avrebbe potuto evitare di incorrere nell'esito infausto²⁶.

Non si può fare a meno di evidenziare che la prescrizione di indossare la cintura di sicurezza non rappresenta soltanto un obbligo derivante dal particolare contesto lavorativo, in ossequio alla specifica normativa per la

²⁶ Cass., sez. IV pen., 30 settembre 2021, n. 35858.

prevenzione degli infortuni, ma costituisce altresì un'imposizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale. Peraltro, al di là del dato positivo, è massima di comune esperienza che si tratti di un comportamento non trascurabile per la prevenzione di eventi (auto)lesivi: vale a dire che difficilmente si riesce a negare che, nel caso di specie, il lavoratore fosse al corrente del fatto che porsi alla guida senza rispettare l'obbligo di cintura sia una condotta manifestamente pericolosa, che può dar luogo a eventi anche mortali.

Nonostante la evidente conoscenza dell'obbligo – e delle conseguenze della sua eventuale elusione – da parte dei lavoratori, nella vicenda in questione, il datore di lavoro aveva riscontrato «una contraria prassi aziendale che i dipendenti seguivano per sveltire l'attività», posto che molti di essi conducevano veicoli senza l'utilizzo della cintura di sicurezza. A fronte di tali condotte, erano stati avanzati plurimi richiami verbali, che a nulla sono valsi in sede di scrutinio della *culpa in vigilando*. Per completezza, vale la pena aggiungere che, a seguito delle perizie eseguite, il lavoratore deceduto è risultato positivo alle verifiche alcolemiche, per cui influiva nel suo comportamento lo stato di ebbrezza in cui versava. Ora, alla luce della conoscenza di non essere in regola con l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, nonché dell'avvenuto accesso al posto di lavoro in stato di ubriachezza, la morte occorsa è stata comunque imputata al datore di lavoro per non aver adempiuto l'obbligo di vigilanza richiesto dalla posizione di garanzia che lo investiva, stante la «esigibilità del comportamento alternativo lecito»²⁷.

²⁷ Sul principio di (in)esigibilità come causa extralegale di esclusione della colpevolezza, v. G. FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Cedam, 1990, pp. 53 ss.; più di recente, è intervenuto per il recupero del principio A. PERIN, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 100 ss. Contrario alla possibilità di configurare, nel diritto penale italiano, una autonoma sistemazione della categoria dell'inesigibilità, M. TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze*, cit., pp. 11-12.

La Corte, così, giunge a enunciare il principio di diritto per cui, «in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo datoriale di vigilare sull'esatta osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori può dirsi assolto solo ove l'obbligato predisponga e dia attuazione a un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto anche delle prassi da costoro seguite, delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza».

Quale sia, però, tale “sistema di controllo effettivo” – che nella fattispecie, secondo gli ermellini, costituirebbe la condotta alternativa lecita ed esigibile – non solo dipende dalle circostanze del caso concreto, ma anche dalla discrezionalità e dalla “prudenza” dell'organo giudicante. D'altro canto, nel caso in analisi, quale misura sarebbe risultata idonea, in modo sufficientemente certo e prevedibile, a soddisfare l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro? Tenuto conto delle peculiarità del contesto, in cui si presuppone che non ogni lavoratore possa essere costantemente affiancato da un datore di lavoro²⁸, la risposta è lascivamente affidata al diritto vivente²⁹, con conseguente difficoltà di

²⁸ Circostanza, questa, curiosamente valorizzata in altre pronunce della stessa sezione a favore di una decisione assolutoria perché il fatto non costituisce reato. Cfr. Cass., sez. IV pen., 22 luglio 2019, n. 32507, in cui la Corte ha tenuto conto della impossibilità di realizzare una diuturna vigilanza dei dipendenti e ha annullato la condanna del legale rappresentante di una società di raccolta rifiuti per l'omicidio colposo di un lavoratore, poiché quest'ultimo, dopo aver ritirato l'ultimo sacchetto di rifiuti, anziché recarsi nella cabina del camion, si era aggrappato alla parte posteriore esterna.

²⁹ Non mancano le pronunce in cui – ribadendo che «l'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui» – si riconosce la necessità che il garante si trovi nella concreta possibilità di tenere un comportamento alternativo idoneo a impedire l'evento. Cfr. Cass., sez. IV pen., 6 maggio 2009, n. 18998. Purtuttavia, data la varietà delle situazioni fattuali che vengono in rilievo, sembra evidente che si tratti di un comportamento difficilmente stigmatizzabile in una prospettiva astratta e che, pertanto, debba essere discrezionalmente valutato, di volta in volta, in sede giudiziale.

predeterminazione della regola di condotta³⁰, anche nell'alveo della c.d. doppia misura della colpa³¹.

Una difficoltà, quella di poter predeterminare la regola di condotta e agire di conseguenza, resa evidente dall'esistenza di pronunce giurisprudenziali del tutto eterogenee. Alcune, in linea con il caso menzionato, fanno leva sull'impossibilità di elidere il nesso causale tra la condotta del garante e l'evento cagionato³², mentre altre, di segno opposto, valorizzano il versante soggettivo della colpa a favore dell'imputato³³ e, in modo paradossale, rivelano un latente *favor* verso l'inattività del preposto alla vigilanza. Si immagini che, nel caso di cui sopra, il datore di lavoro fosse entrato a conoscenza delle prassi scorrette dei lavoratori a loro insaputa e che, non avendo un reale interesse al mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dei dipendenti, non fosse intervenuto neanche mediante i reclami verbali. Alla luce di quelle altre pronunce, di orientamento opposto, ove non si dimostrasse in processo la conoscenza o conoscibilità, da parte del datore di lavoro, delle violazioni della normativa

³⁰ Per tutti, in merito al principio di determinatezza e predeterminazione della regola di condotta, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale, v. A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, Editoriale Scientifica, 2020, spec. pp. 293 ss.

³¹ In argomento, cfr. EAD., *“Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2009, pp. 4703 ss.

³² Cfr., sia pur con alcune differenze, *Cass.*, sez. IV pen., 2 marzo 2020, n. 8163, in cui il personale bagaglio formativo del lavoratore non è valso a escludere la punibilità del datore di lavoro, a causa del mancato adempimento agli obblighi di informazione e formazione del personale; *Cass.*, sez. IV pen., 8 giugno 2018, n. 26294; *Cass.*, sez. IV pen., 9 maggio 2017, n. 22606.

³³ Oltre alla menzionata *Cass.*, sez. IV pen., n. 32507/2019, cfr. *Cass.*, sez. IV pen., 4 aprile 2019, n. 14915. Ancora, *Cass.*, sez. IV pen., 13 gennaio 2021, n. 1096, riguardante le lesioni del dipendente di un supermercato a causa dell'utilizzo di una macchina sega-ossi in violazione delle istruzioni d'uso del fabbricante, in cui la Corte ha ritenuto di dover assolvere il preposto alla sicurezza, che si trovava in sostituzione del garante originario, temporaneamente assente. La pronuncia assolutoria tiene conto del breve lasso di tempo intercorso tra la presa di servizio del sostituto e la data dell'evento lesivo, di talché non si ravvisa la certezza che il preposto «fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi [l'utilizzo improprio della macchina], anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Invero, l'anzidetto brevissimo lasso temporale appare al Collegio non privo di significatività quanto alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto».

antifortunistica da parte dei dipendenti, si perverrebbe con ragionevole probabilità a un esito assolutorio.

È facile scorgere, nell'ambito della difficoltà cui si faceva cenno, derivante dalla risposta "securitaria" alle dinamiche di un contesto intrinsecamente rischioso, l'eventualità che la personalità della responsabilità penale veda sfumare i propri contorni in favore di un modello di reato tale per cui sarebbe sufficiente la violazione di una regola cautelare, difficilmente predeterminabile, per addivenire alla pronuncia di condanna. Ecco come residui, all'esito dell'operazione ermeneutica e sebbene ci si muova in un ordinamento di stampo costituzionale, un velo occulto di responsabilità non colpevole³⁴, riconducibile ai canoni, pur eterogenei, del *versari in re illicita*.

Pare, dunque, potersi affermare che le spinte securitarie che compromettono, tra gli altri, il diritto penale siano foriere di veri e propri "rischi" di deformazione del mandato costituzionale di cui all'art. 27, primo comma, Cost. Rischi che, come si è accennato, non si ripercuotono soltanto sull'intervento penale a tutela delle presunte vittime, ma investono alacramente anche il *corpus* di garanzie sostanziali di cui dovrebbe godere la collettività dei potenziali soggetti agenti. Difatti, sotto il primo aspetto, il *diritto della sicurezza* contribuisce all'inasprimento della tutela penale, quanto al tenore delle sanzioni o, ancor peggio, all'anticipazione eccessiva dello *ius puniendi*, sulla scorta di una (talvolta pretestuosa) "protezione" della collettività, che cela, tuttavia, «un obiettivo di politica criminale di ispirazione tutt'altro che

³⁴ Riprendendo le espressioni di F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1981, pp. 456 ss., si tratterebbe di forme di manifestazione di una responsabilità oggettiva persistente, dal carattere «anomalo» od «occulto», a seconda delle questioni considerate. In argomento, più di recente, M.L. MATTHEUDAKIS, *Responsabilità oggettiva*, in *Diritto penale*, tomo I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2022, pp. 484 ss. A questo proposito, v. *infra*, cap. II.

“liberale”»³⁵. Nel secondo caso, invece, per sfamare il medesimo “bisogno” di incolumità, è la *sicurezza del diritto* a venire meno.

Con tecniche che si distanziano dalla concretezza di un diritto penale democratico³⁶, di frequente si assiste alla estensione del tipo penale per via interpretativa, tale da minacciare i corollari della legalità e dar luogo altresì a responsabilità di carattere non personale. Il tutto sembrerebbe confluire in una imprevedibilità non solo del diritto, ma anche del giudizio³⁷, che punirebbe, per via ermeneutica, ben «oltre il testo»³⁸.

Questi ultimi aspetti, in particolare, meritano di essere approfonditi nel prosieguo del lavoro, in quanto, oltre ad influire sulle scelte politico-criminali e sulle tecniche di normazione – che, seppur riprensibili, sono difficilmente

³⁵ L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, cit., p. 8. Sul punto, con riferimento ai reati di pericolo, v. anche G.P. DEMURO, *Il pericolo e la sua pena: tra proporzionalità e ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2023, pp. 901 ss.; F. PÉREZ FERRER, *Consideraciones sobre las recientes líneas de política criminal en España*, in *Anales de derecho*, n. 30, 2012, pp. 196 ss.; J.M. PERIS RIERA, *Delitos de peligro y sociedad de riesgo: una constante discusión en la dogmática penal de la última década*, in *Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal*, a cura di J.C. Carbonell Mateu, Dykinson, 2005, pp. 687 ss.

³⁶ Cfr., *amplius*, G. FIANDACA, *Intorno al diritto penale liberale*, in *Discrimen*, n. 2, 2019, pp. 69 ss.; D. VARONA GÓMEZ, *Derecho penal democrático y participación ciudadana*, in *InDret*, n. 2, 2018, pp. 2 ss.; J.A. MARTOS NUÑEZ, *Principios penales en el estado social y democrático de derecho*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 1, 1991, pp. 217 ss.

³⁷ Cfr. F. CONSULICH, *Così è (se vi pare)*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2020, pp. 45 ss., il quale avverte dei «rischi di imprevedibilità del mutamento del diritto e inaccessibilità della regola iuris nei casi di coesistenza di diverse interpretazioni antagonistiche di una stessa disposizione nel medesimo contesto temporale hanno oggi lasciato senza tutela il cittadino di fronte all’*indefinitezza* del tipo» (*ivi*, p. 47). Sulle possibili cause di imprevedibilità del giudizio, v. C. BERNASCONI, *Alle radici dell’imprevedibilità del diritto giurisprudenziale*, in *Criminalia*, 2016, pp. 194 ss.

³⁸ G. INSOLERA, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Edizioni ETS, 2019, pp. 97 ss., spec. 100 ss., si sofferma sulle «disposizioni che il diritto vivente applica analogicamente, punendo oltre il testo», osservando che il giudice di prima istanza («piccolo giudice») che voglia ovviare a tale prassi, mediante pronunce assolutorie, «salverà la propria coscienza [...], ma la disfatta interverrà nei giudizi di impugnazione, attivabili ormai senza limiti dall’onnipotente organo dell’accusa».

permeabili dalla dottrina –, afferiscono all’opera, talora creativa³⁹, dell’interprete – questa sì, maggiormente sensibile alle suggestioni offerte dagli studi di settore⁴⁰.

D’altro canto, i “pericoli” della società moderna e la conseguente svolta securitaria delle politiche di incriminazione si innestano con una certa facilità nel diritto penale. Ciò che avveniva in precedenza, prima di approdare alle riflessioni di cui ci si occupa, non era, in fondo, qualcosa di molto diverso: le garanzie conquistate con lo Stato di diritto, anche in materia penale, rappresentano il frutto di una serie di “lotte”, i cui sempreverdi obiettivi

³⁹ L’impiego di questo attributo sottintende la necessaria e fisiologica creatività dell’attività interpretativa, nel senso che «l’interpretazione di un certo testo necessita di un’integrazione *lato sensu* contestuale: il concetto di *creazione*, dunque, coincide con quello di *arricchimento-completamento dello schema semantico di partenza, tenendo conto tanto del cotesto* (inteso nella sua accezione ampia) *quanto del contesto*, con particolare riguardo al contesto di applicazione». Così A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., p. 219, che riprende e sviluppa la proposta di V. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica*, Giappichelli, 2012, p. 191. Registrava già con favore «la scoperta [da parte dei penalisti] – divenuta, nel frattempo, una verità quasi banale fuori dal recinto penalistico – che il giudice in qualche modo e misura *crea* (ancorché rimanga impreciso il significato di questo ‘creare’), e crea persino quando interpreta e applica le norme penali», G. FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, p. 93, segnalando altresì «come a tale scoperta inizi ad accompagnarsi, ad un tempo, la presa di consapevolezza o (almeno) il dubbio che non possa accadere altrimenti». L’Autore, pur distinguendo tra «diritto giurisprudenziale creativamente “legittimo” e prevedibile, in termini di ragionevole certezza, e diritto giurisprudenziale creativamente “abusivo” o capricciosamente anarchico» (G. FIANDACA, *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in *Cass. pen.*, n. 5, 2005, p. 1724), si era già pronunciato sull’equivalenza tra interpretazione e creazione del diritto, riconoscendo che «l’interprete assume un ruolo ‘creativo’ nella misura in cui conforma o riempie ermeneuticamente le fattispecie penali nel diritto vivente, le integra, corregge, adatta, orienta ai casi concreti, ne propone interpretazioni restrittive o al contrario estensive (se non proprio analogiche ‘mascherate’) alla luce di valutazioni teleologiche non sempre univocamente desumibili dal testo scritto delle norme o dalla (non di rado polivalente) *ratio legis*» (G. FIANDACA, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Editoriale Scientifica, 2008, p. 15). Cfr. anche F.C. PALAZZO, *Interpretazione penalistica e armonizzazione europea nell’attuale momento storico*, in *Ars interpretandi*, n. 2, 2016, pp. 77 ss. *Amplius*, sulle teorie dell’interpretazione penale, si rinvia alla trattazione monografica di O. DI GIOVINE, *L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, 2006.

⁴⁰ A questo proposito, è doveroso mantenere viva la consapevolezza circa la difficoltà di operazioni ermeneutiche di tale genere, che, pur innestandosi nell’ambito di una complessiva ricerca di sicurezza *nel* diritto, comportano rischi non trascurabili. Cfr., sul punto, G. PISTORIO, *La sicurezza giuridica. Profili attuali di un problema antico*, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 182 ss.

risultavano, però, tangibili. Era il tempo, spesso postbellico, delle sfide per il raggiungimento dell'istruzione universale, dei salari adeguati, dell'alimentazione indiscriminata, ma anche della tutela delle condizioni di lavoro salubri. Sfide che, in un modo o nell'altro, risultavano sempre percepibili, e quindi scientemente condivise, dalla comunità. Eppure, con l'avvento della "società del rischio" (*Risikogesellschaft*), le stesse esigenze di cui si nutre la collettività si prestano a una condivisione non più tangibile, bensì strumentale, per via della stessa distribuzione del rischio che, in linea di principio, è mediata dall'argomentazione⁴¹.

È stato sottolineato efficacemente come il rischio faciliti la promozione di una rinnovata "lotta di classe", il cui soggetto principale rimane l'agio, inteso in termini di benessere e potere economico. In questo senso, con modalità distinte rispetto al passato, si rafforza l'evoluzione di una società, per certi versi, classista, in cui la povertà attrae l'abbondanza di rischi, mentre l'opulenza permette di acquistare, senza particolari limiti, gli strumenti idonei a soddisfare, sia pur in maniera non del tutto reale, le occorrenze individuali di protezione e, di conseguenza, la auspicata libertà dal rischio⁴².

⁴¹ Mentre i beni generalmente tangibili, quali reddito e istruzione, sono beni di consumo che possono essere conosciuti direttamente («experienced») dal singolo, l'esistenza e la ripartizione di rischi e pericoli è intermediata dal ragionamento e dal dibattito («argument»). Così, efficacemente, U. BECK, *Risk Society. Towards a New Modernity*, Sage Publications, 1992, p. 27. Risulta evidente, dunque, che ciascuno può modellare la discussione e guidare il ragionamento, affibbiando alle necessità derivanti dal rischio un ruolo distinto a seconda delle finalità che si perseguono, stante l'assenza di esperienza concreta da parte dei destinatari. In questo modo, la politica di gestione dei rischi non viene a significare il risultato di un progetto, anche politico-criminale, determinato, ma viene delineata dalle maggiori o minori doti oratorie dell'operatore di turno.

⁴² *Ivi*, p. 35. «This 'law' of the class-specific distribution of risks and thus of the intensification of class antagonisms through the concentration of risks among the poor and the weak was valid for a long time and still applies today to some central dimensions of risk. The risk of becoming unemployed is considerably higher for unskilled than for skilled workers. Risks from stress, radiation and toxic chemicals that are connected to working in the corresponding industrial plants are unevenly distributed among specific occupations».

Le difficoltà generate dall'instaurarsi di un diritto penale del rischio e, quindi, della sicurezza si appalesano altresì nell'«ansia punitiva»⁴³ che contraddistingue il legislatore contemporaneo e, talvolta, le decisioni della giurisprudenza. Come avviene nei casi proposti in precedenza, si perviene a esiti processuali discutibili, che raccolgono comunque un discreto successo, quantomeno in giurisprudenza, grazie allo scudo di espressioni pletoriche e perifrasi astratte volte a lasciare spazio, ma solo sulla carta, alle formule assolutorie.

Basti pensare, in quest'ordine, alle circostanze qualitative la cui sussistenza è richiesta dalla giurisprudenza affinché la condotta imprudente del lavoratore possa intervenire *ad excludendum* nel decorso causale che, attivato dalla mancata vigilanza del datore di lavoro, avrebbe condotto all'evento pericoloso o dannoso. Dato che, nell'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione, «le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo», la responsabilità dell'infortunato è configurabile solo «quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante da[i] procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca

⁴³ M. CATINO, *L'incidente di Brandizzo e l'ansia punitiva*, in *Sist. pen.*, 22 settembre 2023. Uno studio interessante sulle tendenze attuali del diritto penale è offerto da B. DEL ROSAL BLASCO, *¿Hacia el Derecho Penal de la postmodernidad?*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 11, 2009, pp. 1 ss., il quale segnala le caratteristiche principali delle ultime riforme legislative in materia penale e osserva, in chiave critica, l'esistenza di un rinnovato «punitivismo», che ne costituisce il volto ispiratore. L'Autore descrive la «inocuidación como fin primordial de la pena para alcanzar la seguridad, tras el derrumbe del ideal rehabilitador y la irrupción del paradigma del riesgo» (*ivi*, pp. 20 ss.). In argomento, cfr. anche J. CIGÜELA SOLA, *Populismo penal y justicia paralela: un análisis político-cultural*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 22, 2020, pp. 24 ss.; D. VARONA GÓMEZ, *¿Somos los españoles punitivos?: Actitudes punitivas y reforma penal en España*, in *InDret*, n. 1, 2009, pp. 8 ss.

nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi»⁴⁴.

Dunque, affinché il comportamento del lavoratore possa, in qualche modo, elidere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento verificatosi, il diritto giurisprudenziale generalmente richiede che esso presenti i caratteri «dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute»⁴⁵. Proprio alla luce di quell'«ansia punitiva» cui si faceva cenno⁴⁶, sembra che, in luogo di svolgere una reale funzione selettiva, i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituiscano delle espressioni perifrastiche, in parte pletoriche e che, evidentemente per questa stessa loro caratteristica, si riscontrino in un numero assai limitato di casi⁴⁷.

Così, l'utilizzo di espedienti pleonastici, difficilmente riconducibili alle circostanze delle vicende concrete, rischierebbe di minare l'autonomia

⁴⁴ Cass., sez. IV pen., 4 febbraio 2010, n. 4917. Nel caso *de quo*, la Corte richiama e fa propri i principi di diritto espressi in precedenti pronunce: Cass., sez. IV pen., 14 gennaio 1986, n. 114; Cass., sez. IV pen., 27 aprile 1991, n. 4784.

⁴⁵ Cass., sez. IV pen., 20 aprile 2015, n. 16397, con nota di C. ROSSI, *La rilevanza del comportamento del lavoratore ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2015, pp. 4566 ss., richiama e fa propri i precedenti di Cass., sez. IV pen., 23 febbraio 2010, n. 7267, con nota di V. LOMBARDI, *Responsabilità dell'imprenditore per infortunio da mansioni tipiche*, in *Riv. giur. lav.*, n. 2, 2010, pp. 258 ss.; Cass., sez. IV pen., 1 giugno 2007, n. 21587, con note di A. ROIATI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2008, pp. 2867 ss., e di M. BELLINA, *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2008, pp. 1013 ss.; Cass., sez. IV pen., 13 ottobre 2004, n. 40164; Cass., sez. IV pen., 5 febbraio 1997, n. 952; Cass., sez. IV pen., 31 ottobre 1995, n. 10733.

⁴⁶ *Supra*, nota 43.

⁴⁷ È la stessa Cassazione a confessare la relatività del principio di diritto da essa stessa enunciato. In un *obiter dictum*, si ammette che «al di là dell'affermazione di principio, solo in pochi casi, di fatto, risulta essersi riscontrat[a] effettivamente una condotta del lavoratore che, pur finalizzata alle mansioni assegnate, poteva ritenersi caratterizzata da eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto alle direttive di organizzazione ricevute». Cfr. Cass., sez. IV pen., n. 16397/2015. In senso analogo, Cass., sez. IV pen., 20 febbraio 2023, n. 7012; Cass., sez. IV pen., 1 ottobre 2012, n. 37986.

conquistata dal ragionamento giuridico. Con una nota locuzione, asportata dal contesto di appartenenza, la disponibilità di un sovraccarico di “qualificazioni multiple”⁴⁸, faticosamente distinguibili in astratto e sporadicamente individuabili in concreto, presuppone lo svolgimento di raffinate operazioni ermeneutiche in un contesto, vagamente confuso, di *information overload*. Ciò desta ancor più preoccupazione se si considera, *a fortiori*, che il ricorso a tali formule viene fissato dall’interprete quale unico criterio, forse simbolico o esemplare, per addivenire a una pronuncia assolutoria. In altri termini, si deve ricorrere ad attività interpretative oltremodo ipertrofiche, non di rado distanti dal dettato normativo, cui aderiscono in via suppletoria.

Questa necessità, purtroppo, si espone al rischio conclamato di concepire linee decisionali ondivaghe, difficilmente comprensibili e riluttanti ad essere socialmente accettate, nonché a quello di appesantire – e, di riflesso, svilire – il ragionamento giuridico. Si potrebbe quasi affermare che, in una prospettiva metagiuridica, l’annosa dialettica tra *nomos* ed *ethos* si risolva, in ultima istanza, a favore di rinnovate esigenze opportunistiche, lontane dagli schemi propri del diritto e, in particolare, del diritto penale.

D’altronde, per concludere, è pacifico che il diritto penale non possa fungere da strumento unico e plastico per soddisfare gli impulsi delle scelte politiche securitarie. Pur ammettendo che, in taluni casi, si tratti di scelte giustificate o giustificabili, le esigenze preventive meritano di essere riconsiderate anche alla stregua di altri mezzi, salvaguardando la sussidiarietà che dovrebbe informare la materia penale⁴⁹. Nell’attuale contesto

⁴⁸ Indispensabile il rinvio all’opera monografica di M. PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Giappichelli, 1997.

⁴⁹ Cfr. G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Giappichelli, 2018, pp. 42 ss.; G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2013, pp. 1654 ss.; J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 6, 2004, pp. 30 ss.; G. PORTILLA CONTRERAS, *Principio de*

socioculturale, infatti, si intravede con sempre maggiore frequenza quell'immagine di Stato "fallimentare", reso tale dall'avvenenza dei rischi globali, il quale si serve delle inquietudini generali per (ri)affermare il suo potere «al di là della legittimità democratica»⁵⁰.

Con ciò, tuttavia, non vuole escludersi la necessità che, per perseguire esigenze di sicurezza, il diritto penale giochi un ruolo nella regolazione delle condotte. Se, infatti, la tutela della incolumità dai rischi fosse affidata in via esclusiva alle norme extrapenali, essa «finirebbe per essere gestita da forme privatistiche di prevenzione»⁵¹, la cui diffusione sarebbe demandata alla capacità economica del singolo e contribuirebbe all'accrescimento di quelle disuguaglianze sociali cui si è fatto cenno. Pertanto, dalla peculiare prospettiva della sicurezza sul lavoro, si avrà modo di ribadire che il diritto penale è – e non può esimersi dall'essere – posto a tutela dei beni giuridici di rilevanza costituzionale sottesi alla protezione della integrità, minata dai rischi contemporanei.

intervención mínima y bienes jurídicos colectivos, in *Cuadernos de política criminal*, n. 39, 1989, pp. 723 ss.; J.A. MARTOS NUÑEZ, *El principio de intervención penal mínima*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 1, 1987, pp. 99 ss. Di recente, v. anche L. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, *Derecho Penal de la seguridad: delincuencia grave y visibilidad*, in *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 2021, pp. 155 ss. *Amplius*, M. CORCOY BIDASOLO, *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos*, Tirant lo Blanch, 1999. In argomento, cfr. altresì la proposta avanzata, sul fronte delle conseguenze della norma penale, da R. BARTOLI, *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2016, pp. 4 ss., sulla sussidiarietà della pena della reclusione, intesa quale «espressione di un diritto penale escludente» e «in netto contrasto con il diritto penale inclusivo forgiato dal moderno costituzionalismo».

⁵⁰ U. BECK, *Vivere nella società del rischio globale*, cit., p. 144. Per l'Autore, «[l]a struttura-Stato, evolvendo nelle condizioni della società del rischio globale, potrebbe avere i caratteri sia dell'inefficienza sia dell'autorità postdemocratica». Nella sua prospettiva, pertanto, si rende necessario distinguere il governo dall'inefficienza, così da riuscire a scongiurare la «prospettiva oscura» dell'avvento di «regimi statali del tutto inefficienti e dispotici (anche nel contesto delle democrazie occidentali). Qui l'ironia è questa: incertezza prodotta (conoscenza), mancanza di garanzie sociali (*welfare state*), mancanza di sicurezza (violenza) insidiano e riaffermano il potere statale al di là della legittimità democratica».

⁵¹ V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, cit., p. 236.

3. Il diritto penale della sicurezza personale e ambientale sul lavoro

Com'è stato annunciato, l'analisi del presente lavoro si dirige a indagare sui "rischi" sottesi all'applicazione delle disposizioni che, in materia penale, tutelano l'incolumità nell'ambito di una generale «deriva securitaria»⁵² delle scelte politico-criminali e, di conseguenza, delle pronunce giurisprudenziali. In particolare, benché le osservazioni che si formuleranno possano risultare valide anche per altri settori, è stata operata una scelta tematica per la quale si analizzeranno le criticità esistenti nella disciplina penale della sicurezza sul lavoro. Nell'ambito di questo peculiare settore, che pur si configura quale vero e proprio banco di prova di alcuni fra i più discussi istituti di diritto penale, l'analisi si concentrerà nella ricerca dei potenziali profili di responsabilità (asseritamente colpevole, ma) celatamente oggettiva, tanto con riferimento al diritto penale c.d. individuale, quanto, da ultimo, in relazione ai recenti e pregnanti sviluppi in materia di nuove tecnologie e intelligenza artificiale.

Trattandosi di un settore piuttosto vasto ed eterogeneo, prima di procedere nella direzione indicata, sembra opportuno avanzare delle osservazioni preliminari. A tale scopo, si rende necessaria dapprima una breve analisi del fenomeno infortunistico, per poi proseguire con un approfondimento *de lege lata* sulle potenzialità "lesive" della responsabilità oggettiva, di perdurante attualità, tanto dal punto di vista generale, quanto con riferimento particolare alla disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Da ultimo, l'analisi muoverà in chiave prospettica e si concentrerà, *de lege ferenda*, sui risvolti applicativi dell'eventuale riconoscimento di personalità giuridica (e quindi soggettività attivo-passiva) ai sistemi di tecnologia artificiale che, già nell'epoca contemporanea, si sono imposti finanche nella pianificazione della sicurezza.

⁵² J.L. Díez Ripollés, *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, cit., p. 33.

In via ulteriormente preliminare, è doverosa una premessa di natura linguistica. Poiché la denominazione del tema oggetto di analisi è solitamente instabile in dottrina (sicurezza *del* lavoro o *sul* lavoro), si farà uso di entrambe le espressioni indistintamente. Come pure è stato avvertito⁵³, però, se l'utilizzo dell'una o dell'altra preposizione risulta indifferente quando ci si riferisce al lavoro inteso quale ambiente, nonché all'esposizione ai fattori di rischio che vi si riscontrano, sembra sia preferibile la locuzione "sul lavoro" ove si intenda alludere espressamente anche alla salute.

L'ambito lavorativo è probabilmente il settore extradomestico in cui si svolge la gran parte dell'attività quotidiana dei consociati⁵⁴. Anche per questa ragione, lo stesso Costituente ha positivizzato, non senza fatica, la formula dell'art. 1 Cost., la quale, lungi dal rappresentare la ricognizione di una mera circostanza fattuale, ha inteso dotare il lavoro di una rinnovata dignità, che comprendesse al suo interno la protezione dell'incolumità psicofisica dei prestatori d'opera. Come si ha avuto modo di osservare, infatti, nella redazione del primo articolo della Carta costituzionale sono state respinte formulazioni ambigue, che avrebbero dato luogo a potenziali discriminazioni tra gli stessi lavoratori⁵⁵.

Così, la dimensione lavoristica nell'Italia repubblicana, di concerto con le evoluzioni socioeconomiche dei restanti Paesi europei⁵⁶, ha via via acquisito

⁵³ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 6.

⁵⁴ Con particolare riferimento al "tempo di lavoro" nella moderna società del lavoro c.d. agile (impropriamente, *smart working*), v. S. MAGAGNOLI, *Diritto alla disconnessione e tempi di lavoro*, in *Labour & Law Issues*, n. 2, 2021, pp. 85 ss., che si interroga altresì sulla natura giuridica del "tempo di connessione" (*ivi*, pp. 100 ss.). In relazione all'era dell'automazione, cfr. A. FENOGLIO, *Il tempo di lavoro nella New Automation Age: un quadro in trasformazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 4, 2018, pp. 625 ss.

⁵⁵ Cfr. *supra*, nota 3, alla luce delle osservazioni di G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, cit., p. 6.

⁵⁶ A titolo esemplificativo, v. J. CRUZ VILLALÓN, *El derecho al trabajo en la Constitución española*, in *La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010: libro homenaje a María Emilia Casas*, a cura di A.P. Baylos Grau, J. Cabeza Pereiro, J. Cruz

valori rinnovati. Nelle stratificazioni da cui è formato, il lavoro si è andato progressivamente affermando in termini di diritto-dovere del cittadino, nell'ambito di una concezione unitaria che, non senza polemiche, rappresenta la risultante di visioni contrapposte⁵⁷.

Nell'ottica di questa concezione unitaria, il lavoro cui si ha diritto ricomprende, al suo interno, una pluralità di interessi meritevoli di tutela, primo fra tutti quello a un ambiente salubre e sicuro. Così, a partire dalla metà del secolo scorso, è stata avvertita la necessità di sviluppare una disciplina legale che gradualmente è andata a formare un ampio e variegato corpo di disposizioni normative, anche di natura penale. Ciò ha determinato, quindi, lo sviluppo di quelle garanzie, da parte dello Stato, che si esprimono «nella sua presenza per la salvaguardia dell'attività lavorativa e per la tutela in essa dell'eguaglianza, della sicurezza personale e ambientale, della pari dignità sociale del lavoratore»⁵⁸.

Il diritto penale è stato chiamato, in questo settore, a tutelare situazioni giuridiche della più diversa tipologia. L'analisi del presente lavoro, tuttavia, sarà incentrata sugli aspetti che, nella prospettiva penalistica, rilevano ai fini della prevenzione dei rischi in cui incorrono i lavoratori, nonché, quindi, sui risvolti sanzionatori nei confronti dei datori di lavoro e dei preposti alla sicurezza. In

Villalón e F. Valdés Dal-Ré, *La Ley*, 2015, pp. 409 ss.; M.J. LÓPEZ ÁLVAREZ, *El derecho al trabajo en la Constitución Española*, in *Crítica*, n. 979, 2012, pp. 44 ss.

⁵⁷ M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in www.gruppodipisa.it, 19 novembre 2018, osserva che per giungere a un concetto unitario di lavoro, è stato necessario, anzitutto, stabilire quale dei due significati ad esso attribuiti debba prevalere sull'altro: vi era, infatti, una «contrapposizione tra un significato ampio, comprensivo di ogni attività rivolta al progresso materiale o spirituale del paese, ed uno ristretto, che lo riduce alla prestazione d'opera in condizioni di subordinazione economica». Così, il connubio del diritto-dovere al lavoro è stato richiamato in più occasioni anche dalla giurisprudenza, in quanto, «nella prospettiva fatta propria dal Costituente, è una delle espressioni più qualificanti della libertà di ogni membro del consorzio civile perché, suo tramite, si manifesta il valore di una persona nel contesto in cui vive, ma anche la sua partecipazione a inderogabili doveri di solidarietà imposti, ancora una volta, dalla Carta fondamentale (art. 2 Cost)» (T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 10 febbraio 2010, n. 537).

⁵⁸ G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, cit., p. 6.

altre parole, ad essere considerata in questo studio è la disciplina penale che concerne, in senso lato, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Prima di tracciare le linee essenziali della normativa di settore, risaltandone le incessanti criticità, sembra dunque opportuno avanzare delle brevi considerazioni sul fenomeno in questione.

4. *La genesi della tutela antinfortunistica: cenni storici alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro tra diritto privato e giustizia penale*

L'attenzione alla problematica infortunistica nasce a partire dalla fine del secolo XIX, quando il cambiamento preannunciato dall'unità e dalle rivoluzioni industriali (in particolare, la seconda) ha comportato un'ascesa vertiginosa dell'attività produttiva⁵⁹. Quest'ultima, se da un lato concorreva a dare impulso alla nascente economia nazionale, dall'altro poneva all'attenzione della società e, quindi, del legislatore l'esigenza di tutelare l'integrità dei prestatori d'opera nello svolgimento della loro attività.

Non è questa la sede per approfondire, a livello storico, le evoluzioni della normativa di settore, ma sembra opportuno richiamare l'enfasi posta, a suo tempo, principalmente sulla normativa extrapenale⁶⁰. La formula privatistica della responsabilità aquiliana richiedeva che la vittima di infortunio (principalmente, l'operaio) avanzasse la richiesta indennitaria dimostrando la sussistenza della colpa in capo al datore di lavoro, unitamente al danno

⁵⁹ Cfr. la ricostruzione di A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2016, pp. 3 ss. In chiave storica, v. anche F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro (Studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913-1914, il quale proponeva la necessità di uno studio sistematico del diritto del lavoro, ai fini del migliore adattamento del diritto privato ai «germi» contenuti nelle norme speciali (p. XIII); G. CHIRONI, *Della responsabilità dei padroni e rispetto agli operai e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro*, in *Studi senesi*, n. 2, 1884, pp. 127 ss.

⁶⁰ S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Dig. comm.*, Aggiornamento, I, 2000, pp. 377 ss.

ingiustamente cagionato e al relativo rapporto causale. Pertanto, non si dimostrava adeguata a fronteggiare un fenomeno infortunistico dalle proporzioni crescenti⁶¹.

Nondimeno, l'inadeguatezza della tutela civilistica non è valsa a far dotare il diritto penale di strumenti alternativi alle tradizionali fattispecie di reato contro la persona per addivenire a una tutela più compiuta dell'incolumità dei dipendenti sui luoghi di lavoro. Prova ne è che il codice Zanardelli, primo codice penale "unitario", in vigore dal 1890, non conteneva alcun riferimento espresso agli sboccianti diritti dei lavoratori.

Ciò che vale la pena ricordare, ai nostri fini, è che la tutela antinfortunistica si è mossa inizialmente ai confini delle maglie del diritto penale. Gradualmente, infatti, all'esito di dibattiti parlamentari piuttosto effervescenti, ha fondato le sue radici sino a giungere ad essere riconosciuta dalla legge 17 marzo 1898, n. 80. Quest'ultima, quand'anche ambasciatrice di provvedimenti in materia di «Infortunii sul lavoro», in realtà disciplinava, in larga parte, l'obbligo di assicurazione degli «operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni», nonché di quelli «che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici» (art. 6). In altre parole, oltre alla valenza definitoria dell'art. 2⁶², vi era un'unica disposizione che vale la pena menzionare. L'art. 3, primo comma, della legge disponeva, infatti, che «[i] capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni [...] debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la

⁶¹ In questo senso, M. MORELLO, *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *Dir. sic. lav.*, n. 2, 2016, pp. 24 ss. Cfr. anche F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro*, cit., p. XIII, il quale già avanzava la necessità della «semplice coordinazione della responsabilità per l'infortunio professionale ai principi del contratto di lavoro o a quelli del contratto di assicurazione».

⁶² La legge individuava quali operai ai fini delle emanande disposizioni «chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, [era] occupato nel lavoro fuori della propria abitazione» nonché «chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende[ss]e al lavoro di altri, purché la sua mercede fissa non super[asse] sette lire al giorno e la riscuot[esse] a periodi non maggiori d'un mese» e, da ultimo, «l'apprendista, con o senza salario, che partecipa[va] alla esecuzione del lavoro».

vita e la integrità personale degli operai». Dal lato sanzionatorio, il secondo comma aggiungeva che «[q]uando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio».

Così, agli albori della disciplina della tutela antinfortunistica – integrata dal corrispondente regolamento attuativo, adottato con r.d. 25 settembre 1898, n. 411 – veniva espressamente richiamata dal legislatore una norma del codice Zanardelli che, per la verità, rappresentava una contravvenzione posta a tutela dell'ordine pubblico e che, segnatamente, si dirigeva a punire il rifiuto di obbedienza all'autorità. L'art. 434 dell'allora vigente codice penale, infatti, prevedeva la sanzione dell'arresto o dell'ammenda per colui che «trasgredis[s]e ad un ordine legalmente dato dall'Autorità competente, ovvero non osserva[sse] un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza».

Le ragioni per il richiamo, già allora, del diritto penale erano essenzialmente riconducibili alle criticità derivanti dall'applicazione della disciplina civilistica introdotta con la riforma del 1898. Se, infatti, le disposizioni della l. n. 80/1898 e del relativo regolamento attuativo si applicavano, essenzialmente, alle industrie di maggiore entità produttiva, lasciando all'imprenditore la possibilità di scegliere di quale prodotto assicurativo avvalersi e creando, così, considerevoli sproporzioni tra i danni cagionati e le indennità elargite⁶³, da un punto di vista macroscopico erano carenti della disciplina prevenzionistica che avrebbe, in qualche modo, evitato il ricorso alla tutela risarcitoria. La legge, d'altronde, regolava essenzialmente il rapporto con il lavoratore quanto agli aspetti economici (sostanzialmente, il contratto di

⁶³ M. MORELLO, *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, cit., p. 37.

assicurazione che il datore di lavoro era obbligato a stipulare⁶⁴), nulla stabilendo in ordine ai meccanismi di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro⁶⁵, senza considerare che in caso di mancato versamento del premio assicurativo, il lavoratore rimaneva sprovvisto di tutela⁶⁶.

L'inadeguatezza della disciplina vigente a fronteggiare il fenomeno in crescita rese presto necessarie delle riforme integrative in materia. Riforme che non tardarono ad arrivare e che, non apportando sostanziali novità all'impianto previgente, sembra abbiano favorito, in qualche modo, la genesi di un "modello culturale" che trascende i confini del diritto privato e dal quale, ancora adesso, finanche il sistema penale fatica a emanciparsi. Di fatto, con la novella introdotta dal r.d. 31 gennaio 1904, n. 51, che «approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro», rimane invariato il concetto di rischio c.d. professionale⁶⁷ e non viene scalfito l'avvenuto mutamento da uno schema di

⁶⁴ Giova evidenziare che, in un testo composto da ventotto articoli, più di venti disposizioni erano dedicate alla disciplina generale e speciale del contratto di assicurazione. Residuavano, dunque, le previsioni sull'ambito di applicazione della legge, sulla definizione normativa di "operaio", sull'obbligo di adozione delle misure assicurative e, da ultimo, sulla competenza sulla vigilanza in capo all'allora Ministero di agricoltura, industria e commercio (tenuto conto, peraltro, che, quantomeno all'inizio, il settore dell'agricoltura e i lavoratori che in esso prestavano la loro attività erano esclusi dalla tutela antinfortunistica).

⁶⁵ L'evoluzione della tutela dei lavoratori ha fatto sì che, ad oggi, l'«apparato normativo di tutela dell'ambiente di lavoro si compone di una stratificazione di modelli, nel cui ambito quello prevenzionistico risulta prevalente». Così S. BUOSO, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, 2020, p. 18. Come osserva l'Autrice, infatti, la tutela civilistica presidiata da "sanzioni" di tipo risarcitorio è oggi accompagnata dalla previsione di sanzioni di diritto pubblico, tanto penali quanto amministrative. Ciò non toglie, tuttavia, che l'afflittività delle sanzioni civilistiche possa talora raggiungere livelli di severità e repressione ben più cospicui rispetto alle sanzioni penali. Cfr., sul punto, S. RODOTÀ, *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria*, a cura di M. Comporti e G. Scafì, Giuffrè, 1988, pp. 30 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *La funzione della condanna risarcitoria: la prospettiva del civilista e gli apporti del diritto del lavoro*, in *Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e dissuasiva*, a cura di A. Allamprese, Ediesse, 2015, pp. 20 ss.

⁶⁶ M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2014, pp. 161 ss.

⁶⁷ Sull'evoluzione del concetto di rischio professionale nell'esperienza giuridica italiana, v. M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2022, pp. 31 ss. Per E. CATALDI, voce *Infortuni sul lavoro (prevenzione degli)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, 1971, p. 503, il c.d. rischio professionale è, nella sua accezione più ampia, l'oggetto della tutela antinfortunistica. Questa tipologia di rischio non dev'essere considerata *ex post*, a seconda dell'evento dannoso che si è

responsabilità civile colposa – e, quindi, soggettiva – a un modello presuntivo, in cui la stessa assume caratteri pressoché oggettivi – vale a dire, viene attribuita senza colpa⁶⁸.

5. *L'avvento della protezione contro la malattia professionale e la coniazione di concetti ibridi*

verificato, bensì *ex ante*, in una prospettiva aprioristica e preventiva, idonea a prevenire la causazione del medesimo evento. Si tratta, quindi, del «rischio considerato non già negli effetti, bensì nelle cause: al fine, quindi, non già di risarcire il danno da quelli provocato bensì di rimuovere la situazione di pericolo, che di per sé comporta la possibilità, l'eventualità che l'evento accada». Tra le cause che permettono di qualificare il rischio come professionale, l'Autore individua una casistica eterogenea distinguendo le stesse tra «oggettive e soggettive, a seconda che si ricolleghino agli elementi materiali o all'elemento umano del lavoro». Tra le prime, vengono considerati i fattori relativi all'ambiente di lavoro, agli impianti, ai prodotti adoperati, all'organizzazione dell'attività. Tra le seconde, invece, si annoverano le circostanze «che risiedono nella stessa natura umana, nell'indole dell'individuo, nelle sue condizioni fisiopsichiche, nel suo modo di pensare, di comportarsi, di reagire». Per la loro stessa natura, le cause soggettive si dimostrano «variabili da individuo a individuo, nello stesso individuo da momento a momento, da situazione a situazione, variabili a seconda degli ambienti e delle circostanze». In argomento, cfr. anche S. GIUBBONI, voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., § 4.

⁶⁸ Sulla base del concetto di rischio professionale, la legge dell'epoca considerava l'ineluttabilità dell'evento infortunistico e, pertanto, poneva a carico dell'imprenditore il risarcimento del danno derivante dall'infortunio in occasione dell'attività lavorativa, per il solo fatto che è lo stesso datore di lavoro a beneficiare dell'esercizio dell'industria. Così, con il meccanismo assicurativo introdotto dalla l. n. 80/1898, si intendeva evitare che l'infortunato fosse costretto a fornire la prova (diabolica) dell'elemento soggettivo soggiacente alla condotta del datore di lavoro. In questo senso, sul passaggio «dalla responsabilità per “colpa” alla responsabilità per “rischio”», cfr. L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986, p. 127. Critici in merito G. ALPA, R. LECESE, voce *Responsabilità di impresa*, in *Dig. civ.*, vol. XVII, 1998, § 11, i quali, richiamando G. VISINTINI, *I fatti illeciti*, vol. II, Cedam, 1990, pp. 292 ss., denunciano che «proprio nei settori dove la legge ha introdotto criteri di responsabilità oggettiva, la diffusione di coperture assicurative (che trasferiscono l'onere del risarcimento dal danneggiante alla collettività, la quale subisce indirettamente tale costo sotto forma di aumento del prezzo dei beni o servizi acquistati dall'impresa) provochi “effetti distorti che hanno vanificato la funzione di prevenzione degli incidenti assegnata a questo tipo di responsabilità”».

Prescindendo dal dettaglio delle modifiche normative introdotte successivamente⁶⁹, conviene sottolineare la distinzione che si è andata delineando, con notevole affanno, tra il concetto di infortunio sul lavoro e quello di malattia professionale. All'origine delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, la normativa prendeva in considerazione in via esclusiva la nozione di infortunio. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 l. n. 80/1898, prima, e dall'art. 7 del testo unico approvato con r.d. n. 51/1904, poi, concorrevano a definire la figura dell'evento infortunistico tanto la circostanza fattuale prodromica («causa violenta»), quanto la collocazione spaziotemporale della stessa («in occasione del lavoro»)⁷⁰.

Solo più avanti, con il r.d. 13 maggio 1929, n. 928, la tutela dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro è stata estesa alle malattie professionali. La protezione da queste ultime, sulla scia dell'oggettivizzazione che caratterizzava la normativa antinfortunistica, consisteva nuovamente in un insieme di garanzie risarcitorie attribuite al lavoratore in via presuntiva⁷¹. Si

⁶⁹ Per un quadro completo delle riforme intervenute in materia antinfortunistica a seguito del r.d. n. 51/1904, si rinvia alla esaustiva trattazione offerta da G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2002, pp. 25 ss., nonché alla elencazione presente in E. CATALDI, voce *Infortuni sul lavoro*, cit., pp. 494 ss. Vale la pena menzionare che il passaggio all'attuale modello di assicurazione obbligatoria è stato inaugurato dal r.d.l. 5 dicembre 1926, n. 2051, che vietava alle compagnie private di stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro. Sull'assicurazione obbligatoria, per tutti, A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, vol. II, Wolters Kluwer, 2021, pp. 281 ss.

⁷⁰ Le nozioni degli elementi richiamati, che costituiscono il concetto di infortunio, sono ampiamente discusse in dottrina e giurisprudenza. Cfr., tra gli altri, G. ALIBRANDI, *La causa violenta nell'infortunio sul lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, n. 6, 1992, pp. 234 ss.; L. LA PECCERELLA, L. ROMEO, *Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, a cura di G. Santoro Passarelli, UTET, 2020, pp. 2607 ss. *Amplius*, sulla eterogeneità della casistica giurisprudenziale in materia, A. DE SIMONE, *Gli infortuni sul lavoro e in itinere. L'occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè, 2007, pp. 111 ss. Per F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro*, cit., pp. 214 ss., mentre la causa violenta implica l'instaurazione di un nesso di causalità diretto tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, l'occasione di lavoro costituisce un rischio specifico indiretto: in questo senso, il lavoro non sarebbe la causa dell'infortunio, ma dell'esposizione del lavoratore al rischio che esso si verifichi.

⁷¹ Di nuovo, sulla scia di quanto già previsto per gli infortuni sul lavoro, si accolla al datore di lavoro anche la responsabilità per fatti non propri, poiché è «il padrone quegli che usando nel

presupponeva, cioè, che, qualora insorgesse una delle (originariamente) sei malattie individuate dal legislatore, la tutela risarcitoria dovesse operare, purché il lavoratore fosse addetto alle mansioni determinate dal decreto, senza necessità di fornire prova della dipendenza della malattia dall'attività svolta.

Si consideravano, quindi, *iuris et de iure* “professionali” le malattie contemplate tassativamente dal prospetto allegato al decreto, sempre che (i) fossero state «contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni per ciascuna malattia specificate nella tabella stessa» (art. 2), oggetto di posteriori e continue integrazioni, e (ii) fossero insorte entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, previsto in misura distinta per ciascun tipo di patologia.

L'unificazione delle discipline riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si è realizzata soltanto qualche anno dopo, ad opera del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, recante «Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», e si è estesa fino a giungere, in seguito all'approvazione della Carta costituzionale, alla disciplina del “testo unico”, ancora vigente, emanato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Quest'ultimo, benché ancora oggi punto di riferimento quanto alla tutela contro i rischi derivanti dal lavoro⁷², è stato oggetto di molteplici censure da parte della Corte costituzionale, come nel caso della sentenza 18

proprio interesse della forza dell'operaio, rivolge a suo profitto le utilità dell'impresa di cui l'operaio stesso è principale elemento. Al padrone quindi, che dall'intrapresa attende il vantaggio, spetta di sopportarne altresì le eventualità dannose: *periculum eius esse debet cuius commodum est*; e fra queste eventualità dannose, anche le conseguenze economiche degli infortunii avvenuti senza colpa d'alcuno, i quali non potendo dalla preveggenza umana venire evitati, è più equo che, fra i due contraenti, gravino sul padrone piuttosto che sull'operaio». Così G. FUSINATO, *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, Ermanno Loescher & C., 1887, p. 53.

⁷² Il provvedimento è oggi integrato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. A favore della esigenza di una riforma organica dei criteri di accesso all'assicurazione obbligatoria, a seguito della «occasione mancata» del d.lgs. n. 38/2000, si manifesta L. LA PECCERELLA, *Sulla necessità di un'organica revisione dei criteri di accesso alla tutela INAIL*, in *Riv. dir. sic. soc.*, n. 4, 2022, pp. 692 ss.

febbraio 1988, n. 179⁷³. La pronuncia della Consulta ha dichiarato, tra le altre, l'illegittimità dell'art. 3 d.P.R. n. 1124/1965, con riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro», così inaugurando il passaggio da un sistema di tutela chiuso a un modello misto⁷⁴.

La distinzione tra i due eventi infausti veniva a coincidere, in larga parte, con l'eziologia degli stessi. La presenza della “causa violenta” faceva, cioè, da discriminante tra l'accadimento che si considerava infortunio e quello che, di contro, era da inquadrare nell'istituto della malattia professionale. Tuttavia, una simile differenziazione non è riuscita a rimanere esente da critiche⁷⁵. Tra i due concetti – come avviene, d'altronde, ogniqualvolta si contrappongano due

⁷³ Il mancato recepimento, da parte del legislatore, di quanto disposto in alcune pronunce monitorie della Consulta ha comportato la dichiarazione di illegittimità di cui trattasi. Sul punto, *amplius*, M. BARNI, *Verso una nuova dimensione medico-legale della malattia professionale*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 3, 1988, pp. 967 ss.

⁷⁴ *Amplius*, A. DE MATTEIS, A. OSSICINI, *La tutela delle malattie professionali a trenta anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988. Dalla rielaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi*, in *Riv. dir. sic. soc.*, n. 1, 2018, pp. 131 ss.; G. DE SIMONE, voce *Malattia professionale e infortuni sul lavoro*, in *Dig. comm.*, 1993, pp. 239 ss., § 9.

⁷⁵ Cfr. l'opera monografica di G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Cedam, 1979. La tesi per cui la lesione conseguente all'infortunio non deve necessariamente riferirsi a una causa violenta non è stata sostenuta soltanto nella letteratura nazionale. Cfr., tra gli altri, F. CAVAS MARTÍNEZ, *Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo*, in *Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social*, vol. IV, a cura di A.V. Sempere Navarro, G.L. Barrios Baudor e F. Martínez Cavas, Aranzadi, 2017, pp. 28 ss., § 1, il quale, a proposito della lesione quale «acción o irrupción súbita y violenta de un agente exterior», manifesta una sostanziale sovrapposizione tra il concetto di infortunio e quello di malattia professionale: «desde el principio la jurisprudencia ha ampliado el concepto de lesión para incluir también las lesiones de evolución insidiosa o lenta, fruto de una enfermedad».

astrazioni giuridiche – non sembra possibile demarcare una linea di confine inamovibile che permetta, *a priori*, di fugare ogni ambiguità.

Del resto, pur apparendo agevole la distinzione – peraltro operata anche dalla Costituzione – tra un evento “violento”, quale potenziale causa di morte o invalidità, e una malattia propriamente intesa, «che richiede una esposizione più o meno lunga al rischio professionale e che è specificata nell’elenco ormai aggiornato secondo le più recenti disposizioni del Bureau international du travail», l’inclusione di alcune patologie nel concetto normativo di infortunio e, viceversa, l’esclusione di altre dalla possibilità di indennizzo hanno contribuito a sfumarne i contorni⁷⁶. In conseguenza della promiscuità che caratterizza i due concetti, si sono succedute, di fatto, diverse classificazioni, che hanno dato luogo alla nascita di ipotesi finanche miste, quali la malattia-infortunio e l’infortunio-malattia⁷⁷, differenti a loro volta dai tradizionali eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale *stricto sensu*.

Le considerazioni appena svolte hanno indotto una parte della dottrina e, in particolare, della scienza medica a questionare il tradizionale binomio in favore di una unificazione terminologica e, in parte, contenutistica. È stato argutamente osservato, specialmente nell’ambito delle discipline biomediche, che le due figure, a causa della loro diversa natura intrinseca, manifestano una contrapposizione risultante in una «asimmetria lessicale», tale da non

⁷⁶ C. VETERE, voce *Malattie*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, 1975, p. 214, osserva che «già il legislatore all’art. 2 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, considera infortunio sul lavoro anche il carbonchio che è una malattia infettiva sia pure acquisibile, per i lavoratori esposti al rischio attraverso il contatto con pelli e derivati di animali carbonchiosi».

⁷⁷ *Ibidem*. Per «malattia-infortunio si intende quella sindrome morbosa, imputabile all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici in senso lato, purché insorta in occasione di lavoro, vale a dire sempre che sia stato il lavoro a determinare il rischio di cui l’evento patologico è risultato la conseguenza. Invece per infortunio-malattia si intende l’insieme degli eventi morbosi a tipo di malattia che vengono a complicare un evento meccanico-fisico violento, cioè il tipico infortunio».

considerare l'«unitarietà dell'elemento biologico»⁷⁸. Sono pervenute, pertanto, istanze di unificazione dei due istituti, affinché questi ultimi possano fondersi in una concezione unitaria della “malattia da lavoro”.

6. *L'“autonomia” delle nozioni di infortunio e malattia professionale nel diritto penale*

Quanto è emerso circa la definizione dei due eventi assume, in realtà, una valenza relativa dal punto di vista del diritto penale. Qui, infatti, i concetti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, pur mutuati dalla normativa privatistica di riferimento, costituiscono nozioni dal carattere autonomo. Al pari di quanto accade in altri settori della legislazione penale (come nel tradizionale esempio dell'altruità nel furto⁷⁹, ovvero nell'accezione di “erogazioni pubbliche” ai fini dell'art. 640-*bis* c.p.⁸⁰), gli elementi di matrice civilistica entrano a far parte dell'enucleazione del reato, ma, stante il carattere assoluto della riserva di legge⁸¹, assumono tratti peculiari e, dunque, si mantengono concettualmente

⁷⁸ D. RODRIGUEZ, *Sulla necessità di superare le nozioni disgiunte di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Verso una concezione unitaria di malattia da lavoro*, in *Riv. inf. mal. prof.*, n. 3, 2015, pp. 449 ss.

⁷⁹ Cfr., tra gli altri, A. PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, pp. 693 ss.

⁸⁰ Cfr., in dottrina, M. PELISSERO, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1991, pp. 923 ss. In giurisprudenza, Cass., sez. un. pen., 25 febbraio 2011, n. 7537 (con note di F. BELLAGAMBA, *Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni pubbliche*, in *Dir. pen. proc.*, n. 8, 2011, pp. 959 ss.; I. GIACONA, *Il delitto d'indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2012, pp. 3402 ss.), esplicita che si ha erogazione pubblica ogniqualvolta il soggetto ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità, ivi includendo non solo l'ottenimento di una somma di denaro, ma altresì l'esenzione dal pagamento di una somma dovuta a enti pubblici, giacché anche in tal caso il vantaggio ottenuto dal soggetto è finanziato dalla collettività.

⁸¹ È nota, a questo riguardo, l'autorevole posizione di M. GALLO, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 29 ss.

indipendenti dalla dimensione extrapenale di provenienza⁸². Questa indipendenza appare ancor più vigorosa se si considera che tali elementi entrano a far parte della struttura tipica del reato in maniera polimorfa⁸³.

In altre parole, tanto l'infortunio sul lavoro quanto la malattia professionale assumono rilevanza penale all'interno di disposizioni specifiche, secondo peculiarità che attengono alla conformazione di ciascuna fattispecie. Per fornire un esempio estratto dalla propria disciplina codicistica, la malattia professionale, per il tramite della modifica operata con l'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689⁸⁴, viene ad integrare unicamente la fattispecie di lesioni personali colpose, prevista dall'art. 590 c.p. All'ultimo comma, infatti, con un curioso disallineamento terminologico rispetto al terzo capoverso – in cui, come da tradizione, la pena è aggravata nel caso di lesioni gravi commesse «con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» –, è disciplinata la natura “privatistica” del reato⁸⁵, facendo salvi i «fatti commessi

⁸² Non è pacifica la considerazione quali nozioni autonome dei concetti derivanti dalla normativa civilistica. Per una disamina degli orientamenti registratisi in materia, v. M. SANTISE, F. ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Giappichelli, 2021, pp. 683 ss.

⁸³ Per questa ragione, dal punto di vista penale, si ritiene analogica (e quindi impropria) l'inclusione all'interno del concetto di infortunio sul lavoro del contenuto della malattia professionale, così come cela profili di analogia *in malam partem* l'eventuale utilizzo della concezione mista infortunio-malattia e viceversa (*supra*, nota 77). Cfr. A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, p. 14, ora in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, RomaTrE-Press, 2021, p. 285.

⁸⁴ Il capo IV della legge, rubricato «Estensione della perseguibilità a querela», aumenta il numero di reati perseguibili a querela della persona offesa, sulla base di una *ratio* riconducibile, secondo F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, 1993, pp. 37 ss., a motivi di opportunità (querela-*opportunità*), di minor pregiudizio della persona offesa a causa dello *strepitus fori* (querela-*garanzia*), o di lieve entità del bene leso (querela-*selezione*). Tuttavia, «la sconsiderata degradazione delle lesioni gravi e gravissime colpose a reato perseguibile a querela» rappresenta, in realtà, un «mero espediente contingente per ridurre il carico della giustizia». In questi termini, a ragione, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, 2017, p. 232.

⁸⁵ Con una terminologia non in voga presso la dottrina italiana, si definiscono reati “privati” (*delitos privados*) le fattispecie la cui punibilità è subordinata alla presentazione della querela da parte della persona offesa. Cfr., tra gli altri, F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2010, p. 407 ss. (terminologia non più richiamata dagli

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale». Gli infortuni, in senso lato, vengono invece a integrare le norme codicistiche in più occasioni (artt. 355, 436, 642, 652, 658 c.p.), benché siano affiancati dalla locuzione “sul lavoro” solo nelle fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437), omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451), omicidio colposo aggravato (art. 589, secondo comma) e lesioni personali colpose aggravate (art. 590, terzo e ultimo comma).

Come è possibile arguire dalla varietà delle disposizioni richiamate, i concetti in questione divengono elementi costitutivi o specializzanti delle norme incriminatrici con modalità diverse e in contesti alquanto eterogenei. Ci si muove, talora, da reati di mera condotta e di pericolo presunto, per approdare a reati di danno o di evento, transitando per le incestuose maglie delle fattispecie aggravate dall'evento⁸⁶. Per questa ragione, in luogo di tracciare delle linee definitorie generali, che valgano a conferire aprioristicamente una determinata autonomia a queste nozioni, dal punto di vista penale risulta maggiormente opportuno circostanziare i concetti di infortunio sul lavoro e

Autori, nell'ambito della *penalidad*, nelle edizioni successive del Manuale: ad es., 2019, p. 387). La mancata attestazione di una classificazione equivalente (reati *públicos*, *semipúblicos* e *privados*) è probabilmente dovuta all'ampia discussione registratasi intorno alle condizioni di procedibilità, in relazione alle cause di esclusione della punibilità. È prevalente, infatti, l'orientamento per cui la «querela non è deroga al carattere pubblicistico-obiettivo della tutela penale, non ponendo in questione la punibilità del reato, ma operando sul piano processuale, come conferma il regime dell'art. 345 c.p.p.». Così F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 232. Lo studio delle condizioni di perseguibilità è stato tradizionalmente affrontato all'interno del più ampio dibattito sulla punibilità quale elemento costitutivo del reato. Sulle diverse posizioni attestate al riguardo, con particolare riferimento alla dottrina tedesca, v. C. ROXIN, L. GRECO, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, cit., pp. 1173 ss. In Italia, a favore della punibilità come quarto elemento costitutivo del reato, per tutti, G. COCCO, *La punibilità quarto elemento del reato*, Wolters Kluwer, 2017, pp. 66 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., pp. 439 ss.

⁸⁶ Su cui *infra*, cap. II, §§ 1 ss.

malattia professionale, realizzando operazioni esegetiche di volta in volta distinte, a seconda della costruzione della fattispecie considerata.

7. Salute e sicurezza sul lavoro nel contesto extragiuridico: osservazione fenomenologica e indagine sulla presunzione di allarme sociale

Il fenomeno infortunistico e, chiaramente, quello delle malattie professionali sono processi di breve o lungo periodo che, in diversi modi (tutti legati dalla medesima congiuntura spaziotemporale “di lavoro”), minacciano l’incolumità del lavoratore, tanto nella sua accezione fisica quanto psichica, sino a sfociare nella verifica dell’evento lesivo. L’analisi del presente studio si rivolge alle fasi cronologicamente anteriori all’insorgere di quest’ultimo, sia esso l’esito infausto di un episodio infortunistico o una infermità di carattere professionale.

Si analizzerà, così, l’insieme dei principali reati introdotti a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui protezione è ancora affidata a un sistema di tutela “multilivello”⁸⁷. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, dopo l’approvazione del testo costituzionale, si è avviato un lodevole processo di riforma in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro. Se per lungo tempo l’attenzione era stata quasi oggetto di monopolio, come si è accennato, degli strumenti risarcitori (e, quindi, dei contratti di assicurazione obbligatoria), con i decreti presidenziali degli anni 1955 e 1956⁸⁸ si introducono regole che iniziano

⁸⁷ Il riferimento è alla struttura piramidale della tutela sanzionatoria della sicurezza del lavoro, così come delineata da D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, cit., pp. 18 ss.

⁸⁸ Si tratta dei tre provvedimenti, formalmente abrogati solo dal vigente t.u.s.l. (art. 304, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008), che prevedevano una serie di dettagliate norme di carattere prevenzionistico, nonché nuove fattispecie contravvenzionali: d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»; d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,

a denotare la volontà di perseguire una prevenzione effettiva del rischio. La normativa emanata, frutto del riverbero del – ed economicamente sensibile al – *praestat cautela quam medela*⁸⁹, ha comportato, tra l'altro, l'introduzione di norme incriminatrici speciali di tipo contravvenzionale.

Tenendo in considerazione la frammentarietà del diritto penale⁹⁰, che impedirebbe di «punire fatti “solo sostanzialmente offensivi”»⁹¹, il quadro della sicurezza sul lavoro si dimostra piuttosto “frammentato”⁹², anzitutto a causa della copiosa normativa *extra codicem*. Prima di approfondire la disciplina in questione, pur limitando l'analisi ai suoi tratti essenziali, sembra opportuno richiamare qualche dato empirico, per poi saggiare l'opportunità dell'intervento penale in materia. In altre parole, si procederà a una breve analisi del quadro fenomenologico per valutare se, e in quale misura, si possa giustificare

recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»; d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, recante «Norme generali per l'igiene del lavoro» (quest'ultimo abrogato con l'eccezione dell'art. 64). Lo sviluppo di una normativa concretamente preventiva, risultato nel recepimento delle istanze ormai unanimi della dottrina da parte del legislatore, ha dato luogo alla configurazione di un sistema assai complesso, ma ben distinto da quello attualmente in vigore. Se, infatti, già nei provvedimenti richiamati si ponevano in capo al datore di lavoro, al preposto e agli stessi lavoratori determinati obblighi ai fini della sicurezza, oggi, come si vedrà (*infra*, cap. III, §§ 4 ss.), si è pervenuti (almeno sulla carta) ad un modello di responsabilità condivisa, che coinvolge tutti gli attori del processo produttivo e potenzialmente valorizza l'autodeterminazione del prestatore d'opera.

⁸⁹ In senso analogo («prevenire è meglio che curare»), pur con riferimento alla disciplina di organismi geneticamente modificati, A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011, pp. 6 ss.

⁹⁰ Cfr., *amplius*, M. MAIWALD, *Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts*, in *Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag*, a cura di F.C. Schroeder e H. Zipf, Müller, 1972, pp. 9 ss.; T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2015, pp. 51 ss.; di recente, nella dottrina italiana, C.E. PALIERO, *Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, pp. 1447 ss.

⁹¹ S. BONINI, *L'elemento normativo nella fattispecie penale*, Editoriale Scientifica, 2016, p. 242.

⁹² Non si tratta di un *unicum* nella legislazione penale italiana. La frammentazione sembra piuttosto una costante delle riforme dal carattere repressivo o simbolico, annunciate come necessarie al fine di combattere l'allarme sociale derivante da un determinato fenomeno. A questo proposito, cfr. A. MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”*, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2016, pp. 4 ss.

l'interventismo penale che spesso si invoca quando si approccia un settore che, oggi solo apparentemente, comporta un consistente allarme sociale.

Le indagini statistiche sui fenomeni infortunistici rappresentano la base dalla quale è opportuno muovere per formulare le considerazioni che seguono⁹³. Ai nostri fini, tuttavia, i dati degli ultimi anni si rendono parzialmente inutilizzabili, a causa degli eventi straordinari con cui la collettività si è dovuta interfacciare a partire, quantomeno, dalla fine del 2019. Gli avvenimenti che si sono succeduti a causa della diffusione del SARS-CoV-2, infatti, non hanno implicato solamente l'insorgere di condizioni socioeconomiche precarie. Dal lato dei sinistri e delle malattie "da lavoro", la crisi pandemica ha comportato il blocco delle attività produttive e, di conseguenza, uno sfasamento delle statistiche annuali. Se, dunque, la diffusione del virus – come attestato dalle principali ricerche scientifiche⁹⁴ – è da riferire, come minimo, all'ultimo trimestre del 2019, è chiaro che i dati relativi agli infortuni avvenuti a partire da tale data risentono di un'alterazione anomala e non possono essere considerati in maniera equivalente agli altri periodi. È evidente che le risultanze empiriche degli studi condotti dagli istituti di riferimento conteranno, tra gli altri, i casi che, a causa dell'infezione, hanno prodotto un evento lesivo, sia esso mortale o meno⁹⁵.

⁹³ Sull'importanza delle indagini sugli infortuni sul lavoro, A. PEDNA, *Le indagini sugli infortuni: un percorso didattico*, in *Ig. sic. lav.*, n. 10, 2023, pp. III ss.

⁹⁴ Tra gli altri, cfr. T. SINGHAL, *A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*, in *Indian Journal of Pediatrics*, n. 4, 2020, pp. 281 ss.; D.M. MORENS, J.G. BREMAN, C.H. CALISHER, P.C. DOHERTY, B.H. HAHN, G.T. KEUSCH, L.D. KRAMER, J.W. LEDUC, T.P. MONATH, J.K. TAUBENBERGER, *The Origin of COVID-19 and Why It Matters*, in *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, n. 3, 2020, pp. 955 ss.; M. CIOTTI, M. CICOZZI, A. TERRINONI, W.C. JIANG, C.B. WANG, S. BERNARDINI, *The COVID-19 pandemic*, in *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, n. 6, 2020, pp. 365 ss.

⁹⁵ Basti questo appunto per segnalare che l'alterazione delle statistiche cui si è fatto cenno è tale solo ai fini del presente lavoro. Si è reso necessario circoscrivere temporalmente l'indagine poiché, pur consapevoli delle discordanze sulle tecniche di interpretazione dei dati, è stata riportata dagli Istituti interessati un'incidenza non trascurabile del coronavirus sugli eventi lesivi. In questo senso, è sufficiente consultare il report *Impatto dell'epidemia Covid-19*

Così, in questa breve e non esaustiva analisi del fenomeno, tesa unicamente alla verifica dei presupposti per poter “dichiarare” un allarme penalmente rilevante, sembra preferibile adoperare, quantomeno per un confronto, le statistiche degli anni precedenti. Solo in seguito all’avvenuta “normalizzazione” dei dati, grazie agli sviluppi e alle ulteriori scoperte in campo medico, le stime relative all’ultimo periodo potranno assumere una qualche rilevanza per quanto concerne i nostri obiettivi.

In questa prospettiva, ad ogni modo, sembrano confortanti i dati forniti dagli osservatori europei dedicati, sebbene coscientemente escludano gli accadimenti riconducibili a forme di lavoro irregolare. A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è stato dato impulso all’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione antinfortunistica. Così, ad esempio, in Italia si è proceduto ad attuare il provvedimento richiamato mediante la riforma della normativa di settore, operata con il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, oggi abrogato dall’art. 304, comma 1, lett. *a*, t.u.s.l. A partire da questa data, sino all’anno 2018, è stato riconosciuto dall’Eurostat un notevole decremento degli infortuni mortali. Secondo le statistiche fornite dall’Ufficio statistico europeo⁹⁶, il numero dei

sulla mortalità totale della popolazione residente. Anni 2020-2021 e gennaio 2022, rilasciato congiuntamente dall’Istituto Nazionale di Statistica e dall’Istituto Superiore di Sanità, disponibile in www.istat.it.

⁹⁶ Come indicato dalle specificazioni dell’INAIL sulle stime europee, i criteri di rilevazione adoperati da Eurostat costituiscono un *unicum* le cui premesse speciali sono da tenere in considerazione nell’interpretazione dei risultati statistici. In primo luogo, i dati forniti da Eurostat considerano infortuni sul lavoro soltanto i sinistri da cui deriva un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni e risentono di molteplici fattori che risultano in una carenza, ammessa dallo stesso Ufficio europeo, circa la loro completezza. Tra i motivi indicati a fondamento di tale deficienza, si segnala che alcuni Paesi membri non dispongono di un sistema assicurativo dedicato, pertanto non sono in possesso di dati certi e presentano una sottostima degli infortuni dichiarati che può arrivare sino alla metà dei valori reali. Inoltre, a differenza di quanto accade in Italia, in buona parte degli Stati membri la copertura assicurativa per i lavoratori autonomi gode di un sistema dichiarativo nazionale parziale o, in alcuni casi, inesistente. Per di più,

sinistri con esito mortale è decresciuto, nel complesso degli Stati membri, in una percentuale pari al 70%, benché nel 2018 si siano registrati oltre tremila casi, al di là delle circa duecentomila morti derivanti da malattia professionale e in aggiunta ai tre milioni di infortuni non letali⁹⁷.

Per poter contestualizzare i dati menzionati, bisogna considerare che, nell'insieme della casistica studiata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, sono state individuate diverse cause dei decessi correlati al lavoro. Raggruppando ciascuna di esse in macrosettori e attribuendo a ogni suddivisione la percentuale di incidenza sul totale, i dati europei risultano pressoché in linea con l'analisi della mortalità professionale della popolazione mondiale, sia pur con l'accentuato scostamento relativo alle patologie tumorali. Così, dall'analisi comparativa effettuata nell'Unione europea nel 2017, i tumori risultano avere un'incidenza pari al 52% del totale dei decessi "da lavoro", seguiti dal 24% delle malattie cardiocircolatorie e, eccettuando il restante 22% derivante da altre cause, solo il 2% si deve a infortuni letali⁹⁸.

diversi settori economici di rilevanza non vengono considerati nelle statistiche di alcuni Paesi e, in determinati casi, si ravvisano differenze finanche nel conteggio degli esiti mortali, a seconda del lasso temporale intercorso tra il fattore eziologico e l'evento nefasto.

⁹⁷ I dati riportati, elaborati dall'Eurostat, sono richiamati nella *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione*, 28 giugno 2021, in www.eur-lex.europa.eu, p. 2. Vengono altresì ripresi dal "considerando D" della più recente *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi)*, in www.europarl.europa.eu, ove si esplicita che «tali dati non includono tutti gli incidenti causati dal lavoro nero, rendendo plausibile l'ipotesi che i numeri reali siano di gran lunga superiori alle statistiche ufficiali».

⁹⁸ Cfr. il grafico n. 6 della *Analisi comparativa internazionale sul costo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro*, elaborata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (UE-OSHA) e pubblicata in data 8 settembre 2017, disponibile in www.osha.europa.eu, p. 6.

Esprimendo i medesimi dati in termini di *disability-adjusted life year* (DALY)⁹⁹, il campione analizzato risulta parzialmente sovrapponibile, allorché il 25,01% delle cause principali di mortalità e morbidità professionale è da riferire ai casi di patologia tumorale, il 14,66% alle patologie muscolo-scheletriche, il 12,28% alle malattie circolatorie e, al netto del 36,52% derivante da cause ulteriori, soltanto l'11,53% è da ricondurre agli infortuni sul lavoro con esito mortale¹⁰⁰. Con la stessa unità di misura, la situazione europea rivela un significativo scostamento quanto alle malattie tumorali, ma risulta sostanzialmente equiparabile, nell'aspetto infortunistico propriamente inteso, al quadro fenomenologico mondiale: in quest'ultimo, il 12,35% delle cause principali di mortalità e morbidità professionale è da riferire ai casi di patologia tumorale, il 14,96% alle patologie muscolo-scheletriche, il 17,21% alle malattie circolatorie e, ad eccezione del 44,59% attribuibile a cause diverse, soltanto il 10,89% è da ricondurre agli infortuni mortali sul lavoro¹⁰¹.

Per mero fine di completezza, può essere utile ricordare che la totalità dei dati richiamati è riferibile a circostanze correlate all'ambito lavorativo e, pertanto, si inserisce nel quadro complessivo dello stato di salute della popolazione, comprensivo anche, ma non solo, del contesto professionale. I dati riportati, dunque, confluiscono nelle statistiche che la medesima Agenzia elabora in relazione alle principali cause di mortalità e morbidità, a livello generale, nell'Unione europea. Così, ad esempio, nel 2019 le preminenti fonti

⁹⁹ I risultati che seguono sono le proporzioni percentuali espresse in termini di DALY su centomila lavoratori. Il *disability-adjusted life year* è una particolare unità utilizzata per misurare l'impatto di una patologia, che consiste nella somma degli anni di vita persi per mortalità prematura (cc.dd. *years of life lost* o YLL) e degli anni di vita vissuti in condizioni di salute non ottimali o di disabilità (cc.dd. *years of life lived with disability* o YLD). In altre parole, un DALY corrisponderebbe a un anno di vita in condizioni di salute ottimali perduto dall'individuo, cioè, nel nostro caso, dal lavoratore.

¹⁰⁰ Cfr. il grafico n. 7 della *Analisi comparativa internazionale sul costo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro*, cit., p. 6.

¹⁰¹ Cfr., *ivi*, p. 7, il grafico n. 8. Il documento comprende altresì, a titolo esemplificativo, i grafici relativi a specifici Paesi, quali la Germania (n. 9), la Spagna (n. 10) e l'Ungheria (n. 11). Il resto dei dati riguardanti gli ulteriori Stati membri è consultabile in www.osha.europa.eu.

dei decessi sono da ricondurre a malattie cardiovascolari, unitamente a infarti ed episodi ischemici (35%), patologie tumorali (26%), infermità respiratorie (8%) e a una serie di fattori ulteriori (5%), all'interno dei quali convergono le vicende accidentali e, dunque, gli infortuni sul lavoro¹⁰².

Calando l'analisi nel contesto nazionale, è interessante prendere come punto di riferimento un recente studio realizzato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In termini di valori assoluti, poi convertiti in percentuale, viene preso in analisi il dato delle denunce di infortunio con esito mortale, unitamente a quello delle denunce di sinistro nel complesso e, da ultimo, alle malattie professionali dichiarate¹⁰³. Così, considerando i dodici mesi del 2019, le denunce di infortunio sul lavoro, prescindendo dal loro esito, ammontano a 641.638 casi, mentre quelle con esito letale si attestano su un valore chiaramente più basso, corrispondente a 1.089 denunce. Quanto alle malattie professionali, con una significativa sproporzione tra genere maschile (72,84%) e femminile (27,16%), il totale ammonta a 61.310 casi.

L'obiettivo dello studio consiste nell'effettuare una comparazione tra le risultanze del 2019 e quelle dell'anno 2022, che risulterebbero in linea di massima sovrapponibili, fatto salvo un margine di fisiologico scostamento¹⁰⁴ che, come si è già evidenziato, risente degli effetti del fenomeno pandemico.

¹⁰² Cfr. il grafico n. 24 dello studio *Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023*, elaborato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e pubblicato in data 15 maggio 2023, disponibile in www.osha.europa.eu, p. 79. A continuazione, l'analisi riporta i dati della Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH), relativi al 2019, unitamente allo studio del periodo 2000-2016 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) di concerto con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), espressi in valori assoluti su scala determinata (grafico n. 25, p. 83) e in termini di DALY (grafico n. 26, p. 84).

¹⁰³ S. D'AMARIO, *Analisi degli infortuni e delle malattie professionali degli anni 2019 e 2022 al 31 dicembre di ciascun anno*, in *Dati INAIL*, n. 1, 2023, pp. 9 ss.

¹⁰⁴ Quanto al complesso degli infortuni sul lavoro, nel 2022 si attesterebbero sui 697.773 casi (in aumento dell'8,75% rispetto al 2019), mentre i sinistri con esito letale ammonterebbero a 1.090 (sostanzialmente equivalenti) e le malattie professionali a 60.774 (in decremento dello 0,87%).

Tuttavia, all'esito del consolidamento dei dati, lo stesso INAIL ha rimodulato i dati forniti, ad eccezione di quelli sulle malattie professionali, così evidenziando una situazione, solo apparentemente, in lieve peggioramento. Difatti, i dati consolidati relativi al quinquennio 2018-2022 evidenziano il numero pressoché equivalente degli infortuni dichiarati negli anni 2018 e 2019 (di poco superiori ai 644.500) e l'aumento del 9,14% al dicembre 2022 (703.432 unità), al netto dei casi registrati negli anni 2020 e 2021 (sostanzialmente equivalenti, in decremento di circa dodici punti percentuali rispetto al 2019). Se, pure, è stato censito un aumento degli eventi infortunistici, non può essere tralasciato che nel 2022 si è assistito a una «recrudescenza degli infortuni da Covid-19 in ambito lavorativo», pari a poco meno di un quinto del valore complessivo¹⁰⁵.

La presenza di un significativo impatto del contagio nel computo generale comporta, evidentemente, l'impossibilità di dichiarare *tout court* l'involuzione dei dati degli ultimi anni. Come si è anticipato, la natura itinerante degli studi sul Covid-19 e la moltitudine di fattori eziologici che influisce sulla sua diagnosi, nonché sul decorso della malattia, rendono parzialmente inutilizzabili, ai nostri fini, le indagini statistiche più recenti. Tale conclusione può dirsi altresì corroborata dal dato, più incisivo, degli infortuni sul lavoro che hanno dato luogo a un esito mortale. Il calcolo, infatti, in linea con gli sviluppi raggiunti dalla medicina e a causa dei migliorati trattamenti terapeutici¹⁰⁶, dimostra un significativo decremento (del 6,5%) dai 1.292 casi del 2018 ai 1.208 del 2022,

¹⁰⁵ A. SALVATI, *Infortuni sul lavoro 2022: pubblicati i dati consolidati*, in *Dati INAIL*, n. 10, 2023, pp. 3 ss., segnala i circa 120.000 casi di infortunio sul lavoro riconducibili al Covid-19 durante l'anno 2022.

¹⁰⁶ Il riferimento è, in senso lato e indubbiamente atecnico, agli studi che si sono succeduti nel tempo e che hanno indagato, talora giungendo a conclusioni scientificamente valide, sulle conseguenze benefiche di alcuni trattamenti terapeutici, specialmente se somministrati in combinazione tra di loro nei diversi stadi del decorso della malattia. Cfr., tra gli altri, Y. DONG, A. SHAMSUDDIN, H. CAMPBELL, E. THEODORATOU, *Current COVID-19 treatments: Rapid review of the literature*, in *Journal of Global Health*, n. 11, 2021, pp. 1 ss.

passando per le cifre allarmanti degli anni intermedi (rispettivamente, 1.709 nel 2020 e 1.425 nel 2021)¹⁰⁷.

I dati riportati, riguardanti il contesto nazionale, si rivelano in linea con le statistiche concernenti i restanti Paesi dell'Unione europea. Secondo le indagini dell'Istituto nazionale di statistica, realizzate congiuntamente con l'Eurostat, nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2020 l'Italia si attesta ben al di sotto della media europea quanto al tasso di infortuni sul lavoro¹⁰⁸. Eppure, più di recente, i dati disponibili sembrerebbero invertire la tendenza, viaggiando in senso di marcia opposto. Basti pensare ai numeri di altre realtà nazionali, come ad esempio la Spagna, dove, secondo il *Ministerio de trabajo y economía social*, nel 2022 si sono registrati poco più di 650.000 infortuni che hanno comportato l'assenza dal posto di lavoro, tra i quali si contano 864 casi con esito mortale¹⁰⁹.

Le statistiche fin qui illustrate alimentano l'approccio dell'Unione europea verso l'obiettivo "zero vittime" (*vision zero*), già inaugurato in relazione ad altri settori della sicurezza¹¹⁰ e poi traslato sul piano della salute sul lavoro, a seguito

¹⁰⁷ A. SALVATI., *Infortuni mortali sul lavoro 2022: dati provvisori e consolidati*, in *Dati INAIL*, n. 10, 2023, pp. 7 ss.

¹⁰⁸ Preceduta da molteplici Stati in ordine decrescente del tasso di infortuni, tra i quali la Francia, la Germania, la Spagna e il Portogallo, l'Italia ricopre il diciannovesimo posto su ventisette, nell'indagine *Salute e sicurezza sul lavoro in Italia*, condotta nel 2020 e pubblicata il 29 novembre 2021 dall'Istat, in collaborazione con l'Eurostat, disponibile in www.istat.it.

¹⁰⁹ Cfr. *Estadística de Accidentes de Trabajo del año 2022*, realizzata dal *Ministerio de trabajo y economía social*, disponibile in www.mites.gob.es. Secondo le statistiche ufficiali, devono essere sommati ulteriori 564.701 casi di infortunio che non hanno comportato l'assenza dal lavoro. Vale la pena segnalare altresì che il dato riguardante gli infortuni sul lavoro con esito mortale (un totale di 864 casi nell'anno 2022), a differenza dell'Italia, risulta in crescita rispetto all'anno precedente (742 tra lavoratori dipendenti e autonomi).

¹¹⁰ Si pensi, ad esempio, all'obiettivo "zero vittime" nel quadro della strategia europea per la sicurezza stradale, su cui si esprime la Commissione europea nel documento *Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 - Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"*, del 19 giugno 2019, disponibile in www.eur-lex.europa.eu, poi ripreso nella *Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"*, del 6 ottobre 2021, disponibile in www.europarl.europa.eu.

dell'emergenza pandemica¹¹¹. Il quadro strategico europeo, relativo principalmente agli infortuni con esito letale, tende a rafforzare la cultura della prevenzione, sia in una prospettiva verticale (e, quindi, aziendale), sia a livello orizzontale, cioè tra gli stessi lavoratori. Al fine di raggiungere tale obiettivo (per noi, allo stato, solo tendenziale), l'Unione si è impegnata a effettuare indagini approfondite su infortuni e decessi sui luoghi di lavoro, a individuare e far fronte alle cause di tali eventi nefasti, nonché a realizzare politiche di sensibilizzazione in merito ai rischi e alle malattie contraibili e a rafforzare l'applicazione dei precetti normativi esistenti negli ordinamenti interni. Si ricordino, in questo contesto, anche gli impegni assunti con la precedente adesione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da tutti i membri delle Nazioni Unite e approvata nel seno dell'Assemblea generale, il cui ottavo obiettivo («Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti», riassunto graficamente con «Lavoro dignitoso e crescita economica»), tra i diversi *target*, individua (*rectius*, riafferma) – forse più realisticamente, rispetto allo *slogan* “zero vittime” – la necessità di «[p]roteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari»¹¹².

¹¹¹ Cfr. la *Risoluzione del Parlamento europeo su un'Europa sociale forte per transizioni giuste*, del 17 dicembre 2020, in www.europarl.europa.eu, al cui punto 25, tra le altre indicazioni, «invita gli Stati membri ad adoperarsi per *eliminare* i decessi legati al lavoro e ridurre le malattie correlate al lavoro entro il 2030; esorta la Commissione a presentare una nuova strategia per la salute e la sicurezza occupazionale, che si occupi della salute sia fisica che mentale dei lavoratori, al fine di conseguire tale obiettivo» (enfasi aggiunta). La strategia è stata poi elaborata dalla Commissione, richiamando espressamente il *vision zero* al § 2.2 della Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, inerente al *Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027*, cit., pp. 11 ss.

¹¹² Non si tratta dell'unico “traguardo” dell'Agenda 2030 concernente la salute e la sicurezza sul lavoro. In senso più ampio, basti menzionare il *target 8.5* dell'ottavo obiettivo («Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore»), nonché, nell'ambito del terzo obiettivo («Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età»), la rivendicazione dell'importanza della prevenzione, risultante dal punto

Ora, prescindendo dall'analisi comparatistica, sia in termini temporali che spaziali, è chiaro che il fenomeno infortunistico, latamente comprensivo anche delle malattie professionali, non appare affatto risolto. Se, infatti, dichiararsi disponibili ad azzerare le vittime in un settore così congestionato e complesso è, in ultima analisi, il riflesso di una perorazione retorica, per converso non può negarsi la bontà dell'aspetto filantropico di tale *captatio benevolentiae*, tesa alla sensibilizzazione dei governi e dei consociati. Ciò che, tuttavia, risulta necessario saggiare è la idoneità del diritto penale a – e la possibilità di quest'ultimo di – prestare il suo armamentario quasi “magico”¹¹³ per infliggere, *semel semper*, il colpo di grazia alla sinistrosità nell'ambiente di lavoro.

7.1. (Segue): riflessioni sulle tendenze iperboliche di interpretazione dei dati

Nel tentativo di valutare l'opportunità e i limiti alla possibilità dell'intervento penale in materia, diversi sono i fattori da tenere in considerazione. In primo luogo, benché si ponga al di fuori delle maglie, talvolta troppo stringenti, dell'ordinamento giuridico, il quadro fenomenologico risultante dall'analisi statistica non può rimanere estraneo al contesto nomologico di riferimento. In altre parole, se, da un lato, si avverte la necessità di verificare che il diritto penale, alla stregua dei suoi principi cardine, possa intervenire a tutela della sicurezza sul lavoro, dall'altro non può essere

3.4 («Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale»), e la consapevolezza dell'incidenza delle sostanze nocive alla salute, riflessa nel punto 3.9 («Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo»).

¹¹³ Nel linguaggio mediatico ispanico, di rado anche in letteratura, è frequente l'espressione *penalismo mágico*. Cfr., di recente, J.E. OLLERO PERÁN, *Penalismo mágico*, Aconcagua Libros, 2021.

tralasciato il dato empirico soggiacente, poiché, com'è noto, prescindendo dalla sua autonomia concettuale, il diritto deve rimanere ancorato alle acquisizioni pre-scientifiche¹¹⁴.

Così, prima ancora di accedere alle sovrastrutture che offrono le discipline scientifiche, alla ricerca della "verità"¹¹⁵, «[i]l punto di partenza è l'immagine del mondo propria dell'esperienza quotidiana, pre-scientifica, del vivere e dell'agire degli uomini», di tale importanza da introdursi nell'ottica del giurista, in cui assume «di volta in volta profili di rilevanza diversi, che richiedono spiegazione a diversi livelli di approfondimento, talora legati a concetti e valori della vita quotidiana, talora bisognosi di una più compiuta elaborazione scientifica»¹¹⁶.

¹¹⁴ K. ENGISCH, *Vom Weltbild des Juristen*, Winter, 1965, pp. 15 ss., il quale sviluppa una critica bipolare verso i due estremi che, nel panorama del giurista, spesso si contrappongono: da un lato, la riduzione kelseniana, di stampo normativistico, e dall'altro la riduzione scientificista, propria di chi ritiene unico sapere valido quello proveniente dalle scienze sperimentali.

¹¹⁵ Il tema dell'acquisizione del sapere scientifico all'interno dell'ordinamento giuridico e, specialmente, del diritto penale è stato ampiamente trattato, dal punto di vista processuale, con particolare riferimento alla c.d. prova scientifica. Tra gli altri, v. R. BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, 2010, p. 17, il quale, nondimeno, ribadisce anche successivamente (ID., *Diritto penale e prova scientifica*, in *Dir. pen. cont.*, 15 febbraio 2018, pp. 1 ss., ora in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. Canzio e L. Luparia Donati, Wolters Kluwer, 2022, pp. 75 ss.) una sostanziale differenza tra l'utilizzo delle scienze empiriche nella ricostruzione degli istituti sostanziali e l'acquisizione dei relativi postulati nell'accertamento della verità processuale: il primo, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, abbisogna di un grado di certezza elevato (*hard*), mentre la seconda si esaurisce nel rispetto dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", con ciò richiedendo uno sforzo inferiore, corrispondente a un livello di certezza più mite (*soft*).

¹¹⁶ D. PULITANÒ, *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2006, pp. 795 ss., il quale, tuttavia, afferma senza indugio che nell'era della modernità, ormai evoluta rispetto al tempo degli studi di Engisch, è anacronistico procedere a una separazione tra mondo della vita quotidiana e mondo delle scienze. In questo senso, in un diritto che ha pur sempre a che fare con la "verità", «[i]l tema della rilevanza giuridica del sapere scientifico può essere visto, da un lato, come attinente alla razionalità interna della scienza giuridica, e dall'altro lato come elemento di ricostruzione del sistema giuridico». D'altronde, la scienza giuridica «non può più accontentarsi di un'immagine del mondo in cui le scienze della natura stiano solo sullo sfondo» e «le proposizioni in cui la scienza giuridica articola il proprio sapere sul mondo del diritto debbono essere comprensibili e controllabili entro il quadro complessivo del sapere sul mondo (degli uomini e della natura)». Più in generale, sui rapporti tra diritto e scienza con riferimento ai diversi settori di normazione, si segnalano, tra gli altri, A. MASSARO, *Intelligenza artificiale e neuroscienze: l'eterno ritorno del diritto penale?*, in *Derecho*

Si giustifica in questo modo la considerazione, nel presente lavoro, dei dati poc'anzi menzionati. Dal punto di vista extragiuridico, è innegabile che nell'ambito del "problema infortunistico" non si sia ancora pervenuti a una risoluzione, ma è altrettanto indifendibile la tesi per cui si assisterebbe a un rinnovato allarme sociale in materia, tale da giustificare l'invocazione del sistema penale in ogni circostanza utile. Difatti, in nome di una pur labile verità storica, si deve riconoscere che, dagli anni '70 ad oggi, le indagini hanno dimostrato una tendenza alla sostanziale decrescita del tasso di incidenti sul lavoro, che probabilmente rappresenta, tra gli altri, il frutto della non scontata adesione dell'ordinamento alla necessità di un'azione prevenzionistica effettiva. Invero, dalla metà del secolo scorso, l'opzione accolta dall'ordinamento si è distaccata dal generale e arduamente dimostrabile dovere civilistico di *neminem laedere*, focalizzandosi su regole e precetti specifici di precauzione, distinti a seconda del tipo di attività svolta, che pongono in capo al datore di lavoro determinate responsabilità in materia antinfortunistica, a tutela della salute di chi presta la propria opera.

È piuttosto evidente che, se anche le organizzazioni internazionali scelgono di rinnovare incisivamente le strategie di lotta al fenomeno,

penal, inteligencia artificial y neurociencias, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 27 ss.; J.M. PALMA HERRERA, *Inteligencia artificial y neurociencia. Algunas reflexiones sobre las aportaciones que pueden hacer al Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, cit., pp. 249 ss.; C. VALBONESI, *Scienza e rischio fra prevedibilità dell'evento e predittività della decisione giudiziaria*, in *Revista de estudios jurídicos*, n. 20, 2020, pp. 379 ss.; G.M. FLORA, *I complessi rapporti tra scienza, diritto penale e processo: una nota introduttiva*, in *Scienza, diritto e processo penale nell'era del rischio*, a cura di A. Amato, G.M. Flora e C. Valbonesi, Giappichelli, 2019, pp. 3 ss.; E. DEMETRIO CRESPO, *"Compatibilismo humanista": una propuesta de conciliación entre neurociencias y derecho penal*, in *Neurociencias y derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad*, a cura di E. Demetrio Crespo e M. Maroto Calatayud, Edisofer, 2013, pp. 17 ss. In precedenza, sulle interazioni tra diritto e scienza, cfr. anche gli studi internazionali di D. RAMÓN, M.D. CALVO, J.M. PERIS RIERA, *New regulation for labeling genetically modified foods: A solution or a problem?*, in *Nature Biotechnology*, n. 16, 1998, pp. 889 ss.; J.M. PERIS RIERA., *Orden biológico "versus" orden jurídico. El derecho en el tercer milenio*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997, *passim*; ID., *La regulación penal de la manipulación genética en España. Principios penales fundamentales y tipificación de las genotecnologías*, Civitas, 1995, spec. pp. 183 ss.

quest'ultimo non può dirsi irrilevante nello svolgimento delle attività quotidiane dei consociati. D'altronde, senza particolari pretese, sembra un dato pacifico e geograficamente omogeneo quello per cui la maggior parte della popolazione impiega oltre la metà del suo tempo in attività lavorative. Tuttavia, pur trattandosi di un tema meritevole di attenzione, è opportuno fugare sin d'ora ogni tentativo di deviazione iperbolica, il quale, talvolta inconsciamente, si trincerava dietro alla pretesa "emergenzialità" e finisce per alterare, in modo significativo, anche la *Weltbild* del giurista.

Si badi: il tentativo di deviazione iperbolica non è da intendere soltanto nella sua accezione matematicamente "positiva", e quindi emergenziale (= percezione dell'aumento della problematicità del fenomeno), ma può manifestarsi altresì in forma contraria, cioè, negli stessi termini, "negativa" e non meritevole di interesse (= percezione di inesistenza o scarsa rilevanza del problema).

La prima delle due tendenze è dimostrata, con distinte modalità, non solo dal proposito del legislatore di intervenire continuamente sulla materia a causa di un (asserito) allarme sociale crescente – circostanza, questa, rinvenibile in molteplici ulteriori settori di interesse, in cui solca il terreno penale l'interventismo giuridico¹¹⁷ –, ma anche dalle dichiarazioni di intenti,

¹¹⁷ Di interventismo giuridico non si parla soltanto con riferimento al diritto dell'economia, ma anche in relazione alla tendenza del sistema penale a farsi carico di criticità che perlopiù dovrebbero essere fronteggiate da altri settori dell'ordinamento. A livello nazionale, costituisce un valido esempio la incessante *overcriminalization* importata dagli Stati Uniti d'America (per tutti, D. HUSAK, *Overcriminalization*, in *Reforming Criminal Justice*, vol. I, a cura di E. Luna, Arizona State University, 2017, pp. 25 ss.; ID., *Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, 2008, pp. 4 ss. e, su come l'aumento dei reati produce maggiori ingiustizie, pp. 17 ss.; in Italia, v. A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 39 ss; M.L. FERRANTE, *Il pericolo del populismo penale nelle sue varie forme*, in www.dirittifondamentali.it, 13 giugno 2017, pp. 3 ss.), dimostrata – banalmente – dalla impossibilità di portare a termine un conteggio esatto dei reati previsti dall'ordinamento italiano. Non mancano, tuttavia, esempi eloquenti anche nel panorama europeo. Si ricordi, a tal proposito, la recente riforma in materia di reati contro la libertà sessuale operata in Spagna con la *Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual*, la quale,

malauguratamente utopistiche, che si registrano al riguardo. Ne è un chiaro esempio il menzionato progetto annichilente di cui l'Unione europea si fa portavoce: menzionare la *vision zero* nella predisposizione di un quadro strategico¹¹⁸, il cui periodo di attuazione supera esiguamente il quinquennio, equivale a dichiararsi non solo disponibili, ma in grado di raggiungere quell'obiettivo.

Per la verità, bisogna ammettere che l'obiettivo zero è un traguardo meramente tendenziale: lungi dal cedere all'illusione demagogica per cui "tutto è possibile", i problemi da affrontare – siano essi l'infortunio in sé o il cagionamento penalmente rilevante dello stesso – non prevedono il raggiungimento di una qualche forma di perfezione sociale¹¹⁹. Sarebbe superfluo ribadirlo qualora, nonostante ci si dichiari sfrontatamente consapevoli della valenza (in larga parte anche benefica) di uno *slogan*, non si ravvisasse una generale attitudine a fronteggiare il fenomeno in modo incondizionato. Invece, pare si assista ancor'oggi, specialmente nella

mentre da un lato lamenta un rinnovato allarme sociale *per il fenomeno*, tale da giustificare l'intervento normativo, dall'altro introduce misure che comportano un allarme sociale *per la sanzione*. Quest'ultima, infatti, viene ad essere ridotta nei minimi edittali e dà luogo, pertanto, contrariamente alle aspettative suscitate, a considerevoli revisioni delle pronunce di condanna, come pure avvertito da larga parte della dottrina durante il dibattito parlamentare. Sul punto, v. la tabella comparativa e le riflessioni critiche proposte da D.L. MORILLAS FERNÁNDEZ, *La nueva configuración de las agresiones sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 y criterios aplicativos actuales*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 138, 2022, pp. 57 ss. Parallelamente, nel panorama nazionale, a seguito dell'introduzione del c.d. codice rosso, v. G.D. CAIAZZA, *Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio*, in *Dir. pen. proc.*, n. 5, 2019, pp. 589 ss.

¹¹⁸ *Supra*, nota 110.

¹¹⁹ Interessanti, in proposito, le riflessioni di F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Giuffrè, 2004, pp. 78 ss., sul carattere consentito dei "disastri normali", inevitabili e conseguenti al rischio tecnologico, e sull'accettazione sociale di quest'ultimo. D'altronde, com'è stato efficacemente segnalato, la qualifica di "rischioso" si addice a qualsiasi condotta umana. Così G. MARINI, "*Rischio consentito*" e tipicità della condotta, cit., p. 546. In senso analogo, oltre alle riflessioni che si proporranno *infra*, v. F. CONSULICH, voce *Rischio consentito*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, p. 1135, che richiama altresì, *sub nota* 167, C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, 1966, p. 130 («vivere è sempre un consumare la vita»).

giurisprudenza, a una simile propensione perseguita con l'ausilio perverso di qualunque strumento, nella sagace ottica wildiana del "purché se ne parli".

Il presente lavoro, in qualche modo, ne è testimonianza: gli interventi registratisi in materia penale hanno dato luogo, come si vedrà, a incertezze interpretative non trascurabili e impongono di prendere atto, da un lato, delle problematiche insite ad alcune categorie generali del diritto penale e, dall'altro, dell'effetto panpenalizzante dell'apparato contravvenzionale¹²⁰, il quale, anche se testimonia – forse anacronisticamente¹²¹ – i contorni sempre più sfumati di

¹²⁰ Con particolare riferimento alla legislazione penale complementare, v. F.C. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1992, pp. 457 ss., per il quale si assiste a «una produzione legislativa sollecitata dalle spinte provenienti da molteplici centri organizzati di interessi settoriali: quasi il riemergere di un *particolarismo giuridico* da *ancien régime*, una specie di nuovo "feudalesimo penale", che è all'origine di quel noto e deleterio fenomeno di ipertrofia ed instabilità legislativa». Su queste ultime, *amplius*, C.E. PALIERO, «*Minima non curat praetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, 1985; M. PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale*, cit., pp. 132 ss.

¹²¹ Data, da un lato, l'anticipazione sempre più marcata della tutela dei beni giuridici nei reati classificati come delitti e considerando, dall'altro, che l'ontologia del diritto penale non impone di accogliere una partizione dei reati in distinte tipologie (pur se esistono sistemi giuridici a tradizione pluripartita, vi sono ordinamenti stranieri cui è sconosciuta ogni forma di divisione), è possibile immaginare il superamento della distinzione, per certi versi pleonastica, tra delitti e contravvenzioni. Eccezione fatta per l'apparato sanzionatorio – diversa specie (nominale) delle sanzioni comminate e conseguenze estranee al fatto di reato, quali, ad esempio, l'oblazione –, la distinzione si basa fondamentalmente sul criterio di imputazione soggettiva – indifferentemente dolo o colpa, ex art. 42, ult. comma, c.p. – e sulla disciplina del tentativo – ipotizzabile, in linea di principio e non senza difficoltà sistematiche [M. GALLO, voce *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, 1964, p. 787], solo per i delitti, ex art. 56, primo comma, c.p. –, come evidenziato da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, Giuffrè, 2001, pp. 402 ss., nonché da F.C. PALAZZO, R. BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2023, p. 7. Ritenuto che, quanto alla disciplina della recidiva, l'attuale formulazione investe soltanto gli autori di delitti e, quindi, non si applica in caso di commissione di una contravvenzione (prescindendo dall'ordine di esecuzione del reato, cioè prima il delitto e poi la contravvenzione o viceversa), è opportuno considerare che la prassi giurisprudenziale lascia un margine residuale all'applicazione della sanzione detentiva a seguito della commissione di una contravvenzione. Ma v'è di più a favore di un possibile superamento della bipartizione: tenuto conto dell'operatività delle sanzioni amministrative, non può essere tralasciato che ambedue i tratti distintivi menzionati non godono del carattere dell'assolutezza, poiché l'ordinamento annovera delle eccezioni. Basti richiamare, in questo senso, gli esempi proposti da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 189: esistono contravvenzioni punibili a titolo esclusivamente doloso (e.g., il c.d. paragone, previsto, tra gli altri, dall'art. 147, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219), così come se ne ravvisano altre passibili di un rimprovero unicamente colposo (ad es., art. 676, secondo comma, c.p.) e sono state finanche

un diritto sanzionatorio in senso lato¹²², forma ancora parte del sistema della giustizia penale e insiste, sia pur con un tasso di effettività limitato nella prassi¹²³, sulla sfera giuridica della libertà personale, tanto in via autonoma, quanto a titolo derivativo. Si pensi, per quest'ultimo aspetto, all'incidenza della vasta casistica contravvenzionale sull'identificazione delle regole cautelari nel giudizio di colpevolezza colposa¹²⁴.

La tendenza di deviazione iperbolica contraria, invece, deve essere intesa nella sua accezione "matematicamente negativa" ed è propria di chi sottovaluta la problematicità del fenomeno, valorizzando in modo smisurato ed esclusivo l'avvenuto decremento dei tassi di infortunio e mortalità negli ultimi cinquant'anni. In quest'ottica, talora non si ravvisa l'esigenza di presidiare i beni

previste forme contravvenzionali tentate (come nell'art. 158, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). Sul punto, v. altresì le riflessioni proposte *infra*, cap. III, § 2.3. *Contra*, T. PADOVANI, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Giuffrè, 1985, pp. 421 ss.

¹²² Specialmente a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 (sulla quale, per considerazioni critiche, v. E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1984, pp. 602 ss.), nell'ambito di un diritto *lato sensu* sanzionatorio, intervengono il diritto penale in senso stretto, il diritto "penale-amministrativo" e il diritto amministrativo propriamente inteso. Questi tre elementi si pongono in un rapporto di interrelazione costante, tale da plasmare, in realtà, sfumature sempre più accese, che ne rendono effimeri i contorni. Cfr. G. FIANDACA, *Relazione introduttiva*, in *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del Convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, a cura di M. Donini, Giuffrè, 2003, pp. 1 ss.; P. NUVOLONE, voce *Pena (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, 1982, pp. 787 ss.

¹²³ Il riferimento è alla scarsa frequenza dell'applicazione di una pena detentiva a seguito della commissione di una contravvenzione, determinata anche dal processo di «bagatellizzazione processuale» di alcuni fatti costituenti reato, il quale, come è stato correttamente osservato con riguardo ai delitti colposi, si manifesta a causa della «prassi commisurativa invalsa (tendenzialmente benevola, a dispetto delle possibilità edittali ed extraedittali offerte dall'ordinamento)», nonché «per via dell'applicazione di cause estintive (prescrizione, indulto, sospensione) o di istituti "premiali" del codice di procedura (che comportano una diminuzione della pena per il rito)». Così D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 296 ss. Di recente, in favore di un diritto penale non più monopolizzato dalla pena detentiva, ma aperto a una sanzione pecuniaria equa ed effettiva, E. DOLCINI, *La metamorfosi di multa e ammenda: un processo che non deve arrestarsi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2023, pp. 3 ss.

¹²⁴ Su cui *infra*, cap. III, §§ 2.3 ss.

giuridici sottesi al fenomeno infortunistico (in parte, anche a quello delle malattie professionali) attraverso la creazione di norme incriminatrici *ad hoc*. In altre occasioni, pare si faccia un uso perlopiù smodato delle categorie, con la finalità di proporre soluzioni perentorie di *interpretatio abrogans* verso i più instabili reati di pericolo astratto e presunto. Si pensi, inoltre, alle tendenze di ipersoggettivizzazione della colpa¹²⁵, le quali, pur muovendo su un piano astratto e apparentemente slegato dall'analisi del fenomeno empirico, rischiano di far emergere delle “zone franche” che, in altri termini, celano la sottovalutazione del pericolo che a quei fenomeni soggiace.

8. *L'intervento penale tra lo sviluppo di una cultura preventiva e l'esigenza di rifondazione della responsabilità individuale*

Quale che sia la prospettiva da cui muovere l'interpretazione dei dati a livello pre-giuridico, vi è un aspetto che probabilmente avvicina gli estremi di ambedue le posizioni prese in considerazione. L'effetto comune all'interpretazione deviata dei dati, infatti, sia nella sua accezione positiva che in quella negativa, impone di dare atto del mancato coordinamento degli

¹²⁵ Nella ricerca delle condizioni in cui l'ordinamento può considerare «possibile e doverosa l'esplicazione di una volontà, che l'agente in realtà non ha esplicitato», il problema principale resta quello di incontrare un «punto di equilibrio tra il non “soggettivizzarla” fino a renderla inattuabile e il non “oggettivizzarla” fino a svuotarla come criterio di imputazione soggettiva». Così F. MANTOVANI, voce *Colpa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, 1988, pp. 299 ss., § 5. Cfr. *infra*, cap. III, § 3. Si può comprendere, in quest'ottica, come ai due estremi del bilanciamento (soggettivizzazione e oggettivizzazione eccessive) corrispondono le diverse visioni (deviazione “positiva” e “negativa”) circa la tutela da approntare alle condotte umane, tra le quali si inseriscono quelle inerenti all'ambito lavorativo. In fondo, com'è noto, discutere di questioni giuridiche, ricercando le soluzioni più adeguate, non è altro che discutere di idee, principi e valori, ancorando i propri risultati al dettato normativo (che è in vigore – *lex lata* – o che dovrebbe esserlo – *ferenda* –).

strumenti normativi adeguati a contrastare il fenomeno infortunistico e quello delle malattie derivanti dall'attività lavorativa.

Si è intervenuti, con lo strumento penale, a tutelare situazioni giuridiche chiaramente meritevoli di tutela¹²⁶, senza però incidere, al contempo, sull'unico strumento in grado di (o quantomeno naturalmente preordinato a) risolvere il problema: la prevenzione. Lungi dal voler soppiantare la liberalità dello Stato di diritto, è di tutta evidenza che in molte democrazie moderne e socio-tecnologicamente sviluppate – di cui non è eccezione l'Italia – trapela di continuo la percezione di una osservanza viziata delle regole, alimentata dalla parziale effettività delle sanzioni. Si discute di frequente, non solo nell'animato dibattito giuridico¹²⁷, di quanto le sanzioni possano rendere inefficace l'apparato normativo, ove non applicate, irrogate con notevole ritardo o comminate ingiustamente¹²⁸. Con minor frequenza (*rectius*, franchezza) si riscontra, dal lato opposto, la concreta volontà di promuovere una cultura preventiva, che, pur nella convinzione di poter essere raggiunta mediante

¹²⁶ Come si dirà *infra*, pur considerando la sicurezza sul lavoro un bene giuridico collettivo, che abbisogna di essere concretizzato, pare doversi rigettare la concezione personalistica, per cui si addiverrebbe a rinunciare *tout court* alla tutela penale degli interessi collettivi ove non siano funzionali ad interessi individuali. Così, ad esempio, non bisognerebbe parlare di «moralità sessuale», ma di «autodeterminazione, salute e protezione della gioventù», per evitare la vaghezza della formulazione dei beni giuridici universali (W. HASSEMER, *Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos*, in *Pena y Estado*, n. 1, 1991, pp. 31 ss.). D'altronde, come avvertito da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 554, l'accoglimento generalizzato della teoria personalistica imporrebbe una «vasta depenalizzazione dei reati», criticabile quantomeno per gli effetti politico-criminali che ne deriverebbero.

¹²⁷ Di recente, sulle eccedenze sanzionatorie il relativo «deficit motivazionale» delle moderne democrazie, G. FORTI, *Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell'ordinamento penale*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, Giuffrè, 2018, pp. 187 ss.

¹²⁸ Vale la pena rinviare, tra gli altri, a W. HASSEMER, *¿Por qué castigar? Razones por las que merece la pena la pena*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 105 ss., sul grave danno causato dall'intervento penale senza la ricorrenza di un giustificato fondamento. È noto altresì il pensiero di F. STELLA, *Pena e politica criminale. Aspetti teorici e casi pratici*, Giuffrè, 2008, p. 124, il quale segnala che «uno dei più grossi difetti che caratterizza l'intervento penale nel nostro Paese (e in gran parte dei Paesi occidentali) è la mancanza di chiarezza sulla precisa finalità della pena».

strumenti di politica educativa e sociale¹²⁹, si edifica in ultima istanza – quantomeno nel breve periodo – sull’efficacia delle tecniche di controllo¹³⁰. Circostanza, questa, dimostrata dall’impatto, empiricamente valutabile¹³¹, delle ispezioni realizzate dai servizi (oggi regionali) per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, introdotti nella struttura organizzativa complessa delle aziende sanitarie a seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale.

Per illustrare, con altre parole, la situazione innanzi delineata, appare fondamentale prendere atto della impossibilità, per il diritto penale, di affrontare – da solo – la gestione di un rischio e, *a fortiori*, di guidare efficacemente la coscienza (e l’azione) collettiva verso l’annichilimento del medesimo. Ove si ritenesse, al contrario, che lo strumento penale sia in grado di assumere le fattezze di un *corpus* quasi *absolutum* dall’ordinamento¹³²,

¹²⁹ Per L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale Scientifica, 2014, p. 237, la vera prevenzione della delinquenza precede l’intervento del diritto penale in chiave sanzionatoria, attraverso «lo sviluppo dell’istruzione di base, con la soddisfazione dei minimi vitali, con la costruzione – in breve – dell’intero sistema di garanzie dal quale dipende l’effettività della democrazia. Esiste infatti una correlazione biunivoca tra garantismo e democrazia». Nel contesto della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, rammenta l’importanza della formazione L. ANGELINI, *Le sfide della formazione per la sicurezza sul lavoro*, in *Dir. sic. lav.*, n. 1, 2022, pp. 7 ss.

¹³⁰ Il discorso può essere esteso a diversi altri settori in cui interviene la norma statale. Si ricorderà, a titolo esemplificativo, l’espressione apparentemente contraddittoria dell’economista cileno Daniel Kaufmann, per il quale «you don’t fight corruption by fighting corruption». In realtà, si postula l’esigenza di intervenire- in questo caso, nell’ambito della corruzione – con tecniche di prevenzione pre-penale, onde evitare di dover ricorrere alla *ultima ratio*.

¹³¹ A titolo esemplificativo, si considerino i risultati positivi emersi dallo studio di N. RUGGIERO, B. MAGNA, N. CORNAGGIA, A.M. ROSA, O. FERRERO, M. MAZZIERI, D. CONSONNI, S. CANTONI, *Efficacia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Servizi PSAL) nella riduzione degli infortuni professionali in Regione Lombardia*, in *Med. lav.*, n. 2, 2018, pp. 110 ss., il quale testimonia, tra il periodo antecedente e quello posteriore alla vigilanza, una significativa riduzione dei tassi di infortuni totali, così come dei tassi di infortuni gravi. Non sempre e non in tutti i settori dell’attività produttiva la riduzione dei tassi di rischio è parimenti rilevante: cfr., ad esempio, lo studio, pur complessivamente positivo, di W. LAZZAROTTO, O. PASQUALINI, E. FARINA, A. BENA, *Efficacia dei controlli nei cantieri sulla riduzione degli infortuni: studio pilota di uno SPreSAL del Piemonte*, in *Epidemiologia & Prevenzione*, n. 2, 2017, pp. 109 ss.

¹³² Questa impostazione sembra ricordare il discorso, più ampio, del retribuzionismo à la Bettiol (la pena è giusta retribuzione, sciolta – *assoluta* – da qualunque scopo), risentendo delle sue proiezioni più estreme. Sul punto, cfr. G. BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*,

capace di adempiere da solo a tali funzioni, si addiverrebbe alla conclusione paradossale per cui del diritto penale si potrà fare a meno.

Se, dunque, il diritto penale riuscisse a elidere tassi di rischio comunque elevati, al punto da azzerarli, si scorgerebbe la (falsa) speranza di vederlo scomparire assieme ai pericoli che ne costituiscono l'essenza. Eppure, con l'auspicio che queste riflessioni non vengano tacciate di risposta a un qualunque *omnia immunda immundis*, sembra possa ritenersi pacifico che, da solo, il diritto penale appresta una tutela, ma non esime dal rischio¹³³. Così, pur volendo arginare la (ri)apertura a un sistema di *command and control*, non sembra potersi eludere il richiamo a una sinergia che si spinga ben oltre la materia penale, come fosse una sua prosecuzione ideale tesa al raggiungimento dei medesimi obiettivi. Il riferimento è alla sinergia che, in linea con l'etimologia del termine, intende contrastare un fenomeno non già attraverso strumenti singoli, individualmente considerati e tra loro isolati, bensì mediante un complesso di espedienti diversi e comunicanti.

Tra questi, per le ragioni che seguono, sembra opportuno includere la giustizia penale, purché il suo coinvolgimento, nella interrelazione con il resto degli strumenti approntati, mantenga il carattere residuale reso ineludibile dal

Cedam, 1966, p. 113; F. MANTOVANI, *Il personalismo e la personalità del reo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Criminalia*, 2007, p. 144; D. PULITANÒ, *Quale ragionevolezza nel penale?*, in *Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol*, a cura di S. Riondato, Padova University Press, 2012, p. 46.

¹³³ In questa prospettiva si esplicano gli effetti dei principi di proporzionalità ed *extrema ratio*, sui quali, di recente, F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, 2021, pp. 251 ss. Apparentemente contrario, G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell'evento» e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1991, pp. 21 ss., enfatizza la portata impeditiva del rischio delle regole di diligenza, ma fa salva, al contempo, l'ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile eliminare il pericolo («*garantiscono l'eliminazione dei pericoli, e solo se è tecnicamente impossibile eliminarli, la mera loro riduzione*»). Tenendo in considerazione che, allo stato, la tecnica non ha mai cessato di evolvere, creando anche nuovi profili di rischio, sembra che l'Autore implicitamente riconosca l'impossibilità, per il diritto penale e le regole di diligenza in esso rilevanti, di esimere dal pericolo derivante dalle attività "consentite".

predominio della sussidiarietà¹³⁴. Alla luce di quest'ultima, pare si possa riesumare, con una veste diversa, la verticalità evocativa – oggi tanto vituperata, non senza fondamenti¹³⁵ – della piramide kelseniana. Così, riabilitandola a fini diversi, si potrebbe delineare una logica piramidale per cui, partendo dalla necessità di tutelare un dato interesse, si vada oltre l'affermazione di un monopolio ordinamentale statale, per conseguire una “gradazione” non già tra fonti, ma tra *forze* più o meno incisive del diritto. In questo senso, il sistema penale, poiché – se non altro, in termini di lesività – è il più “grave” tra le “forze” giuridiche legittimamente esercitabili, si porrebbe al vertice di una struttura gerarchica che, in qualche modo, non si esaurisce classicamente nelle fonti normative derivate, ma raggiunge qualsivoglia strumento anche esecutivo¹³⁶.

Se all'apice della struttura verticistica giace il più aspro diritto sanzionatorio, alla base corrisponde, invece, il più elementare scoglio del *law enforcement*, inteso, nella sua accezione liberale ma non libertaria, quale meccanismo volto alla costruzione della idoneità del singolo ad assumere le diverse responsabilità, a loro volta derivanti dalle previsioni normative di qualsiasi livello. Nel settore della sicurezza sul lavoro, si è già avuto modo di

¹³⁴ Operazione, quella del rispetto della sussidiarietà, resa ancor più difficoltosa per via del momento storico ancora in corso, in cui il diritto penale sembra aver abbandonato il carattere “ultimo” ed essere divenuto la “prima” o “sola” *ratio* per definire i conflitti della società. Cfr. W. HASSEMER, *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, n. 10, 1992, p. 380.

¹³⁵ Per tutti, P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Laterza, 2020, pp. 3 ss., il quale, definito il «teorico del diritto orizzontale» (T. GRECO, *Paolo Grossi, teorico del diritto orizzontale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 1, 2016, pp. 47 ss.), manifesta la sua contrarietà al monopolio giuridico dell'ordinamento statale, quand'anche debba riconoscersi la sua prevalenza sulle pluralità ordinamentali intrinseche alla società. «Il riduzionismo, a livello di una rinnovata sistemazione delle fonti, si traduce in una ferrea gerarchizzazione, che *riduce* a una mera parvenza il mantenimento formale di una pluralità. Infatti, solo la fonte situata sul sommo gradino gerarchico, la legge, rappresenta una volontà indipendente e incondizionata chiamata a condizionare tutte le altre fonti dei gradini inferiori *ridotte* a una semplice ancillarità. È una *verità*, questa, che non è discutibile e che, purtroppo, dopo la Costituzione troviamo dommaticamente affermata nelle Preleggi al Codice Civile del 1942, ultima reliquia durevole nell'ordinamento italiano – anche se oggi soltanto formale – di un regime autoritario». V. anche P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, 2015, pp. 51 ss., spec. 77 ss.

¹³⁶ *Supra*, nota 87.

menzionare il sistema “multilivello” approntato dalla legislazione penale. In questo caso, tuttavia, la tutela piramidale degli interessi compromettibili durante l’attività lavorativa non si esaurirebbe nelle fattispecie contravvenzionali, in quanto prescrizioni dalle conseguenze più “lievi”, ma proseguirebbe sino all’implementazione di un sistema di controllo tempestivo ed efficace, tale da impedire – *rectius*, minimizzare – l’intervento della giustizia penale.

Si tratterebbe, più in generale, di rifondare il significato della “responsabilità” individuale, plasmando i contenuti di concetti che, pur rappresentando sfumature dello stesso termine, possono essere distinti alla stregua dell’accezione interessata¹³⁷. D’altronde, senza per ciò trascurare le opportune discordanze, una simile distinzione è operata di consueto in alcuni contesti sociali di tradizione non romanistica. Ove, infatti, si attestano forme di «tradizione e cultura istituzionali e civiche della responsabilità», è possibile distinguere la «dimensione compensativa e restitutiva rispetto ad eventi di danno (*liability*)» dalle «dimensioni preventive del rispondere, vale a dire il possesso delle capacità di intervento preventivo e proattivo atte ad evitare un danno (*preventative responsibility*)», nonché dalla «idoneità soggettiva in termini di preparazione professionale, assenza di conflitti di interesse, qualità

¹³⁷ Con notevole lucidità, partendo dalle impostazioni dell’Ottocento filosofico e giuridico, M. DONINI, *Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2020, pp. 1702 ss., nonché 1741 ss., illustra come la responsabilità quale «capacità di dar conto in modo trasparente delle proprie azioni» comporti che «l’azione rimane un dato esterno, e anche dolo e colpa sono al riguardo azione, sono modi di agire intercambiabili tra le persone: non hanno nulla di davvero “personale” e di per sé colpevole». In questo senso, il soggetto che agisce ingiustificatamente con dolo o colpa «sarà anche *responsible*, o *liable*, ma non è solo per questo *accountable*: nessuno gli spiega o gli chiede di spiegare il suo render conto». In punto di diritto, tuttavia, «è colpevole anche chi non fosse positivamente *accountable*»: si svuota, pertanto, almeno umanamente, il contenuto della colpevolezza, «dove si dovrebbero studiare le motivazioni, cioè le cause personali degli illeciti». Pur ammettendo che la si sappia indagare, essa rimane inconoscibile, se non si vuole violare la laicità del diritto, e dunque impone di riconoscere che «fondiamo i *giudizi di responsabilità penale* su alcuni *presupposti che non possiamo garantire*».

individuali (biografia personale e intellettuale) di chi sia preposto a posizioni di responsabilità (*accountability*)»¹³⁸.

La flebile sensibilità all'esigenza di un apparato incisivo di controlli, finalizzato a concedere una cittadinanza sempre più attiva alle tecniche di vera prevenzione, ha subito, di recente, un impulso normativo che sembra testimoniare un'inversione di rotta in materia, tale da giustificare le considerazioni formulate. Le disposizioni introdotte, dapprima, dagli artt. 13 e 13-*bis* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215¹³⁹, e, in seguito, dall'art. 14 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla l. 3 luglio 2023, n. 85¹⁴⁰, permetterebbero di ascrivere alla volontà del legislatore un rinnovato impegno a far fronte alla tutela della sicurezza sul lavoro attraverso strumenti precauzionali distinti dalla mera sanzione.

Proprio in merito alle operazioni di vigilanza, ai sensi del rinnovato art. 13 t.u.s.l., viene potenziato il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, permettendo che eserciti le sue funzioni in un contesto maggiormente collaborativo con il personale delle aziende sanitarie. Coerentemente con questa scelta, il legislatore, cosciente del legame che la tutela della sicurezza mantiene con l'instaurazione di un contratto di lavoro regolare¹⁴¹, prevede una

¹³⁸ M. TALLACCHINI, *Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2012, pp. 12-13. In effetti, «[l]a parola “responsabilità” è stata finora impiegata per ricondurre ad un unico termine una varietà di significati, di hard e soft law, relativi al “rispondere”. Si è trattato del tentativo di tradurre costrutti provenienti dal diritto e dalla policy anglosassoni e privi, non solo di un corrispettivo linguistico italiano, ma anche di una tradizione e cultura istituzionali e civiche della responsabilità».

¹³⁹ *Amplius*, R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, 2023, *passim*, spec. pp. 6 ss., 45 ss., 64 ss.

¹⁴⁰ M. MAGRI, *Decreto “Lavoro” convertito: poche novità per la sicurezza*, in *Ig. sic. lav.*, n. 8-9, 2023, pp. 425 ss.

¹⁴¹ La interdipendenza tra tutela della sicurezza e regolarità del rapporto di lavoro è stata riconosciuta, tra gli altri, da A. BELLAVISTA, *Al di là del lavoro sommerso*, in *Riv. giur. lav.*, n. 1, 2008, p. 11, per il quale «il nodo centrale – che contribuisce a spiegare le elevate percentuali di lavoro sommerso – è la diffusa mancanza di una cultura della legalità, cui si accompagna l'assenza di una cultura della sicurezza e del rispetto del valore della persona che lavora, com'è

nuova formulazione dell'art. 14, comma 1, t.u.s.l., soppiantando un sistema potestativo («possono adottare») in favore di un obbligo la cui cogenza si estende in egual misura sul versante della sicurezza e della regolarità del rapporto in essere, sfuggendo alla discrezionalità dell'organo di vigilanza («adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro»)¹⁴².

In aggiunta, non di minore rilevanza ai fini immediatamente preventivi, meritano di essere segnalate le modifiche intervenute in ordine alla disciplina concernente il preposto addetto alla vigilanza¹⁴³, nonché alla formazione degli stessi datori di lavoro¹⁴⁴. I preposti, che dopo la novella devono necessariamente

dimostrato dagli spaventosi tassi di infortuni sul lavoro (anche mortali) che si continuano a registrare nel mondo del lavoro italiano, non solo sommerso». Cfr. anche G. BENEDETTI, *Sicurezza dei lavoratori e misure contro il lavoro sommerso*, in *Ig. sic. lav.*, n. 6, 2011, pp. 318 ss. Sul versante degli obiettivi eurounitari in materia, v. di recente L. BATTISTA, *Il lavoro sommerso e il ruolo dell'Autorità Europea del Lavoro*, Cacucci, 2022, *passim*, spec. pp. 90 ss.

¹⁴² P. RAUSEI, *La sospensione dell'impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni di sicurezza*, in *Lav. giur.*, n. 11, 2022, pp. 1008 ss.; M. GRANDI, *Una check-list per prevenire la sospensione dell'attività imprenditoriale*, in *Ig. sic. lav.*, n. 5, 2022, pp. 233 ss.; M. MAGRI, *Le gravi violazioni per il provvedimento di sospensione dell'attività*, in *Ig. sic. lav.*, n. 12, 2021, pp. 581 ss.

¹⁴³ V. PASQUARELLA, *Il "nuovo" ruolo del preposto alla sicurezza nella "mini-riforma" del D.Lgs. n. 81/2008*, in *Lav. giur.*, n. 8-9, 2022, pp. 782 ss.; M. BENOZZO, *Le novità sul preposto tra individuazione e formazione*, in *Ig. sic. lav.*, n. 4, 2022, pp. 192 ss.; M. CORTI, A. SARTORI, *La miniriforma della sicurezza sul lavoro e le nuove misure per la promozione delle pari opportunità*, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 1, 2022, p. 7.

¹⁴⁴ Come riportato, sia pure con apparente favore («[f]orse è meglio così»), da A. PEDNA, *Valutare l'efficacia della formazione durante il lavoro*, in *Ig. sic. lav.*, n. 4, 2023, pp. 199 ss., «entro il 30 giugno del 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero adottato un nuovo accordo per la formazione della sicurezza. Questo, nell'idea del legislatore, avrebbe dovuto accorpore, rivisitare e modificare gli accordi già esistenti, stabilire la durata, i contenuti minimi e la modalità per la formazione del datore di lavoro e definire le modalità di verifica dell'efficacia

essere individuati nella struttura aziendale, al di là del tradizionale dovere di vigilanza, assumono la facoltà di interrompere l'attività lavorativa del dipendente in caso di inosservanza delle disposizioni ricevute¹⁴⁵. I datori di lavoro, invece, vengono finalmente inclusi fra i soggetti-discenti, bisognosi di ricevere un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del rinnovato art. 37, comma 7, t.u.s.l., parimenti a quanto avveniva (ed avviene) per i suoi subordinati apicali (dirigenti e preposti).

9. *Il ruolo del bene giuridico nella (s)personalizzazione della responsabilità penale*

Al di là degli effetti perversi cui può giungere l'interpretazione del fenomeno pre-giuridico, risultanti nelle possibili deviazioni che sono state succintamente descritte, ogni settore "emergenziale", considerato tale per la potenziale (e intrinseca) aggressione degli interessi superiori della vita e della salute, auspica l'intervento del diritto penale. In conseguenza di ciò, quest'ultimo ha trovato e trova tuttora terreno fertile nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, quale risultanza degli eventi accidentali e lesivi sul luogo (*rectius*, in occasione) di lavoro, nonché dell'esposizione, più o meno prolungata, a fattori patogeni in grado di rivestire un ruolo causale rilevante nel decorso di una malattia o nell'aggravamento delle preesistenti condizioni di salute dell'interessato.

della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Come per tante altre previsioni del Testo Unico [...] si sono perse le tracce anche di questa promessa».

¹⁴⁵ R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pp. 64 ss.

In questo contesto di fertilità, è opportuno domandarsi se il diritto penale, nel rispetto dei suoi corollari garantistici, riesca – volendo cedere a un costrutto metaforico – a fondare le sue radici nel terreno senza che, per l’inadeguatezza dell’uno o dell’altro, si dia luogo al germoglio di una pianta inferma, che di per sé comporterebbe un periodo di degenza a discapito dei destinatari – tradizionalmente considerati tali¹⁴⁶ – della norma penale. In senso analogo, benché si possa affermare che non vi sia ragione per affievolire la risposta penale all’attacco degli interessi primari cui si è fatto cenno, risulta quanto mai opportuno avvertire che la funzione legittimante del bene giuridico non possa – e non debba – lasciare spazio alla riaffermazione della «sterile opposizione [neo-]metodologica»¹⁴⁷, per la quale, anche al costo di produrre distorsioni del

¹⁴⁶ Riprendendo le parole di A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Einaudi, 2001, p. 33 (le norme penali «non dicono ai cittadini che è vietato commettere omicidi, ma si limitano a indicare al giudice quale sarà la sua sentenza in tale caso», onde «l’effettivo contenuto di una norma di condotta consiste in una direttiva per il giudice, mentre l’istruzione impartita al singolo individuo è una norma giuridica ricavata dall’altra in maniera derivata e per metafora»), A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., pp. 130 ss., porta brillantemente alla luce «l’equivoco insito nel concetto di “destinatari”», senza per ciò «veicolare quella spersonalizzazione, aspramente contestata a Jakobs e al suo “diritto penale del nemico”, che ridurrebbe il soggetto a mero sottosistema fisico e psichico funzionalmente subordinato alle esigenze del sistema sociale generale» (ivi, p. 137).

¹⁴⁷ A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull’involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento*, Giappichelli, 2019, pp. 123 ss.

principio di colpevolezza¹⁴⁸, lo scopo della norma deve vedersi raggiunto¹⁴⁹. Al contrario, per soddisfare queste esigenze, «che pure rispondono ai principi basilari di ogni ordinamento democratico, occorrerà – piuttosto che forzare la teoria del bene giuridico a compiti che non le sono propri – delimitare attentamente le condotte da incriminare, mutando, ove necessario, la tecnica legislativa, in modo da spostare l’oggetto della tipizzazione dal “fine” (fatto che il soggetto voleva realizzare) al “mezzo” (fatto che il soggetto ha effettivamente realizzato)»¹⁵⁰.

L’analisi muoverà, quindi, dai profili di tutela sottesi alle norme incriminatrici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per poi valutare l’idoneità funzionale della teoria del bene giuridico a esercitare un ruolo dogmatico in grado di arginare le manifestazioni che, nel medesimo settore, danno luogo a pronunce di responsabilità dal carattere latentemente incolpevole¹⁵¹.

¹⁴⁸ Con la svolta metodologica del bene giuridico, la legge che disciplina l’attività umana, incentivando o permettendo determinate azioni, effettua una valutazione (*wertend*) sui valori della comunità, risultante nella teleologia della norma prodotta. In questo senso, E. SCHWINGE, *Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre*, Rohrscheid, 1930, p. 22. Amplius, A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale*, cit., pp. 56 ss.; F. FORZATI, *L’illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-Prinzip*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2019, pp. 1989 ss. A questo proposito, è sempre attuale il pensiero di A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall’inizio del secolo al 1933*, Giuffrè, 1966, pp. 114 ss., per il quale l’apportazione della filosofia dei valori «non riuscì ad offrire che un’alternativa metodologicamente inadeguata e spesso anche poco resistente dal punto di vista ideologico». Sul «cortocircuito argomentativo» di Schwinge, cfr. A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale*, cit., p. 82: «il bene giuridico si ricava dalla cultura della comunità, e di norma il legislatore lo desume dai valori culturali; però, se la legge dovesse attribuire tutela ad un valore non riconosciuto dalla comunità (o addirittura ad un’entità che nuoce alla cultura), la legge stessa formerebbe quell’oggetto di tutela come valore culturale».

¹⁴⁹ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2020, pp. 256 ss.

¹⁵⁰ *Ivi*, pp. 259-260.

¹⁵¹ Se, da un lato, il «ruolo dogmatico [dell’interesse protetto] consiste, dunque, nel far sì che la tipicità stessa concettualmente includa la lesione del bene giuridico» (G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 199), la medesima funzione – come si vedrà fra breve – non sembra riuscire ad allontanare il rischio di affermazione della responsabilità incolpevole.

Circa l'oggetto di tutela delle fattispecie poste a protezione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro – e quindi non solo dei lavoratori, ma anche dei dipendenti in posizione apicale, dello stesso datore di lavoro e di eventuali terzi a vario titolo interessati –, non v'è dubbio che lo stesso sia da ricondurre al generale «divieto di incriminare condotte che siano offensive di valori che, senza essere antitetici alla Costituzione, non trovano in essa riconoscimento esplicito o implicito»¹⁵², imposto dalla condivisibile tesi per cui la selezione dei beni giuridici meritevoli di tutela penale non è affidata, *tout court*, alla discrezionalità del legislatore, ma è intermediata dai postulati della legge fondamentale¹⁵³. Sotto questo profilo, tuttavia, «l'ancoraggio della tutela penale a valori costituzionali non significa che questi siano sistemati in bella mostra nella vetrinetta della Costituzione. In molti casi il valore costituzionale fondamentale è soltanto un *genus*, al quale vanno ricondotti i valori emergenti nella società: e la riconducibilità alla categoria è possibile solo nella misura in cui l'interesse emergente sia cristallizzato al punto da consentire il raffronto»¹⁵⁴.

¹⁵² A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., pp. 260-261.

¹⁵³ Tenendo in considerazione le sue stesse considerazioni espresse altrove (di cui alla nota successiva), cfr. F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, 1973, pp. 14 ss.; ID., *Carattere "sussidiario" del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, vol. I, Giuffrè, 1984, pp. 101 ss. In senso analogo, V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, 2005, pp. 158 ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Edizioni ETS, 2009, pp. 41 ss.; aderisce altresì alla tesi bricoliana, pur con sensibili divergenze in ordine al «*numerus clausus* dei soli beni "costituzionalmente rilevanti"», F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pp. 184 ss. In argomento, interessanti le critiche mosse da A. CAVALIERE, *'Diritti' anziché 'beni giuridici' e 'principi' in diritto penale? A proposito di un saggio di Francesco Viganò*, in *Sist. pen.*, n. 10, 2023, pp. 63 ss., nei confronti delle implicazioni, «alcune positive, altre [...] preoccupanti», della proposta di F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. I, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta e F. Consulich, Giuffrè, 2022, pp. 845 ss., sulle implicazioni di una eventuale sostituzione tra beni giuridici e diritti soggettivi.

¹⁵⁴ F. BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in ID., *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo II, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, Giuffrè, 1997, p. 1506. Cfr. altresì, nella dottrina internazionale, M. ALONSO ÁLAMO, *Derechos humanos y bien jurídico penal*, in *Los Derechos Humanos en el siglo XXI. En la conmemoración del 70 Aniversario de la Declaración*, tomo IV, a cura di J.A. Pinto Fontanillo e Á. Sánchez de la Torre, Edisofer, 2020, pp.

I profili di tutela che si celano dietro alla strumentalità della formula “salute e sicurezza sul lavoro” non faticano, in quest’ottica, a incardinarsi presso quegli interessi, cristallizzati dal dettato costituzionale e dai valori immanenti alla società, della vita, della salute e della integrità psicofisica. Quand’anche i dati comparati degli ultimi anni siano, come è stato sostenuto, parzialmente inutilizzabili, la trascendenza del fenomeno – e, quindi, la necessità di protezione normativa – è comunque resa palese dai valori assoluti degli incidenti registratisi nell’ambiente lavorativo. Dalla loro cospicuità emerge, in maniera pressoché eloquente, come il diritto penale non possa abbandonare completamente il terreno della tutela degli interessi costituzionalmente garantiti, anche nell’ipotesi in cui si voglia accogliere ad ampio spettro il divieto del più istintivo automatismo, risultante nella “tirannica” e «illimitata espansione di uno dei diritti» (in specie, l’art. 32 Cost.), censurata a partire dalla nota pronuncia della Corte costituzionale¹⁵⁵.

È opportuno segnalare, ancora una volta, che la *necessità* di tutela dei beni giuridici primari (o “tiranni”, che dir si voglia) non viaggia parallelamente alla

5 ss.; EAD., *Bien jurídico penal: más allá del constitucionalismo de los derechos*, in *Estudios penales y criminológicos*, n. 29, 2009, pp. 61 ss., con particolare riferimento al «sustrato material abierto» che il legislatore non può oltrepassare; J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, *Bien jurídico y legitimidad de la intervención penal*, in *Revista chilena de derecho*, n. 2, 1995, pp. 251 ss.; S. MIR PUIG, *Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius puniendi*, in *Estudios penales y criminológicos*, n. 14, 1989-1990, pp. 203 ss.

¹⁵⁵ È nota la posizione della Consulta, la quale, a partire dal noto caso Ilva (C. cost., 9 maggio 2013, n. 85) e in ulteriori e successive pronunce (ad esempio, C. cost., 23 marzo 2018, n. 58; C. cost., 9 marzo 2021, n. 33), ha negato la preminenza del diritto alla salute quale “fondamentale” nell’ambito di una ipotetica gerarchia, positivizzata a livello costituzionale, che consideri come termini di paragone gli altri diritti della persona. Così, tutti i «diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». In questo modo, la protezione loro accordata «deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». A commento, cfr. D. PULITANÒ, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*, in *Giur. cost.*, n. 3, 2013, pp. 1498 ss.; M. BONI, *Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n. 85/2013)*, in *Federalismi*, n. 3, 2014, pp. 1 ss.

urgenza che spesso si ostenta. Nel caso di specie, grazie alla proliferazione della normativa prevenzionistica avviata nella metà dello scorso secolo, l'Inail ha registrato un sostanziale decremento – specialmente a partire dagli anni '70 – degli episodi infortunistici e, in larga parte, ma più di recente, delle malattie professionali. È chiaro che non tutti i meriti debbano essere attribuiti alla normazione¹⁵⁶: non è difficile constatare, perlomeno sommariamente, che lo sviluppo scientifico e tecnologico ha subito, negli ultimi decenni, un'accelerazione senza precedenti, tale da elevarlo, forse, a condizione *sine qua non* del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, *in primis*, dei lavoratori.

Ciò non sta a significare, beninteso, l'avvenuta risoluzione di un problema, peraltro risalente e congenito al dinamismo lavorativo. Quest'ultimo, infatti, è di certo ascrivibile all'insieme delle attività (consentite ma) intrinsecamente rischiose¹⁵⁷, le quali danno – e sempre daranno¹⁵⁸ – luogo alla maturazione di antichi e novizi pericoli, che dovrebbero custodire *in re ipsa* la presunzione,

¹⁵⁶ Piuttosto, al contrario, non manca di segnalare le criticità dell'apparato statale R. BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2011, p. 635, il quale, concludendo un'approfondita analisi sulla "colpevolezza colposa" nell'esposizione dei lavoratori ad amianto, rappresenta la smitizzazione degli istituti di diritto penale operata dalla modernità e indica come «grande responsabile delle morti da amianto [...] lo Stato, la dimensione pubblica, le istituzioni, il cui operato è caratterizzato da estrema lentezza e sostanziale disinteresse».

¹⁵⁷ L'ascrizione è confermata, se non altro, dal fatto concreto da cui muove l'analisi di F. BRICOLA, *Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi*, in ID., *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, cit., pp. 69 ss.

¹⁵⁸ Ne sono testimoni, principalmente nell'ultimo ventennio, le suggestioni del "precauzionismo", su cui *infra*. Cfr. F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Giappichelli, 2013; E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Giappichelli, 2013; P. CRUZ BOTTINI, *Principio de precaución, Derecho Penal y sociedad de riesgos*, in *Revista General de Derecho Penal*, n. 7, 2007, pp. 1 ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, pp. 227 ss.; C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione*, cit., pp. 383 ss.; E. SOLA RECHE, *Principio de precaución y tipicidad penal*, in *Principio de precaución, biotecnología y derecho*, a cura di C.M. Romeo Casabona, Comares, 2004, pp. 475 ss.; C.M. ROMEO CASABONA, *Aportaciones del principio de precaución al derecho penal*, in *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, pp. 77 ss.

chiaramente vincibile, di fortuito, intesa quale «limite soggettivo espresso [della norma penale], che è rappresentato da una presunzione di non prevedibilità»¹⁵⁹.

L'analisi che segue, tuttavia, dimostra al più una tendenza contraria: in luogo di un limite della norma, pare si riscontri una costrizione dell'innocenza. Nell'alveo dell'attività intrinsecamente pericolosa del lavoro, difatti, si sono affermati profili che denotano l'affermarsi di una responsabilità sempre più "impersonale", dunque astratta dai requisiti dei principi di soggettività e colpevolezza. Se, per assurdo, si leggessero alcune recenti pronunce della giurisprudenza – di merito e di legittimità – senza conoscere il contesto di provenienza, affiorerebbe il dipinto di una gravità fenomenologica oltremodo distante dal quadro empirico tracciabile con l'ausilio dei dati reali. Si riprenda, a mo' d'esempio, la sentenza di condanna del datore di lavoro per l'omessa vigilanza del comportamento del dipendente, deceduto, dopo essere accorso sul luogo di lavoro in stato di ebbrezza, per essersi posto alla guida di un trattore agricolo senza allacciare la cintura di sicurezza¹⁶⁰. La decisione della Corte permetterebbe di scorgere, da parte del lettore ignaro dello *status quo*, una parvenza di repressione giustizialista, comprensibile – quantunque non giustificabile – in una società del rischio dove, per qualsivoglia ragione, vi sia un tasso ingestibile o "ingestito" di attività lavorative concretamente nocive. Società che, per la bontà dei dati raccolti nel tempo, per converso si è dimostrata tutt'altro che insensibile a tali problematiche.

Da questa prospettiva, sebbene la criticità non possa dirsi risolta e permanga la necessità di approntare strumenti adeguati di tutela, gli sviluppi raggiunti non riescono a sostenere l'interventismo, specialmente

¹⁵⁹ In questi termini si esprime, con riferimento ai reati di omicidio e lesioni in attività sportiva, P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Priulla, 1947, pp. 135 ss. Più di recente, valorizza la disposizione dell'art. 45 c.p. nei casi di preterintenzione A. MASSARO, *L'omicidio preterintenzionale. Il consenso della vittima e l'imputazione dell'evento ulteriore*, in *Temi penali*, vol. II, a cura di M. Trapani e A. Massaro, Giappichelli, 2018, pp. 111 ss.

¹⁶⁰ Cass., sez. IV pen., n. 35858/2021. Cfr. *supra*, § 2, nota 26.

giurisprudenziale, che spesso si invoca (e si pratica) nella disciplina penale della materia in analisi, sulla scia di un allarme sociale che, in realtà, è andato a regredire nel tempo. Questa tendenza prasseologica, se da un lato testimonia le perduranti lacune di alcuni pilastri su cui si edifica il diritto penale (*nihil novum sub sole*), più in generale assume una preoccupante posizione all'interno della *sempervirens* dialettica tra sicurezza e libertà¹⁶¹. Nondimeno, nel dialogo tra questi due estremi, «non si può attribuire alla sicurezza uno status di macro-bene collettivo, tale da consentire un intervento penale limitato solo dai contingenti bisogni punitivi di volta in volta concretizzabili nei settori più diversi»¹⁶².

Piuttosto, si rende necessario verificare, caso per caso, l'effettiva sussistenza di legittimazione dell'intervento penale, anche nell'ambito della prevenzione dei pericoli, onde evitare che, con il soccorso delle "ideologie dominanti", «la dottrina del tipo d'autore in realtà elud[a] la stessa determinazione delle tipologie soggettive e finisc[a] in un soggettivismo nel quale ogni criterio di sicurezza e di certezza giuridica viene sacrificato»¹⁶³. Ad ogni modo, non v'è ragione per condurre tale valutazione con premura

¹⁶¹ Sull'equilibrio tra libertà e sicurezza, cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, 2003, pp. 23 ss.

¹⁶² V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, cit., p. 237. In senso analogo, la dichiarazione di penale responsabilità non può dipendere, ancor meno se in via esclusiva, dal fattore "emotivo" che si cela dietro le esigenze neoretribuzionistiche di chi persegue una utopistica (o vendicativa) perfezione sociale. Cfr., sulla «inaccettabilità della funzione stabilizzatrice fondata sulla soddisfazione (retributiva) dei bisogni di pena», L. EUSEBI, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, 1990, pp. 33 ss.; *amplius*, ID., *La «nuova» retribuzione. Sezione I. Pena retributiva e teorie preventive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1983, pp. 914 ss.; ID., *La «nuova» retribuzione. Sezione II. L'ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1983, pp. 1315 ss.

¹⁶³ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 550. Tale verifica si effettua, dunque, anche al fine di ostacolare la «connessione logica e necessaria del *Tätertyp*, come pure di ogni altro sistema che ne ricalchi l'orma politico-criminale, ad una visione autoritaria del rapporto tra individuo e comunità, tra diritto criminale e fini immediatamente politici dello Stato». Così A.A. CALVI, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore. I. La tipologia soggettiva della legislazione italiana. II. Tipologia soggettiva e politica criminale moderna*, Cedam, 1967, p. 502.

emergenziale, cui sovente ci si appella e che si addice, invece, a contesti in cui il substrato sociale manifesta inquietudini ben più critiche. È opportuno, pertanto, ribadire l'importanza di fugare ogni tentativo metodologico caratterizzato da siffatta urgenza, che, pur non giustificando il sacrificio illegittimo (poiché non conforme ai principi penali costituzionalmente orientati) della libertà personale, attenuerebbe di fatto la responsabilità di chi lo partorisce.

Volendo, dunque, partire dall'assunto per cui i valori costituzionalmente protetti della vita, della salute e della integrità psicofisica non subiscono una *diminutio* nell'ambito di attività intrinsecamente pericolose, ma comportano, per la distinta modalità di lesione, la necessità di una diversa modalità di tutela, è pacifico che il diritto penale possa (*rectius*, debba) offrire il suo arsenale in materia di sicurezza sul lavoro. Al contempo, però, volgendo all'obiettivo del presente lavoro, è possibile chiedersi se il bene giuridico – che ha «conosciuto stagioni liberali, critiche, ma anche metodologiche, funzionali e altresì costituzionali»¹⁶⁴ – possa contribuire ad arginare i “rischi” di un esito di responsabilità incolpevole (*lato sensu* oggettiva), cui, come si vedrà, la disciplina richiamata spesso si presta.

In altre parole, oltre a giustificare l'intervento penale a tutela strumentale della sicurezza sul lavoro, il bene giuridico è stato chiamato a svolgere ulteriori funzioni. È lecito, perciò, interrogarsi in merito alla sua reale portata selettiva, da intendere, in questa sede, non come limite negativo alla tipizzazione, bensì quale attitudine a tracciare una linea di demarcazione tra la responsabilità soggettiva (personale e, quindi, colpevole) e l'omologa oggettiva (*in re ipsa*, ovvero incolpevole). Poiché, com'è stato dimostrato già in tempi remoti, le manifestazioni di quest'ultima devono essere ricondotte a una molteplicità di

¹⁶⁴ M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2013, p. 7.

fattori diversi dall'oggetto (o interesse) di tutela¹⁶⁵, sembra si possa anticipare sin d'ora che, per la sua stessa natura, il bene giuridico si colloca al di fuori degli elementi "obiettivizzanti" e, pertanto, a differenza dell'offensività, «da solo non basta ed è sbagliato chiedergli troppo»¹⁶⁶. Di conseguenza, la capacità, per il diritto penale, di ostacolare gli esiti di responsabilità incolpevole deve essere ricercata altrove.

¹⁶⁵ Per tutti, F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 51 ss.

¹⁶⁶ M. DONINI, *Il principio di offensività*, cit., p. 7.

Al confine tra oggettivo e soggettivo: evoluzione del rimprovero personale nella visione finalistica della pena

*SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Sull'“opportunismo” della responsabilità oggettiva – 2. La responsabilità oggettiva e la finalità della pena – 3. La responsabilità c.d. obiettiva in senso stretto: tentativi definatori – 4. L'evoluzione della responsabilità oggettiva nella complessità dell'agire contemporaneo – 5. L'avvento dei parametri costituzionali: l'art. 27 Cost. – 6. La vulnerabilità del principio di personalità: il perdurante rischio di cedimento alla responsabilità oggettiva – 7. Alla frontiera tra oggettivo e soggettivo: profili di responsabilità oggettiva occulta – 8. Sul recupero della responsabilità oggettiva: cenni e prospettive di carattere generale – 8.1. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. espressa – 8.2. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. occulta o latente – 8.3. (Segue): la disciplina dell'imputabilità e l'ignoranza della legge penale – 8.4. (Segue): alla ricerca del dolo c.d. colpevole – 8.5. (Segue): verso il superamento del tradizionale binomio tra *error iuris* ed *error facti*.*

1. Considerazioni introduttive. Sull'“opportunismo” della responsabilità oggettiva

Nelle maglie del diritto penale è ancor oggi incagliato un residuo, alquanto consistente, di responsabilità che, a vario titolo, non può essere definita *lato sensu* personale. Se la nettezza di una simile affermazione ingenerasse taluna perplessità, sia sufficiente volgere lo sguardo alla rubrica dell'art. 42 c.p., la cui attuale e inalterata formulazione («Responsabilità obiettiva»), pur alla luce di una lettura “costituzionalmente orientata”, risulta quanto mai eloquente.

Prima di procedere a una breve disamina dell'istituto, per poi calarlo nella congerie “laboratoriale” della sicurezza sul lavoro¹⁶⁷, sembra opportuno tentare di sgomberare il campo da alcuni equivoci che, nell'analisi dottrinale e, segnatamente, nelle considerazioni che seguono, si possano ravvisare. In particolar modo, alla luce degli insegnamenti della migliore dottrina¹⁶⁸, preme evidenziare che la natura opportunistica che si possa scorgere nell'approfondimento giuridico di istituti tanto stigmatizzati quanto la responsabilità oggettiva – nonché lo stesso *corpus* normativo settoriale inerente all'attività lavorativa svolta in condizioni di insicurezza – devono rimanere, in realtà, sempre ancorati ai quasi-dogmi¹⁶⁹ imposti dal mandato costituzionale.

In altre parole, come pur succintamente si dirà, gli istituti che, quantomeno in via tradizionale, vengono ricondotti all'alveo della responsabilità obiettiva sono chiaramente suscettibili di una valutazione di

¹⁶⁷ D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., p. 291, qualifica «la prassi in materia un vero “laboratorio” di sperimentazione di soluzioni teoriche di “parte generale” del diritto penale».

¹⁶⁸ Per tutti, F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 7 ss.

¹⁶⁹ Il dubitativo “quasi” risponde a un'esigenza di cautela derivante dalla circostanza per cui anche le stesse norme costituzionali sono, in ultima istanza, il frutto di un processo di (creazione e) interpretazione umana – come tale, fallibile.

carattere soggettivo-valoriale. Volendo esemplificare, non pare si riscontri alcun elemento di novità nell'affermare che l'utilizzo di un termine di per sé descrittivo, quale la preterintenzione, assuma un significato normativo differente a seconda dell'interpretazione che le si ascriva, prima – in senso atecnico – da parte del legislatore e, in secondo luogo, più propriamente, dall'esegeta. Asserire, invero, che un evento naturalistico è stato cagionato da un'attività o inattività preterintenzionale equivale a descriverne la verifica dal punto di vista dell'elemento volitivo: stando al tenore letterale della qualificazione (*praeter intentionem*), l'evento sarebbe la conseguenza, più grave e non voluta, di un fatto materiale – peraltro, non necessariamente illecito – coscientemente realizzato da un soggetto.

Quest'ultimo, dunque, nell'agire naturale che contraddistingue la vita umana, ha evidentemente causato una modificazione volontaria (penalmente legittima o meno¹⁷⁰) del mondo esterno, cui è conseguito un secondo o ulteriore mutamento, risultante nella causazione di un evento connotato da maggiore gravità e svincolato da qualsivoglia relazione volitiva con la psiche attorea. Un simile intento descrittivo, probabilmente ancorato alle risalenti concezioni di stampo psicologico, è solo il punto di partenza da cui scaturisce il giudizio valoriale che, mediante lo strumento del diritto, viene estrinsecato dal legislatore.

Se, infatti, come nelle intenzioni del codice Rocco¹⁷¹, alla conseguenza ulteriore non voluta si sceglie di affibbiare un trattamento sanzionatorio che

¹⁷⁰ Accogliendo la tesi di M. TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, Giappichelli, 2006, p. 312, per il quale il concetto di reato preterintenzionale sarebbe idoneo a ricomprendere «il caso in cui il fatto realizzato sia, dal punto di vista strutturale, completamente diverso da quello voluto», pare non vi siano ragioni per dubitare che l'azione intrapresa dall'agente, benché sfociata in un evento (giuridico) differente, possa di per sé non raggiungere la soglia del penalmente rilevante, quantomeno in astratto.

¹⁷¹ Pur segnalando che «anche in tal caso la volontà può ritenersi assente soltanto in riferimento al momento esecutivo del reato, mentre una volontà libera si trova sempre quando si risalga a momenti anteriori: volontà, che direttamente o indirettamente, si ricollega

prescinda da ogni valutazione relativa all'elemento soggettivo, l'ordinamento abbraccia una specifica posizione di politica criminale e si orienta a favorire che la sussistenza di una relazione causale sia una condizione di per sé sufficiente per attribuire l'evento ulteriore alla condotta dell'agente¹⁷². Viceversa, qualora all'accollo dell'evento susseguente non voluto si anteponga la necessità di stabilire ulteriori condizioni, al di là del rapporto causale (che si potesse altresì prevedere, che si potesse evitare, che sia riscontrabile la colpa in concreto, derivante o meno dal dolo della condotta originaria, etc.), l'inclinazione dell'ordinamento darebbe luogo a effetti restrittivi della responsabilità penale¹⁷³.

all'evento», è lo stesso Alfredo Rocco, nei *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, parte I, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 86, a riconoscere che «la volontà può sembrare estranea alla responsabilità» nella «ipotesi della responsabilità obbiettiva, nella quale l'evento è posto a carico dell'agente solo come conseguenza della sua azione od omissione». Nell'alveo di queste ipotesi si iscrive anche il reato preterintenzionale, la cui distinzione «dal reato doloso è pienamente giustificata, non perché il primo non sia anche doloso, ma perché non è esclusivamente doloso: v'è in esso una parte dell'evento, che non è voluta dall'agente, ma gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione» (*ivi*, p. 88). *Contra*, tra gli altri, S. CANESTRARI, voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, 1997, pp. 107 ss., § 4, per il quale alla preterintenzionalità il legislatore avrebbe «attribuito un ruolo autonomo ed intermedio tra il dolo e la colpa (art. 43, 1° co., c.p.) – chiaramente distinto (art. 42, 2° co., c.p.) anche dal fenomeno della responsabilità oggettiva – con relativo dosaggio sanzionatorio».

¹⁷² Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 692, per i quali «il delitto preterintenzionale non delinea un nuovo modello di responsabilità, ma costituisce piuttosto un'ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva». Analogamente, già F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 1997, p. 386, escludeva che la preterintenzione potesse rappresentare un *tertium genus* rispetto ai criteri di imputazione soggettiva del dolo e della colpa. Piuttosto, anche per l'Autore si tratta una tipologia di reato doloso, con riferimento al risultato cagionato e voluto, in conseguenza del quale si attribuisce altresì all'agente la causazione dell'evento che è da circoscrivere al di là dell'intenzione. L'Autore non manca di segnalare *ivi*, pp. 386 ss., posizioni radicalmente opposte, a sostegno della «singolare collocazione sistematica ideata dai compilatori del codice», secondo le quali l'evento più grave cagionato farebbe comunque parte della volontà del soggetto agente.

¹⁷³ Così, a distinti livelli, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., pp. 394 ss., manifestano la necessità costituzionale di considerare la responsabilità oggettiva fondata su un'imputazione a titolo di dolo misto a colpa; in senso analogo si esprime F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 355, pur riconoscendo *ivi*, pp. 385 ss., che le ipotesi di responsabilità oggettiva (le quali «dovrebbero, perciò, essere dichiarate incostituzionali nella parte in cui ammettono una responsabilità senza colpevolezza») prescindono dalla colpa; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., pp. 359 ss., ribadisce la necessità di riscontrare «i

Si andrebbe, pertanto, alla ricerca della prova di ulteriori requisiti – non invece necessari nel caso in cui si ritenga congruo limitare l’analisi alla causalità materiale¹⁷⁴ – che finirebbero per contrarre l’area del penalmente rilevante. È chiaro che, alla base del discernimento circa il contenuto normativo della preterintenzione, sia raffigurabile una opzione politica (e in tal senso “opportunistica”) determinata dalle ragioni più diverse. Mentre nel primo caso (causalità materiale), evidentemente, la visione o il bisogno di repressione di determinate condotte comporta un’estensione del perimetro dell’illiceità penale, nel secondo (ulteriori requisiti), a vario titolo e con distinte gradazioni,

requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell’evento» per poter configurare una responsabilità di tipo obiettivo; A. CARMONA, *Il versari in re illicita «colposo». Un breve percorso tra pratiche giurisprudenziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2001, p. 241, ritiene «che una responsabilità penale da fatto illecito fondata sulla prevedibilità dell’evento non voluto si coniughi perfettamente con l’art. 27 della Costituzione e con l’esigenza, da tutti condivisa, di una responsabilità penale effettivamente personale (seppur non necessariamente per colpa)»; in senso parzialmente analogo, S. CANESTRARI, *L’illiceità penale preterintenzionale*, Cedam, 1989, pp. 132 ss., propone un modello autonomo di responsabilità preterintenzionale, costituito dal dolo delle fattispecie di base (illeciti di pericolo) e dall’elemento della colpa generica “oggettivizzata” rispetto all’evento non voluto. Rimane critico, su quest’ultima posizione, M. DONINI, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2014, p. 79, sub nota 37.

¹⁷⁴ La giurisprudenza di legittimità attualmente dominante, con una «formuletta del non-pensiero [che] cancella secoli di storia, dottrina, cultura e soprattutto il 27, co 1., Cost.» (M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, p. 1607), contraddittoriamente nega che l’elemento psicologico del delitto preterintenzionale sia costituito da dolo e responsabilità oggettiva o da dolo misto a colpa, nello stesso momento in cui afferma che la previsione di cui all’art. 43 c.p. «assorbe la prevedibilità dell’evento più grave nell’intenzione di risultato». Così, tra le altre, Cass., sez. V pen., 21 giugno 2018, n. 28706; Cass., sez. V pen., 26 ottobre 2016, n. 44986, con note di M. PELISSERO, *Bondage e sadomasochismo: i limiti della responsabilità penale tra fine di piacere e libero consenso*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3, 2017, pp. 350 ss.; M.L. MATTHEUDAKIS, *Il bondage e le “corde” dell’imputazione colpevole*, in *Ind. pen.*, n. 2, 2017, pp. 549 ss.; F. LOMBARDI, *Morte come conseguenza di rapporti sessuali sadomaso: tra preterintenzione e colpa*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2017, pp. 675 ss.; Cass., sez. V pen., 8 gennaio 2013, n. 791; Cass., sez. V pen., 15 ottobre 2012, n. 40389, con nota di L. PAOLONI, *L’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2013, pp. 2667 ss. Come ribadito di recente da M.L. MATTHEUDAKIS, voce *Forme miste dolo-colpa*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, p. 556, senza in realtà mutare l’orientamento tradizionale, si è preferito «ripiegare su un equilibrismo verbale volto a edulcorarne le forme», il quale, se non fosse per la differenza di pena rispetto al corrispondente reato doloso, sembrerebbe inaugurare una nuova primavera del *dolus indirectus*.

quest'ultima viene ad essere delimitata grazie a parametri normativi addizionali.

Tuttavia, sempre sulla scorta degli insegnamenti della dottrina richiamata, le opzioni di opportunità (anche) politica adottate dal legislatore penale devono, in qualche misura, perimetrare il loro raggio d'azione all'interno delle *necessità* costituzionali di cui l'ordinamento è portavoce¹⁷⁵. Così, seppure vi siano autorevoli affermazioni di stampo contrario¹⁷⁶, non si ritiene possibile sminuire la portata di quell'ampio principio di personalità che, a differenza di altri ordinamenti, in cui il suo sviluppo contenutistico si è avvicinato al di fuori della *littera legis*¹⁷⁷, la Costituzione ha eretto a cardine del sistema della giustizia penale italiana. In altri termini, benché non siano mancati tentativi di rinnegazione del fenomeno, è indubbio che le scelte operate dal codice Rocco, chiaramente non costrette da una "legge fondamentale" allora inesistente, abbiano abbracciato senza particolare indugio l'istituto della responsabilità obiettiva. In difetto di un intervento legislativo, ormai auspicato quasi

¹⁷⁵ *Supra*, nota 168. Del resto, come già suggeriva P. NUVOLONE, *Liceità costituzionale del fine e norma penale*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. II, Vallecchi, 1969, p. 299, l'avvento della Costituzione ha imposto «dei limiti interpretativi, scaturenti dalla inserzione di zone di liceità nell'ambito di astratta applicabilità delle norme penali, cosicché tra due interpretazioni, entrambe possibili, della norma penale, una sola, in genere la più ristretta, è compatibile con la Costituzione».

¹⁷⁶ Primo fra tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 383 ss., nel senso di cui *infra*, nota 183.

¹⁷⁷ A titolo esemplificativo, complice l'epoca storica in cui ha visto la luce il testo costituzionale, in Spagna non v'è menzione della personalità della responsabilità penale nella legge fondamentale dello Stato. Ciononostante, sotto l'egida delle riflessioni di matrice tedesca, già con la riforma del 1983 si è data piena attuazione (quantomeno in astratto) al principio del *nullum crimen sine culpa*. Al riguardo, v. gli studi monografici di A.C. CARDENAL MURILLO, *La responsabilidad por el resultado en Derecho penal (estudio histórico-dogmático de sus manifestaciones en el libro I del C.P. español)*, Edersa, 1990 e di J.M. PERIS RIERA, *La preterintencionalidad. Planteamiento, desarrollo y estado actual. Tendencias restrictivas en favor de la penetración en el elemento subjetivo*, Tirant lo Blanch, 1994, nonché, più di recente, J.A. MARTOS NÚÑEZ, *Delitos cualificados por el resultado en el Derecho penal español*, Bosch, 2012.

all'unisono da decenni¹⁷⁸, si è reso necessario, alla luce della rinnovata visione del diritto penale offerta – a livello positivo – dalla Carta costituzionale, ricercare una sintesi che riconducesse a quest'ultima i dettami del codice con essa incompatibili.

2. *La responsabilità oggettiva e la finalità della pena*

Con la breve premessa di cui sopra, si è cercato di mettere in luce la valenza non solo sistematica, ma paradossalmente soggettiva, di istituti grandemente discussi, tra i quali la responsabilità oggettiva. In quest'ottica, sulla scia degli studi che si sono succeduti nel tempo, si è cercato di evidenziare il legame intercorrente tra la fenomenologia dell'agire (od omettere) umano e le conseguenze ad esso attribuite dall'ordinamento giuridico. Così, propendere per l'una o l'altra soluzione – vale a dire, effettuare qualsiasi scelta di diritto e politica criminale – corrisponde, anzitutto, a cesellare all'interno dello *ius positum* i propri convincimenti.

È difficilmente contestabile, infatti, l'assunto per il quale la regolazione delle condotte che, in diverso modo, l'ordinamento considera “criminali” risulti strettamente ancorata a esigenze di prevenzione¹⁷⁹ e retribuzione, le quali, già in epoca pre-costituzionale, animavano alacramente il dibattito dottrinale e

¹⁷⁸ Basti pensare ai numerosi progetti di riforma del codice penale susseguiti negli ultimi decenni. D'altro canto, anche con riferimento ai residui di responsabilità *lato sensu* oggettiva, fatte salve alcune rare eccezioni, è finanche difficile riscontrare in letteratura contributi che non valorizzino ipotesi *de iure condendo*. Per tutti, v. F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, cit., pp. 456 ss.

¹⁷⁹ A questo proposito, sottolinea l'illegittimità della funzione di prevenzione generale quanto alla commisurazione della pena (*Strafzumessung*) E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Cedam, 1979, pp. 108 ss.

filosofico¹⁸⁰. Così, dunque, optare per riconoscere la possibilità di esercitare lo *ius puniendi* prescindendo dalla relazione psichica tra l'evento – giuridico o naturalistico – e l'agente, ovvero pretendere che quest'ultimo debba essersi rappresentato le conseguenze del suo comportamento, comporta inevitabilmente la riapertura del discorso, mai sopito, sulla teleologia della sanzione penale.

D'altronde, pur ammettendo che la «inutilità di una *minaccia* nei confronti di un dato individuo o classe non implica che la *punizione* di quell'individuo o classe non possa essere necessaria per conservare il massimo livello di efficacia alle minacce verso gli altri»¹⁸¹, è stato correttamente osservato che «elevare “a regola” la punizione di fatti incolpevoli, al fine di potenziare l'intimidazione nei confronti dei “terzi”, sarebbe assurdo a causa dei danni sociali che ne deriverebbero»¹⁸². In questo modo, infatti, pur agendo in maniera cosciente e volontaria, la collettività si troverebbe ad essere travolta dall'impossibilità di controllare l'esito delle proprie condotte, onde la diffusione di un perdurante stato di angoscia sociale.

Così, se la *suitas* fosse da sola sufficiente ad affermare il pieno rispetto della *personalità* della responsabilità penale¹⁸³, ne deriverebbe un ostacolo al

¹⁸⁰ Cfr., tra gli altri, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 2022, pp. 233 ss.; M.A. CATTANEO, *Il problema filosofico della pena*, Editrice universitaria, 1978, *passim*; F. CARNELUTTI, *Il problema della pena*, Tumminelli, 1945, *passim*; D. IPPOLITO, *La filosofia penal de las luces entre utilitarismo y retribucionismo*, in *Revista Nuevo Foro Penal*, n. 77, 2011, pp. 116 ss.

¹⁸¹ H.L.A. HART, *Responsabilità e pena*, Edizioni di comunità, 1981, p. 70.

¹⁸² G. FIANDACA, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1987, p. 843.

¹⁸³ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 383 ss., per il quale «anche nei casi di responsabilità oggettiva si richiede che l'azione od omissione sia attribuibile alla *suitas* del soggetto (la “coscienza e volontà” di cui si parla nel 1° comma dell'art. 42), perché tale regola non subisce eccezioni. Pertanto la responsabilità oggettiva rimane una *responsabilità personale*». *Contra*, A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, 1988, p. 1292, il quale correttamente osserva che, nonostante l'assenza di «indicazioni sicure nel senso della costituzionalizzazione del solo principio di responsabilità penale per fatto materialmente

libero sviluppo della persona umana, pur proclamato anch'esso da norme di rango costituzionale¹⁸⁴. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata della sanzione, al di fuori di un saldo ancoraggio al principio di colpevolezza, rischierebbe di impedire alla collettività di orientare il suo comportamento conformemente al comando¹⁸⁵. Situazioni, queste, che, specialmente se analizzate con i filtri dello stato contemporaneo della tecnica, paiono contrastare vistosamente con i postulati delle scienze psicosociali. Difatti, quanto ai profili di interferenza con il mondo del diritto, gli sforzi odierni della scienza biomedica e sociopsicologica, al di là degli apporti all'analisi delle infermità che possano minare la «capacità d'intendere e di volere»¹⁸⁶, si innestano nell'ambito della valorizzazione degli stimoli che riescano a permettere al soggetto di comprendere il significato del suo comportamento, nonché di porlo in relazione al sistema di valori comunemente ritenuto idoneo a garantire il libero sviluppo della convivenza sociale¹⁸⁷.

proprio» – già affermato, in realtà, dall'art. 25, secondo comma, Cost. – «il principio di cui all'art. 27 comma 1 è qualcosa di più del puro e semplice principio della responsabilità per fatto oggettivamente proprio».

¹⁸⁴ D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, 1976, p. 119.

¹⁸⁵ ID., voce *Ignoranza della legge (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, 1970, p. 37, in materia di *ignorantia legis*, giunge ad affermare che «l'ordinamento giuridico, lungi dal rimuovere gli ostacoli al libero espandersi della persona nella società civile, sarebbe un ostacolo (il primo ostacolo) esso stesso».

¹⁸⁶ Con la consapevolezza dell'impossibilità, per le neuroscienze, di raggiungere alcun tipo di risultato unanimemente condiviso ove vi sia il bisogno, come nel caso della giustizia penale, di riferire l'analisi a un momento antecedente al giudizio, cfr. le interessanti considerazioni di F. BASILE, G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2017, pp. 269 ss.

¹⁸⁷ L. LO SAPIO, *Libero arbitrio e neuroscienze: verso un modello naturalistico delle scelte coscienti*, in *Riv. int. fil. psic.*, n. 3, 2015, pp. 514 ss. Nella letteratura internazionale, cfr. altresì gli studi di M. SLORS, *Conscious intending as self-programming*, in *Philosophical Psychology*, n. 1, 2015, pp. 94 ss., nell'ambito della sua percezione del libero arbitrio come “cocktail tossico”; E. BEECHER-MONAS, E. GARCIA-RILL, *Fundamentals of Neuroscience and the Law. Square Peg, Round Hole*, Cambridge Scholars Publishing, 2020, pp. 288 ss.; F.X. SHEN, *Law and Neuroscience 2.0*, in *Arizona State Law Journal*, n. 48, 2016, pp. 1043 ss.; R. FATTIBENE, *Self-Determination, Health and Equality: The Constitutional Protections for Cognitive Enhancement*, in *Neuroscience and Law. Complicated Crossings and New Perspectives*, a cura di A. D'Aloia e

3. La responsabilità c.d. obiettiva in senso stretto: tentativi definitivi

Tracciare un quadro storico dell'evoluzione della responsabilità oggettiva è operazione assai delicata, quantomeno per le difficoltà che si riscontrano, anzitutto, in ordine alla sua definizione. Come si è avuto modo di ricordare, nel codice penale italiano, la rubrica dell'art. 42 sembra non lasciare spazio a ricostruzioni che elidano la possibilità di attribuire un fatto all'agente in via meramente obiettiva. Le disposizioni dello stesso articolo, invero, positivizzano e, dunque, accettano che determinate esigenze di deterrenza o retribuzione trovino una risposta nell'istituto in questione.

Tuttavia, un esame più rigoroso ha dato luogo a ricostruzioni diverse, poiché, per le diverse ragioni che succintamente si illustreranno, il concetto di responsabilità obiettiva è tale da travalicare i confini dell'imputazione causale dell'evento. In questa prospettiva, la categoria più ampia ricomprenderebbe, in via esclusiva, le ipotesi di preterintenzionalità *lato sensu*¹⁸⁸, quali l'aggravazione del reato qualificato dall'evento, le figure di *aberratio* e il disposto dell'art. 116 c.p. Nondimeno, «la previsione dell'art. 42 c.p. non impone una simile conclusione»¹⁸⁹.

V'è da premettere, anzitutto, che in aggiunta alle teorie dei sostenitori della responsabilità oggettiva nella sua accezione "classica", si sono avvicinate posizioni contrarie per cui, in ogni caso, sussisterebbe un coefficiente psichico minimo, atto a conferire all'addebito di responsabilità il carattere della "soggettività" (o personalità, che dir si voglia). Così, ancor prima che si affermasse lo Stato costituzionale propriamente inteso, una parte della dottrina

M.C. Errigo, Springer, 2020, pp. 215 ss.; R.C. CARDOSO, *Neurolaw and the Neuroscience of Free Will: an Overview*, in *Revista de Filosofia*, n. 21, 2021, pp. 55 ss.

¹⁸⁸ S. CANESTRARI, voce *Preterintenzione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, 1995, pp. 694 ss.

¹⁸⁹ ID., voce *Responsabilità oggettiva*, cit., § 1.

si era inclinata verso soluzioni che, in modo diverso, negavano la possibilità di conferire la cittadinanza all'istituto della responsabilità obiettiva. Basti richiamare, in questa sede, le posizioni di chi riteneva che ogni condotta potesse essere investita, per lo meno, da una dose di *culpa levissima*¹⁹⁰ e di chi, invece, verosimilmente mosso dalle suggestioni – già allora significative – della teoria della colpevolezza (*Schuldtheorie*), considerava l'evento sempre oggetto di prevedibilità (*rectius*, rappresentabilità) da parte dell'agente¹⁹¹.

Tornando alla lettera del codice, l'aridità dell'attribuzione di significato alla locuzione «responsabilità obiettiva» è testimoniata, almeno in prima battuta, dall'assenza di una corrispondenza indiscussa tra la rubrica proteiforme dell'art. 42 e l'esatto capoverso cui i suoi elementi si riferirebbero. Mentre, infatti, a tenore del terzo comma, la legge stabilisce i casi in cui l'evento è posto *altrimenti* a carico dell'agente, purché sia conseguenza della sua azione od omissione, non si è mancato di insistere sulla presenza dell'ultimo capoverso, relativo ai reati contravvenzionali. Questi ultimi, per espressa previsione, comportano l'addebito di responsabilità penale solo a condizione che siano stati commessi con coscienza e volontà, «sia essa dolosa o colposa». Così, nel tentativo di espletare un'interpretazione sistematica, è stata avanzata l'ipotesi – o quantomeno il dubbio – per cui l'obiettività della responsabilità, cui si fa cenno in apertura, potrebbe ricondursi ad ambedue le previsioni¹⁹². Accogliendo una simile ricostruzione, l'istituto vedrebbe ampliato il suo contenuto, giungendo a ricomprendere, da un lato, i casi di imputazione meramente causale (sui quali, comunque, permane viva la discussione¹⁹³) e,

¹⁹⁰ G. BATTAGLINI, *La questione della "responsabilità oggettiva", nel diritto penale*, in *Foro it.*, n. 61, 1936, pp. 31 ss.

¹⁹¹ V. CAVALLO, *La responsabilità obbiettiva nel diritto penale*, Jovene, 1937, pp. 176 ss.

¹⁹² S. CANESTRARI., voce *Responsabilità oggettiva*, cit., § 1.

¹⁹³ Sul punto, è sufficiente richiamare l'ampio dibattito sulle teorie condizionalistiche, per il quale si rinvia, tra gli altri, a K. SUMMERER, *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Edizioni ETS, 2013, pp. 45 ss.

dall'altro, le condotte non dolose e non colpose, ma sorrette da coscienza e volontà.

Con ogni probabilità, un concetto così ampio di responsabilità oggettiva trascende di gran lunga gli obiettivi – non, forse, i pronostici – delle previsioni codicistiche. L'intenzione della legge, infatti, emerge con sufficiente chiarezza non soltanto dal costrutto logico-linguistico utilizzato, bensì anche da quanto ribadito in seno ai lavori preparatori, come già richiamati in precedenza¹⁹⁴. Lo stesso compilatore del codice penale, infatti, riconosce che si parla di responsabilità obiettiva allorquando l'ordinamento dà seguito alla condotta del singolo mediante l'applicazione della sanzione prevista, per il sol fatto che quanto cagionato è «conseguenza della sua azione od omissione».

In primo luogo, ciò si desume dall'interpretazione logica del disposto normativo, che può essere così formulata in merito all'impianto sintattico dell'art. 42 c.p. Se la regola generale del comma secondo (*nessuno può essere punito per aver commesso un delitto senza che questo sia sorretto da dolo*) ammette l'eccezione, ove espressamente *prevista dalla legge*, dei casi di colpa e preterintenzione, allo stesso modo il precetto generale previsto al comma primo (*nessuno può essere punito per aver commesso un reato senza che questo sia sorretto da coscienza e volontà*) ben può consentire l'esistenza di una diversa (e naturale¹⁹⁵) eccezione, facendo salvi i casi, espressamente *previsti dalla legge*, in cui le conseguenze della condotta sono poste *altrimenti* a carico

Si pensi, altresì, alle difficoltà che propone l'incontro tra la causalità nei reati di azione e in quelli di omissione, specialmente con riferimento alle fattispecie colpose, su cui v. A. MASSARO, *La colpa nei reati omissivi impropri*, Aracne, 2011, pp. 11 ss. Da ultimo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cfr. altresì R. BARTOLI, *Il nodo irrisolto della sentenza Franzese e le conseguenze nefaste nei processi d'amianto*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 4, 2022, pp. 1071 ss.

¹⁹⁴ *Supra*, nota 171.

¹⁹⁵ Con ciò si intende soltanto evidenziare che, ove il disposto del terzo comma non venisse inteso quale eccezione a una regola generale, la sua previsione risulterebbe priva di apporto definitorio e probabilmente pleonastica. Difatti, complice l'operatività del principio di specialità, qualora si negasse il suo carattere "eccezionale", l'art. 42, terzo comma, finirebbe per rappresentare una mera specificazione – francamente superflua – dell'art. 15 c.p.

dell'agente. In altre parole, riconoscendo che l'ontologia di un divieto comporta la deontologia di un dovere, il giurista non può esimersi dal riconoscere che (quasi) nessuna regola è assoluta. Così, se in termini generali il legislatore subordina la punibilità alla sussistenza di coscienza e volontà, non v'è ragione astratta che impedisca a questi di vietare la previsione di casi eccezionali, peraltro sottoposti alla condizione che siano manifestamente indicati dalla legge.

A nulla varrebbe, in senso contrario, fare leva sulla rilevanza "sostanziale" della rubrica dell'art. 42, che paleserebbe l'illogicità del ragionamento illustrato. Invero, si potrebbe obiettare che, pur ammettendo che la responsabilità obiettiva sia da riferire al terzo comma, essa rappresenti un'eccezione non già alla previsione del primo, ma del secondo capoverso. In questo modo, tuttavia, si innesterebbe un circolo vizioso che condurrebbe alla medesima conclusione di cui sopra. Se così fosse, infatti, data l'assenza in rubrica di un rimando esplicito al primo comma¹⁹⁶, bisognerebbe quantomeno ammettere che *suitas* (primo comma) ed elementi soggettivi (dolo, colpa e preterintenzione: secondo e quarto comma) formino parte dello stesso insieme.

Di conseguenza, la dichiarazione per cui il terzo comma rappresenterebbe una eccezione del secondo implicherebbe, di per sé, l'opposizione della responsabilità obiettiva all'intero insieme¹⁹⁷. Si giungerebbe, così, ad asserire

¹⁹⁶ Qualora si conferisse rilievo sostanziale alle locuzioni utilizzate in rubrica, si correrebbero rischi di carattere sistematico che non possono essere analizzati in questa sede. Ad ogni modo, la prima indicazione fornita dalla rubrica dell'art. 42 c.p. («responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale») si riferirebbe ai casi previsti dal secondo (delitti) e dal quarto comma (contravvenzioni). La seconda locuzione («responsabilità obiettiva»), invece, sarebbe da ascrivere alla previsione eccezionale del terzo comma («l'evento è posto altrimenti a carico»). Prescindendo dalle considerazioni in merito alla collocazione dei commi, che in questo modo sarebbe singolarmente asimmetrica rispetto alle premesse della rubrica, in quest'ultima è comunque assente un esplicito riferimento alla *suitas* (primo comma).

¹⁹⁷ D'altro canto, le previsioni codicistiche sono chiare nell'escludere che, senza coscienza e volontà, possa realizzarsi un reato doloso, colposo o preterintenzionale. In senso pressoché equivalente, circa la dominabilità in senso lato del fatto "proprio", A. FIORELLA, voce *Reato (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, 1987, p. 800.

che la responsabilità oggettiva investe parimenti i casi in cui non si ravvisi la presenza dell'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione) e, allo stesso tempo, le condotte carenti di coscienza e volontà. Risultato, quest'ultimo, pienamente sovrapponibile alla conclusione anzidetta, se si considera che, quantomeno da un punto di vista teorico¹⁹⁸, non può essere sostenuta l'oggettività della responsabilità penale in presenza del coefficiente psicologico (per natura, ancorché normativamente, "soggettivo") richiesto dalla fattispecie.

Al di là delle analisi letterali, sembrano, in ogni caso, dirimenti le affermazioni riportate in sede di lavori preparatori alla stesura del codice di diritto sostanziale. Come è stato efficacemente indicato, infatti, per il proprio compilatore del codice è fuor di dubbio che si possa riconoscere l'esistenza di forme di responsabilità oggettiva che, per ragioni riconducibili – come si è detto – alle convinzioni del legiferante, quantomeno in materia di teleologia della pena, sono da riferire ai casi di attività o inattività ascrivibile all'agente sulla unica base del rapporto di causalità materiale. Ciò non è sorretto solamente dall'esplicito riconoscimento della obiettività quale ipotesi di evento «posto a carico dell'agente solo come conseguenza della sua azione od omissione», ma si deve altresì alle dichiarazioni inerenti alla volontà del "colpevole". Nella medesima sede, infatti, mentre si dà atto che, nei casi in questione, possa ravvisarsi l'assenza di determinazione del soggetto ad agire od omettere, si ribadisce il carattere semplicemente apparente di tale mancanza. A sostegno di tale tesi, si evidenzia che «anche in tal caso la volontà può ritenersi assente soltanto in riferimento al momento esecutivo del reato, mentre una volontà libera si trova sempre quando si risalga a momenti anteriori: volontà, che direttamente o indirettamente, si ricollega all'evento»¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Salvo, dunque, le posizioni che conferiscono autonomia categoriale alla preterintenzione, nonché le innumerevoli ipotesi di responsabilità oggettiva occulta, dettate da presunzioni legali e anomale prassi giurisprudenziali, su cui *infra*, §§ 7 ss.

¹⁹⁹ Cfr. *supra*, nota 171.

Può sembrare un ossimoro, ma la fonte riportata, pur rappresentando un raffinato esempio di come il legislatore talora tenti di “indorare la pillola” di un provvedimento sfavorevole (nella specie, ricercando spasmodicamente la volontà nel medesimo luogo in cui l’ha scientemente vanificata), viene, in realtà, ad avvalorare il nostro assunto di partenza. Come premesso, infatti, la responsabilità oggettiva *stricto sensu* è da ricondurre esclusivamente ai casi in cui si può giungere a una dichiarazione di “colpevolezza” sulla base della sussistenza, necessaria e allo stesso tempo sufficiente, del nesso di causalità materiale. In effetti, ricercare la “volontà libera” nei momenti anteriori all’esecuzione del fatto equivale, perlomeno, a minimizzare l’effetto razionalizzante del divieto di regresso, la cui qualità di limite alla indeterminatezza della causalità naturale risulta ancor’oggi di fondamentale importanza nel dibattito penalistico²⁰⁰. Detto altrimenti, circoscrivere – testualmente – la volontà dell’agente unicamente ai momenti anteriori all’esecuzione del reato impone di negare la sua presenza nell’atto concretamente propulsivo della condotta. Trattasi, dunque, dell’essenza della responsabilità c.d. obiettiva in senso stretto: assenza di coscienza e volontà al momento dell’(avvio dell’)esecuzione del fatto di reato.

4. L’evoluzione della responsabilità oggettiva nella complessità dell’agire contemporaneo

Nel tentativo di collaudo della struttura della responsabilità oggettiva, si è concisamente tentato di insistere sulla definizione dell’istituto in senso stretto. Così, prescindendo dalla presenza dell’elemento soggettivo (in una delle forme penalmente rilevanti: dolo e colpa) e, ancor prima, del coefficiente psicologico

²⁰⁰ Di recente, E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio*, Jovene, 2021, pp. 24 ss., 110 ss.

minimo che collega l'autore alla sua condotta cosciente e volontaria, si è giunti a restringere il campo di quella modalità di accollo delle conseguenze giuridiche dell'agire che si suole definire oggettiva. Quest'ultima, trafugati i dubbi posti dalla sua collocazione sistematica, parrebbe coincidere con la responsabilità per un fatto non sorretto da coscienza e volontà, ma causalmente riconducibile all'agente.

Trattasi di responsabilità oggettiva in senso stretto poiché, per quanto detto, viene così delineata dalle disposizioni dello stesso codice. Ciò non significa, tuttavia, che il concetto non si estenda, nella prassi, ben oltre i confini (almeno formalmente) previsti da quest'ultimo. Conviene ricordare, a questo proposito, che in molteplici occasioni la frenesia dell'interpretazione severamente ossequiosa del testo di legge può comportare, se non altro, l'avvenire di qualche ingiustizia nei relativi risultati²⁰¹. Nel merito della questione che ci occupa, infatti, per rintracciare le diverse ipotesi recondite di responsabilità oggettiva, si è reso necessario procedere con cautela alla fissazione di alcuni corollari di diritto naturale, dapprima quali acquisizioni pregiudiziali, solo in seguito dichiarate – così agevolando (o corroborando) la ricerca del giurista – dalle disposizioni costituzionali, pur bisognose della relativa esegesi. D'altronde, non è un caso se a parlare di responsabilità oggettiva «occulta» sia stato proprio uno studioso di prim'ordine, assai sensibile alla (irrinunciabile) «umanità» del diritto penale²⁰².

²⁰¹ Nel perenne dibattito tra positivismo e naturalismo, l'eccessivo formalismo derivante dal primo talora causa l'insorgere di diverse *patologie* della giustizia sostanziale. Ciononostante, come argutamente si percepisce dall'analisi di N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, 2023, pp. 63 ss., il diritto può (e deve) essere scrutato da punti di vista differenti. In aggiunta alla prospettiva della validità e a quella dell'effettività, v'è il punto di vista della giustizia. A ciascuno di essi corrisponde, nell'insegnamento dell'Autore, una disciplina e metodi d'indagine differenti.

²⁰² «Enseño derecho penal porque, dentro del derecho, es el más humano, aunque también sea el más inquietante». Così si esprime F. MANTOVANI, *Conversaciones. Por Jesús Barquín Sanz y Miguel Olmedo Cardenete*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, p. 2.

È chiaro, dunque, che l'evolversi delle presunzioni legali²⁰³ e della variegata (alle volte smodata) prassi giurisprudenziale non ha permesso all'originario concetto di responsabilità obiettiva, risalente al noto canone medievale (*qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu*)²⁰⁴, di sopravvivere senza dilatare le sue membrane. Allo stato, infatti, sebbene non manchino opinioni riluttanti a riconoscerne la portata²⁰⁵, sembra più che ragionevole

²⁰³ In senso ampio, sulle presunzioni di diritto penale, già F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Giuffrè, 1960, pp. 24 ss., in materia di dolo (resistente ad esse) e colpa (intrinsecamente suscettibile di essere presunta). Suscita alquanto stupore che, dopo essere state messe alla porta, alcune forme di imputazione squisitamente oggettiva sono in grado di "rientrare dalla finestra" con notevole agilità, anche attraverso spinte riformiste del legislatore. In particolare, la reviviscenza delle presunzioni legali in senso stretto, da sempre oggetto della sensibile attenzione della dottrina, è un esempio lampante di come, anche negli ordinamenti giuridici maggiormente ricettivi delle istanze personalistiche, sia arduo espugnare i residui di responsabilità obiettiva. Si pensi, nell'esempio del sistema penale spagnolo, il quale, a vario titolo, ha tentato di elidere le corrispondenti ipotesi dalla parte generale, alle presunzioni (peraltro assolute) introdotte in materia di reati a tutela della circolazione stradale, su cui, *amplius*, J.M. PALMA HERRERA, *El delito de conducción sin permiso o licencia. Problemas aplicativos y soluciones jurisprudenciales en sus casi quince años de existencia*, in *Revista jurídica de la Región de Murcia*, n. 53, 2022, pp. 65 ss.; D.L. MORILLAS FERNÁNDEZ, *El delito de conducción sin permiso o licencia*, in *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva*, a cura di J.M. Suárez López, J. Barquín Sanz, I.F. Benítez Ortúzar, M.J. Jiménez Díaz e J.E. Sainz-Cantero Caparrós, Dykinson, 2018, pp. 1353 ss.; con riferimento alle tecniche presuntive, in senso critico, J. MUÑOZ RUIZ, *El delito de conducción temeraria. Análisis dogmático y jurisprudencial*, Dykinson, 2014, pp. 278 ss. Con la riforma operata dalla *Ley Orgánica* 13 settembre 2022, n. 11, è stata finanche inasprita la regolazione delle condotte di omicidio colposo, mediante ulteriori presunzioni in merito alla violazione delle norme relative alla sicurezza stradale. Cfr. M. ROIG TORRES, *Los delitos de homicidio y lesiones causados por imprudencia con vehículo a motor o ciclomotor. La reforma de la LO 11/2022, de 13 de septiembre*, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 165 ss.; J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, *Comentario de urgencia a la reforma de los delitos leves por imprudencia menos grave en materia de tráfico en la Ley Orgánica 11/2022*, in *Diario La Ley*, n. 10141, 2022.

²⁰⁴ Sulla teoria del *versari*, v. G.P. DEMURO, *Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Giuffrè, 2007, pp. 88 ss. In argomento, cfr. altresì E. DOLCINI, *Dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità per colpa: l'esperienza tedesca in tema di delitti qualificati dall'evento*, in *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di G. Vassalli, Giuffrè, 1982, pp. 255 ss.

²⁰⁵ Si pensi, fra le altre, all'autorevole posizione di F. ANTOLISEI, *La colpa per inosservanza di leggi*, in *Giust. pen.*, 1948, pp. 8 ss., per il quale, mentre il concetto di colpa presunta è meritevole di censura poiché sfocia in una manifestazione di responsabilità oggettiva, la sua essenza si esaurirebbe nell'inosservanza delle regole di cautela, purché se ne accerti la natura precauzionale. In questo modo, con particolare riguardo alle ipotesi di colpa specifica, si rischierebbe di vanificare gli sforzi della dottrina tesi a personalizzare il rimprovero colposo. Secondo A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, cit., p. 1312, infatti, il limite della sua analisi

ritenere che l'accezione abbia via via acquisito un contenuto notevolmente più ampio, sino a giungere a convalidare, in qualche misura *praeter codicem*, formule di responsabilità, anche mista, comunque elusive del principio di personalità. Come si evincerà dall'analisi che segue, infatti, la complessità che contraddistingue l'agire contemporaneo²⁰⁶ ha reso quest'ultimo, pur ontologicamente omogeneo, concretamente distante dal comportamento della collettività in epoche precedenti, quantomeno in ordine agli intrecci causali che lo caratterizzano e che orientano sempre più faticosamente l'analisi preordinata a vagliarne le conseguenze giuridiche.

Dalla (rinnovata e crescente) complessità dell'agire deriva inevitabilmente una laboriosità del giudicare, a sua volta mediata dalla gravosità dell'analizzare. Sono tasselli, questi ultimi, che nell'intento di recuperare anche le forme mascherate di responsabilità oggettiva, rispondono a un percorso di concatenazione indifferibile e presuppongono un vaglio di merito coerente con l'argomentazione logico-giuridica più raffinata. D'altra parte, la dottrina ha sempre accolto il guanto di sfida e ha tentato di strutturare, di volta in volta, una *pars destruens* (ovviamente più agevole) ed elaborare – correndo (e talvolta concretizzando) il rischio inesorabile di farraginosità – teorie risolutive a diritto vigente, nonché proposte rinnovatrici *de lege ferenda*.

La gran parte delle soluzioni dottrinali avanzate si fonda, efficacemente, sull'elaborazione di appositi criteri normativi, volti a mantenere “sotto controllo” il contenuto di istituti e categorie che manifestano talora tutta la loro

si evince anzitutto dalla «falsa premessa da cui muove l'Antolisei in ordine all'essenza della colpa, identificata appunto nel dato 'oggettivizzante' dell'inosservanza delle norme precauzionali, risultandone così sfumato il rilievo della 'rappresentabilità'».

²⁰⁶ Basti richiamare, a titolo esemplificativo, le riflessioni di B. SCHÜNEMANN, *Strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Grundfragen der Unternehmenskriminalität*, in *Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht*, n. 2, 1982, pp. 43 ss., in materia di criminalità di impresa. Con particolare riferimento ai reati omissivi impropri, l'Autore sottolinea le conseguenze del principio di decentralizzazione, tipico nell'attività imprenditoriale moderna, tra le quali emerge vigorosamente la minaccia di trasformazione del sistema di *organizzazione della responsabilità* in una lineare *irresponsabilità organizzata*.

volubilità. Prima di passare in rassegna i distinti ambiti in cui si riscontrano ipotesi di responsabilità oggettiva anche occulta, preme sottolineare come si possa affermare, con un grado ragionevolmente adeguato di rigore, che i canoni normativi richiamati rappresentano un compromesso che, per natura, risponde a una logica ancipite. Nel tentativo di restaurare (*rectius*, instaurare) un sistema di responsabilità quanto più personale, infatti, almeno per quanto riguarda la sfera dell'*Individualstrafrecht*, le teorie elaborate assolvono la funzione di contrappesare le misure antitetiche di estremi opposti, come nel caso del dovere cautelare cui deve farsi riferimento per l'individuazione dell'agente modello²⁰⁷. Così, mentre da un lato si ergono vigorose alcune istanze di soggettivazione, che tuttavia sfociano in derive privative di indagini e controlli concretamente praticabili, dall'altro si affermano tendenze oggettivizzanti, le quali tentano, finanche giungendo all'altro estremo, di ricondurre la dichiarazione di responsabilità a schemi predeterminati e predeterminabili.

La predisposizione dei menzionati criteri viene ad essere necessaria poiché, dal punto di vista del diritto penale individuale²⁰⁸, emerge il rischio di esacerbazione di ciascuna delle posture oggetto del tentativo di mitigazione. Da un lato, infatti, le istanze personalistiche possono dare luogo a derive ipersoggettivistiche, cui si fa riferimento ogniqualvolta si desidera potenziare l'intimità psichica del rimprovero colpevole. È il caso, ad esempio, delle

²⁰⁷ Anche a testimonianza della emergente complessità delle condotte moderne, è sufficiente richiamare l'esempio dell'agente c.d. modello, attorno al quale si è eretta una veemente disputa relativa al dovere cautelare. Quest'ultima, d'accordo con C. PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali X, 2017, p. 234, «si svolge, per intero, sul terreno dell'*Individualstrafrecht*, in cui i protagonisti vengono raffigurati come autori "individuali" alle prese con problemi di riconoscibilità e di governo del rischio di dimensioni ragguardevoli». Al contempo, tuttavia, «tali problemi vedono all'opera non tanto figure individuali, quanto più, invece, organizzazioni complesse».

²⁰⁸ Ferma la necessità dei criteri normativi, a diverse considerazioni si può pervenire in merito al diritto penale della persona giuridica (in senso lato, *Verbandsstrafrecht*) – la cui responsabilità «è in realtà, nel sistema italiano vigente, senza colpevolezza *penale*» (M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza*, cit., p. 1622) – e degli agenti inanimati, che pure hanno acquisito una parziale soggettività giuridica. Al riguardo, cfr. *infra*, nota 336 e cap. IV, §§ 3 ss.

concezioni meramente psicologiche della colpevolezza, le quali hanno dimostrato una sostanziale incapacità di far fronte alle esigenze della prassi giudiziaria²⁰⁹ e, nell'attuale epoca di (potenziale) risorgimento coadiuvato dagli studi neuroscientifici, continuano a mancare di capacità risolutiva²¹⁰. In questo senso, nonostante la contrapposizione tra oggettivo (concezione normativa) e soggettivo (teorie psicologiche) sia stata sottoposta a numerose critiche, tanto da esserne finanche auspicata l'estinzione²¹¹, sembra ancora necessario rifugiarsi nell'apporto di criteri che, a vario titolo, traggano profitto dalla loro "normatività" e permettano di schivare ogni manovra estremizzante. È opportuno, in altri termini, che il bilanciamento tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva dell'illecito continui ad essere il collante tra istanze di garanzia ed esigenze di prevenzione²¹².

²⁰⁹ Per tutti, *amplius*, M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, Giuffrè, 1951, p. 60, il quale, consapevole che «la colpevolezza sfugge ad ogni concettualizzazione che non sia quella meramente estrinseca della specifica funzionalità assoluta dagli elementi dai quali si afferma costituirsi» (*ivi*, p. 95 ss.), e quindi coincide in realtà con l'antigiuridicità, esclude a ragione che la concezione psicologica possa riempirne a sufficienza i contenuti. D'altronde, il «convincimento di poter ridurre il concetto di colpevolezza ad una fattispecie psichica si rivela un'illusione ampiamente smentita alla prova dei fatti dalle differenze strutturali esistenti tra il dolo e la colpa. Mentre il primo è concetto puramente psicologico, la seconda può intendersi soltanto su un piano normativo».

²¹⁰ Secondo R. BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Giappichelli, 2005, pp. 89 ss, le due concezioni che attualmente si contendono il campo della colpevolezza sono l'orientamento empirico-naturalistico e quello empirico-normativo. Mentre il secondo riconosce «l'esigenza di temperare le istanze di garanzia con quelle di prevenzione e, in questa prospettiva, attribuisce una certa rilevanza anche a componenti normo-valutative che, quando non costituiscono dei veri e propri limiti alla colpevolezza, si pongono comunque in una certa tensione con il principio della personalità della responsabilità penale», il primo è, in realtà, disatteso dal diritto vigente e continua a manifestare una «esistenza soltanto "teorica"».

²¹¹ Tra gli altri, già D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, cit., p. 80, non riteneva logicamente possibile «che la concezione normativa aggiunga alla concezione psicologica della colpevolezza una dimensione che quella non abbia», pur escludendo allo stesso tempo «che la nuova concezione riduca la colpevolezza, privandola di ogni substrato psicologico empirico, a un fenomeno puramente normativo». Per R. BARTOLI, *Colpevolezza*, cit., p. 51, «appare in tutta la sua evidenza la necessità di abbandonare una volta per tutte quella storica contrapposizione che si tramanda ormai da decenni tra concezione psicologica e concezione normativa della colpevolezza».

²¹² Sui rapporti tra colpevolezza e prevenzione, v. T. PADOVANI, *Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti fra colpevolezza e prevenzione con*

5. L'avvento dei parametri costituzionali: l'art. 27 Cost.

La costituzionalizzazione delle istanze personalistiche ha costituito un passaggio di obbligata menzione nella dimensione evolutiva della responsabilità oggettiva. Se non altro, infatti, la messa a terra di un sistema ultranormativo per il quale la personalità della responsabilità assurge a canone di riferimento della giustizia penale²¹³ differenzia, da un lato, quest'ultima dagli altri rami dell'ordinamento e, dall'altro, comporta degli sforzi ulteriori per verificare che tutti gli istituti previsti dal codice, nonché la loro concreta applicazione, rispondano alle esigenze dell'art. 27, comma primo, Cost.

Com'è stato già accennato, il significato del principio di personalità ha dato luogo al proliferare di non poche opinioni divergenti, tutte accomunate dalla stretta relazione del dibattito con la previsione del terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, concernente la finalità rieducativa della pena²¹⁴. Mentre per alcuni la portata personalistica della responsabilità penale si esaurisce in quel minimo coefficiente psichico che lega l'agente alla condotta (c.d. fatto proprio)²¹⁵, per altri la previsione costituzionale ha voluto spingersi

referimento al pensiero di Claus Roxin, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4, 1987, pp. 798 ss. Cfr. altresì G. VASSALLI, voce *Colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. VI, 1988, pp. 7 ss. In entrambi gli Autori, *ex plurimis*, è riscontrabile l'influenza del progetto di imputazione personale dell'illecito, nell'ambito del principio di colpevolezza, su cui v. H. ACHENBACH, *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre*, Schweitzer, 1974, pp. 2 ss.

²¹³ Sebbene con il "senno del poi" possa apparire un'affermazione scontata, la menzione espressa del principio di personalità in Costituzione non è affatto di marginale rilevanza, tanto in termini dichiarativi quanto per le conseguenze che ne derivano. A riprova di ciò, basti pensare che, anche a causa del periodo storico che condiziona la Costituzione italiana, l'indagine di diritto comparato conferma l'assenza di una simile previsione nelle leggi fondamentali di altri Paesi, anche europei, quali la Francia e la Spagna.

²¹⁴ Al riguardo v., da ultimo, G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.*, n. 10, 2023, pp. 135 ss.

²¹⁵ Cfr., in tema di *error aetatis*, C. cost., 8 luglio 1957, n. 107, con nota di G. VASSALLI, *Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio*, in *Giur. cost.*, 1957, pp. 1005 ss. Lo stesso, già in *Id.*, *Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 c.p.*, in

oltre, rappresentando «qualcosa di più del puro e semplice principio della responsabilità per fatto oggettivamente proprio»²¹⁶.

Quest'ultima posizione, senz'altro meritevole di accoglimento, non trova conferma invero nel dato letterale, per cui vi sarebbe già una disposizione a garanzia che la punibilità sia legata all'effettiva commissione del fatto da parte del suo autore (art. 25, comma secondo), così rendendo sterile una eventuale ripetizione interna²¹⁷. Piuttosto, deve essere preferita per evitare che l'interpretazione contraria dia luogo all'inevitabile contrasto con la funzione che lo stesso testo costituzionale assegna alla sanzione penale. D'altra parte, è agevole comprovare che, ove si sia accolta l'impostazione per cui la pena *constituitur in emendationem hominum*, quest'ultimo deve essere un soggetto tale da poter essere rieducato, onde «anche nell'accertamento del reato deve allora puntarsi l'attenzione su quei caratteri che fanno del comportamento e della volontà un comportamento ed una volontà realmente antisociali»²¹⁸.

Giur. cost., 1956, p. 222, contestava che l'espressione "responsabilità personale" venisse adoperata dal disposto costituzionale in contrapposizione a quella di "responsabilità oggettiva".

²¹⁶ A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, cit., p. 1292. Ciò anche per evitare la deriva di alcune posizioni, oggi evidentemente obsolete, come quella di G. DELITALA, *Il "fatto", nella teoria generale del reato*, Cedam, 1930, p. 85, per cui «che l'agente conosca o non conosca di agire diversamente da come doveva, è circostanza priva di qualsiasi rilievo. L'assenza della colpa (in senso lato) non consiste già nella conoscenza della antidoverosità della condotta, ma nell'essere la condotta colpevole una condotta antiggiuridica, in altre parole, una condotta diversa da quella voluta dalla legge». In questo modo, nella visione dell'Autore, «si risponde per dolo anche se non si sapeva di commettere un'azione illecita, e si risponde per colpa anche se non si sapeva di commettere un'azione imprudente, cioè ancora una volta illecita» (*ivi*, p. 86).

²¹⁷ Come si evince da V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino del Segretariato generale della Camera dei deputati*, Colombo, 1948, p. 62, nei lavori preparatori la qualificazione della responsabilità penale come "personale" si riferirebbe, in realtà, al solo divieto di responsabilità per fatto altrui. Ciò è dovuto, in larga parte, alle pressioni derivanti dal contesto storico di riferimento, che portarono, nel dibattito in seno alla Commissione, a estendere il divieto ai reati contravvenzionali, sebbene venissero manifestate perplessità al riguardo, insistendo sul «significato particolarmente politico dopo i passati episodi di persecuzione dei familiari degli accusati politici».

²¹⁸ A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, cit., p. 1293. Così, tralasciando in questa sede il riferimento dell'Autore allo *Schuldprinzip*, «all'interprete non resta che propendere per il concetto più ampio di personalità della pena, intendendo la disposizione in parola come la

In effetti, sino alle storiche pronunce della Corte costituzionale del 1988, non sembrava vi fossero ragioni per ritenere che il concetto di responsabilità personale dovesse estendersi al di là dei confini del fatto proprio²¹⁹. Così, con le pronunce in questione²²⁰, è stata inaugurata una vera e propria rivoluzione copernicana culminata nell'affermazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine culpa*. Nel giungere, anzitutto, alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 5 c.p., la Corte si è dissociata dalle posizioni pedissequamente ancorate ai lavori preparatori ed ha finalmente preso atto della relazione intrinseca tra il principio di personalità e la finalità rieducativa della pena, riuscendo, così, a circoscrivere la giustizia penale all'interno di veri e propri doveri imposti dal testo fondamentale. In quest'ottica, con una radicale innovazione rispetto al passato, vengono accolte le osservazioni di autorevole dottrina, che già da tempo segnalava la gravidanza di una disposizione quale l'art. 27 e la natura personale dell'illecito penale²²¹.

precisa disposizione che esplicita il divieto costituzionale della responsabilità *anche* per il fatto incolpevole» (enfasi aggiunta). Si badi, “anche” per il fatto incolpevole: contrariamente a quanto è stato asserito, tra gli altri, da G. COCCO, *La colpevolezza quale principio costituzionale (e il buon, vecchio libero arbitrio)*, in *Pen. dir. proc.*, n. 2, 2021, p. 227, l'art. 27, primo comma, Cost. fa implicitamente riferimento anche al fatto proprio, in quanto è inimmaginabile che, non essendo materialmente attribuibile all'autore, l'azione od omissione riesca ad essere ricondotta nell'ambito della sua colpevolezza e, di conseguenza, rimproverabilità.

²¹⁹ Sul punto, v. la ricca analisi di A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 15 ss.

²²⁰ In ordine temporale, si stratta di C. cost., 24 marzo 1988, n. 364, con nota di G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro it.*, 1988, pp. 1385 ss., nonché F. MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1996, pp. 223 ss., e di C. cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, con nota di A. INGROIA, *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, in *Foro it.*, 1989, pp. 1378 ss., ove si è affermato che le condizioni obiettive di punibilità non possono eludere la regola della necessaria rimproverabilità prevista dall'art. 27, primo comma, Cost.

²²¹ Per tutti, anche in merito alle diverse accezioni della locuzione *personales Unrecht*, v. F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 51 ss., che, oltre a sottolineare «la necessità che sia la colpa, nella globalità dei suoi fattori costitutivi il *quid minimum* per una funzione rieducativa della pena», dimostra come «il carattere “personale” del reato postuli altresì una qualche relazione psicologica dell'agente col valore giuridico-penale del fatto» (*ivi*, p. 54).

Il principio di colpevolezza arriva, dunque, ad investire tutti gli elementi più significativi della fattispecie²²², così tentando di soddisfare pienamente le rivendicazioni provenienti dalla natura soggettiva dell'illecito. In questo modo, l'art. 27, primo comma, Cost. subisce un'operazione ermeneutica, in qualche misura "sistematicamente evolutiva", per cui giunge a contenere almeno tre diversi principi. Da un lato, permane viva la necessità *ex post* di scongiurare che l'agire (od omettere) sia riconducibile al fatto altrui: d'altronde, il fatto proprio dell'agente è l'unico in grado di dotare di senso compiuto gli ulteriori principi, che ne derivano. In secondo luogo, sulla scia del *nullum crimen sine culpa*, l'art. 27, primo comma, viene ad affermare il principio per cui, come minimo, gli elementi strutturali della fattispecie devono essere legati all'agente da un rapporto "psichico" risultante nella colpa *ex ante*. Si è affermato, da ultimo, che il terzo principio sottostante alla disposizione in questione è quello «più generale e individualizzante» del principio di colpevolezza²²³.

Come è facilmente deducibile dalla stessa denominazione – talora fuorviante – dei tre principi (fatto proprio, colpa e colpevolezza), questi godono di una costruzione nomologica proteiforme, su cui difficilmente si riscontra uniformità di vedute. Se, come in apparenza, fosse "proprio" soltanto il fatto materialmente commesso dall'agente (vale a dire, non eseguito da altri soggetti), l'esistenza dei casi più discussi di concorso di persone (si pensi, ad esempio, alla collaborazione dell'*extraneus* nel reato proprio), ovvero della stessa omissione impropria, anch'essa prevista dalla legge, potrebbe risultare in ossimorico contrasto con il principio di personalità. Allo stesso modo, se all'individuazione della regola cautelare infranta seguisse il giudizio di

²²² Con il collegamento, ad opera di C. cost., n. 364/1988, § 11, del «primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima [la pena], essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno "in colpa" (rispetto al fatto) non ha, certo, "bisogno" di essere "rieducato"».

²²³ Il contenuto dell'art. 27, primo comma, Cost. viene così sintetizzato da M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza*, cit., p. 1579.

prevenibilità della conseguenza nefasta alla stregua di un *super*-agente modello (una specie di *homo supremus*), l'addebito colposo finirebbe per essere formulabile in pressoché tutte le ipotesi di condotta umana. In questo modo, il principio di personalità finirebbe per divenire l'estremizzazione di un principio di precauzione abnorme, forse conveniente a uno Stato autoritario, avulso dai canoni della civiltà giuridica occidentale, ma di certo inadeguato nel dipinto pseudo-bucolico affrescato dalla Costituzione²²⁴.

Risulta evidente, dunque, come i singoli tasselli che compongono la responsabilità oggettiva c.d. in senso ampio sono, per natura, soggetti a interpretazioni variegata e possono dare luogo a insidie applicative in fase di analisi del carattere personale dell'addebito. Nonostante gli sforzi portati a termine per dotare l'imputazione di "criteri" normo-valutativi che marginalizzino le tendenze (in questo caso) iperoggettivizzanti, questa rischia, in diversa misura, di rivestire nuovamente il carattere di mera obiettività. Per questi motivi, accanto alle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. espressa, la cui tipizzazione – in mancanza di un intervento normativo riformatore – è ormai soggetta all'interpretazione adeguatrice imposta dalla Costituzione, si riscontrano casi in cui la natura personale dell'illecito è comunque sottaciuta, ragion per cui si dà luogo a episodi di responsabilità obiettiva recondita.

²²⁴ Quantunque, come avvertito da C. MORTATI, *Ombre sulla Costituente*, in *Lo Stato moderno*, n. 22, 1946, p. 510, mancassero all'epoca condizioni ambientali favorevoli e si ravvisasse, piuttosto, «un'ansia profonda di rinnovamento, dalla quale l'opera costituente dovrebbe trarre la sua linfa vitale e la vera garanzia di buona riuscita», sembra oggi piuttosto audace limitarsi alla partizione manichea proposta da A. BARBERA, *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2011, p. 36, per cui la popolazione sarebbe unicamente divisa tra i contendenti di «una visione oleografica del testo costituzionale e una che tende invece a una sua delegittimazione». Pare, anzi, difficilmente negabile che proprio al giorno d'oggi, sicuramente più di allora, l'immanenza del testo costituzionale, resiliente ai decenni protagonisti dei più fervidi cambiamenti, venga considerata una garanzia anche dalla coscienza sociale tradizionalmente meno sensibile. D'altronde, prendendo in prestito le parole di G.M. FLICK, *Ne valeva la pena? Sì, però...*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2022, p. 2025, «al di fuori e al di sopra della dimensione quotidiana della politica – in cui si richiedono e si consentono divisioni e decisioni senza le quali non vi sarebbe democrazia – v'è una dimensione costituzionale la quale non potrà mai essere divisiva».

6. *La vulnerabilità del principio di personalità: il perdurante rischio di cedimento alla responsabilità oggettiva*

Le considerazioni formulate inducono a proclamare la vulnerabilità della “responsabilità personale”, così consacrando il problema dell’obiettività quale tema di costante attualità nel discorso penalistico. Se è vero, infatti, che la predisposizione di strumenti ermeneutici di stampo normo-valutativo non è *tout court* capace di allontanare ogni rischio di responsabilità oggettiva, si può agevolmente comprendere come l’attenzione della dottrina non possa mai abbassare la guardia dinanzi a potenziali reviviscenze di istituti medievali, incompatibili con le esigenze costituzionali dell’epoca contemporanea. Ciò è testimoniato non soltanto dalla incessante fattura di pronunce giurisprudenziali assai bizzarre, delle quali si forniranno esempi nel prosieguo, bensì anche da due ordini di ragioni tra loro diverse, ma complementari.

Anzitutto, qualora il problema dell’imputazione meramente obiettiva non fosse di stretta attualità, sarebbe fuori luogo (*rectius*, fuori tempo) continuare a discuterne in ordinamenti che, sia pur a vario titolo, hanno perfezionato un’opera rinnovatrice in termini già legislativi. Prendendo, ad esempio, il caso dell’ordinamento spagnolo, non si giustificerebbero gli studi della dottrina che, su fronti diversi, tenta di scovare le insidie della responsabilità oggettiva anche nelle maglie del diritto penale vigente sulle quali si sia effettuata un’operazione di “personalizzazione”²²⁵. Il codice penale spagnolo, infatti, già prima dell’approvazione del testo del 1995, era stato epurato da numerose ipotesi che

²²⁵ Cfr., tra gli altri, M. CORCOY BIDASOLO, *Principio de culpabilidad ¿responsabilidad objetiva en determinados delitos?*, in *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje al Profesor José Luis Díez Ripollés*, a cura di J. Muñoz Sánchez, O. García Pérez, A.I. Cerezo Domínguez ed E. García España, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 569 ss.; S. MOCCIA, *El problema de la responsabilidad objetiva entre el principio de tipicidad y el principio de culpabilidad*, in *Dogmática y Ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, a cura di J.M. Zugaldía Espinar e J. López Barja de Quiroga, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Marcial Pons, 2004, pp. 527 ss.

tradizionalmente si possono ricondurre integralmente – o possono ricadere parzialmente – nell'alveo della obiettività.

Prescindendo dai casi più controversi, quale la pervicacia delle condizioni obiettive di punibilità²²⁶, si pensi in tal senso alla eliminazione delle previsioni espresse di preterintenzionalità, così come delle fattispecie aggravate dall'evento, tale da azionare i meccanismi del concorso di reati per modellare l'eventuale pronuncia di condanna. Ancora, nonostante la nostalgia delle categorie tradizionali comporti una loro traduzione nelle dinamiche applicative dell'attuale codice, si considerino le modifiche della disciplina normativa della colpa (*imprudencia*), la quale, oggetto del tentativo di una progressiva depenalizzazione²²⁷, oggi manifesta le sue uniche forme tipiche nella distinzione tra *grave* e *menos grave*²²⁸. È stata, a questo proposito, abbandonata – almeno in teoria – l'antica tassonomia che contrapponeva, azzardando il paragone, la colpa generica (*simple*) a quella specifica (*con infracción de reglamentos*), così

²²⁶ Basti pensare, ad esempio, alla discussa disciplina del furto, prevista dall'art. 234 del vigente codice penale spagnolo, ove il *discrimen* tra la fattispecie comune e quella lieve si colloca nel valore economico (400 euro) di ciò che è stato indebitamente sottratto. Cfr., *amplius*, É. MENDES DE CARVALHO, *Las «condiciones objetivas de punibilidad impropias»: vestigios de responsabilidad objetiva en el Código español*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 17, 2006, pp. 221 ss.

²²⁷ A. DAUNIS RODRÍGUEZ, *Sobre la progresiva despenalización de la imprudencia en el Ordenamiento penal español*, in *Revista penal*, n. 41, 2018, pp. 73 ss. Anche nella letteratura nazionale si attestano voci (isolate) a favore della espulsione della colpa dal sistema penale. Cfr., in proposito, M.C. DEL RE, *Per un riesame della responsabilità colposa*, in *Ind. pen.*, 1985, pp. 45 ss. D'altronde, trattandosi di uno dei terreni più fertili per la proliferazione di forme occulte di responsabilità oggettiva, la colpa, che viene spesso invocata come rimedio per garantire il rispetto del principio di personalità, si presta a rivelarsi più pericolosa del rischio da scongiurare. In questo senso, G. CONTENTO, *La responsabilità senza colpevolezza nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di A.M. Stile, Jovene, 1989, pp. 517 ss. Più diffusamente *infra*, cap. III, §§ 3 ss.

²²⁸ L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de Derecho penal. Parte general*, Dykinson, 2021, pp. 815 ss.; F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal*, cit., 2010, pp. 267 ss.; S. MIR PUIG, *Derecho Penal. Parte general*, Reppertor, 2011, pp. 289 ss.; M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, *Derecho penal. Parte general*, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 633 ss.; A. PERIN, *El tipo del delito de acción imprudente*, in *Derecho Penal en casos. Parte General. Introducción. Teoría jurídica del delito*, a cura di C.M. Romeo Casabona, E. Sola Reche e M.Á. Boldova Pasamar, Comares, 2021, pp. 87 ss.

auspicando di evitare ogni addebito presuntivo dato dalla mera infrazione di una regola cautelare positivizzata.

In secondo luogo, la vulnerabilità della responsabilità personale è ancor più evidente se si considera che il principio di colpevolezza, nelle sue fattezze attuali, ha inglobato altresì alcuni canoni tradizionalmente legati alla legalità²²⁹, grazie alle istanze avanzate dall'adesione dell'ordinamento ai sistemi giuridici sovranazionali. A questo proposito, conviene richiamare l'ampia discussione prodottasi sui concetti di prevedibilità e accessibilità, che assurgono a elementi essenziali della fattispecie, prodromici all'addebito di qualsivoglia responsabilità penale²³⁰. Nell'interrelazione costante tra legalità e colpevolezza, infatti, i requisiti di accessibilità e prevedibilità dell'esito giudiziario non si attecchiano esclusivamente a limiti all'operato del legislatore, ma impongono altresì un obbligo "soggettivizzato" all'interprete²³¹, giacché questi non può condannare «per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale» (art.

²²⁹ Un esempio espressivo della connessione tra "oggettivo" e "soggettivo" è fornito, in tema di *ignorantia legis*, da A. MASSARO, *L'art. 5 c.p. e l'ignoranza inevitabile della legge penale: da causa di esclusione della colpevolezza a limite di validità della norma penale?*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, cit., pp. 613 ss., che già in apertura segnala come la «linea di confine tra legalità e colpevolezza, che taglia trasversalmente la teoria generale della norma penale e del reato, evidenzia tutta la sua complessità in riferimento all'art. 5 c.p.».

²³⁰ Nella letteratura più recente, tra i molti che fanno cenno alla crisi della legalità, cfr. P. SCEVI, *La prevedibilità della norma penale tra legislatio e iurisdictio*, Giappichelli, 2022, pp. 5 ss.; L. GROSSI, *I miti d'oggi: la certezza del diritto fra utopie e distopie*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, cit., pp. 100 ss.; J. PÉREZ ARIAS, *Creación judicial del derecho penal (La responsabilidad penal corporativa. Interacción legal y jurisprudencial)*, Dykinson, 2022, pp. 137 ss.; G. CARUSO, *Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Tra esigenze di garanzia, prevedibilità e certezza nel diritto penale*, in *Sist. pen.*, 20 aprile 2021, pp. 1 ss.; A. BONOMI, *Il principio di determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale sempre più "inesistente"*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2020, pp. 140 ss.; E. ADDANTE, *Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2019, pp. 1 ss.; V. MANES, *Commento all'art. 7*, in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Cedam, 2012, pp. 258 ss.

²³¹ A. MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, Giappichelli, 2023, pp. 153 ss. Il parametro dell'interprete modello, che l'Autrice identifica quale «oggettivo relativo», è implicitamente connotato da soggettività.

7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, d'ora in avanti CEDU).

Su queste premesse, con particolare riferimento alla prevedibilità, la dialettica tra legalità e colpevolezza ricalca i contorni della contrapposizione (neo)classica tra disposizione e norma. Se, infatti, l'oggetto del giudizio di accessibilità è ancorato al testo normativo in senso stretto, quello dell'analisi di prevedibilità della conseguenza della propria condotta, pur non richiedendo un grado assoluto di certezza, si rivela essere la norma e, pertanto, viene ad essere necessaria un'indagine sul tipo di destinatario-interprete alla stregua del quale condurre l'esame²³².

Così, riemerge il contrasto, cui si è fatto cenno, tra le tendenze soggettivizzanti, per le quali sarebbe prevedibile l'esito che il soggetto concreto considererebbe tale, e le opposte inclinazioni oggettivizzanti, che prescinderebbero dal singolo agente (ora anche interprete). Torna in auge, ancora una volta, la figura "modello" dell'agente-interprete, che relativizza il parametro (s)oggettivo di riferimento, tentando di intraprendere una via di compromesso. In questo modo, si andrebbe a valutare se è «prevedibile, rappresentabile, conoscibile o calcolabile», alla stregua di una *fiction* compromissoria, anzitutto la disposizione (*accessibility*) e, a seguire, l'«*iter argomentativo attraverso cui si sviluppa la decisione giudiziale*»²³³ (*predictability*).

Non è certo inedito affermare che, di nuovo, la chiave di volta dell'intero ragionamento ruota attorno alla funzione che è chiamata ad assolvere la pena

²³² Sul concetto di destinatari della norma penale, che merita una riflessione ulteriore rispetto agli equivoci insiti nelle visioni, per così dire, tradizionali, cfr. *supra*, cap. I, *sub* nota 146.

²³³ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., pp. 451 ss.

nell'ordinamento positivo. Al di là delle critiche che le si possano muovere²³⁴, alle volte anche fondatamente²³⁵, il comma terzo dell'art. 27 Cost. rappresenta, in un disegno ascendente spesso ostacolato dalla prassi²³⁶, il perno su cui poggia l'intero sistema penale e, pertanto, impone un modello di interpretazione-applicazione della norma *rieducativamente orientato*²³⁷. Ciò risulta di rinnovata attualità quando, come nel caso in analisi, si palesano antichi e nuovi rischi di oggettivizzazione dell'imputazione, ma al contempo si consolidano le criticità di un termine polisemico, «che riflette un concetto di contenuto indeterminato posto ai confini tra il diritto e le scienze empirico-

²³⁴ Per una delle più aspre e note critiche, benché animata da uno spirito asseritamente protettivo della libertà interiore del condannato, cfr. G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1963, pp. 701 ss.

²³⁵ Oltre alle criticità espresse dalla medesima locuzione “rieducazione”, che ha dato luogo a non pochi contrasti in letteratura, in proposito vengono sollevate questioni su cui, almeno dal punto di vista pratico, sembra si possa convenire. Basti pensare alle difficoltà che si riscontrano quando si sceglie quali azioni concrete, con cui dalla teoria si dovrebbe passare alla pratica, devono essere realizzate per dare forma alla teleologia costituzionale della pena. In chiave astratta, tuttavia, è difficile negare che l'ordinamento giuridico – quale corpo di regole cogenti – sia ontologicamente “educativo”, cioè orientatore delle condotte sociali e quindi “autore mediato” dei cambiamenti culturali eventualmente prodottisi.

²³⁶ Sulla rieducazione nella fase esecutiva della pena, che spesso si scontra con la realtà del carcere, nonché sulle proposte della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Marco Ruotolo (Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021), v. A. MENGHINI, *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022*, a cura di A. Menghini ed E. Mattevi, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 165 ss. La relazione finale dei lavori della Commissione citata, risalente al mese di dicembre 2021, è disponibile all'indirizzo www.giustizia.it.

²³⁷ Un simile approdo impone la riforma dell'attuale «situazione quasi fatiscante, e quindi chiaramente “disumana”, delle strutture carcerarie italiane e l'endemico “sovraffollamento” che le contraddistingue», ciò che comporta il conseguimento, allo stato, dell'unico «risultato pratico raggiungibile, tutto “ideologico” ma che rende l'intero sistema penale totalmente “inefficiente”, di una generalizzata “fuga” dalla pena detentiva, [e] si traduce – ad essere benevoli – in una vera e propria “ipocrisia di Stato”». Così si esprime severamente, ma a ragione, M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, p. 1718.

sociali, come tale inevitabilmente condizionato nelle sue possibili valenze da pregiudiziali di varia matrice»²³⁸.

A tal punto, nel quadro di una «ri-legittimazione della rieducazione sul piano assiologico»²³⁹, essa si riafferma come parametro grazie al quale, in diversi modi, si tenta di operare un bilanciamento tra dottrine contrapposte. In modo particolare, nella ricerca di una sintesi quanto più efficace tra oggettivismo esasperato (giustizia *impersonale*) e soggettivismo inattuabile (giustizia *confidenziale*), prende forma l'esperimento di plasmazione, anche a livello pragmatico, di quell'*aurea mediocritas* che sovente si (dovrebbe) insegu(ir)e²⁴⁰.

7. *Alla frontiera tra oggettivo e soggettivo: profili di responsabilità oggettiva occulta*

Sullo sfondo del quadro tracciato, dal quale si evince la natura poliedrica della responsabilità oggettiva, sempre connessa intrinsecamente alle esigenze

²³⁸ G. FIANDACA, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Aspetti problematici vecchi e nuovi*, in *La rieducazione oggi*, cit., p. 217. Nella visione dell'Autore, scettica rispetto all'eccesso di pluralismo, traspare chiaramente che «quelli di rieducazione, risocializzazione, recupero o reinserimento sociale, ravvedimento *et similia* siano ormai divenuti concetti 'fai da te', vale a dire formule manipolabili, contenitori riempibili di contenuti e sfumature differenti sulla base di preferenze alquanto soggettive» (*ivi*, p. 216).

²³⁹ Così V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 197 ss., superando le critiche rivolte alla rieducazione nell'ambito di diversi giudizi di valore, propone diverse argomentazioni tese a riconoscere che «la rieducazione – anche a prescindere dalla sua carica umanitaria e dall'aderenza ai principi costituzionali del diritto penale – non arreca vantaggio soltanto al reo, ma anche alla collettività nel suo insieme».

²⁴⁰ Non si tratta, ovviamente, di un'operazione agevole, segnatamente quando la volubilità dei concetti ne affievolisce il contenuto. Non a caso, proprio riguardo alla rieducazione, «[q]uando la fede in questo ideale è venuta meno, l'intera trama di assunti, valori e pratiche sui quali la moderna penalità era stata costruita ha iniziato a disgregarsi». Così D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, Il Saggiatore, 2007, p. 67.

finalistiche della sanzione penale, conviene a questo punto rammentare sommariamente i tratti essenziali delle categorie in cui, secondo un autorevole insegnamento, si annidano i rischi di spersonalizzazione dell'imputazione. Rischi che, in ossequio alla struttura composita che anima l'ordinamento penale vigente, assumono fondamentale rilevanza, giacché in «un diritto penale di tipo misto (cioè oggettivo e soggettivo) il principio di soggettività sta ad indicare che il sistema penale deve fondarsi non solo sui *principi di materialità* (*nullum crimen, nulla poena sine actione*) e di *offensività del fatto* (*nullum crimen, nulla poena sine iniuria*), ma anche sul *principio di soggettività del fatto*, cioè della appartenenza anche psicologica del fatto stesso all'autore»²⁴¹.

Così, prendendo le mosse dalla suddivisione nelle tradizionali categorie dogmatiche, è opportuno sottolineare che il recupero del principio di personalità (e, quindi, colpevolezza) deve irradiare distinti settori che confluiscono nella qualificazione giuridico-penale delle condotte umane. Prima di procedere in questo senso, tuttavia, sembra doveroso avvertire che lo studio in analisi distingue lucidamente le ipotesi di responsabilità oggettiva totale (o espressa), parziale (o anomala) e occulta (quindi, latente).

Quanto alla prima tipologia, oltre alla tradizionale ipotesi prevista dall'art. 42, terzo comma, c.p., che considererebbe sufficiente a fondare un'imputazione il mero nesso di causalità materiale tra condotta ed evento²⁴², vi rientrano anche i casi in cui è un altro elemento del fatto a essere causalmente ricondotto all'azione od omissione, pur senza un legame "personalistico" ulteriore. Si pensi, in questo senso, alle ipotesi previste dall'art. 117 c.p., che disciplina il

²⁴¹ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2014, pp. 768 ss. L'Autore, giustificando l'importanza dello studio, peraltro già affrontato in precedenza in ID., *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, cit., pp. 456 ss., premette che il «principio di soggettività costituisce un *genus*, che comprende due *species*»: da un lato, con riferimento ai soggetti imputabili, il principio di «*soggettività-colpevolezza*»; dall'altro, in relazione ai non imputabili, il principio di «*soggettività-pericolosità*».

²⁴² Cfr. *supra*, § 3.

mutamento del titolo di reato nei confronti dei concorrenti²⁴³, o ancora alla formulazione dell'art. 609-*sexies* anteriore alla riforma del 2012²⁴⁴, in cui veniva sancita la presunzione invincibile di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa²⁴⁵.

Nel secondo modello di responsabilità oggettiva, c.d. parziale o anomala, vengono fatti confluire tutti i casi in cui si prescinde dall'elemento psicologico realmente soggiacente alla condotta e si irroga un *quantum* sanzionatorio più severo di quello che astrattamente corrisponderebbe. Si tratta, essenzialmente, delle condotte colpose punite a titolo di dolo, pur in assenza della componente volitiva del soggetto agente. Un esempio eloquente è fornito dalla previsione dell'art. 116 c.p., il quale, disciplinando l'ipotesi di commissione di un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, punisce questi a titolo di dolo, equiparando in termini sanzionatori il suo comportamento all'integrazione della fattispecie non voluta, sempreché l'evento sia conseguenza (colposa, secondo costante interpretazione) della sua condotta²⁴⁶.

²⁴³ In argomento, tra gli altri, cfr. M. PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, Giuffrè, 2004, pp. 19 ss.; M. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Giuffrè, 1957, pp. 102 ss.; ID., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. II, Giappichelli, 2020, pp. 142 ss.

²⁴⁴ «Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». Questa formulazione, previgente al testo introdotto con l'art. 4 l. 1 ottobre 2012, n. 172, non faceva salvi i casi di errore c.d. scusabile (ignoranza inevitabile). Sul punto, benché mediante una pronuncia di inammissibilità, si era già espressa C. cost., 24 luglio 2007, n. 322, con nota di L. RISICATO, *L'errore sull'età tra error facti ed error iuris: una decisione "timida" o "storica" della Corte costituzionale?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2007, pp. 1461 ss., imponendo una interpretazione rispettosa del principio di colpevolezza.

²⁴⁵ Sul punto, fra i molti, v. B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Giuffrè, 2022, pp. 272 ss.; M. LANZI, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Giappichelli, 2018, pp. 72 ss. (spec. *sub nota* 76) e 192 ss.

²⁴⁶ A. MACCHIA, *Concorso anomalo: un tentativo (azzardato?) di ricostruzione della responsabilità per il fatto diverso da quello voluto*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2017, pp. 492 ss.; F. BASILE, *Il concorso c.d. anomalo di persone: una nuova apertura giurisprudenziale al criterio della prevedibilità in concreto*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3-4, 2014, pp. 409 ss.; ID., *Sempre più "colpa" nel concorso c.d. anomalo di persone*, in *Giur. it.*, n. 6, 2014, pp. 1484 ss.; G. ESPOSITO, *Dalla*

Da ultimo, si delineano i tratti costitutivi (*rectius*, le ipotesi che possono comportare l'affermazione) della responsabilità oggettiva nella sua modalità c.d. occulta, la quale, per l'intrinseca latenza che ne giustifica la denominazione, si rintraccia in casi distinti ed eterogenei della disciplina positiva. Di fatto, invero, non è quest'ultima la fonte che postula espressamente (anzi, necessariamente) il ricorso a espedienti sanzionatori estranei al principio di soggettività. Piuttosto, sembra essere il proprio carattere normo-valutativo degli istituti interessati a manifestarne il rischio.

Le considerazioni a cui approda la dottrina, ad esempio, in tema di proporzionalità²⁴⁷, possono essere utili anche in questo contesto, risultando in parte sovrapponibili ad ambedue gli ambiti. Mentre la proporzione ritrae un principio talvolta "valoriale" e, in ogni caso, presuppone dei canoni di interpretazione decisamente relativi (un *quid* è proporzionato rispetto a cosa?)²⁴⁸, parallelamente l'oggettività della responsabilità penale, specialmente

divergenza dell'oggetto materiale nel concorso di persone anomalo all'aberratio causae: riflessioni in materia di dolo, in *Ind. pen.*, n. 3, 2001, pp. 1159 ss.

²⁴⁷ Nella vasta letteratura al riguardo, con specifico riferimento alla polisemia del termine "proporzione", v. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 232 ss. In argomento, di recente, cfr. altresì E. CIPANI, *Il sindacato della Corte costituzionale sulle scelte sanzionatorie del legislatore, la pena illegale e il principio di offensività: la pronuncia della Corte Costituzionale n. 63 del 2022 e le sue "ricadute" di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2022, pp. 1232 ss.; A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., pp. 336 ss.; E. ADDANTE, *Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale*, Pisa University Press, 2020, *passim*; C. SILVA, *La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2019, pp. 1 ss.; A. MERLO, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2016, pp. 1427 ss.; A.M. MAUGERI, *Il principio di proporzione nelle scelte punitive del legislatore europeo: l'alternativa delle sanzioni amministrative comunitarie*, in *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, a cura di G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella, Giuffrè, 2011, pp. 67 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., pp. 136 ss. Per una esaustiva rassegna della letteratura in materia, anche a livello internazionale, sia consentito il rinvio ad A. GIRALDI, *Una perspectiva comparada en tema de punibilidad: el reproche penal proporcionado*, in *Revista General de Derecho Penal*, n. 34, 2020, pp. 1 ss.

²⁴⁸ Come avverte F.C. PALAZZO, *Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, tomo I, a cura di G. Conte e S. Landini, Universitas Studiorum, 2017, p. 311, il principio di proporzione è «come l'araba fenice» e appartiene a quei

nella sua epifania recondita, esige un raffronto con la opposta soggettività. In altre parole, al di là delle istanze opportunistiche (o finalistiche) che possa eclissare, la dichiarazione di responsabilità penale è oggettiva in relazione a uno specifico concetto di soggettivo (un *quid* è oggettivo rispetto a quale accezione soggettiva?).

Ove si ritenga, contrariamente a quanto asserito, che la dichiarazione di oggettività possa rivestire, in qualche modo, il carattere dell'assolutezza, basti ricordare le discussioni in merito al principio di soggettività (o personalità, che dir si voglia). Come si è visto, infatti, la dottrina non è unanime nel considerare le distinte soluzioni giuridiche prospettate rispettose delle istanze soggettivistiche di cui all'art. 27 Cost.²⁴⁹ e ha dato forma, così, a una molteplicità di spiegazioni del carattere personale dell'illecito e delle sue conseguenze. Questo processo definitorio, piuttosto travagliato, è stato intrapreso con l'intento di rispondere all'interrogativo di base: si ricerca la soggettività per scongiurare le forme di obiettività, *id est*, dichiariamo sufficientemente soggettivo ciò che non appare oltremodo oggettivo.

Allo stesso modo si è illustrato, da un punto di vista parallelo, che anche il concetto opposto (oggettività) risente di una parzialità (paradossalmente soggettiva) legata all'interpretazione che di volta in volta se ne offre. Questo dimostra, se non altro, l'intima commistione tra i due antipodi che, per lungo tempo, hanno animato il dibattito dogmatico e che, tuttavia, oggi faticano sempre più ad occupare in via esclusiva il loro terreno, quasi a dimostrare che

fenomeni «che hanno rotto l'irrealistica ed illuministica equazione tra *legalità e razionalità* dell'opzione penale» (*ivi*, p. 312). Ciò è confermato altresì dalla scelta metodologica operata, a proposito di una delle tecniche legislative che sovente si indica quale risolutiva del problema della proporzione, da A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Cedam, 2000, pp. 42 ss., il quale muove l'indagine storico-comparatistica da un sostanziale azzeramento del dibattito dottrinale poiché riconosce l'insufficienza dello sforzo di razionalizzazione finora compiuto. Sul punto, cfr. ancora *Id.*, *Il "modello italiano" di disciplina delle circostanze del reato. Profili critici e prospettive di riforma*, in *Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal*, n. 2, 2022, pp. 88 ss.

²⁴⁹ Cfr. *supra*, §§ 5 e 6.

oggettivo e soggettivo sono, sempre più armonicamente, le due facce della stessa medaglia²⁵⁰. Del resto, gettando acqua sul fuoco, anche *l'invidia est virtutis et gloriae comes*.

8. *Sul recupero della responsabilità oggettiva: cenni e prospettive di carattere generale*

Sebbene tra i modelli di responsabilità oggettiva quello che desta maggiori problematiche sia l'occulto, il recupero al principio di soggettività-personalità della responsabilità penale si rende necessario con riferimento a tutte le sue forme. Così, mentre per i casi di responsabilità oggettiva manifesta è in apparenza più semplice escogitare dei rimedi, per quelli caratterizzati da intrinseca latenza la questione deve essere affrontata con maggiore ponderazione.

Nel prosieguo saranno analizzati alcuni casi, riconducibili a forme espresse e tacite di obiettività, che possono innestarsi in via generale in ogni settore in cui l'ordinamento giuridico-penale è chiamato a intervenire. Nondimeno, conviene avvertire sin d'ora che non si tratta di un'elencazione esaustiva: basti rammentare che proprio il carattere di latenza che caratterizza una delle modalità in cui tale responsabilità oggettiva si manifesta, ne rende potenzialmente indeterminate le ipotesi. Del resto, si fa cenno alla

²⁵⁰ In senso sostanzialmente conforme, con riferimento alla teoria dell'interpretazione della norma penale, C. ROXIN, L. GRECO, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, cit., p. 224. Per gli Autori, la "vecchia disputa" tra l'impostazione soggettiva («der subjektiven Auslegungstheorie») e quella oggettiva («der objektiven Theorie») deve necessariamente risolversi in favore della "via di mezzo" («in der Mitte»): «Die Annahme, es gebe einen davon unabhängigen „objektiven Sinn“ des Gesetzes, ist logisch nicht nachvollziehbar; sie verschleiert nur, dass es sich bei einem solchen von den ursprünglichen Zielen des Gesetzes gelösten „objektiven Sinn“ um subjektive richterliche Zwecksetzungen handelt, die das Gesetzlichkeitsprinzip missachten».

responsabilità oggettiva in molteplici ambiti di interesse penale, ogniqualvolta si ravvisi uno scostamento dal principio di personalità.

Ciò premesso, non essendo questa la sede per (ed essendo, forse irrealizzabile) un'indagine che ne sintetizzi i casi in maniera esaustiva, si farà riferimento alle ipotesi di responsabilità obiettiva presenti in alcune delle categorie che, nel sistema della giustizia penale, risultano maggiormente significative, nonché controverse nel dibattito dottrinale. Sarà riservata alla successiva trattazione²⁵¹ l'analisi delle fattispecie più rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per tentare di evidenziarne gli eventuali profili di intersezione con le manifestazioni, ancora attuali, di responsabilità oggettiva, circoscrivendo lo studio a quelle ipotesi che appaiono con maggiore assiduità (quantitativa) e consistenza (qualitativa) nella prassi giudiziaria.

8.1. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. espressa

In relazione ai casi in cui la stessa normativa prevede delle ipotesi di accollo dell'evento (o di altri elementi del fatto) a titolo meramente oggettivo, il percorso da seguire non lascia spazio ad opzioni alternative al seguente binomio. Si può scegliere, per un verso, di modificare le disposizioni specifiche oppure, in senso contrario, queste possono essere radicalmente espunte dall'ordinamento. Ambedue le soluzioni – e qui se ne intravede il carattere solo apparentemente agevole – appaiono idonee a riaffermare la soggettività dell'imputazione penale, eppure lasciano spazio a ulteriori considerazioni critiche che, esulando dal contesto della presente analisi, possono essere solo accennate.

²⁵¹ *Infra*, cap. III.

Da un lato, infatti, se si sceglie di modificare le norme che prevedono le ipotesi in analisi, va da sé che bisogna accordarsi sulla nuova regolazione delle distinte figure, poc'anzi citate. Nel caso dell'art. 42, terzo comma, c.p., ad esempio, è ben possibile prevedere che l'evento non venga ricondotto *ex lege* all'agente sulla base del mero rapporto di causalità, ma allo stesso tempo si deve accogliere una soluzione alternativa. Così, negli schemi di riforma proposti dalle Commissioni Grosso²⁵² e Pisapia²⁵³, si prevede che la conseguenza ulteriore non voluta possa essere accollata all'agente a condizione che, come minimo, in relazione ad essa gli si possa muovere un rimprovero a titolo di colpa. In questo modo, sarebbe quest'ultima a demarcare i confini della responsabilità oggettiva: se della colpa si accogliesse una versione particolarmente attenuata quanto ai suoi profili "soggettivi" (ad esempio, ove si ritenesse sufficiente la prevedibilità in astratto²⁵⁴), emergerebbero nuovamente i rilievi problematici che si volevano superare.

L'opzione contraria, invece, caldeggiata peraltro da autorevole dottrina²⁵⁵, prevede l'eliminazione *tout court* delle ipotesi espressamente previste dal codice. Così facendo, nell'opzione accolta dallo schema della Commissione

²⁵² Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, istituita dal Ministro della Giustizia con d.m. 1 ottobre 1998, le cui relazioni sono disponibili all'indirizzo www.giustizia.it.

²⁵³ Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dall'allora deputato avv. Giuliano Pisapia, istituita dal Ministro della Giustizia con d.m. 27 luglio 2006, la cui relazione è disponibile all'indirizzo www.giustizia.it.

²⁵⁴ Questa sembrerebbe essere la "soluzione" adottata in sede di progetto di riforma del codice penale risalente al 1973, allorché si prevedeva che, in luogo dell'art. 42, terzo comma, c.p. attualmente vigente, la legge dovesse determinare gli altri casi nei quali l'evento sarebbe stato posto a carico dell'agente come «conseguenza prevedibile» della sua azione od omissione.

²⁵⁵ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., p. 771. Si esprime a favore, inoltre, F. BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Giuffrè, 2005, pp. 826 ss., nell'ambito della sua approfondita e dettagliata analisi, anche di diritto comparato, alla quale si rinvia per l'eshaustività delle fonti bibliografiche riportate.

Pagliario²⁵⁶, regole di carattere generale come l'art. 42, terzo comma, o l'art. 117 c.p. verrebbero espunte dalla disciplina normativa. Oltre a dare luogo, eventualmente, agli esiti favorevoli derivanti dall'applicazione della *lex mitior*, la rimozione delle disposizioni richiamate lascerebbe spazio all'operatività dei rimanenti istituti di parte generale. Nel primo caso tra quelli indicati a mo' d'esempio, l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, qualora fosse costitutiva di un autonomo reato, finirebbe per essere rimessa al vaglio dei meccanismi delle disposizioni concorsuali. In questo modo, parrebbe favorirsi il criterio di massima (ragionevolezza-proporzione) per cui, così come non dovrebbe irrogarsi alcuna pena in assenza di colpevolezza, parimenti la prima non dovrebbe essere superiore (per meglio dire, sproporzionata) nel *quantum* rispetto alla misura della seconda²⁵⁷.

²⁵⁶ Commissione per l'elaborazione di uno schema di delega per nuovo codice penale, presieduta dal prof. Antonio Pagliaro, istituita dal Ministro della Giustizia con d.m. 8 febbraio 1988, la cui relazione è disponibile all'indirizzo www.giustizia.it. Tra i membri della Commissione si annoverava altresì il prof. Ferrando MANTOVANI, il quale, pur non avendo ancora manifestato l'espresso favore verso la soluzione in analisi, in *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, cit., p. 461, avvertiva che una modifica della disciplina nel senso, ad esempio, abbracciato dal progetto del 1973 (cfr. *supra*, nota 254), avrebbe comunque dato luogo a una responsabilità soggettiva «anomala».

²⁵⁷ In senso analogo si esprimono M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Giuffrè, 2004, p. 326, ed E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa*, cit., pp. 607 ss., con particolare riguardo alla «proporzione fra i beni in gioco» (*ivi*, p. 613). Nella letteratura tedesca, fra gli altri, cfr. H. ZIPF, *Kriminalpolitik. Ein Lehrbuch*, Müller, 1980, p. 65, nonché C. ROXIN, *Sul problema del diritto penale della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1984, p. 27, il quale, giungendo alla medesima conclusione, rileva che «la pena può essere inflitta solo in caso di colpevole realizzazione di una fattispecie di reato e nei limiti segnati dalla colpevolezza dell'agente», pur muovendo da un'assiologia non del tutto condivisibile (*ivi*, p. 22: «[c]olpevolezza significa “dover rispondere della personalità, nella quale trova la sua origine la commissione di un reato” [...] “ed in tal senso una personalità degna di biasimo”»; o ancora, «sebbene l'agente non abbia potuto agire altrimenti al momento del fatto, egli è colpevole perché si è costruito liberamente, nella sua esistenza, quella personalità che si esprime nella condotta»).

8.2. Personalizzazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva c.d. occulta o latente

Quanto alle ipotesi di responsabilità obiettiva occulta, invece, il loro recupero al principio di personalità risulta assai più complesso. La principale motivazione che dà luogo alle difficoltà che succintamente si delineeranno risiede nell'individuazione dei casi di addebito formulato prescindendo dall'art. 27 Cost. In tal senso – ed è questa la giustificazione del termine «occulta»²⁵⁸ –, la responsabilità oggettiva risulta, da un lato, camuffata tra le maglie della colpevolezza – che a sua volta si compone di diversi elementi, l'insieme dei quali rende il riconoscimento talora più ostico – e, dall'altro, imperniata nel binomio, ormai difficilmente scindibile, tra esigenze di tipicità e componenti *lato sensu* soggettive dell'illecito.

Di conseguenza, complice il carattere multiforme della (discussa) categoria della colpevolezza²⁵⁹, nonché la sempre più complessa demarcazione dei confini tra quest'ultima e i corollari della legalità, la restaurazione del principio di soggettività richiede interventi normativi indirizzati a diversi istituti e categorie. Così, in bilico tra i due concetti, tanto astratti quanto complementari, dell'oggettivo e del soggettivo, in questa sede verranno prese in considerazione, come già anticipato, alcune delle ipotesi più evocative, che

²⁵⁸ F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, cit., pp. 460 ss., definisce con questo termine i casi di responsabilità oggettiva inespressi, che si annidano nei distinti elementi che conformano la colpevolezza. Già nel 1981, l'Autore richiamava l'attenzione della dottrina sulle insidie di questo particolare modello di responsabilità oggettiva, poiché «[u]na coscienza giuridica evoluta non può non fars[ene] carico». La sua apparizione «permarrà come un pericolo costantemente presente nella attività giudiziaria, anche quando il tempo avrà definitivamente cancellato dai codici penali moderni gli attuali residui della responsabilità oggettiva espressa», il quale pericolo costringe a una costante opera di vigilanza, tesa ad evitare derive repressive inadeguate al processo di personalizzazione (e, quindi, costituzionalizzazione) dei sistemi penali contemporanei.

²⁵⁹ Per ulteriori riflessioni in tal senso, in merito all'intelligenza artificiale, v. *infra*, cap. IV.

hanno dato luogo, nella letteratura interna e in quella estera, alle divergenze e ai rinnovamenti di maggiore interesse.

8.3. (Segue): *la disciplina dell'imputabilità e l'ignoranza della legge penale*

Volendo passare in breve rassegna gli interventi di recupero menzionati, in una prospettiva *de lege ferenda*, in primo luogo si rende necessario ricondurre la disciplina dell'imputabilità al principio di colpevolezza. Così, quanto all'ipotesi di *actio libera in causa*²⁶⁰, è stata efficacemente segnalata la necessità di superare ogni finzione giuridica di imputabilità del soggetto agente. Invero, poiché dolo e colpa presuppongono, in realtà, una condizione di «normalità psichica, inconcepibile nel suddetto stato di totale incapacità»²⁶¹, quest'ultima dovrebbe essere assorbita nella colpevolezza, in maniera tale da permettere l'imputazione del reato preordinato valorizzando l'*actio praecedens*²⁶², attraverso le forme ordinarie del dolo e della colpa²⁶³. Risponderebbe per dolo il

²⁶⁰ Cfr. R. VENDITTI, voce *Actio libera in causa*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, pp. 533 ss.; A. CRESPI, voce *Imputabilità (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, 1970, pp. 781 ss.

²⁶¹ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., p. 771.

²⁶² *Contra*, evidenzia i caratteri della non pericolosità e non «antinormatività» dell'*actio praecedens* M. ALONSO ÁLAMO, *La no-peligrosidad y la no-antinormatividad de la actio praecedens en la actio libera in causa*, in *Contra la política criminal de tolerancia cero. Libro-homenaje al Profesor Dr. Ignacio Muñagorri Laguía*, a cura di A.I. Pérez Machío, J.L. de la Cuesta Arzamendi, Aranzadi, 2021, pp. 297 ss. Sui due momenti temporali in cui si decompone l'*actio libera in causa*, v. per tutti A. MENGHINI, *Actio libera in causa*, Cedam, 2015, pp. 31 ss. Parallelamente, cfr. altresì C. ROXIN, *Observaciones sobre la «actio libera in causa»*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 1, 1988, pp. 21 ss.

²⁶³ Non si tratta, in realtà, di una soluzione innovativa, sebbene fatichi tuttora a riscuotere un pieno riconoscimento. A un simile esito, invero, era già pervenuto F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Giusti, 1867, pp. 197 ss., sia pur escludendo l'operatività della colpa. Contrariamente alla dottrina dell'epoca, l'Autore suggeriva che in caso di ebbrezza «preordinata al delitto, o come dicesi, *affettata*, il colpevole potrà bene punirsi per ciò che fece in stato di sana mente, quando con lucida previsione e ferma volontà rendette *stesso futuro strumento* del delitto a cui egli intendeva», tenuto conto, del resto, che la «concomitanza del dolo all'azione non è condizione assoluta della imputabilità».

soggetto che, essendosi procurato lo stato di inimputabilità, abbia previsto ed accettato il rischio di verifica del fatto di reato; viceversa, gli si potrebbe muovere un rimprovero per colpa²⁶⁴, ove fosse stata prevista o prevedibile, quale esito dello stato di incapacità, la commissione del reato.

In secondo luogo, con riferimento alla conoscenza o conoscibilità della legge penale, la dottrina in analisi – forse con un velo di eccessivo ottimismo – ha proposto la traduzione dell’attuale disciplina dell’*ignorantia legis* in un sistema normativamente predefinito, dalla struttura bifida, tesa a valorizzare, ancora una volta, l’ampio spettro della colpevolezza. In questo modo, rifiutando i dogmi opposti della (ine)scusabilità assoluta²⁶⁵, si accoglie piuttosto un sistema misto dal carattere relativo, ove la mera conoscibilità del precetto è condizione sufficiente per il relativo addebito. Va sin d’ora avvertito che una siffatta bipartizione, nei termini che seguono, presuppone una concezione sensibilmente soggettiva dell’art. 5 c.p., tanto è vero che, nell’ambito dell’analisi in commento, si è riconosciuta l’indispensabilità della distinzione tra le norme incriminatrici che “positivizzano”²⁶⁶ i preesistenti delitti cc.dd. naturali (ove le

²⁶⁴ Sul labile confine tra *actio libera in causa* e colpa, v. R. ALCÁCER GUIRAO, *Actio libera in causa dolosa e imprudente. La estructura temporal de la responsabilidad penal*, Atelier, 2004, pp. 137 ss. Cfr., inoltre, D.M. LUZÓN PEÑA, *Actio libera in causa e imputabilidad*, in *Estudios en homenaje a la profesora Susana Huerta Tocildo*, a cura di M. Pérez Manzano, M.A. Iglesias Río, A.C. de Andrés Domínguez, M. Martín Lorenzo e M. Valle Mariscal de Gante, Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 483 ss.; E. DEMETRIO CRESPO, *La actio libera in causa ¿una excepción a las exigencias de la culpabilidad por el hecho?*, in *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*. In memoriam, vol. I, a cura di L.A. Arroyo Zapatero e I.B. Gómez de la Torre, Universidad de Castilla-La Mancha-Universidad de Salamanca, 2001, pp. 993 ss.

²⁶⁵ Tra le due opposte opzioni della inescusabilità e della scusabilità assolute, in armonia con larga parte della dottrina dell’epoca, poi divenuta anacronistica, il codice penale italiano propose per la prima, dando luogo, sino al noto arresto giurisprudenziale dello scorso secolo (*supra*, nota 220), a un’ipotesi di compiuta responsabilità oggettiva.

²⁶⁶ Si potrebbe quasi affermare che, piuttosto che positivizzare delle condotte delittuose “preesistenti”, tali norme conferiscano a quei comportamenti “naturalmente criminali” una veste formale con cui dotare gli organi competenti di poteri investigativi e *lato sensu* processuali. D’altronde, cedendo al vezzo di uno degli esempi più abusati, sarebbe di dubbia compatibilità (quantomeno) con il testo costituzionale l’assenza, nel sistema penale, della norma incriminatrice dell’omicidio volontario. Cfr. già G. RADBRUCH, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, n. 5, 1946, p. 107, per il quale, nella

elementari norme di civiltà corrispondono alle prescrizioni di legge) e quelle che, al contrario, plasmano fattispecie di carattere c.d. artificiale o neutro, di mera creazione – *alias* discrezionalità – legislativa²⁶⁷.

Si distingue, così, l'ignoranza colpevole, quindi evitabile e inescusabile, dalla omologa incolpevole, dunque inevitabile e scusabile. Alla seconda categoria apparterrebbero le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, unitamente a quelle di «*errore scusabile*, dovuto alla fallace informazione delle fonti qualificate (es.: dell'insigne giurista, dell'ufficio del fisco)»²⁶⁸. La prima categoria, invece, racchiuderebbe i casi di ignoranza volontaria, preordinata alla commissione del reato, ovvero colposa. Quest'ultima, in particolare, richiederebbe che, al di là dell'assenza di volontarietà, si ravvisasse l'inosservanza di specifiche regole cautelari di informazione, tale da condurre alla mancata conoscenza del precetto. In questo caso, l'attribuibilità dell'errore alla violazione di un dovere di diligenza verrebbe ad essere parametrata con i medesimi canoni dell'*homo eiusdem*, ai quali andrebbe premessa una corretta applicazione del principio di affidamento nella corretta pubblicazione, interpretazione e applicazione della norma.

È forse questo il punto in cui l'analisi manifesta il suo più intimo limite, mostrando il richiamato velo di malriposto "ottimismo". Parlare, infatti, di «*principio dell'affidamento* [...] nella corretta interpretazione ed applicazione

traduzione di A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., p. 36, «una legge criminale, che sfugga del tutto alla natura di diritto, non configurerebbe tanto un diritto ingiusto, ma, piuttosto, non sarebbe diritto». Sulla attualizzazione di questa formula, v. diffusamente E.M. AMBROSETTI, *Il rapporto fra legalità e giustizia: l'eterno ritorno della Formula di Radbruch*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di E.M. Ambrosetti, Giappichelli, 2017, pp. 18 ss.

²⁶⁷ Celebre, in questo contesto, la posizione di N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, 1992, p. 16, per il quale il problema del nostro tempo non si colloca nell'individuazione positiva dei diritti dell'uomo, bensì nella loro effettiva protezione.

²⁶⁸ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., p. 774.

della legge da parte delle autorità istituzionalmente competenti in merito»²⁶⁹ appare oggi, se non utopico, quantomeno non erigibile a regola generale. D'altro canto, come costantemente denunciato dalla dottrina, nell'ambito di una inevitabile convergenza dell'ordinamento in un sistema misto di *written* e *unwritten law*²⁷⁰, la situazione attuale dimostra un sostanziale e diffuso affievolimento (*rectius*, abbandono) della funzione nomofilattica, la quale, nell'accezione più nobile del termine, si estende ben oltre le competenze della Corte di cassazione²⁷¹. Risulta difficile, nell'odierno contesto in cui «qualsiasi campo diviene materia penale»²⁷², avere fede nell'operatività di un ampio e tangibile “affidamento” in un ridotto e incerto complesso di procedimenti

²⁶⁹ *Ivi*, pp. 773-774.

²⁷⁰ In questo senso, la distinzione tra *written* e *unwritten law* ricalcherebbe in astratto le differenze esistenti tra i sistemi di *civil* e *common law*. Finanche nei primi, di tradizione romanistica e oggi dominanti, in cui il diritto legislativo dovrebbe rimanere sovraordinato rispetto a quello giurisprudenziale, si ravvisa oggi una sostanziale (e pericolosa) centralizzazione del diritto “non scritto”, la quale, tuttavia, pur ritenuta valida dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dell'art. 7 CEDU, non può confermare, autorizzare o addirittura imporre «la transizione da una “riserva di legge” a una “riserva di diritto”». Così A. MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, cit., p. 150. Sulla convergenza delle tradizioni giuridiche in un sistema sempre più misto, basti richiamare la travagliata vicenda per il riconoscimento della matrice giurisprudenziale del concorso esterno, su cui, fra gli altri, V. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Giappichelli, 2019, pp. 181 ss.

²⁷¹ Di recente, R. BARTOLI, *Nuovi scenari della legalità penale, tra regole ermeneutiche, giustiziabilità dell'analogia, nomofilachia e mutamento sfavorevole*, in *Scritti in onore di Nicola Mazzacova*, a cura di E. Amati, L. Foffani e T. Guerini, Pacini Giuridica, 2023, pp. 3 ss.

²⁷² D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2023, p. 6.

ermeneutici che, facendo capo a una sistematica “erosione” della legalità penale²⁷³, «non manca di sollevare il suo gemito di sofferenza»²⁷⁴.

Non è un caso se, a proposito dell'*ignorantia legis*, già da tempo siano state avanzate letture che si riverberano, al di là dell'elemento soggettivo, sul piano delle condizioni oggettive di applicabilità della norma²⁷⁵. Così, al di là della sfera dell'efficacia di quest'ultima, si giunge a (ri)considerare la sua validità (interpretativa) formale, nel senso

²⁷³ F. MANTOVANI, *Erosión del principio de reserva de ley: interrogantes y respuestas*, in *Estudios jurídico penales y criminológicos*, cit., pp. 407 ss. Sulla crisi della legalità (segnatamente) penale, cfr. altresì, nella letteratura più recente, A. MASSARO, *Legalità penale e diritto europeo: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico*, in *Sist. pen.*, n. 12, 2022, pp. 83 ss.; C. BERNASCONI, *Crisi della legalità nel diritto penale o Κρίσις nelle diverse legalità?*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2021, pp. 105 ss.; S. MOCCIA, *Reflexiones sobre la crisis de la legalidad en la crisis del sistema penal*, in *Estudios de derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig*, a cura di J.M. Silva Sánchez, J.J. Queralt Jiménez, M. Corcoy Bidasolo e M.T. Castiñeira Palou, B de F, 2017, pp. 333 ss.; P. SCEVI, *La crisi della legalità nel diritto penale. Progressiva dissoluzione o transizione verso una prospettiva di crescita?*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2017, pp. 1 ss.; G. PINO, *Legalità penale e rule of law*, in *Rule of Law. L'ideale della legalità*, a cura di G. Pino e V. Villa, Il Mulino, 2016, pp. 177 ss.; D. PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2015, pp. 29 ss.; G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Quad. fior.*, 2007, pp. 1247 ss. Per alcune considerazioni in prospettiva storica, cfr. C. LANZA, “*Crisi della legalità*”. *Esperienza contemporanea. Exempla romani*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. Storti, Giappichelli, 2017, pp. 99 ss.

²⁷⁴ A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., p. 4. A testimonianza di quanto sia difficile affidarsi a una “corretta” interpretazione-applicazione della norma, si pensi all'importanza acquisita dal dialogo fra le diverse Corti, interne e sovranazionali, di cui rimane esemplare lo svolgimento della memorabile vicenda Taricco, in tema di prescrizione (oggi ritoccata ad opera della riforma c.d. Cartabia, su cui v. A. MELCHIONDA, *Prescrizione del reato e prescrizione del processo. Una distinzione impossibile?*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di D. Castronuovo e D. Negri, Jovene, 2023, pp. 63 ss.). Per una riflessione sugli epiloghi della vicenda Taricco, fra gli innumerevoli contributi, v. C. CUPELLI, *La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le Corti*, in *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale. Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Ferrara, 24 febbraio 2017*, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, 2017, pp. 79 ss.

²⁷⁵ Per M. GALLO, *Diritto penale italiano*, vol. I, cit., p. 443, l'art. 5 c.p. si manifesta non come «una questione di struttura dell'elemento soggettivo, bensì di pre-condizione all'applicabilità della norma».

che la norma «per potersi considerare valida (e quindi efficace) deve risultare *sufficientemente riconoscibile*», vale a dire «*sufficientemente pre-determinata o pre-determinabile*»²⁷⁶.

8.4. (Segue): alla ricerca del dolo c.d. colpevole

Tornando all'analisi del recupero del principio di soggettività, un ulteriore ambito dove si annidano rischi reconditi di responsabilità oggettiva è costituito dall'elemento psicologico per antonomasia, ragion per cui è stata coniata l'espressione, dalle sembianze tautologiche, del *dolo colpevole*. Se, in apparenza, il dolo non risulta adeguato a celare forme di responsabilità obiettiva, a causa della necessaria presenza della volontarietà dell'azione, in realtà la questione deve essere affinata sulla scorta di diverse problematiche che, comunque, investono l'elemento soggettivo.

Anzitutto, quanto all'oggetto del dolo, si pone una questione relativa all'offensività del fatto di reato. La dialettica tra chi sostiene che la coscienza e volontà debba investire, in via esclusiva, il fatto materiale²⁷⁷ e chi, al contrario, estende tale atteggiamento soggettivo al disvalore che il fatto assume nell'ordinamento penale²⁷⁸, risulta in parte sopita con riferimento alle fattispecie cc.dd. di offesa²⁷⁹, mentre continua a manifestare non pochi *vulnera*

²⁷⁶ A. MASSARO, *L'art. 5 c.p. e l'ignoranza inevitabile della legge penale*, cit., p. 621.

²⁷⁷ Si annoverano fra questi i membri integranti della Commissione presieduta dal prof. Grosso, di cui *supra*, nota 252.

²⁷⁸ Questa opzione è accolta, invece, dallo schema di riforma della Commissione presieduta dal prof. Pagliaro, su cui *supra*, nota 256.

²⁷⁹ La dottrina è ormai d'accordo nel ritenere che, nelle fattispecie in cui si ravvisa la offensività anche potenziale degli interessi tutelati a causa del comportamento tenuto dall'agente, è necessario che questi se ne rappresenti l'esistenza. Cfr., per tutti, G. FIANDACA, voce *Dolo*, in *Diz. dir. pubb.*, vol. III, 2006, p. 2038, il quale, pur accogliendo un'accezione ampia

in relazione ai reati cc.dd. di scopo o senza offesa. Ove se ne ammetta l'esistenza²⁸⁰, questi ultimi, pur essendo carenti della "lesione" di un interesse giuridico "costituzionalmente" protetto, tendono a tutelare la collettività da meri avvenimenti la cui verifica è interesse negativo dello spirito statale (in buona parte dei casi, del gruppo politico di turno). In altre parole, trattasi di situazioni di fatto che l'ordinamento, evidentemente a seconda delle epoche storiche, ha interesse a impedire²⁸¹. In quest'ambito, dunque, il disvalore penale del fatto viene a coincidere, essenzialmente, con l'illiceità giuridico-positiva dell'azione. Così, la rappresentazione di tale disvalore non può che corrispondere alla conoscenza della legge (penale) con cui si sancisce la richiamata antiggiuridicità, la quale, nella giungla delle pressioni

di offesa («attitudine lesiva percepibile in senso anche meramente fattuale, e non necessariamente tecnico-giuridico»), segnala che «tra i tre punti di vista estremi, l'indirizzo tendenzialmente dominante in dottrina presceglie quello mediano: nel senso che il dolo è concepito come coscienza e volontà non del mero fatto materiale, bensì di un fatto idoneo a recare offesa a beni o interessi protetti»; M. GALLO, voce *Dolo*, cit., p. 787, che dopo una approfondita analisi giunge a riconoscere che «l'asserto che nel dolo deve riflettersi l'offesa all'interesse tutelato esce dalla sfera delle tautologie per significare un vero e proprio requisito del dolo, oggetto, come tutti gli altri, di accertamento»; F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1973, p. 12, il quale evidenzia la necessità di segnare un «"punto di rottura" con tutte le concezioni che riducono il concetto di bene giuridico o interesse tutelato a quello di scopo della norma».

²⁸⁰ *Contra*, fra i molti, G. FIANDACA, *Nessun reato senza offesa*, in G. FIANDACA, G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, 2003, pp. 203 ss.; analogamente, con riferimento al diverso concetto di *harm to others*, M. ROMANO, *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, a cura di A. Cadoppi, Giuffrè, 2010, pp. 143 ss.

²⁸¹ Il fenomeno si inserisce all'interno di quella tendenza di "ipercriminalizzazione", cui si è fatto cenno *supra*, cap. I, § 7.1, di cui si è importata da tradizioni giuridiche straniere, in verità, solo la denominazione maggiormente frequente in letteratura (*overcriminalization*). Nella dottrina nazionale, cfr. *amplius* A. CADOPPI, "Too much criminal law". *Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, in *Studi senesi*, n. 1, 2022, pp. 2 ss., il quale riporta altresì autorevoli passi del secondo Ottocento italiano (F. CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, vol. IV, Giachetti, 1889, pp. 493 ss.), che testimoniano l'annosità del problema già in territorio nostrano: «col passare dei decenni e dei secoli il numero dei reati è cresciuto esponenzialmente. Oggi è persino difficile calcolarli, e chi ci ha provato, ormai quasi vent'anni fa, ha individuato, solo nell'ambito delle leggi complementari, circa 5500 reati, la maggior parte dei quali costituita da contravvenzioni».

prevenzionistiche di cui si è fatta già menzione²⁸², si converte in una torbida *conoscibilità* del precetto²⁸³.

In questo modo, tuttavia, si verrebbe a configurare un modello di colpevolezza spurio, consistente nell'atteggiamento doloso, quanto alla commissione del fatto materiale, e nel comportamento colposo, in merito all'ignoranza del precetto e, quindi, del disvalore del fatto. Ciò, in astratto, potrebbe non essere di particolare intralcio al principio di personalità, qualora si accogliesse, ad esempio, una formula "funzionante" (ammesso che vi sia) dell'imputazione colpevole c.d. differenziata²⁸⁴, con la quale si scomporrebbero ulteriormente gli elementi costitutivi dell'illecito fino a fuoriuscire dallo «iato» tra dolo e colpa, che, tuttavia, sembra imposto già sul piano costituzionale²⁸⁵. Benché si registrino taluni autorevoli consensi in dottrina²⁸⁶, l'apertura a "terze" forme di modalità di lesione, ulteriori al dolo e alla colpa, «ha incontrato non poche resistenze»²⁸⁷.

Al di là degli aspetti – pur non trascurabili – di compatibilità con la legge fondamentale, l'argomento che nel merito divide la dottrina e conferma, allo stato, la difficoltà di addivenire a una simile "differenziazione" dell'imputazione

²⁸² Cfr. *supra*, cap. I, §§ 7 ss.

²⁸³ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., p. 775.

²⁸⁴ Al riguardo, v. il recente e approfondito studio monografico di M.L. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bononia University Press, 2020, spec. pp. 93 ss.

²⁸⁵ Fra gli altri, ritiene che la bipartizione («iato») tra dolo e colpa sia imposta da «indicazioni di rango costituzionale» M. MASUCCI, *'Fatto' e 'valore' nella definizione del dolo*, Giappichelli, 2004, p. 404.

²⁸⁶ Nella dottrina italiana, oltre a M.L. MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata*, cit., *passim*, v. A. MELCHIONDA, *Forme di colpevolezza e prospettive di codificazione europea. Brevi riflessioni sulle auspiccate revisioni normative dei confini fra dolo e colpa*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, a cura di A. Cadoppi, Cedam, 2002, pp. 185 ss. Nella letteratura tedesca più recente, cfr., fra gli altri, T. HÖRNLE, *Vorsatzfeststellung in „Raser-Fällen“*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, n. 22, 2018, pp. 1576 ss.

²⁸⁷ M.L. MATTHEUDAKIS, voce *Forme miste dolo-colpa*, cit., p. 574.

si colloca nella perdurante complessità definitoria di ogni ulteriore forma di colpevolezza. È francamente evidente, infatti, il rischio di rimanere imprigionati in un circolo vizioso: se, attraverso questa “autonomizzazione” di distinti elementi soggettivi, si vogliono fugare i pericoli derivanti, ad esempio, dalla convergenza (definitoria e probatoria) di dolo eventuale e colpa cosciente, non si comprende per quale ragione debbano essere più nitidi i *discrimina* tra le nuove forme di colpevolezza (cc.dd. limiti interni), nonché tra queste ultime e la tradizionale struttura del dolo e della colpa (cc.dd. limiti esterni), che comunque permarrebbero in vigore nella loro qualità di fermate-capolinea del tragitto percorribile dall’elemento soggettivo.

Appurata la necessità per cui, nello studio del dolo, si debba andare oltre l’oggetto, arrivando a esaminare i profili probatori onde evitare di «scambiare per presunzioni legali quelle che sono soltanto imprescindibili esigenze di accertamento»²⁸⁸, giova ricordare che quest’ultimo presuppone un procedimento di notevole complessità per una serie di fattori concomitanti²⁸⁹. Da un lato, infatti, il dover considerare nella sua analisi tutte le circostanze di tipo oggettivo e soggettivo, dalle quali inferire l’esistenza di una effettiva rappresentazione di distinti elementi, comporta un articolato discorso dialogico tra l’interprete e la *praesumptio hominis*. Dall’altro, la diversa intensità con cui si manifesta il dolo rende l’operazione ancor meno agevole: si pensi a come il dolo c.d. eventuale, che a fatica riesce ad emanciparsi, già in astratto, dalla

²⁸⁸ M. GALLO, voce *Dolo*, cit., p. 801.

²⁸⁹ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., pp. 776 ss.

colpa cosciente²⁹⁰, partecipa alle decisioni giurisprudenziali, favorendone una eloquente mutevolezza²⁹¹.

Esemplare, a questo proposito, è il noto caso ThyssenKrupp²⁹², relativo ai fatti accaduti nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 presso lo stabilimento dell'omonima acciaieria di Torino. Senza ripercorrere la complessità della

²⁹⁰ Di stretta attualità rimane, al riguardo, lo studio di S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè, 1993. In argomento, cfr. altresì A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio. Brevi appunti*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2021, pp. 2991 ss.; G. SALCUNI, *Il dolo eventuale fra determinatezza e colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 15 marzo 2018, pp. 1 ss.; O. DI GIOVINE, *Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune*, in *Dir. pen. cont.*, 30 gennaio 2017, pp. 1 ss.; S. RAFFAELE, *La (residua?) validità dell'accettazione del rischio quale criterio identificativo del dolo eventuale*, in *Giur. it.*, n. 8-9, 2015, pp. 1991 ss.; G. DE FRANCESCO, *L'enigma del dolo eventuale*, in *Il "mistero" del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012*, a cura di D. Brunelli, Giappichelli, 2014, pp. 153 ss.; M. DONINI, *Il dolo eventuale*, cit., pp. 70 ss.; A. MANNA, *È davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2012, pp. 1 ss.; ID., *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2010, pp. 9 ss.; G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2009, pp. 5013 ss.; S. CANESTRARI, *La estructura del dolo eventual y las nuevas fenomenologías de riesgo*, in *Anales de derecho*, n. 21, 2003, pp. 71 ss.; D.M. LUZÓN PEÑA, *Dolo y dolo eventual: reflexiones*, in *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*, cit., pp. 1109 ss.; J.M. ZUGALDÍA ESPINAR, *La demarcación entre el dolo y la culpa. El problema del dolo eventual*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 2, 1986, pp. 395 ss.

²⁹¹ Con particolare riferimento al caso che si trarrà a mo' d'esempio, v. F. VIGANÒ, *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2013, il quale, rispetto alle pronunce più recenti della giurisprudenza nazionale, segnala che la «tendenza sottostante [...], da tempo segnalata in dottrina, è quella di una estensione dei confini della categoria – da sempre problematica – del dolo eventuale a spese di quella confinante della colpa cosciente»; G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo. Osservazioni in margine a Corte d'Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Pres. Iannibelli, Est. Dezani, imp. Espenhahn e altri*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2012, pp. 152 ss.

²⁹² Prima di essere rimessa ad altra sezione della Corte d'assise d'appello, la nota vicenda si è sviluppata nei tre gradi di giudizio: C. d'assise Torino, sez. II, 14 novembre 2011; C. d'assise d'appello Torino, 23 maggio 2013, n. 6; Cass., sez. un. pen., 18 settembre 2014, n. 38343, con note di M. RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2014, pp. 1953 ss.; R. BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp*, in *Giur. it.*, n. 11, 2014, pp. 2565 ss.; G. FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2014, pp. 1938 ss.; K. SUMMERER, *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2015, pp. 426 ss.

vicenda giudiziaria, che ormai gode di conclamata fama²⁹³, è sufficiente focalizzare l'attenzione sull'aspetto che maggiormente è stato dibattuto e che, ancora oggi, desta non poche perplessità, soprattutto a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite. Proprio a testimonianza del confine labile che intercorre tra la minore intensità del dolo punibile e la modalità colposa aggravata dalla previsione dell'evento, basti ricordare che la Cassazione, proponendosi di «rivisitare *funditus* il tema del confine tra dolo e colpa»²⁹⁴, adoperando peraltro una premessa dalla vaga avversità nei confronti del (sano²⁹⁵) pluralismo attestatosi in dottrina²⁹⁶, ha di fatto confermato l'esito del procedimento di appello. Con il mutamento dell'imputazione, quanto all'elemento soggettivo, non soltanto si è palesata l'ambiguità che soggiace alla distinzione tra le due forme di colpevolezza, ma è altresì venuto in evidenza il ruolo che il dolo eventuale ha assunto nella giurisprudenza più recente. A ben vedere, più che di

²⁹³ Per gli opportuni approfondimenti, nella copiosa letteratura sul caso in analisi, cfr. M. ROMANO, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2015, pp. 559 ss.; S. RAFFAELE, *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, in *Dir. pen., cont.*, n. 4, 2015, pp. 402 ss.; A. AIMI, *Si conclude definitivamente il processo ThyssenKrupp*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2017, pp. 215 ss.; D. PIVA, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2013, pp. 204 ss.

²⁹⁴ Cass., sez. un. pen., n. 38343/2014, § 33 della parte motiva.

²⁹⁵ A condizione che la molteplicità di opinioni non finisca per osteggiare l'affermazione dei postulati più elementari di giustizia. Con riferimento al tema, piuttosto sensibile, dell'obiettivo cui tende la pena, G. FIANDACA, *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva*, cit., p. 216, segnala che «l'eccesso di pluralismo andrebbe evitato perché ostacola quella convergenza tendenziale su alcuni presupposti culturali e scientifici essenziali, che non può non fare da premessa a rinnovati sforzi – ove, beninteso, si sia disposti a compierli – di rivitalizzazione dell'ideale rieducativo».

²⁹⁶ In maniera velatamente critica nei confronti del proliferarsi di opinioni e dottrine sul dolo eventuale, richiamandosi a un principio di "sano pragmatismo", la Cassazione afferma che «i tempi sono maturi per una rinnovata speculazione che, lungi dal creare una nuova opinabile, verbosa teoria che si aggiunga alle tante che popolano lo scenario, pervenga a delineare concretamente i tratti di tale figura in una guisa definita, che ne consenta l'applicazione al presente del diritto penale, per quanto possibile in modo chiaro, ponendo così fine alle cruciali incertezze testimoniate da controversi processi come quello in esame. Una simile indagine va svolta con il realismo della giurisprudenza, avendo di mira da un lato le incertezze presenti da superare; e dall'altro i principi ed i valori che segnano il volto luminoso del presente dell'ordinamento penale» (Cass., sez. un. pen., n. 38343/2014, § 33).

un atteggiamento “eventuale” della volontà colpevole, si tratta di un dolo eminentemente *valutativo*, poiché nella gran parte delle decisioni, sia pur a diversi livelli, «il grande assente è proprio l’elemento volitivo: seppure formalmente sempre individuato nell’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, esso finisce per identificarsi nella mera decisione di agire senza avere raggiunto la sicurezza soggettiva che l’evento non si sarebbe verificato»²⁹⁷.

Quella del caso ThyssenKrupp non è l’unica vicenda che contribuisce a risaltare le criticità dell’attribuzione di una responsabilità per dolo (davvero) colpevole²⁹⁸. Più di recente, la giurisprudenza di legittimità è tornata a pronunciarsi su un caso di omicidio preterintenzionale, mettendo in evidenza la fragilità di un elemento soggettivo che, mentre in apparenza risulta connotato da notevole limpidezza, in sede di accertamento dimostra tutta la sua natura cangiante (in questo senso, pretestuosamente, dolo *valutativo*). Così, in una recente decisione, è stata confermata la condanna avverso una guardia giurata che, nell’esercizio delle sue funzioni, aveva colpito al capo la vittima, sorpresa ad aggirarsi nei luoghi oggetto di vigilanza, cagionandone la morte. Quest’ultima veniva provocata, tuttavia, non dai colpi inferti con il calcio dell’arma in dotazione, ma a causa di uno sparo prodottosi accidentalmente nel corso della colluttazione.

²⁹⁷ A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp*, in *Il libro dell’anno del diritto*, Treccani, 2015.

²⁹⁸ Si pensi al recente orientamento espresso in Cass., sez. I pen., 15 settembre 2022, n. 34032, in relazione al tamponamento di un motociclo ad opera del conducente di un’autovettura, avvenuto a seguito di un diverbio, ove la «regola di esperienza del normale bagaglio di conoscenze dell’uomo medio, comportando l’utilizzo di una presunzione, comporta anche che la rappresentazione e volontà dell’evento-morte appartenga non più in senso naturalistico all’agente in concreto, ma al modello di agente, e comporta, inoltre, che l’indagine sul dolo si risolva in definitiva nella indagine sulla mera rappresentazione dell’evento-morte, pretermettendo la verifica sulla componente volitiva del dolo, e quindi sul se l’agente, che quell’evento morte aveva tutti gli elementi di giudizio per poter prevedere, quell’evento-morte lo abbia anche effettivamente voluto». Al riguardo, v. G. CIVELLO, *Dolo eventuale senza accettazione dell’evento: per la Corte di Cassazione è sufficiente la prevedibilità secondo il “normale bagaglio di conoscenze dell’uomo medio”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2023, pp. 1090 ss.

Ciononostante, la Cassazione ha ritenuto di considerare causalmente collegata l'occasione della morte (sparo fortuito) con il rischio prodotto dalle percosse inferte mediante l'arma (colpi volontari), così rendendo l'evento "oggettivamente imputabile" alla condotta (comunque rischiosa) dell'agente. Nel giustificare la sussunzione della condotta nell'alveo dell'art. 584 c.p., la Corte ha escluso perentoriamente l'ipotesi colposa, giungendo finanche a ravvisare nelle circostanze del fatto un quasi-dolo omicidiario, allorché si segnala che la causazione preterintenzionale «lambisce, a ben vedere, lo schema dell'omicidio volontario animato da dolo eventuale, non essendo inverosimile che l'imputato, utilizzato come strumento per percuotere l'avversario un'arma con il colpo in canna, possa aver accettato il rischio che questo potesse partire durante la colluttazione»²⁹⁹.

Una simile equiparazione tra le due "forme" di colpevolezza (preterintenzione e dolo eventuale) è l'emblema di quanto la ricerca di un elemento soggettivo realmente "personale" possa allontanarsi dal fatto e dipendere, in ultima istanza, dal prodotto di una molteplicità di fattori, in larga parte disgiunti dalle circostanze che sorreggono la condotta. Del resto, affermare che, in un caso del genere, la preterintenzione «lambisce» il dolo eventuale, oltre a significare il travisamento evidente dei loro presupposti, equivale ad ammetterne una specie di impossibilità definitoria che, nel dubbio, favorisce la scelta moraleggiante del *misereri corde*, imponendo di optare per la *lex mitior*. Così, si verifica un fenomeno parallelo all'anticipazione della soglia della tutela penale. In quest'ultimo caso, d'accordo con la migliore dottrina, l'allontanamento dal momento dell'offesa all'interesse giuridico corrispondente è direttamente proporzionale all'avvicinamento alla "punizione" dell'autore³⁰⁰.

²⁹⁹ Cass., sez. V pen., 4 febbraio 2019, n. 5515.

³⁰⁰ «Quanto più anticipiamo la soglia della tutela, allontanandoci da concreti ed effettivi momenti di offesa al bene giuridico, tanto più colpiamo il soggetto attivo in quanto tale». Così, sinteticamente, A. FIORELLA, voce *Reato*, cit., p. 794, richiamando le autorevoli posizioni di F. MANTOVANI, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto*

Simmetricamente, il discostamento dalla nitidezza dei confini dell'elemento soggettivo contribuisce a sfumare la responsabilità per il fatto in una riprovevolezza per l'atteggiamento.

Da ultimo, quanto alla ricerca del dolo colpevole, merita una succinta menzione il problema dei reati omissivi propri di carattere artificiale, i quali evidenziano una "antinomia soggettiva" interna che li rende forieri di una responsabilità penale di matrice obiettiva. Trattandosi di fattispecie che presuppongono un obbligo giuridico di tenere un determinato comportamento (non individuabile già a livello "naturale"), da un lato si dovrebbe esigere che, per aversi dolo, tale obbligo sia conosciuto dal soggetto agente, mentre dall'altro si presume che, anche ove egli non abbia adempiuto in quanto ignorante del precetto, per ravvisare il dolo sia sufficiente la sua conoscibilità (= mancata conoscenza). In questo modo, si produce un disorientamento tale da rendere difficoltosa la distinzione tra dolo omissivo e colpa omissiva, ciò che indurrebbe, in via risolutoria, a declassare questa categoria di reati a meri illeciti amministrativi o contravvenzioni, ovvero ad affiancare ad essi un corpo di paralleli delitti colposi, per i casi in cui l'ignoranza del precetto risultasse *ex ante* evitabile³⁰¹.

costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. IV, Giuffrè, 1977, pp. 444 ss.; F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 68 ss. Cfr. altresì M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, n. 1-2, 1969, p. 8, il quale limpidamente afferma che «nell'assenza di ogni e qualunque pericolosità concreta della condotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente preventiva e nei confronti dei terzi, e nei confronti dell'agente. Rispetto a quest'ultimo, infatti, la ragione determinante la pena non sarebbe il comportamento realizzato, bensì un atteggiamento personale che violando una regola di obbedienza lascerebbe desumere un certo grado di pericolosità sociale. In altre parole, non si punirebbe il fatto bensì l'autore».

³⁰¹ E. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., pp. 775 ss. La soluzione che auspica la trasformazione di questi delitti in contravvenzioni non appare, in questa sede, condivisibile, alla luce delle considerazioni formulate *supra*, cap. I, *sub* nota 121 e *infra*, cap. III, § 2.3.

8.5. (Segue): verso il superamento del tradizionale binomio tra *error iuris* ed *error facti*

Un altro istituto che si presta a celare profili di responsabilità oggettiva è quello dell'errore³⁰². La sua ricostruzione storico-dogmatica e gli sviluppi dottrinali registratisi sono così ampi da esulare dal perimetro del presente studio e consentono di effettuare, in questa sede, solo dei brevi cenni a una sistemica risolutoria, peraltro sovrapponibile ai modelli di alcune tradizioni giuridiche straniere³⁰³, la cui proposta è stata avanzata in Italia anche di recente³⁰⁴. Si è suggerito, in quest'ambito, di superare già a livello normativo il tradizionale (e per certi versi farraginoso) binomio tra errore di diritto ed errore di fatto³⁰⁵, così da abbracciare una differente ripartizione, i cui termini di riferimento permettano di porre fine alle controversie sorte in merito alle ipotesi più delicate.

Se, invece di contrapporre l'*error iuris* (inescusabile) all'*error facti* (scusabile), si accogliesse la nuova dicotomia, il quadro risultante verrebbe ad essere, a grandi linee, il seguente. Da un lato, acquisirebbe una rinnovata autonomia l'errore *sul precepto* (*Verbotsirrtum*)³⁰⁶, che si verifica nei casi in cui il soggetto attivo volontariamente persegue e dà luogo alla causazione di un fatto identico a quello tipico, quindi vietato, ma tuttavia lo ritiene (erroneamente)

³⁰² Cfr. G. SANTUCCI, voce *Errore (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, 1966, pp. 280 ss.; G.M. FLORA, voce *Errore*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, 1990, pp. 255 ss.

³⁰³ In argomento, cfr. G. TORRE, *Errore sul precepto e Verbotsirrtum: un'uguale disciplina? (Analisi dell'errore sul divieto nel codice penale tedesco)*, in *Ind. pen.*, n. 1, 1996, pp. 186 ss.

³⁰⁴ F. MANTOVANI, *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, cit., pp. 780 ss.

³⁰⁵ Cfr. *amplius* L. RISICATO, *L'errore di fatto, di diritto, su legge extrapenale e su legge penale*, in *Trattato di diritto penale*, vol. II, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2013, pp. 581 ss.

³⁰⁶ Sull'attuale fisionomia dell'errore sul precepto, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, v. M. LANZI, *Error iuris e sistema penale*, cit., pp. 45 ss.

lecito. Una simile credenza inesatta può derivare, a sua volta, da un errore-ignoranza sulla legge penale o, in alternativa, su una legge extrapenale richiamata dalla norma incriminatrice. Alla luce di quanto già illustrato in materia di ignoranza della legge penale³⁰⁷, l'errore sul precetto agirebbe sull'elemento volitivo e risulterebbe scusabile soltanto qualora non fosse in alcun modo evitabile (e quindi colpevole).

Dall'altro lato, invece, l'errore di fatto muterebbe in un errore *sul fatto* (*Tatbestandsirrtum*), il quale si verifica allorché l'agente persegue la realizzazione di un fatto diverso da quello tipico, quindi vietato, ma cagiona quest'ultimo per un errore, a sua volta, di fatto, ovvero sulla legge penale richiamata dalla fattispecie di reato, o ancora sulle norme extrapenali o extragiuridiche richiamate dalla medesima fattispecie. In questo caso, non sarà possibile muovere un rimprovero al soggetto attivo a titolo di dolo, residuando soltanto la possibilità di punire per colpa, sempreché la fattispecie sia contemplata in tale modalità e si ravvisino gli estremi di un errore colposo (e quindi colpevole).

Una simile bipartizione dei casi di errore permetterebbe, come accennato, di addivenire a una più agevole soluzione dei casi maggiormente discussi. Tra l'innumerabile casistica, a titolo esemplificativo, vale la pena ricordare, in primo luogo, l'errore sulla legge extrapenale richiamata da quella penale, che si distinguerebbe a seconda che si tratti di un mero errore sulla liceità della condotta ovvero, alternativamente, che la deviazione si tramuti in un errore sul fatto. In merito, invece, all'errore sulla legge extrapenale integratrice di una norma penale in bianco, esso potrebbe dare luogo a un errore sul precetto, ove riguardasse l'esistenza o l'interpretazione della propria norma extrapenale, ovvero a un errore sul fatto, qualora l'incidenza dello stesso facesse leva sugli elementi del fatto previsto dalla norma extrapenale. Da ultimo, senza alcuna

³⁰⁷ Cfr. *supra*, § 8.3, in tema di *ignorantia legis* colpevole e incolpevole.

pretesa di esaustività, anche l'errore sulla "norma" extragiuridica, richiamata dalla legge penale, potrebbe preludere un'ipotesi di errore sul precetto ovvero sul fatto. Si pensi, in quest'ultimo ambito, al «pubblico scandalo» previsto quale condizione di punibilità³⁰⁸ del reato di incesto, di cui all'art. 564 c.p. Devono essere mantenute distinte le situazioni di errore sul precetto, che potrebbe risultare integrato, ad esempio, qualora il concetto di scandalo fosse noto all'agente, ma egli ritenesse che la prescrizione fosse rivolta a un gruppo determinato (e a lui estraneo) di destinatari, da quelle di errore sul fatto, che potrebbe vedere la luce ove, pur conoscendo la nozione di scandalo, lo ritenesse inesistente nel fatto concreto.

³⁰⁸ Sulla natura giuridica del «pubblico scandalo», non si attesta unanimità. Si ritiene, da un lato, che si tratterebbe di un elemento costitutivo del reato, mentre dall'altro si sostiene la natura di condizione obiettiva di punibilità. Al riguardo, pur senza entrare nel merito della disputa, si è pronunciata C. cost., 21 novembre 2000, n. 518, § 2.2 del Considerato in diritto, con note di F. BIONDI, La Corte costituzionale individua il bene giuridico tutelato dal reato di incesto, in *Giur. it.*, 2001, pp. 994 ss. e M. CERASE, *Incesto tra affini e ragionevolezza negata*, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 4066 ss. La Corte, dichiarando infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 564 c.p., ha segnalato che «[l]’opportunità della previsione del pubblico scandalo fu oggetto di una certa divisione di opinioni e lo stesso Ministro guardasigilli dell’epoca oscillò. Il Progetto preliminare del codice penale lo menzionava solo come aggravante. [...] Tuttavia, la scelta alla fine prevalsa si può giustificare semplicemente come un non irragionevole bilanciamento (non infrequente ove si abbia a che fare con la vita familiare) tra l’esigenza di repressione dell’illecito e la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali investigazioni della pubblica autorità alla ricerca del reato (ricerca che in ipotesi potrebbe non avere esito, derivando da informative infondate, pretestuose o persecutorie)».

Illecito personale e protezione dell'integrità psicofisica in ambito lavorativo: “rischi” di responsabilità oggettiva

SOMMARIO: **1.** Sui punti di incontro tra il diritto penale e il diritto del lavoro – **2.** La tutela penale della sicurezza sul lavoro – **2.1.** Un paradigma di protezione “multilivello”: reati di evento (omicidio e lesioni) e circostanze aggravanti – **2.2.** (*Segue*): reati di pericolo e anticipazione “oggettivizzante” della tutela penale – **2.3.** (*Segue*): l'apparato di tutela contravvenzionale quale base “oggettiva” del rimprovero colposo – **3.** La colpa come modalità di commissione della condotta tipica – **4.** Condizioni per l'esercizio dello *ius puniendi* nel rimprovero colposo della posizione apicale – **5.** Violazione della regola cautelare in materia di sicurezza sul lavoro e colpa specifica – **6.** L'insufficienza dei criteri correttivi nell'imputazione dell'evento – **7.** Il soggetto agente tra rischi interferenziali, delega di funzioni e obbligo di vigilanza: profili limitativi del libero sviluppo dell'economia – **8.** Il soggetto “passivo” tra rischi elettivi, principio di affidamento e “autoresponsabilità”: profili di colpa per assunzione – **9.** Alcune questioni di “scienza”: l'incertezza extragiuridica nel diritto penale.

1. Sui punti di incontro tra il diritto penale e il diritto del lavoro

La disciplina del diritto del lavoro, nell'epoca caratterizzata da interrelazioni globalistiche e da un continuo cambiamento, si interseca in diversi modi con il sistema della giustizia penale. Non si tratta, per quest'ultimo, di una novità strutturale: la matrice civilistica, propria anche del diritto del lavoro, si pone in un rapporto dialettico costante con il diritto penale, considerato lo strumento utile a dirimere le controversie più aspre, dove non vi è (o meglio, non vi dovrebbe essere) altra modalità idonea a proteggere il bene o l'interesse giuridico tutelato a livello costituzionale.

I rapporti di lavoro costituiscono dei vincoli contrattuali in cui, è bene ricordarlo, il legame sinallagmatico è denotato da una dose di rilevante disequilibrio, ma allo stesso tempo dimostra una reale necessità di entrambe le parti³⁰⁹. Da un lato, infatti, la parte c.d. forte della relazione contrattuale è incarnata da colui il quale, a diverso titolo, viene definito datore di lavoro. Questi è il soggetto che, d'accordo con la normativa civilistica di riferimento, adopera la prestazione fisica o intellettuale di altri soggetti per addivenire a risultati *lato sensu* produttivi. A loro volta, i lavoratori costituiscono la parte c.d. debole del rapporto, poiché sono sottoposti, in diversi modi e con intensità graduate a seconda del tipo di vincolo, all'organizzazione gerarchica e agli ordini impartiti dal datore di lavoro.

Nell'ambito del settore penale, per quanto di interesse ai fini del presente studio, conviene avvertire sin d'ora che, nonostante le disparità inevitabilmente emergenti dalla natura del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti contraenti è, in qualche modo, "dipendente" dall'altra. Come, infatti, il lavoratore (e quindi le sue condizioni lavorative e il suo corrispettivo salariale) dipende dalle

³⁰⁹ Interessante, a questo proposito, l'analisi di M. BARBIERI, *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni: un percorso storico-critico*, Cacucci, 2018, pp. 5 ss.

disposizioni impartite dal superiore (in ultima istanza, il datore di lavoro), così quest'ultimo, se vuole ottenere i risultati desiderati, non può rinunciare all'opera prestata dal dipendente. Si tratta, evidentemente, di un lineare principio di economia, per il quale il datore di lavoro che riesca a provvedere alle esigenze produttive mediante il suo esclusivo operato, non sarà interessato ad affrontare le spese necessarie per servirsi dell'opera altrui.

Come si avrà modo di evincere dalle considerazioni che seguono, anche nel settore (assai più delicato) della sicurezza, l'ordinamento ha via via riconosciuto l'avvicinamento tra le due figure che intervengono nella relazione lavorativa. In quest'ottica, mentre in determinate occasioni si è tentato di salvaguardare i diritti dei lavoratori a fronte delle possibili ingerenze datoriali, in altre si è ritenuto opportuno costruire modelli partecipativi di gestione dell'attività lavorativa, tali da impedire una totale deresponsabilizzazione di chi, in fondo, costituisce la parte numericamente più cospicua e, senza alcun dubbio, essenziale del processo produttivo.

Se, dunque, alcune sfere di competenza sono da attribuire esclusivamente al datore di lavoro e, pertanto, risulta più intuitivo ravvisare la debolezza – con riferimento allo specifico contesto di riferimento – dell'altro contraente, al contempo determinati problemi non possono che essere affrontati con la più ampia e partecipativa collaborazione dei lavoratori, che spesso si contendono con i vertici aziendali l'impugnazione di quel “manico” di un coltello che idealmente rappresenta ogni rapporto negoziale instaurato in condizioni di disparità eterogenee e complementari. Così, la legge si trova a dover tutelare gli interessi della parte che, in termini di frequenza, è sovente più debole, senza poter dimenticare, parallelamente, il suo ruolo da attore protagonista di determinati contesti in cui, oltre ad essere mero recettore passivo di tutela, deve

essere a sua volta “soggetto attivo” – in qualche modo, garante³¹⁰ – della protezione propria e altrui³¹¹.

Alla luce di questo peculiare paradigma che rappresenta l'attività lavorativa, nelle sue più diverse manifestazioni, non appare affatto contraddittoria l'interrelazione dell'ordinamento giuslavorista con il diritto penale nelle sue più ampie e variegate maglie³¹². Non sorprende, dunque, che lo *ius puniendi* talora ceda in prestito i suoi strumenti per difendere gli interessi (anche vitali) dei lavoratori e che, in altre occasioni, affidi a questi ultimi degli obblighi essenziali per la loro stessa (nonché altrui) salvaguardia. Una giustizia efficace, infatti, non può non tenere conto che, nello stesso momento, coesistono situazioni di vulnerabilità contro le quali bisogna reagire (vedasi, ad esempio, l'art. 603-*bis* c.p.) e potenziali responsabilità che, pure in condizioni di manifesta illiceità di base, devono sempre essere indagate ad ampio spettro, senza indulgere in tendenze colpevoliste che, approfittando dell'attrattiva delle semplificazioni probatorie, tradiscano la magnitudine dell'art. 27 Cost.

Alcune correnti del pensiero giuridico, tuttavia, appaiono restie a vagliare il “prestito” del diritto penale a situazioni e interessi che perlopiù

³¹⁰ Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la figura del garante è stata estesa anche ai reati di natura commissiva (nel settore della sicurezza sul lavoro, si pensi ai casi controversi in cui si ravvisa un difetto nelle attività di sorveglianza) e, pertanto, utilizzando termini più “moderni”, è ormai unanime la denominazione di “gestore del rischio”. Al riguardo, v. S. TORDINI CAGLI, *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in *Leg. pen.*, 3 gennaio 2020, pp. 1 ss.; D. MICHELETTI, *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2011, pp. 153 ss.

³¹¹ Il lavoratore, al di là delle disposizioni di carattere generale (*neminem laedere*), è titolare di autonomi e specifici obblighi ai sensi dell'art. 20 t.u.s.l. Nondimeno, come si avrà modo di approfondire, la giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che ad esso spetti esclusivamente un credito di sicurezza, anche nel caso in cui l'infortunio derivi dalle sue condizioni psicofisiche non adeguate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Fra le altre, cfr. Cass., sez. IV pen., 10 febbraio 2011, n. 5005; Cass., sez. IV pen., 17 settembre 2013, n. 38129; Cass., sez. IV pen., 29 maggio 2014, n. 22249, con nota di C. ROSSI, *Il requisito della prevedibilità dell'evento nei reati colposi*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2015, pp. 177 ss.

³¹² Al riguardo, cfr. E. GRAGNOLI, *Il diritto penale e quello del lavoro. Un connubio complesso*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2015, pp. 1 ss.

apparterrebbero alla sfera civilistica³¹³. Tuttavia, anche in un quadro così frammentato, dove lo strumento criminale è soggiogato dalle tendenze panpenalistiche alla ricerca di un *reus ex machina*³¹⁴, non sembra doversi mettere in dubbio la rilevanza penale di condotte che, ad ampio raggio, nascono e si sviluppano nel contesto lavorativo. Quest'ultimo, in effetti, non soltanto è oggetto *per se* di specifica protezione a livello costituzionale³¹⁵, ma cela situazioni di fatto che, di regola in via indiretta, rischiano di minare i beni fondamentali della vita e della integrità psicofisica³¹⁶.

Ecco, allora, come lo strumento penale si rivela non solo idoneo, ma altresì necessario, ad adempiere il mandato conferito dall'art. 41 Cost., il quale, mentre sancisce la libertà dell'iniziativa economica³¹⁷, le impone una cogente serie di limiti atti ad evitare danni «alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»³¹⁸. Si avrà modo di tornare sul punto, ma si badi sin d'ora che l'imposizione dei suddetti vincoli è soggetta, a sua volta, a operare entro ulteriori confini che garantiscano un equo bilanciamento degli effetti potenziali del precetto. Contrariamente a quanto si desume da certa (distorta) prassi, l'imprenditore deve essere comunque libero, nella propria facoltà di iniziativa,

³¹³ In tema di abuso del diritto, interessanti le riflessioni proposte da P. SORBELLO, *Abuso del diritto e repressione penale*, Dike, 2018, pp. 5 ss., peraltro anche di natura civilistica, sul «diritto soggettivo a fare qualcosa di sbagliato».

³¹⁴ L'espressione, alquanto evocativa, appartiene a V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Il Mulino, 2022, pp. 25 ss.

³¹⁵ Cfr. *supra*, cap. I, §§ 8 ss.

³¹⁶ F.A. SIENA, *Principi costituzionali e diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, a cura di A. Manna, Wolters Kluwer, 2023, pp. 17 ss.

³¹⁷ Sulla protezione della libertà di iniziativa economica attraverso il diritto penale, cfr. G.M. PALMIERI, *La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 79 ss.

³¹⁸ *Amplius*, S. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, RomaTrE-Press, 2019, pp. 41 ss.; F. ZATTI, *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, vol. I, Jovene, 2013, pp. 2235 ss.

di intraprendere l'attività produttiva senza che i vincoli legali giungano – per mano degli interpreti – a dare vita a letture tanto restrittive da imporre, in ultima istanza, un generico e omnicomprensivo dovere di astensione.

L'obiettivo, ancora una volta, è quello di contemperare le istanze liberali di garanzia con le esigenze democratiche di prevenzione, dando forma a un modello circolare in cui ciascuna di esse non possa spingersi al di là del confine “consentito” dalla legge. Rintracciare il perimetro di questo confine è opera tutt'altro che agevole e richiede, pertanto, uno sforzo significativo non solo, in primo luogo, da parte del legislatore, ma anche, in seconda e definitiva battuta, da parte di chi dovrebbe (finalmente) acquisire la consapevolezza che il diritto penale non è – né pretende di essere – il nucleo ove si concentrano le più diverse spinte “estremizzanti”. Piuttosto, è il luogo dove le garanzie del reo e la tutela della vittima dovrebbero convergere in nome di un pacifico equilibrio tra beni giuridici distinti, ma concorrenti.

2. La tutela penale della sicurezza sul lavoro

Nel merito dell'indagine che ci occupa, prima di ricercare i profili di responsabilità oggettiva che si attanagliano, anche occultamente, nella disciplina di settore, è opportuna una disamina generale di quest'ultima, la quale, data la vastità della trattazione manualistica, si svilupperà succintamente evidenziandone gli aspetti salienti.

Giova ricordare, in questa sede, che la disciplina trasversale della sicurezza sul lavoro risulta di rinnovata attualità nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale contemporaneo, non solo per le tendenze illiberali cui è indirizzata la presente analisi, ma anche a causa del recente e storico intervento

della Conferenza internazionale del lavoro, che nella sua 110^a sessione, celebrata nel mese di giugno 2022, ha ampliato il novero dei “diritti fondamentali” introducendo tra di essi la garanzia di «un ambiente di lavoro sicuro e salubre»³¹⁹. Dall’adozione della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro, risalente al 1998, e fino alla conferenza del 2022, gli Stati membri si impegnavano, «anche qualora non [avessero] ratificato le convenzioni in questione», a «rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni: a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) abolizione effettiva del lavoro minorile; d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione»³²⁰. Con la modifica introdotta, si aggiunge la “quinta essenza” menzionata, che effettivamente individua il punto di partenza ineludibile per l’affermazione degli altri principi. Così, in ossequio a quanto accordato nel seno della Conferenza, l’art. 1 l. 8 giugno 2023, n. 84 ha provveduto alla ratifica della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, del 22 giugno 1981 (e del relativo Protocollo, del 20 giugno 2002), nonché della Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, del 15 giugno 2006.

Prima di poter procedere, si rende necessario avvertire una premessa metodologica. La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oltremodo copiosa e si ravvisa diffusamente in una pluralità di fonti dell’ordinamento vigente. La presente analisi, tuttavia, verrà circoscritta a quei

³¹⁹ Si tratta, in effetti, della prima modifica resasi necessaria dopo che la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro è stata adottata nel seno della 86^a Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi nel 1998.

³²⁰ Punto 2 della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro, il cui testo attualmente vigente è disponibile all’indirizzo www.ilo.org.

profili di rilevanza penale che, per diversi motivi, nascondono conseguenze potenzialmente depersonalizzanti dell'illecito. Così, per quanto interessa ai nostri fini, l'esame muoverà dall'ambito più macroscopico e generale della protezione dell'integrità psicofisica, lasciando a margine ulteriori (pur rilevanti) considerazioni circa la smisurata normativa contravvenzionale³²¹, la quale, per evidenti ragioni tematiche, non può essere approfondita analiticamente in questa sede.

Seguendo questa logica, verrà brevemente introdotta la struttura dei reati che, in via diretta (reati ad evento) o indiretta (reati di pericolo e contravvenzioni), si prefiggono di tutelare gli interessi primari dei lavoratori e di ogni altro soggetto che, a vario titolo e per diverse ragioni, vede minacciata la sua integrità *a causa* dello svolgimento dell'attività lavorativa. Una causa, questa, che, pur richiamando la lettera dell'art. 43 c.p., sottintende piuttosto una *occasione* e tradisce la logica parziale della struttura dell'illecito colposo. Così, con una tacita e controversa elusione della natura personale della responsabilità penale, la "causa" rappresentata dal (diligente comportamento sul luogo di) lavoro viene a significare l'estrinsecazione di una specifica modalità di lesione, mediante la quale, anche in assenza di un coefficiente "soggettivo" che ne sorregga i presupposti, la condotta tipica giunge alla sua piena configurazione.

2.1. *Un paradigma di protezione "multilivello": reati di evento (omicidio e lesioni) ed estensione delle circostanze aggravanti*

³²¹ Cfr. M.C. PARMIGGIANI, L. MONTICELLI, P. FURLOTTI, M. L'INSALATA, *Disciplina speciale. Titoli II-XI*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, cit., pp. 139 ss.

Come si è avuto modo di anticipare³²², la tutela penale della sicurezza sul lavoro si fonda su un reticolato di disposizioni che possono essere ordinate su una scala di gravità. Il carattere “multilivello”, che in diverso modo accomuna la disciplina dell’ordinamento italiano a quella di sistemi giuridici affini³²³, risponde a diverse esigenze di protezione, dalla maggiore alla minore pericolosità della condotta, e poggia su diversi piani «variamente comunicanti»³²⁴. In primo luogo, nell’ambito di un’attività intrinsecamente rischiosa qual è il lavoro, l’ordinamento non può che tutelare la vita umana attraverso la formulazione canonica dei delitti codicistici di omicidio. Nelle loro varie forme, questi si intersecano con la disciplina comune delle lesioni personali, che si rivolge, invece, ai casi in cui ad essere minata è, anche in via potenziale, l’integrità psicofisica altrui.

In ambedue i casi di omicidio e lesioni, la formulazione dei rispettivi illeciti colposi (artt. 589 e 590 c.p.) prevede l’inasprimento non discrezionale della pena allorquando il fatto sia commesso «con violazione delle norme per la

³²² Cfr. *supra*, cap. I, §§ 3 ss.

³²³ Con le opportune differenze, specialmente in materia di contravvenzioni, gli ordinamenti giuridici europei tendono ad applicare le fattispecie generali di omicidio e lesioni ai casi di infortunio e malattia professionali e, nello stesso tempo, prevedono condotte tipiche di pericolo – a differenza, ad esempio, di altri sistemi, quale quello statunitense (su cui *amplius* S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, 2018, pp. 1 ss.; M.D. GREEN, D.S. MURDOCK, *Employers’ Liability and Workers’ Compensation: United States*, in *Employers’ Liability and Workers’ Compensation*, a cura di K. Oliphant e G. Wagner, De Gruyter, 2012, pp. 437 ss.; R.J. BUTLER, J.D. WORRAL, *Wage and Injury Response to Shifts in Workplace Liability*, in *Industrial and Labor Relations Review*, n. 2, 2008, pp. 181 ss.; B.J. TUCKER, *Tort Liability for Employers Who Create Workplace Conditions “Substantially Certain” to Cause Injury or Death*, in *Montana Law Review*, n. 2, 1989, pp. 371 ss.) – volte ad anticipare la tutela penale a un momento antecedente alla produzione del danno. Così, tra gli altri, l’ordinamento spagnolo affianca ai delitti comuni di evento gli artt. 316-318 del codice penale. Sul punto, cfr. F. PÉREZ FERRER, *Cuestiones controvertidas sobre la protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 120, 2016, pp. 137 ss.; C. VIDALES RODRÍGUEZ, *I reati contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro nella legislazione spagnola*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, a cura di G. Casaroli, F. Giunta, R. Guerrini e A. Melchionda, Edizioni ETS, 2015, pp. 471 ss.; J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, *La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell’ordinamento penale spagnolo*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, cit., pp. 489 ss.

³²⁴ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 19.

prevenzione degli infortuni sul lavoro»³²⁵. La *ratio* di questo aggravamento risale, tuttavia, al periodo storico in cui la disciplina antinfortunistica era divisa, principalmente, in due settori: con la dicotomia inaugurata a metà dello scorso secolo, infatti, la normativa per la prevenzione degli infortuni in senso stretto si manteneva distinta dalle disposizioni in materia di igiene sul lavoro. Si giustificava, così, il rinvio esclusivo degli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, c.p. alla prima delle due categorie, escludendo, pertanto, dalla possibilità di irrogare una pena più severa la circostanza per cui il fatto è stato realizzato con violazione delle norme in materia di igiene sul lavoro (in senso lato, per la prevenzione delle malattie professionali).

Nonostante, come si è visto³²⁶, già a partire dagli interventi riformatori del legislatore europeo sia stata realizzata una sostanziale unificazione dei due versanti di protezione della sicurezza sul lavoro³²⁷, il riferimento esclusivo

³²⁵ La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante *de qua*, non è sufficiente la mera verifica dell'evento in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma esso deve rappresentare la concretizzazione del rischio che, originatosi nell'ambito di quella attività, la regola cautelare mirava a eliminare (o ridurre). Cfr. Cass., sez. IV pen., 6 settembre 2021, n. 32899. Questa verifica non esaurisce, tuttavia, l'esame della "personalità" della responsabilità, in quanto la sfera del rischio da neutralizzare (o diminuire) si presta spesso ad opere di ampliamento talmente smodate da ricondurre elementi che, in realtà, sono estranei all'area dominabile del garante. Si pensi, ad esempio, a quanto affermato in Cass., sez. IV pen., 5 aprile 2018, n. 15174, § 10, in cui, pur addivenendo correttamente alla conferma della condanna per omicidio colposo a carico dei datori di lavoro, si è di fatto ignorata, pur riconoscendone l'esistenza, la relazione tra la condotta oltremodo pericolosa che il lavoratore aveva posto in essere e la mancata formazione di quest'ultimo, specie ove fosse stato realmente delegato – *ex art. 299 t.u.s.l.* – alla sicurezza, come sostenuto dai ricorrenti («laddove si configuri una situazione di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta gravemente pericolosa, ancorché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, perché l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo»).

³²⁶ Sulla ricostruzione storica della normativa antinfortunistica, si rinvia alle considerazioni formulate *supra*, cap. I, §§ 4 ss.

³²⁷ In merito al nuovo approccio sistematico inaugurato dalle direttive europee e confluito nel panorama nazionale ad opera del d.lgs. n. 626/1994 (e successivo correttivo d.lgs. n. 242/1996), che ha disegnato «un modello organico di gestione del "problema sicurezza"», v. D.

dell'aggravante alla normativa antinfortunistica non è stato oggetto di modifiche. Così, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102, con cui si è operato un ulteriore incremento della cornice edittale, sul piano formale le circostanze aggravanti in analisi non hanno subito variazioni. Benché fosse stato già introdotto in precedenza, con l'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689, il regime di procedibilità a querela di cui all'art. 590, ultimo comma, c.p. («limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale») – peraltro unico caso in cui il codice penale menziona espressamente la malattia professionale –, nessun riferimento è stato riservato alle malattie professionali o all'igiene sul lavoro nell'ambito delle circostanze aggravanti speciali.

La «violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è rimasta, dunque, l'unico fondamento di entrambe le circostanze aggravanti previste nell'ambito delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali. Nondimeno, già a partire dagli anni '70, l'evoluzione giurisprudenziale ha dato vita a quello che oggi, a distanza di diverse decadi, rappresenta ancora un esempio lampante, e parimenti sconcertante, di quanto la legalità in uno Stato di diritto possa edificarsi in realtà su un'acclamazione di civiltà democratica meramente apparente. Si è soliti descrivere il fenomeno come un'estensione interpretativa della *littera legis*, operata dalle pronunce giurisprudenziali in materia, che hanno inaugurato e definitivamente consolidato l'orientamento per cui, sotto l'egida del concetto misto di malattia-infortunio³²⁸, è possibile

PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, aggiornamento, in *Dig. disc. pen.*, 2000, pp. 389 ss. Cfr. altresì T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 4, 1996, pp. 1157 ss.; ID., voce *Diritto penale del lavoro*, in *Enc. dir.*, vol. Aggiornamento I, 1997, pp. 539 ss.

³²⁸ A tal proposito, v. *supra*, cap. I, § 5. Cfr. altresì Cass., sez. IV pen., 12 novembre 2019, n. 45935, con nota di S. ZIRULIA, *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l'altro) sui criteri di selezione della "scienza nuova"*, in *Sist. pen.*, 13 febbraio 2020; Cass., sez. IV pen., 3 febbraio 2017, n. 5273; Cass., sez. I pen., 14 settembre 1990, n.

aggravare la pena anche nel caso di violazione delle norme sull'igiene del lavoro o per la prevenzione delle malattie professionali³²⁹.

A ben vedere, com'è stato avvertito in dottrina³³⁰, la problematica sottesa all'orientamento in materia di circostanze aggravanti è ascrivibile quantomeno a un fenomeno di analogia *in malam partem*, che dovrebbe essere oggetto di divieto³³¹. Seguendo la scia del cambiamento, nel linguaggio e nella sostanza, parzialmente imposto dai riflessi del diritto europeo – in senso lato – nell'ordinamento penale nazionale³³², la prassi giurisprudenziale attestatasi nell'ambito delle circostanze speciali in questione sembra inserirsi nel quadro dell'ormai inarrestabile *nullum crimen sine iure*³³³. Da tempo traslato nei sistemi a trazione legalitaria, fondati sullo stretto rispetto del diritto scritto, è

12367, per la quale la nozione di infortunio sul lavoro non può essere eccessivamente riduttiva, atteso che «il concetto di “causa violenta” [deve] essere comprensivo di tutte possibili forme di lesività tali da produrre un danno al lavoratore, e quindi quelle, ad esempio, bariche, elettriche, radioattive, chimiche, eccetera. Va perciò condivisa quella opinione dottrinarica secondo la quale rientrano tra gli infortuni le “malattie-infortunio”, così intendendosi le sindromi morbose imputabili alla azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in occasione di lavoro».

³²⁹ S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2022, pp. 95 ss., riporta le perplessità su questo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha dato luogo, peraltro, anche all'operazione analogica *in malam partem* in relazione all'art. 437 c.p.

³³⁰ D. CASTRONUOVO, *La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive. Profili generali in tema di omicidio o lesioni per violazione delle discipline sulla sicurezza del lavoro o dei prodotti*, in *I delitti contro la persona*, vol. I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari e M. Papa, UTET, 2006, p. 590; P. VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Tomo II. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Cedam, 2003, pp. 399 ss.

³³¹ Al riguardo, di recente, C. CUPELLI, *Divieto di analogia in malam partem e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza n. 98 del 2021*, in *Giur. cost.*, n. 4, 2021, pp. 1807 ss.

³³² A. MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, Giappichelli, 2023, pp. 36 ss., 147 ss.

³³³ S. RIONDATO, *Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2011, pp. 1557 ss.; D. PERRONE, *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Giappichelli, 2019, spec. pp. 48 ss. In senso analogo, D. MICHELETTI, *Jus contra lex. Un campionario dell'incontenibile avversione del giudice penale per la legalità*, in *Criminalia*, 2016, pp. 161 ss.

oggi indiscutibile che l'interpretazione avanzata dalla giurisprudenza, pur non costituendo un vero e proprio sistema di "precedenti", travalica i confini (ove mai siano esistiti) della *bouche de la loi* per affermare un sostanziale *ius puniendi* talora parallelo a quello normativo³³⁴, il quale resta l'unico a godere della legittimità garantita dalla Costituzione.

Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, la minaccia alla legalità penale è ancor più pericolosa se si considera la natura c.d. doppia della funzione della colpa, intesa quale ambito di maggior rilevanza nei reati connessi alla sicurezza sul lavoro. Se, infatti, l'illecito colposo è descrivibile, già in sede di tipicità, mediante il ricorso alla violazione di una regola cautelare, quest'ultima deve risultare *a fortiori* predeterminata, sia nell'*an* che nel *quantum* della conseguenza sanzionatoria da essa derivante. Così, se la violazione di una "norma antinfortunistica" risultasse integrabile – come effettivamente accade in giurisprudenza – anche dall'infrazione di una regola relativa all'igiene sul lavoro, l'area del penalmente rilevante non vedrebbe slabbrati i suoi contorni quanto alle condotte punibili, ma emergerebbe quantomeno vulnerata in ordine al trattamento sanzionatorio. In altre parole, la condotta lesiva commessa mediante violazione di una norma di igiene sarebbe comunque punita dall'ordinamento, a titolo di colpa specifica, ma comporterebbe un aumento ingiustificato (anzitutto poiché *extra legem*) di pena derivante dall'applicazione analogica dell'aggravante speciale.

Il dibattito circa l'illegittima estensione della circostanza aggravante al di fuori del perimetro normativo non si è sopito neanche a seguito dell'introduzione dell'art. 25-*septies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231³³⁵. In relazione

³³⁴ Cfr. G. AMARELLI, *Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa. Obsolescenza apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2015, pp. 1 ss.

³³⁵ L'introduzione dell'art. 25-*septies* nel catalogo dei reati presupposto è avvenuta mediante l'art. 9, comma 1, l. 3 agosto 2007, n. 123, recante Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in

ai delitti ad evento di cui trattasi, infatti, è stato ampliato il novero dei reati presupposto nell'ambito della responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche³³⁶, mediante l'inserimento delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni commesse «con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro». Nonostante la benefica intuizione di abbandonare la formulazione “tradizionale”³³⁷, onde evitare di moltiplicare l'entità del problema analogico, il legislatore neanche questa volta è intervenuto sulle

materia, prodromica all'emanazione del t.u.s.l., sulla quale v. G. AMARELLI, *La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le 'morti bianche': la legge 123/2007 (Prima parte)*, in *Studium iuris*, n. 3, 2008, pp. 1 ss.

³³⁶ Non è possibile, in questa sede, ricostruire l'ampio dibattito sulla natura della responsabilità, formalmente amministrativa, degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Basti, tuttavia, ricordare che, accanto alle tradizionali tesi antipodiche a favore della natura amministrativa (Cass., sez. IV pen., 16 ottobre 2013, n. 42503) o penale (dubbiosamente, Cass., sez. II pen., 30 gennaio 2006, n. 3615), si attesta una posizione intermedia, non meno discussa, fatta propria anche dalla celebre pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass., sez. un. pen., n. 38343/2014). Mentre in dottrina si attestano posizioni contrarie, ma coerenti, la giurisprudenza risulta piuttosto altalenante, specialmente se si considera che già la richiamata pronuncia Cass., sez. II pen., n. 3615/2006, mentre afferma che «ad onta del “nomen iuris”, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale», dopo poche righe la dichiara un «“tertium genus” nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale». Al riguardo, cfr. V. TORRE, *La “capacità di pena” della persona giuridica*, Pacini Giuridica, 2023, pp. 27 ss.; E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, 2022, pp. 51 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., pp. 832 ss.; G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012, pp. 1 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, vol. IV, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Giuffrè, 2008, pp. 305 ss.; G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2006, pp. 151 ss.

³³⁷ Sono stati abbandonati, in realtà, sia il tenore letterale degli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, c.p. («con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), sia la formula più ampia scelta per la condizione di procedibilità («con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale»), in favore di una terza e più moderna espressione che valorizza il binomio «salute e sicurezza». Non va sottaciuta, tuttavia, la gravosità di un'eventuale *actio finium regundorum* volta a stabilire le esatte linee di demarcazione, esterne ed interne, di ogni tassello delle formule menzionate.

circostanze speciali degli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, c.p., per ratificare di fatto la prassi giudiziaria ormai assolutamente dominante³³⁸.

Con riferimento alla responsabilità degli enti, sembra opportuno segnalare incidentalmente una ulteriore manifestazione di oscuramento della legalità, con riflessi, pur controversi, anche in termini di colpevolezza³³⁹. Invero, proprio l'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001 introduce nel sistema dei reati presupposto, in origine fondato sui criteri ascrittivi dell'interesse e del vantaggio per l'ente (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001), le due fattispecie colpose di omicidio e lesioni. Già dal punto di vista semantico è possibile intuire che la nozione di interesse e quella di vantaggio – le quali, già in astratto, danno luogo a una pluralità di problemi interpretativi³⁴⁰ – cozzano, in qualche modo, con il

³³⁸ D'altronde, difficilmente il legislatore potrebbe scegliere di intervenire in senso contrario, cioè di addivenire alla modifica del testo dell'elemento circostanziale impedendo *tout court* una sua applicazione estensivo-analogica. Da entrambi i punti di vista giuridico e politico-criminale, infatti, non sarebbe ragionevole né proporzionato mantenere il *quantum* sanzionatorio aggravato solo nel caso di trasgressione di una norma antinfortunistica e, al contempo, vietare l'aumento ove la violazione avesse ad oggetto una disposizione sulla salute dei lavoratori. In questo senso S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit., pp. 6-7, *sub* nota 11, per la quale «non è semplice peraltro capire le ragioni che starebbero alla base di una considerazione delle violazioni di norme che abbiano una funzione preventiva nei confronti delle malattie professionali, come presupposto di un mutamento del regime di procedibilità ma non di un maggior rigore sanzionatorio».

³³⁹ A questo proposito, v. *infra*, cap. IV, §§ 2 ss.

³⁴⁰ Anche rispetto ad altri settori, cfr. A. MELCHIONDA, *La responsabilità da reato degli enti e le peculiarità delle società cooperative nel settore agricolo e vitivinicolo. Le ragioni di una ricerca*, in *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole*, a cura di A. Melchionda ed E. Pezzi, Editoriale Scientifica, 2023, pp. 1 ss.; F. CONSORTE, *Responsabilità degli enti e vantaggio "apprezzabile"*, in *Giur. it.*, n. 12, 2021, pp. 2752 ss.; M. CAPUTO, *Malpractice, carenze organizzative e responsabilità degli enti. Quale ruolo per il diritto penale delle persone giuridiche?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 10, 2020, pp. 1357 ss.; O DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2009, pp. 1325 ss.; N. PISANI, *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2009, pp. 123 ss.; J. PÉREZ ARIAS, *La persona jurídica como sujeto penalmente responsable: un pretendido fundamento sociológico*, in *Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica*, a cura di J.M. Palma Herrera e M.I. González Tapia, Dykinson, 2014, pp. 233 ss.; N. PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Giuffrè, 2003, pp. 85 ss.

carattere di necessaria involontarietà del reato colposo³⁴¹. Se, infatti, per essere dichiarato responsabile, l'ente deve aver agito con una determinata intenzione finalistica (interesse), alla ricerca di un risultato che dia luogo a un "generico" profitto (vantaggio), non risulta di immediata comprensione come possano convivere tali elementi con la struttura dell'illecito colposo.

Il legislatore, in sede di riforma, invece di procedere alla creazione di un autonomo criterio strutturale per l'imputazione all'ente dell'illecito colposo, ha introdotto *sic et simpliciter* i reati richiamati all'interno del catalogo tassativo del d.lgs. n. 231/2001³⁴². Quest'ultimo, tuttavia, si fonda sin dalla sua progettazione su una compagine di fattispecie dolose, le quali, per natura, sono state ritenute adeguate a fraporsi nelle maglie dell'interesse e del vantaggio. Così, l'ibridazione di un modello astrattamente "interessato" – che *mutatis mutandis* ricorda i caratteri del dolo – con le peculiarità di un elemento "soggettivo" già piuttosto critico, quale la colpa³⁴³, comporta la necessità di

³⁴¹ V. MONGILLO, *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell'ente per contagio da coronavirus*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2020, pp. 16 ss.; G. AMARELLI, *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in *Dir. pen. cont.*, 19 aprile 2013, pp. 1 ss.; S. DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2008, pp. 316 ss.

³⁴² G. AMARELLI, *La responsabilità «penale» degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale*, a cura di A. De Vita e M. Esposito, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 114 ss.

³⁴³ Basti, a questo proposito, richiamare le difficoltà sottese all'analisi di A. MASSARO, voce *Omissione e colpa*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 866 ss., che tenta di arginare le possibili forme di responsabilità oggettiva mediante la distinzione (ardua, ma necessaria) tra omissione e colpa. Cfr. altresì C. PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., p. 223, il quale sottolinea che la «componente deontica del giudizio per colpa diventa, così, manipolabile, incapace di rilasciare una sufficiente forza predicativa», tanto che «scivola in una dimensione valutativa, in cui la condizione di incertezza scientifica la rende "cedevole" e, non di rado, collocata dopo il fatto, con il decisivo contributo del giudice, magari per la soddisfazione di interessi pre-compresi».

ricondurre quest'ultima allo schema dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, mediante formule dai confini indeterminati come la colpa *per l'organizzazione*³⁴⁴.

Ragionando in questi termini, come si avrà modo di ribadire nel prosieguo, l'interesse e il vantaggio si convertono in una generica previsione di matrice economica, tale per cui ogni evento lesivo, tra quelli indicati, derivante da una condotta riconducibile a una "cattiva" organizzazione dell'ente può essere ad esso ascritto in quanto, ad ogni modo, gli ha permesso di "risparmiare" sui costi di gestione e prevenzione del rischio specifico. Se, dal punto di vista della persona giuridica, la questione desta meno preoccupazione poiché le esigenze dell'art. 27 Cost. non dovrebbero avvertirsi con la stessa intensità che si addice alla persona fisica, il dibattito sulla colpa per l'organizzazione si ravviva allorché si tenti di percorrere l'impervio cammino di esportazione di questo modello all'ambito della responsabilità individuale.

2.2. (Segue): *reati di pericolo e anticipazione "oggettivizzante" della tutela penale*

Ad un secondo livello di tutela, seguendo una ideale scala di gravità, si attestano le previsioni dei reati di pericolo previsti dalla disciplina codicistica. Proprio in merito alla materia infortunistica, gli artt. 437 e 451 c.p. puniscono, rispettivamente, la «Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni

³⁴⁴ Si è soliti parlare di colpa *di organizzazione*, benché la locuzione più esatta parrebbe essere quella riportata nel testo. In questo senso, A. MASSARO, *La colpa per l'organizzazione come possibile modello (anche) della responsabilità individuale*, in *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, a cura di A. Fiorella, A. Gaito e A.S. Valenzano, Sapienza Università Editrice, 2018, p. 96.

sul lavoro» e la «Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro».

Per quanto attiene alla nostra analisi, rinviando alle più opportune sedi per gli ulteriori approfondimenti³⁴⁵, sembra confacente menzionare alcuni profili problematici che attengono alla sistemazione e alla configurazione dei reati in questione. In primo luogo, in relazione ad entrambe le fattispecie richiamate, la stessa natura delle condotte ivi previste conferisce ad esse la qualificazione di reati di pericolo (presunto), sebbene nel caso dell'art. 437, secondo comma, c.p. sia prevista una aggravazione tutt'altro che pacifica per l'evento (disastro o infortunio causalmente derivato).

Proprio con riferimento a quest'ultima, la natura di delitto qualificato o aggravato dall'evento risulta assai controversa in ordine al potenziale sviamento dalla personalità della responsabilità penale³⁴⁶. Da un punto di vista commisurativo, la pena prevista – che, come si è detto, è un elemento essenziale per valutare l'adeguatezza del reato ai parametri dell'art. 27 Cost. – appare decisamente sproporzionata in relazione agli altri delitti di simile natura previsti dall'ordinamento. Basti pensare, infatti, che la lesione personale dolosa, di cui all'art. 582 c.p., è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre nel caso di un “infortunio preterintenzionale” – vale a dire non voluto³⁴⁷, ma cagionato

³⁴⁵ Per tutti, M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, UTET, 2012, pp. 2196 ss. e 2256 ss.; M. LANZI, *La rimozione e l'omissione dolosa di presidi di sicurezza sul luogo di lavoro (Art. 437)*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, cit., pp. 804 ss.; ID., *L'omissione e la rimozione colposa di presidi di sicurezza sul luogo di lavoro (Art. 451)*, *ivi*, pp. 841 ss.

³⁴⁶ Cfr. *supra*, cap. II, §§ 5 ss.

³⁴⁷ Stante la tipica formulazione utilizzata dal codice, si ritiene che l'art. 437, secondo comma, c.p. rappresenti un'ipotesi di reato aggravato dall'evento. Cfr. M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, cit., p. 2204. La giurisprudenza sembra concorde nel considerare la verifica dell'infortunio estranea al dolo dell'agente, considerando sufficiente ai fini dell'imputazione il legame causale dell'evento con la condotta prevista al primo comma. Di recente, Cass., sez. IV pen., 12 dicembre 2016, n. 52511, ribadendo il principio di diritto enunciato in Cass., sez. IV pen., 8 novembre 1993, n. 10048, ha affermato che «[p]er l'applicabilità della norma di cui all'art. 437 cod.pen. è sufficiente la consapevolezza della

mediante la rimozione od omissione dolosa delle dovute cautele – la sanzione (reclusione da tre a dieci anni) rasenta i confini del tentato omicidio.

Se, dal punto di vista politico-criminale, la cornice edittale viene (pre)stabilita secondo canoni essenzialmente preventivi, non può essere dimenticato che, in un’ottica strettamente giuridica, la determinazione della pena deve rispondere al canone di proporzionalità, tanto a livello normativo (in astratto) quanto in sede di condanna (in concreto)³⁴⁸. In questo senso, dunque, prima che possa dirsi rispettato il principio di proporzione, che secondo alcuni gode di copertura costituzionale³⁴⁹, non soltanto la sanzione deve risultare razionale (vale a dire che si deve porre in un rapporto di coerenza logica con il sistema), ma è altresì necessario che essa si manifesti intrinsecamente ragionevole, ovvero sia adeguata a un determinato valore³⁵⁰, rappresentato – nel

condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell’evento che aggrava il delitto di cui al citato art. 437 c.p.. Va invero evidenziato come il delitto di cui all’art. 437 c.p. si consumi con la consapevole “omissione” o “rimozione” di cui al comma 1, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto: qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l’ipotesi più grave prevista dal comma secondo dello stesso articolo».

³⁴⁸ Cfr., tra gli altri, A. MERLO, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, cit., p. 1456, secondo cui «[i]l principio di ragionevolezza-proporzione così come utilizzato dalla Corte [costituzionale] si atteggia a criterio di sintesi che non può essere dominato da una logica cogente di tipo dimostrativo, ma affidato piuttosto ad una ampia razionalità argomentativa non univocamente vincolante. In un’ottica sostanzialmente simile è stato rilevato, proprio con riferimento specifico al diritto penale, che la proporzionalità/ragionevolezza costituisce il “saldo finale della verifica della razionalità politico criminale complessiva della disposizione censurata, condotta alla luce dell’insieme dei parametri costituzionali di volta in volta messi in tensione dalla fattispecie in discussione”». Per ulteriori approfondimenti, nonché per i necessari riferimenti, sia consentito rinviare ad A. GIRALDI, *Política, discrecionalidad y derecho en las implicaciones empíricas del principio de proporcionalidad de la pena*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, n. 22, 2020, pp. 1 ss.

³⁴⁹ Con le parole di G. VASSALLI, *Introduzione*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. XII, la proporzionalità rappresenterebbe un «grande principio costituzionale di carattere generale».

³⁵⁰ A. PAGLIARO, *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009, p. 1042, distingue lucidamente tra razionalità e ragionevolezza: «“Razionale” indica la coerenza logica; “ragionevole” l’adeguatezza a un valore. Ne discende che l’irrazionalità di una disciplina giuridica è cosa ben diversa dalla sua irragionevolezza. Nel primo caso, la disciplina contraddice ai dettami della logica. Perciò, se volessimo provare a formularne qualche esempio in tema di misura della pena, il pensiero andrebbe ad una disciplina del sequestro di persone,

caso di specie – dall’offesa-evento (in senso giuridico) punibile. Ragionando in senso contrario, cioè tralasciando le istanze del principio di proporzionalità, non v’è sanzione che possa garantire il nesso personalistico tra l’offesa e la rieducazione del condannato³⁵¹, anzitutto per la difficoltà cui si sottoporrebbe il reo nella comprensione del disvalore della sua condotta.

A questo proposito, peraltro, merita di essere evidenziato come la connotazione dell’infortunio sul lavoro si edifichi, per via interpretativa, su un terreno piuttosto cedevole. Benché il codice aggravi la pena prevista all’art. 437, primo comma, ove il pericolo non scongiurato dia luogo alla causazione dell’evento infortunistico, di quest’ultimo si tacciono, al comma secondo, la natura e le circostanze. Così, quali che siano le caratteristiche dell’evento lesivo, la cornice edittale prevista per il reato di pericolo (già di per sé piuttosto ampia: da sei mesi a cinque anni) subisce un significativo inasprimento, fino a raggiungere, nel massimo, il doppio del *quantum* inizialmente comminabile. In altre parole, che si tratti di un infortunio lieve o di un sinistro più critico, così come che l’evento sia dovuto esclusivamente alla condotta dolosa di cui al primo comma, oppure vi si ravvisi una compartecipazione del lavoratore, le opportune differenze potranno essere valorizzate soltanto in concreto, all’esito del giudizio di merito, a nulla rilevando in sede di predeterminazione legislativa della pena.

Proseguendo nell’analisi dei reati di cui agli artt. 437 e 451 c.p., che secondo la migliore dottrina non si differenziano unicamente per l’elemento

nel quale la pena fosse meno grave per il caso che la vittima muoia o per il caso che le vittime siano più. Non sembra dubbio che, in un caso del genere, la Corte costituzionale ben potrebbe affermare che non di discrezionalità legislativa si tratti, bensì di mero illogico arbitrio. Un altro esempio possibile: una legge, la quale stabilisse che il livello della sanzione per un certo reato fosse determinato a sorte oppure mediante pratiche magiche».

³⁵¹ Nella più recente giurisprudenza costituzionale, peraltro con riferimento al sistema punitivo in senso ampio, cfr. C. cost., 12 maggio 2023, n. 94; C. cost., 14 aprile 2022, n. 95; C. cost., 10 novembre 2016, n. 236.

soggettivo³⁵², sembra opportuno soffermarsi, da un lato, sulla sistemazione delle fattispecie nell'apparato codicistico e, dall'altro, sulla natura astratta del pericolo che ne giustifica l'offesa. Probabilmente i due aspetti indicati si rivelano, in qualche misura, strettamente collegati: il pericolo presunto sulla base del quale si rende possibile l'incriminazione³⁵³ è legato alla collocazione delle norme, che, all'interno dei reati contro l'incolumità pubblica, rispettivamente si inseriscono nel capo dei delitti di pericolo mediante violenza e di quelli colposi di comune pericolo. In Italia, infatti, in linea con la tradizione tedesca e a differenza di altri ordinamenti di matrice più moderna³⁵⁴, le fattispecie a protezione dei diritti dei lavoratori non vedono riconosciuta una sistemazione autonoma nell'ambito della normativa codicistica, ma

³⁵² Gli elementi oggettivi degli artt. 437 e 451 c.p. divergono in quanto il primo punisce le condotte relative ai mezzi tecnici di prevenzione degli infortuni, mentre il secondo è relativo all'omissione di strumenti destinati «al salvataggio o al soccorso», quindi afferente a una fase successiva alla verifica dell'evento. In questo senso, D. PULITANÒ, *Riforma del codice penale e infortuni sul lavoro*, in *Quale giustizia*, 1974, p. 508; P. NUVOLONE, *Problemi generali di diritto penale in materia di tutela giuridica della sicurezza del lavoro*, in *Riv. inf. mal. prof.*, n. 1, 1969, p. 525; analogamente, in giurisprudenza, Cass., sez. IV pen., 2 febbraio 1980, n. 1436. *Contra*, L. PETTOELLO MANTOVANI, *La tutela penale dell'attività lavorativa*, Giuffrè, 1964, p. 27.

³⁵³ In giurisprudenza, è controversa la circostanza che il pericolo, comunque astratto, possa riferirsi a un singolo lavoratore (in via minoritaria, Cass., sez. IV pen., 28 dicembre 2017, n. 57673) oppure debba, al contrario, essere idoneo «a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività lavorativa, intesa come un numero di lavoratori (o comunque di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro) sufficiente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, senza di che mancherebbe in radice la possibilità di una offesa al bene giuridico tutelato» (Cass., sez. I pen., 31 gennaio 2019, n. 4890; cfr. altresì Cass., sez. I pen., 9 giugno 2023, n. 24945; Cass., sez. IV pen., 1 marzo 2021, n. 7939).

³⁵⁴ Nel codice penale spagnolo, ad esempio, v'è un titolo autonomo rubricato «De los delitos contra los derechos de los trabajadores», all'interno del quale confluiscono le diverse fattispecie a protezione dei diritti dei lavoratori, fra cui – in materia infortunistica – l'omissione dei mezzi necessari per garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di salute e sicurezza (art. 316: condotta dolosa; art. 317: clausola di estensione della tipicità ai fatti commessi con colpa grave; art. 318: punibilità della persona giuridica). Cfr. Á. CEINOS SUÁREZ, *Los delitos contra los derechos de los trabajadores a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, in *Revista española de derecho del trabajo*, n. 253, 2022, pp. 81 ss.; L. MORILLAS CUEVA, *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in *Sistema de Derecho penal. Parte especial*, a cura di L. Morillas Cueva, Dykinson, 2021, pp. 949 ss.; M. CORCOY BIDASOLO, *Siniestralidad laboral y responsabilidad penal*, in *Protección penal de los derechos de los trabajadores. Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina*, a cura di S. Mir Puig e M. Corcoy Bidasolo, Edisofer-B de F, 2009, pp. 359 ss.

confluiscono nei più ampi settori della “personalità individuale” o della “incolumità pubblica”.

La natura astratta, o presunta, del pericolo che giustificerebbe l’offensività dei reati in questione rappresenta, tuttavia, un *vulnus* potenziale alle garanzie costituzionali di cui gode il reo, poiché contribuisce ad anticipare la tutela penale avverso condotte che, in qualche modo, si discostano in misura esigua dalla qualificazione di atti preparatori di un delitto più grave³⁵⁵. Come è stato efficacemente segnalato, lo scostamento da qualsivoglia forma di concretezza (nella specie, dal pericolo concreto per il soggetto passivo) nella legittimazione dello *ius puniendi* contribuisce a conferire alla pena una valenza squisitamente preventiva, rischiando di andare a colpire non tanto il fatto commesso, quanto piuttosto l’atteggiamento pericoloso che il “colpevole” ha posto (e potrebbe nuovamente porre) in essere³⁵⁶. Se questo rischio non può essere ricondotto a una forma di responsabilità oggettiva in senso stretto, la semplice “posta in pericolo” di un bene giuridico, costituendo una componente inderogabile della quasi totalità delle condotte umane (lecite), può agevolmente scivolare – specialmente in sede applicativa – verso un’interpretazione che prescinde da ogni connotazione soggettiva in termini di dolo o colpa ed è

³⁵⁵ Non si tratta, invero, di un fenomeno che attiene esclusivamente al settore della sicurezza sul lavoro. *Amplius*, cfr. E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale*, Giappichelli, 2013, pp. 27 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, 1990, p. 12, per il quale, dal punto di vista della contrarietà al diritto, lesione e pericolo – così come consumazione e tentativo – sono equivalenti; ID., *La condotta nei reati a tutela anticipata*, in *Ind. pen.*, n. 2, 1999, p. 689, dove l’Autore, utilizzando un’articolata metafora, torna ad esprimersi a favore della penalizzazione delle condotte prodromiche alla lesione di beni giuridici altrui. Pur con riferimento ad altri ambiti, v. le proposte di anticipazione della tutela penale, avanzate a partire dall’esperienza francese del *délit de mise en danger de la personne d’autrui*, di A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, pp. 1 ss., nonché i rilievi critici, sempre attuali, di J.M. PERIS RIERA, *Control penal del peligro y delitos contra la seguridad del tráfico (el modelo de criminalización de los riesgos para la seguridad vial en el Código Penal de 1995)*, in *Tráfico y seguridad vial*, n. 23, 2000, pp. 3 ss.

³⁵⁶ M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., p. 8; A. FIORELLA, voce *Reato*, cit., p. 794. Cfr. *supra*, cap. II, § 8.4, nota 300.

propensa a contribuire, dunque, all'allontanamento delle esigenze più elementari che definiscono la responsabilità penale «personale».

Benché sia impossibile pervenire a una formula che *tout court* risolva il problema dell'anticipazione della tutela penale, stante la (necessaria) natura preventiva – e, quindi, anticipata *ante litteram* – che ne co-investe i presupposti³⁵⁷, una parziale soluzione di sintesi potrebbe essere dettata dall'abbandono delle fattispecie di pericolo astratto che, ancor oggi, pervadono il codice italiano. In aggiunta alla convergenza sul binomio prevenzione-pericolo di carattere (unicamente) concreto, parallelamente a quanto sovente si auspica in ordine al coefficiente colposo³⁵⁸, potrebbe essere valorizzato il ricorso a un ulteriore limite alla tipicità, consistente nella restrizione della rilevanza penale ai soli casi in cui la minaccia concreta all'interesse giuridico rivesta il carattere della gravità.

Proprio con riferimento alla sicurezza sul lavoro, un esempio confacente del connubio tra le due “tecniche” di normazione (concretezza e gravità del pericolo³⁵⁹) si rinviene nell'ordinamento spagnolo, il cui art. 316 del codice penale – che rappresenta l'unico reato di pericolo inerente alla sicurezza sul lavoro nel sistema giuridico iberico – punisce coloro i quali, mediante l'infrazione di una norma di “prevenzione dei rischi sul lavoro” ed essendovi

³⁵⁷ Sulla legittimazione dei reati di pericolo, a protezione del singolo e della collettività dai rischi ingenerati, *inter alia*, dagli sviluppi della tecnica, v. B. SCHÜNEMANN, *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte*, in *Juristische Arbeitsblätter*, 1975, pp. 792 ss.

³⁵⁸ In merito alla colpa grave quale criterio di imputazione dell'evento aggravante, v. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 556 ss. (in relazione all'indagine comparatistica con la Germania) e 792 ss. (per quanto riguarda l'ordinamento nazionale). Più di recente, con specifico riferimento alla comparazione con l'ordinamento spagnolo, C. VALBONESI, *La colpa grave come limite di tipicità: un dialogo fra ordinamento italiano e spagnolo alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio del rimprovero colposo*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2021, pp. 201 ss.

³⁵⁹ Quanto al caso specifico, ambedue costituiscono elementi costitutivi del delitto. In una prospettiva *de iure condendo*, è anche possibile ipotizzare una previsione circostanziata di uno dei due “fattori”, mantenendo sempre ferma la consapevolezza del duplice «enorme potere» delle circostanze. A questo proposito, v. F. BASILE, *L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2015, pp. 1743 ss.

“giuridicamente obbligati”, non forniscano³⁶⁰ i mezzi necessari affinché i lavoratori svolgano le loro attività con le misure di sicurezza e igiene adeguate, in modo tale – e qui si riscontra il requisito della concretezza – da porre in pericolo *grave* la loro vita, salute o integrità fisica³⁶¹.

L'integrazione del requisito della gravità del pericolo a mo' di argine delle possibili derive di responsabilità “impersonale” ricorda, per molti aspetti, le questioni sottese all'annosa polemica circa la gradazione della colpa nelle sue diverse intensità. Ferma restando, nell'ordinamento italiano, la rilevanza della *gravità* della colpa in chiave commisurativa, ai sensi dell'art. 133 cpv., n. 3, c.p., il dibattito riguardo alla sua funzione restrittiva della tipicità, benché attuale, risulta necessariamente rimesso alla discrezionalità legislativa. *De iure condito*, infatti, non sembra vi siano elementi sufficienti per rendere possibile un'interpretazione limitativa della responsabilità penale ai soli casi in cui il

³⁶⁰ Sebbene, in senso naturalistico, possano ravvisarsi gli estremi di un'omissione (*rectius*, inattività), dal punto di vista normativo persistono dubbi circa la natura della condotta “non fornire”, anzitutto a causa della portata soggettivamente restrittiva della locuzione “essendo legalmente obbligati”, la quale, espressamente menzionata dalla lettera dell'art. 316 del codice penale spagnolo (v. nota successiva), ben potrebbe rappresentare una tautologia. Sul punto, di recente, P. GALLO, *Criterios para la autoría del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del CP español)*, in *InDret*, n. 2, 2019, pp. 8 ss. In argomento, v. anche J.C. HORTAL IBARRA, *Delimitación del riesgo típico en el delito contra la seguridad en el trabajo (art. 316 CP): especial atención a la relevancia jurídico-penal de la infracción del deber de vigilancia*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 96, 2008, pp. 73 ss. Nella costante giurisprudenza di legittimità (Tribunal Supremo, sez. I pen., 30 marzo 2023, n. 1441; Tribunal Supremo, sez. I pen., 8 luglio 2021, n. 2918; Tribunal Supremo, sez. I pen., 29 luglio 2002, n. 5761), così come in quella di merito (Audiencia Provincial de Murcia, sez. II pen., 23 dicembre 2021, n. 422; Audiencia Provincial de Badajoz, sez. III pen., 17 febbraio 2021, n. 25; Juzgado de lo Penal de Ferrol, sez. II, 3 aprile 2019, n. 27), è frequente la qualificazione della condotta come omissiva, peraltro ristretta alle ipotesi in cui, proprio a causa della necessità che il pericolo sia “grave”, la violazione delle norme antinfortunistiche rivesta, a sua volta, il carattere della maggiore gravità relativa (con le parole del Tribunal Supremo, sez. I pen., n. 5761/2002, «infracción de los más graves preceptos cuya omisión es capaz de generar aquel grave peligro [...] que se ha reconvertido en tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores»).

³⁶¹ Si riporta il testo della versione originaria, rimasta invariata dal 1995 nonostante le numerose riforme succedutesi: «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».

grado della colpa, secondo le differenti definizioni che si attestano in dottrina, si manifesti nella sua maggiore intensità³⁶².

Ciononostante, proprio l'esperienza dell'ordinamento spagnolo, la cui *Ley Orgánica* 30 marzo 2015, n. 1 ha rimodellato l'illecito colposo³⁶³, è d'aiuto nella comprensione di quanto una scelta selettiva aperta, basata su un canone di "libera" interpretazione (quale la qualificazione di *grave* o *menos grave* che descrive, senza alcun criterio normativo di carattere generale, la *imprudencia*), possa scontare il rischio di convertirsi in un ampliamento difficilmente controllabile dell'estro giurisprudenziale, rimesso alla prudenza del singolo (collegio) giudicante³⁶⁴. A tal proposito, invero, assieme alle manifestazioni dottrinali tese a (ri)definire un potenziale *tertium genus* della colpa (c.d. meno grave), si attesta una pluralità di *obiter dicta* giurisprudenziali per i quali, mentre la colpa grave sarebbe il frutto di una "mancanza di adozione delle

³⁶² D. CASTRONUOVO, *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2013, pp. 1737 ss.

³⁶³ Riformando la sistematica del codice penale del 1995, la *Ley Orgánica* n. 1/2015 ha depenalizzato, di fatto, le ipotesi di colpa lieve (*culpa leve*), confluite nelle maglie della responsabilità civile, e ha affiancato alla categoria residuale della colpa grave un "nuovo" *genus*, denominato colpa "meno grave" (*imprudencia menos grave*). Cfr. J.J. GONZÁLEZ RUS, *La supresión del libro III y los delitos leves*, in *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, a cura di L. Morillas Cueva, Dykinson, 2015, pp. 21 ss.; A. DOVAL PAIS, *El nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves y leves*, in *Comentario a la reforma penal de 2015*, a cura di G. Quintero Olivares, Aranzadi, 2015, pp. 333 ss.

³⁶⁴ Parafrasando quanto autorevolmente sostenuto da L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de Derecho penal*, cit., p. 818, i canoni orientativi elaborati, di volta in volta, dalla giurisprudenza si risolvono in una autoalimentazione del sistema tale per cui il *discrimen* tra le diverse intensità della colpa viene individuato mediante definizioni, comunque parziali, che si pongono in una relazione sia causale che finale rispetto alla risoluzione del caso specifico. In altri termini, si instaura un circolo vizioso che rischia di allontanarsi da uno schema generale predeterminato per lambire (sempre più) l'appetibile terreno del *case law*.

precauzioni più elementari e rudimentali”³⁶⁵, la colpa meno grave aprirebbe il varco a diverse e controverse questioni ermeneutiche³⁶⁶.

Nel seno di queste ultime, anche coloro i quali tentano di attribuire una collocazione autonoma alla *imprudencia menos grave* finiscono, in realtà, per far convogliare in essa i parametri delle altre “forme” della colpa, già conosciute dall’ordinamento. In questo modo, pur apprezzando gli sforzi volti a emancipare la nuova formula dalle categorie tradizionali dell’*imprudencia*, non può essere sottaciuta la minaccia cui vengono sottoposte le esigenze di legalità. Accanto a chi propugna l’identificazione della colpa meno grave con le ipotesi minori (*id est*, con una non trascurabile confusione terminologica, meno gravi) di colpa grave³⁶⁷ e a chi, di contro, vi riconduce i fatti commessi con la forma più intensa (*id est*, più grave) di colpa lieve³⁶⁸, non sono mancate posizioni più “estreme”, volte a dotare di uno statuto autonomo il “nuovo” *genus* di colpevolezza colposa. Esse, tuttavia, non fanno altro che affidarsi ai criteri già individuati in ordine alle manifestazioni della colpa previgenti, pur coscienti che il loro eventuale

³⁶⁵ Tribunal Supremo, sez. I pen., 28 giugno 1999, n. 4578, individua la colpa grave nella «falta de adopción de las precauciones más elementales y rudimentarias». La rassegna delle diverse definizioni che la giurisprudenza di legittimità conferisce alla colpa grave (v. A. DAUNIS RODRÍGUEZ, *La imprudencia menos grave*, in *InDret*, n. 3, 2018, pp. 26-27) permette di cogliere la tendenziale inerzia della giurisprudenza nell’accogliere le novelle legislative. Le varie formule che ancora oggi permeano le decisioni del *Tribunal Supremo*, infatti, coincidono pressoché totalmente con la descrizione della *imprudencia temeraria*, la quale, benché già scomparsa nel codice del 1995, ancora oggi viene equiparata alla colpa grave. V., ad esempio, Tribunal Supremo, sez. I pen., 19 dicembre 2001, n. 10020.

³⁶⁶ A. CAPPELLINI, voce *Imprudencia grave*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 668 ss., segnala che «il “passaggio” dal binomio *imprudencia grave/leve* a quello *imprudencia grave/menos grave*, è risultato estremamente complesso sul piano interpretativo», in quanto «non è affatto chiaro quali rapporti intercorrano tra l’ambito applicativo della “vecchia” *imprudencia leve* e la “nuova” *imprudencia menos grave*, e parimenti ambigua è la questione del se (ed eventualmente in che misura) tale mutazione abbia avuto o meno ripercussioni sull’area di competenza della tradizionale *imprudencia grave*».

³⁶⁷ A. DOVAL PAIS, *Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevo régimen y límites*, in *La Ley penal*, n. 119, 2016, pp. 7 ss.

³⁶⁸ F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal*, cit., 2019, p. 277; J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, *Derecho Penal español. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 217 ss.

accoglimento possa dare luogo a notevoli ripercussioni sistematiche³⁶⁹. Secondo alcuni, la *imprudencia menos grave* dovrebbe essere identificata con le ipotesi – teoricamente depenalizzate – di colpa lieve³⁷⁰, così operando *in malam partem* sulla portata innovatrice della riforma; secondo altri, invece, costituirebbe un modello indipendente, che si porrebbe in posizione intermedia tra la grave e la lieve, così ricomprendendo nondimeno i casi meno gravi di colpa grave e quelli più gravi di colpa lieve³⁷¹.

Anche quest'ultima ricostruzione, probabilmente la più idonea a porre le basi per fondare una categoria autonoma all'interno dei gradi della colpa, finisce in realtà per operare in due complementari e opposte direzioni. Da un lato, *in bonam partem*, erode la fascia più "bassa" della colpa grave, sottraendovi le relative ipotesi e consegnandole alla nuova tipologia di colpa meno grave, così addivenendo alternativamente alla depenalizzazione (paralegale) di alcune condotte o alla concretizzazione di una pena più esigua³⁷². Dall'altro, allo stesso tempo, incide sull'insieme più "significativo" (in termini di

³⁶⁹ Si pensi, in questo senso, alla libertà concessa al giudice, nell'ordinamento spagnolo, per la determinazione della pena conseguente ai reati colposi, ugualmente a quanto avviene per i *delitos leves*. Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del codice penale spagnolo, infatti, «en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas *a su prudente arbitrio*, sin sujetarse a las reglas prescritas en el apartado anterior» (enfasi aggiunta).

³⁷⁰ Sebbene, con la riforma del 2015, il legislatore abbia previsto manifestamente di depenalizzare le ipotesi di colpa lieve, conferendo la sua rilevanza in via esclusiva al diritto extrapenale, una parte minoritaria della dottrina ritiene che il cambiamento sia, in verità, solo terminologico. In questo senso, D.M. LUZÓN PEÑA, *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2016, p. 299; E. FRÍAS MARTÍNEZ, *Artículo 142*, in *Código Penal comentado. Comentarios tras las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo*, a cura di A. Roma Valdés, Bosch, 2015, pp. 271 ss. *Contra*, J. MUÑOZ RUIZ, *Delitos contra la vida y la integridad física*, in *Estudios sobre el Código Penal reformado*, cit., p. 365.

³⁷¹ F. MOLINA FERNÁNDEZ, *Dolo, imprudencia y error*, in *Memento Práctico Penal 2019*, Francis Lefebvre, 2018, p. 307.

³⁷² Ciò dipende, essenzialmente, dalla tipologia di reato commesso. Nel caso di un reato punibile sia a titolo di colpa grave che di colpa meno grave, la seconda è normalmente (*rectius*, necessariamente) ritenuta dalla legge meritevole di una sanzione più esigua. Ove, invece, il reato fosse punibile solo a titolo di colpa grave, le condotte che vengono ad essa sottratte per essere trasposte nella colpa meno grave verrebbero, di fatto, rese irrilevanti agli effetti della responsabilità penale.

disvalore) delle ipotesi di colpa lieve e incrementa con esse l'area del penalmente rilevante, andando a conferire tipicità a fatti che, qualora si accogliesse una distinta interpretazione della *imprudencia menos grave*, rimarrebbero estranei alla giustizia penale.

In altri termini, benché si tratti di un tentativo definitorio doveroso, la costruzione “empirica” delle diverse sfumature di gravità – qui analizzate sulla scorta dell’esperienza in materia di colpa, ma estensibili senza particolari difficoltà al concetto di pericolo³⁷³ – non riesce ad allontanare integralmente il rischio derivante dalla polarizzazione cui, per l’innata vocazione alla semplificazione, tende il pensiero, e quindi la interpretazione-prudenza del singolo individuo chiamato a giudicare. Come avviene nel caso della distorsione cognitiva che investe i chiaroscuri di cui è colma la realtà³⁷⁴, anche le logiche dell’interpretazione giuridica risentono di fattori polarizzanti che, mentre agevolano la distinzione tra ciò che è grave e ciò che non lo è (e risulta pertanto lieve), conducono verso l’oblio – o meglio, verso l’uno o l’altro polo – tutto ciò che si trova nel mezzo.

Ciò vale in maggior misura nei casi in cui la complessità dell’agire, in una società altamente tecnologizzata e “rischiosa” come quella attuale, che ha convertito l’illecito colposo nel comportamento paradigmatico in luogo di quello doloso³⁷⁵, rende finanche difficoltoso separare a livello spaziotemporale i singoli

³⁷³ Il concetto di “grave pericolo” non è peraltro sconosciuto al nostro ordinamento penale, non soltanto con riferimento alla commisurazione della pena (art. 133 cpv., n. 2, c.p.) o alla qualificazione delle circostanze (art. 70 cpv., n. 1, c.p.), bensì anche in relazione al reato di cui all’art. 603-*bis* («Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro») e all’aggravante prevista dall’art. 602-*ter*, comma primo, lett. c), c.p.

³⁷⁴ Per approfondimenti sul c.d. pensiero polarizzato (*polarized thinking*), v. i recenti studi di J. SHYAN-TAU WU, C. HAUERT, C. KREMEN, J. ZHAO, *A Framework on Polarization, Cognitive Inflexibility, and Rigid Cognitive Specialization*, in *Frontiers in Psychology*, n. 13, 2022, pp. 1 ss.; A. ALESINA, A. MIANO, S. STANTCHEVA, *The Polarization of Reality*, in *AEA Papers and Proceedings*, n. 110, 2020, pp. 324 ss.

³⁷⁵ D. CASTRONUOVO, voce *Colpa penale*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, p. 201, al fine di giustificare «l’esigenza di disporre di una nozione selettiva di “colpa

momenti che compongono una determinata condotta. Questa difficoltà, fuori dalle ipotesi di scuola, è particolarmente evidente non soltanto nei settori di criminalità emergente, come il vasto campo dei *cybercrime*³⁷⁶, ma anche nell'ambito di attività più "tradizionali", comunque influenzate dallo sviluppo tecnologico. Tra queste ultime, rappresenta un perdurante esempio la gestione della sicurezza sul lavoro, dove l'interazione composita di una pluralità di soggetti, unita agli sviluppi (talora non definitivi) della scienza e della tecnica, non permette di ritagliare con precisione i diversi segmenti della "condotta" – che, per certi versi, appare piuttosto un complesso di condotte³⁷⁷ – e di

penale"», evidenzia come «[a]lla programmatica eccezionalità della colpa quale criterio di ascrizione della responsabilità penale nei delitti, secondo quanto disposto all'art. 42 c.p., corrisponde, nella realtà del diritto vivente, un ipertrofico sviluppo della criminalità colposa e una inarrestabile proliferazione di procedimenti penali per eventi che si assumono causati colposamente».

³⁷⁶ Si pensi, in questo senso, alla minaccia alla sicurezza (personale, patrimoniale, pubblica, etc.) che comporta l'utilizzo delle piattaforme informatiche, la quale ha reso necessari diversi interventi normativi per adeguare il sistema penale alle nuove forme di criminalità, con ciò virando verso una sempre più netta anticipazione della tutela. In questo senso, fra gli altri, I. SALVADORI, *Criminalità informatica e tecniche di anticipazione della tutela penale. L'incriminazione dei "dual-use software"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2017, pp. 747 ss. Cfr. altresì J. PÉREZ ARIAS, *Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del Derecho Penal*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, n. 26, 2021, pp. 175 ss.; R.M. VADALÀ, *La disciplina penale degli usi ed abusi delle valute virtuali*, in *Diritto di Internet*, n. 3, 2020, pp. 397 ss.; R. FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica" e tutela di "tradizionali" e "nuovi" diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Serta. In memoriam Louk Hulsman*, a cura di F. Pérez Álvarez, Ediciones Universidad de Salamanca, 2016, pp. 329 ss.; A.M. PÉREZ VALLEJO, F. PÉREZ FERRER, *Bullying, cyberbullying y acoso con elementos sexuales. Desde la prevención a la reparación del daño*, Dykinson, 2016, pp. 119 ss.; I. SALVADORI, *Possesso di pornografia infantile, accesso a siti pedopornografici, child-grooming e tecniche di anticipazione della tutela penale*, in *Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali*, a cura di F. Ruggieri e L. Picotti, Giappichelli, 2011, pp. 20 ss.; L. SCOPINARO, *Internet e reati contro il patrimonio*, Giappichelli, 2007, *passim*, relativamente a diverse fattispecie di reato contro il patrimonio (frode, furto, truffa, estorsione, danneggiamenti) commesse mediante strumenti informatici.

³⁷⁷ Benché l'offesa risulti spesso in una conseguenza omnicomprensiva (ad esempio, la genesi di una malattia), i comportamenti (specialmente quelli non sorretti dall'intenzione) hanno assunto gradualmente tratti di complessità strutturale sempre più marcati. Per tale ragione, considerando il fitto reticolo in cui è involto l'agire contemporaneo, potrebbe quasi apparire opportuno rivedere la «risoluta separazione dell'illecito doloso da quello colposo», sostenuta, tra gli altri, da M. GALLO, *La teoria dell'azione "finalistica" nella più recente dottrina tedesca*, Giuffrè, 1950, p. 33. D'altronde, il modo in cui l'azione – o, forse, le azioni – penetrano il concetto di condotta ha permesso alla "signoria" finalistica sul fatto (che, in astratto, collocherebbe l'autore in una sorta di preminenza gerarchica nei confronti dei concorrenti: T.

attribuirli al relativo *dominus*³⁷⁸. Si pensi, in questo senso, alla intricata questione dell'esposizione ad amianto, magari nel caso di un lavoratore che, per diversi anni e alla dipendenza di diversi soggetti, ha espletato le sue mansioni in un ambiente presumibilmente insalubre. La presenza di più datori di lavoro (o dirigenti, o preposti, o soggetti altrimenti responsabili³⁷⁹), assieme alle incertezze che tuttora impediscono di raggiungere l'unanimità nella comunità scientifica, ostacola la ricostruzione cristallina del fatto, *maxime* in termini di causalità, ovvero impedisce l'accertamento delle corrispondenti responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio già in sede di merito³⁸⁰.

PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1-2, 2003, pp. 395 ss.; H. WELZEL, *Studien zum System des Strafrechts*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, n. 58, 1939, pp. 491 ss.) di confluire, piuttosto, in un dominio (talora finalistico) sul rischio. Cfr., di recente, F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Giappichelli, 2023, a proposito dell'evitabilità dell'evento come dominio del rischio (pp. 95 ss.) e della «competenza per il rischio» quale mezzo di identificazione dell'autore nel concorso colposo (pp. 244 ss.).

³⁷⁸ Vale la pena segnalare sin d'ora come, nella commistione tra oggettivo e soggettivo, tipica (soprattutto) dei reati colposi, risiede proprio nella involontarietà dell'evento la ragione ultima della corrosione che agisce sullo stretto legame tra la "dominabilità" del fatto e la "conoscibilità" degli elementi che lo compongono, riconosciuto già da F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Giappichelli, 1960, pp. 209 ss.

³⁷⁹ S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 75 ss.; R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pp. 36 ss.; B. DEIDDA, voce *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali X, 2017, pp. 883 ss., individua la «serie di soggetti che non agiscono separatamente, ciascuno chiuso nella sfera più o meno ampia dei suoi obblighi di garante, ma interagiscono sulla scorta di un programma nel quale, a diverso titolo, coloro che occupano le varie posizioni di garanzia intervengono per valutare i rischi, individuare i migliori *standard* di sicurezza e per mantenere inalterati o migliorare i livelli di sicurezza esistenti».

³⁸⁰ Si tende spesso a riferirsi a questi fenomeni classificandoli come relativamente recenti nel panorama giurisprudenziale italiano. La letteratura testimonia, tuttavia, che già nel secolo scorso, pur con nuovi parametri derivanti dall'approvazione della novella del 1994, la giurisprudenza veniva chiamata a confrontarsi con casi in cui, proprio nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si ravvisava l'esistenza di posizioni di garanzia multiple. Al riguardo, v. A. CULOTTA, *Successione nella posizione di garanzia e responsabilità per violazione delle norme prevenzionali e del delegato della sicurezza*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1997, pp. 845 ss. Cfr. altresì L. TRAMONTANO, *Ancora in tema di morte per intossicazione da amianto: brevi rilievi problematici sulla «ri-descrizione dell'evento» nella verifica del nesso causale*, in *Foro it.*, n. 2, 1998, pp. 484 ss.; R. GUARINIELLO, *I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (1995-1996)*, in *Foro it.*, n. 2, 1996, pp. 542 ss.

Si può ricordare, tra gli innumerevoli casi, il procedimento instaurato per il decesso di due lavoratori, occorso a causa di un mesotelioma pleurico da esposizione ad asbesto, i quali, rispettivamente nell'arco di circa due (1964-1988) o tre (1951-1984) decenni, avevano prestato servizio presso una società di acciaierie ove venivano esposti alle polveri di amianto, sotto la direzione tecnica e produttiva dell'imputato, che aveva espletato le sue funzioni presso l'azienda dal 1970 al 1988 (anno di cessazione dell'attività), con ampi poteri per l'ordinaria amministrazione conferiti nel 1971 e delega al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e dell'ambiente concessa soltanto nel 1981³⁸¹. In considerazione del prolungato lasso temporale dell'esposizione (del quale la letteratura scientifica considera rilevanti i diversi momenti in misura nettamente differenziata³⁸²), nonché del periodo di latenza della malattia e della successione di diversi soggetti in posizione apicale, la ricostruzione storica della vicenda si è palesata alquanto difficoltosa. Si è ritenuto, pertanto, che mancassero elementi sufficienti per ritenere dimostrato il legame intercorrente tra la condotta dell'imputato (direzione dell'azienda ove avveniva l'esposizione alla sostanza tossica) e l'offesa verificatasi (morte dei lavoratori a causa dell'esposizione)³⁸³.

³⁸¹ Il caso è relativo ai decessi avvenuti, a distanza di anni, rispettivamente nel 2006 e nel 2009. La delega in materia di salute e sicurezza è stata rilasciata ai sensi della normativa allora vigente. Cfr. Trib. Udine, 12 aprile 2014, n. 108.

³⁸² Lo stesso Tribunale, nella sentenza in analisi, riconosce che «[s]econdo una prima impostazione scientifica, esisterebbe un rapporto inverso tra durata della latenza ed esposizione, con la conseguenza che il periodo di latenza diminuisce con l'aumentare dell'esposizione (teoria della c.d. dose-dipendenza); secondo l'impostazione contraria, la latenza sarebbe del tutto indipendente dalla durata dell'esposizione (teoria della c.d. dose-indipendenza)». Sul punto, diffusamente, R. BARTOLI, *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, cit., pp. 603 ss. Cfr. altresì L. SIRACUSA, *Causalità e colpa nell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra "caos" e "logos"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 4, 2009, pp. 969 ss.; D. PULITANÒ, *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2006, pp. 789 ss. Più di recente, v. M. SCHIAVO, voce *Amianto (responsabilità penale da)*, in *Dig. disc. pen.*, 2021, §§ 3 ss.

³⁸³ Per una approfondita rassegna di ulteriori casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose conseguenti all'esposizione ad amianto (cc.dd. *toxic cases*), nonché per le implicazioni

La presenza delle suddette difficoltà ricostruttive, che spesso travalicano i confini del mero accertamento processuale, contribuisce a riaffermare la legittimità della previsione dei reati di pericolo in un ordinamento in cui, vista la centralità del disposto costituzionale, non soltanto l'offesa deve essere concretamente attribuibile al suo autore, ma deve altresì rappresentare un'approssimazione quanto più effettiva alla minaccia al bene giuridico che si assume protetto. In quest'ottica, sebbene la concezione di pericolo sia piuttosto elastica e si ravvisi, pertanto, la necessità di richiederne quantomeno il carattere della concretezza, i reati di cui agli artt. 437 e 451 c.p. si prestano a fungere da argine alla potenzialità "oggettivizzante" dell'applicazione (*rectius*, imputazione) dei reati di evento in relazione alle condotte, come quelle in analisi, rientranti nell'ampia sfera della sicurezza sul lavoro³⁸⁴.

Si tratta, in realtà, di una prassi a dir poco elusiva cui è pervenuta giurisprudenza³⁸⁵, la quale ravvisa ambedue le difficoltà di (i) non poter addivenire *tout court* a una pronuncia assolutoria, sia per giustificate ragioni di diritto e politica criminale, sia per l'eccesso paternalistico che la caratterizza³⁸⁶,

dal punto di vista causale, v. S. ZIRULLA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., pp. 54 ss., 231 ss.

³⁸⁴ Eludendo i problemi derivanti dall'imputazione dell'evento, su cui *infra*, la giurisprudenza ha ritenuto di ricercare una soluzione nell'applicazione dei reati di pericolo in analisi. A tal proposito, cfr. S. FINOCCHIARO, *La responsabilità penale per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione ad amianto: una patologia di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2021, pp. 186 ss.

³⁸⁵ L'elusione, per vero, si deve alle modalità con cui la giurisprudenza è pervenuta a fondare tale prassi, sulle quali di seguito. Si pensi, in questo senso, alla creazione (per via interpretativa, chiaramente sfavorevole) del concetto omnicomprendente di "malattia-infortunio", che pure è auspicata da parte della letteratura scientifica di settore (cfr. *supra*, cap. I, nota 78): ove il legislatore decidesse di intervenire in tal senso, l'eventuale adeguamento della giurisprudenza andrebbe sottoposto a un diverso vaglio di merito. D'altronde, anche in dottrina non mancano posizioni favorevoli all'introduzione di titoli autonomi di responsabilità del datore di lavoro, fra i cui possibili modelli si annovera proprio il reato "generale" di pericolo. In questo senso, D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Jovene, 2011, pp. 185 ss., 202 ss.

³⁸⁶ Il riferimento non è soltanto alle tendenze paternalistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che pure ha visto compromesso l'*iter* decisorio di una parte consistente delle pronunce di legittimità. Lo stesso atteggiamento della giurisprudenza si riscontra, invero,

e di (ii) non riuscire a ricondurre, oltre ogni ragionevole dubbio, ai canoni della “personalità” l’imputazione dell’evento lesivo derivante dall’attività lavorativa, o meglio, dalla violazione di una norma posta a tutela della sicurezza e della salute dell’ambiente lavorativo³⁸⁷. In questo contesto, pertanto, la prassi giudiziaria si è rivolta al baluardo dei reati di pericolo, dando alla luce operazioni interpretative dal tenore estensivo, tali da conferire la “cittadinanza giuridica” a concetti integrati, quale la “malattia-infortunio”³⁸⁸, in assenza di un

in altri e distinti settori di interesse penale, tra i quali, ad esempio, quello delle conseguenze derivanti dalla cessione di sostanze stupefacenti. In Italia, infatti, «la responsabilità dello spacciatore o comunque del cedente la droga è uniformemente riconosciuta dalla giurisprudenza, che trascura del tutto la considerazione dell’eventuale autodeterminazione dell’assuntore della sostanza». Così V. MILITELLO, *L’autoesposizione a pericolo fra colpa in ambiti illeciti e autoresponsabilità: il caso delle morti da assunzione di stupefacenti*, in *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, a cura di M. Helfer e M. Ronco, Nomos-Giappichelli, 2020, p. 162. Si pensi, altresì, alla curiosa differenza che, già dal punto di vista linguistico, intercorre tra attività di natura diversa, ma parimenti rischiose e lecite: mentre nel settore delle discipline sportive si è soliti parlare – al di fuori della *littera legis* – di “scriminanti sportive” (cfr., da ultimo, Cass., sez. V pen., 16 marzo 2023, n. 11225), non v’è traccia di una locuzione descrittiva equivalente (o quantomeno analoga) nell’ambito dell’attività lavorativa, che, per così dire, gode di una iperprotezione quasi retorica, in quanto “non richiesta” – né, alle volte, legittimata – in tale misura. Per ulteriori esempi, tra gli altri, A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli, 2020, pp. 78 ss.; A. CADOPPI, *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di G. Fiandaca e G. Francolini, Giappichelli, 2008, pp. 100 ss.

³⁸⁷ Nel senso indicato si muovono i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Cfr., da ultimo, Cass., sez. IV pen., 23 agosto 2022, n. 31478, la quale, annullando senza rinvio la condanna dell’imprenditore per l’investimento di un pedone mediante un mezzo di locomozione condotto in retromarcia dal lavoratore e destinato alla raccolta di rifiuti, ha riconosciuto che non ogni evento lesivo insorto *in occasione* dell’attività lavorativa può dare luogo alle responsabilità dei soggetti preposti alla sicurezza (primo fra tutti, il datore di lavoro). È necessario, invero, che il sinistro si verifichi *con violazione* delle norme sulla prevenzione degli infortuni, ovverosia «che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all’uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa» (§ 2.6 del “Considerato in diritto”). V. anche *supra*, nota 325.

³⁸⁸ A questo proposito, v. *supra*, § 2.2, con riferimento all’estensione *in malam partem* delle circostanze aggravanti previste agli artt. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, c.p.

intervento normativo *ad hoc*, e da contribuire a dilatare il contenuto di elementi già tipicamente plastici, tra i quali, ad esempio, si annovera il disastro³⁸⁹.

Così, ripercorrendo le riflessioni svolte finora in relazione ai reati di pericolo nell'ambito della sicurezza sul lavoro, sebbene la tutela penale si manifesti in tutto il suo (necessario) carattere preventivo e purché non si tratti di un intervento meramente precauzionale, l'anticipazione della soglia del penalmente rilevante vede riaffermata la sua legittimazione, ma al contempo deve essere sottoposta a stringenti limiti operativi. Come si è detto, per evitare che la corrispondente applicazione possa risultare in una deriva "oggettivizzante", è anzitutto necessario che il pericolo cui il reato fa fronte sia connotato dal canone della concretezza. In questo modo, infatti, evitando la congerie presuntiva che caratterizza altresì i reati ad evento³⁹⁰, si garantisce di poter addivenire alla dichiarazione di responsabilità soltanto nei casi in cui la specifica modalità commissiva abbia posto in *concreto* pericolo il bene giuridico oggetto di tutela, rendendosi all'uopo indispensabile uno specifico sforzo in termini di accertamento³⁹¹.

³⁸⁹ Nell'ambito dei delitti previsti dagli artt. 434 e 449 c.p., si pensi alla creazione pretoria, ampiamente controversa, del concetto di "disastro sanitario". Cfr. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, 2005, pp. 396 ss.

³⁹⁰ Il binomio pericolo astratto-pericolo concreto torna ad acquisire rilevanza anche nei reati colposi ad evento (nel caso di specie, omicidio e lesioni), sia pur sotto una veste parzialmente diversa. Una parte della dottrina, infatti, nell'ambito dell'analisi della regola cautelare violata, ritiene che nei casi di colpa specifica – quindi la quasi totalità dei reati ad evento connessi alla sicurezza sul lavoro – la mera riconoscibilità del pericolo generico sarebbe sufficiente a garantire il rispetto della misura soggettiva del rimprovero. In altre parole, a differenza dei casi di colpa generica (in cui si richiederebbe la riconoscibilità di un pericolo specifico), la circostanza per cui l'autore sia a conoscenza della potenzialità lesiva della sua condotta, intesa quale possibilità che da essa derivi una serie indistinta di eventi dannosi, sarebbe di per sé bastevole a fondare il rimprovero colposo nel suo versante soggettivo. Così F.C. PALAZZO, *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2, 2011, pp. 188 ss.

³⁹¹ In questa direzione si muove, ad esempio, il progetto di riforma del codice penale della Commissione Pagliaro, la cui formulazione tende ad eliminare ogni tipologia di reato di pericolo presunto, con poche e puntuali eccezioni, relative alle ipotesi che destano maggiore allarme (e.g., l'avvelenamento di acque o sostanze alimentari). *Amplius*, A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pp. 465 ss.

Proprio a questo riguardo, inoltre, benché il doveroso approfondimento si estenda al di là dei limiti del presente lavoro, sembra opportuno insistere sull'esigenza che lo specifico interesse protetto non soltanto sia individuato (*rectius*, predeterminato) direttamente in sede legislativa³⁹², ma che sia circoscritto altresì il ricorso al concetto di pericolo c.d. diffuso (o comune) ai soli casi in cui, per motivi inderogabili di politica-criminale, se ne ravvisi l'indispensabilità (a titolo esemplificativo, elevato rango del bene esposto a pericolo, straordinaria gravità della condotta, estremità del rischio cui essa dà origine, perentorie esigenze di sicurezza collettiva³⁹³). Nondimeno, i problemi relativi all'ampiezza di un bene giuridico quale l'incolumità pubblica, così come l'anticipazione della tutela cui sono preordinati i reati di pericolo, non fanno altro che porsi in continuità storica con la fuga dal diritto penale liberale o "classico", che già nei secoli scorsi caratterizzava questi delitti³⁹⁴.

In una prospettiva più elastica, muovendo nell'ottica di un'auspicabile riforma, sembra interessante richiamare già in questa sede la proposta di flessibilizzazione delle categorie che, in maniera quanto mai attuale³⁹⁵, è stata

³⁹² Ciò potrebbe dirsi agevolato, in materia di sicurezza sul lavoro, qualora i reati di pericolo ad essa connessi venissero inseriti in una autonoma sezione del codice, dedicata ai reati contro i diritti dei lavoratori, auspicata a più riprese da larga parte della dottrina.

³⁹³ G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Franco Angeli, 1987, p. 50, considera quale criterio aggiuntivo rispetto al rango del bene esposto a rischio, di per sé non risolutivo, la circostanza per cui «il ricorso alla fattispecie di pericolo offr[a] realmente migliori chances di tutela».

³⁹⁴ Come segnalato da T. PADOVANI, *Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale*, in *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995)*, a cura di S. Canestrari, Giappichelli, 1998, pp. 95 ss., i problemi in questione erano già insorti nel sistema penale del secolo XIX, atteso che la visione "classica" del diritto "criminale", basata sulla lesione o messa in pericolo concreta di un bene giuridico, è una creazione dell'epoca illuministica e che il congedo dal diritto penale di evento – il quale è strutturalmente incompatibile con l'astrattezza del danno o del pericolo – è da ricondurre alle allora emergenti esigenze di tutela degli interessi giuridici che interessavano il singolo non nella sua dimensione individuale, bensì in quella collettiva.

³⁹⁵ Al riguardo, cfr. le riflessioni proposte *infra* (cap. IV) in merito ai sistemi di intelligenza artificiale, le cui possibili regolamentazioni dal punto di vista penale aderiscono efficacemente

formulata per superare la visione “unitaria” di un diritto penale in espansione irrefrenabile³⁹⁶. Della struttura monistica, il cui baricentro si identifica con la privazione della libertà, è stata messa in luce la (ormai difficilmente reversibile) incompatibilità con la vocazione interventista e “regolamentatrice” del diritto penale, che postula l’esigenza di tendere verso un modello punitivo “a più velocità”. Le rinnovate esigenze di soggettivazione derivanti dalla complessità della condotta moderna – quale non soltanto l’azione risultante nella criminalità socioeconomica, ma anche le implicazioni dell’informatica e dell’automazione – rendono forse il monopolio della pena detentiva un modello sanzionatorio superabile perfino nei settori più “tradizionali”, il cui nucleo costitutivo è inevitabilmente mutato³⁹⁷.

alla dialettica tra monismo e pluralismo del sistema punitivo, precedentemente insorta a proposito della criminalità socioeconomica.

³⁹⁶ J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, B de F, 2006, pp. 174, 178 ss. La proposta non rappresenta, in realtà, un *novum* del tutto estraneo al dibattito scientifico italiano e internazionale. Basti pensare, in questo senso, ai profili di contatto tra la sanzione penale e quella amministrativa, sorta in relazione all’annosa questione sui confini intercorrenti tra i due “modelli” di illecito, il cui connubio è confluito, in Italia, nell’introduzione del c.d. diritto penale-amministrativo, ad opera della l. 24 novembre 1981, n. 689. In proposito, v. E. DOLCINI, *Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1987, pp. 777 ss.

³⁹⁷ Si pensi, ad esempio, a come la tecnologia abbia influenzato anche il settore della sicurezza sul lavoro, a partire dalla creazione di nuove professionalità digitali, per giungere all’introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale o di realtà virtuale non soltanto all’interno dell’ambiente e dei processi produttivi, bensì anche nella predisposizione della valutazione dei rischi cui consegue l’elaborazione delle strategie di prevenzione. Cfr. V. MAIO, *Diritto del lavoro e metaverso. Se il lavoro non è un (video)gioco*, in *Labour & Law Issues*, n. 2, 2022, pp. 40 ss.; G. LUDOVICO, *Nuove tecnologie e tutela della salute del lavoratore*, in *Nuove tecnologie e diritto del lavoro. Un’analisi comparata degli ordinamenti italiano, spagnolo e brasiliano*, a cura di G. Ludovico, F. Fita Ortega e T.C. Nahas, Milano University Press, 2021, pp. 79 ss.; F. CAVAS MARTÍNEZ, *Breves apuntes para una regulación multinivel del trabajo en plataformas digitales*, in *Revista de Derecho Social*, n. 87, 2019, pp. 65 ss.; M. TRONCI, L. MERCADANTE, P. RICCIARDI, *Industria 4.0: rischi e opportunità per la tutela e la sicurezza dei lavoratori*, in *Atti Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa, Cit. Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale*, INAIL, 2018, pp. 49 ss.; F. CAVAS MARTÍNEZ, *Las prestaciones de servicios a través de las plataformas informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo*, in *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, n. 406, 2017, pp. 23 ss.

Così, mentre da un lato si manterrebbe viva la “prima velocità” del diritto penale, consistente nell’imputazione costruita secondo le forme più classiche, dall’altro si costruirebbe un “secondo livello” alternativo e flessibile³⁹⁸, fondato su una combinazione di pene pecuniarie e privative di diritti diversi dalla libertà³⁹⁹. In questo modo, anche nell’ambito della protezione della sicurezza sul lavoro, l’attuale sistema “multilivello”, eretto sul cardine della sanzione detentiva, verrebbe intagliato per far confluire le eccedenze in un diritto penale distinto e separato, in cui si renda possibile l’adattamento del *corpus* delle attuali garanzie costituzionalmente indeclinabili. Ciò senza rinunciare, peraltro, alla possibilità di immaginare “ulteriori velocità”, non solo risultanti dalla crisi delle prime (sistema punitivo misto di misure detentive e sanzioni pecuniarie o privative di altri diritti)⁴⁰⁰.

³⁹⁸ Ancora, le idee di alternatività e flessibilità non sono del tutto sconosciute al sistema penale vigente. Si pensi, in questo senso, al graduale passaggio da un modello di reato “forte” e rigido ai sistemi ibridi consistenti in pene evolutive, miste ed elastiche (finanche “negoziabili”, se si riflette sui risvolti applicativi dell’art. 444 c.p.p.). Sul punto, diffusamente, M. DONINI, voce *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, 1999, pp. 221 ss., § 5.

³⁹⁹ A proposito delle sanzioni pecuniarie o privative di altri diritti, sembra opportuno ricordare che l’estensione del concetto di libertà impone un’attenta analisi rispetto alle pene alternative alla detenzione. Si corre il rischio, infatti, che le sanzioni della “seconda velocità” possano rappresentare, in diversi modi, uno strumento maggiormente afflittivo rispetto alla pena della reclusione. La questione, di rinnovata attualità sotto l’etichetta “europea” della c.d. nozione autonoma di materia penale (al riguardo, per tutti, A. MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, cit., pp. 170 ss.; EAD., *Legalità penale postmoderna*, in *A proposito del diritto postmoderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017*, a cura di G. Grisi e C. Salvi, RomaTrE-Press, 2018, pp. 190 ss.), è in realtà molto più risalente. Basti pensare ai processi di depenalizzazione e alla loro qualificazione in termini di “normalità” (= passaggio a modelli punitivi che non intaccano la libertà personale) o “anormalità” (= previsione di sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali). In questi termini, J.M. PERIS RIERA, *El proceso despenalizador*, Universidad de Valencia, 1983, pp. 31 ss. Il dibattito, d’altronde, si inserisce nella prospettiva più ampia del quadro sovente tratteggiato dalla dottrina, per cui «il diritto penale, come mero dispensatore di pena (pena=male), non contribuisce al progresso della società». Così M. DONINI, *Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depenalizzazione in un quadro del “sistema”*, in *Dir. pen. proc.*, n. 12, 2000, p. 1652.

⁴⁰⁰ La crisi di cui si fa menzione è quella indicata, con altre parole, da J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del Derecho penal*, cit., pp. 183 ss., dove l’Autore riflette, in realtà, sulla sola “terza velocità”, riferendone già l’esistenza quanto ai reati socioeconomici e mostrando la sua inclinazione verso la polarizzazione nell’ambito della prima o della seconda, in quanto l’apertura all’autonomizzazione del “terzo livello” rischierebbe di essere costruita sui medesimi presupposti del diritto penale c.d. del nemico, sviluppatosi a partire dalle proposte di Jakobs.

2.3. (Segue): *l'apparato di tutela contravvenzionale quale base "oggettiva" del rimprovero colposo*

Proseguendo nell'analisi della tutela "multilivello" di cui gode la sicurezza sul lavoro, all'estremo opposto rispetto ai reati finora analizzati l'ordinamento prevede un sistema contravvenzionale combinato, che attribuisce distinte penalità a seconda dell'infrazione commessa⁴⁰¹. Così, in modo particolare agli artt. 55-60 t.u.s.l., è predisposto un apparato punitivo misto, nel quale una pluralità di soggetti che intervengono nell'attività lavorativa⁴⁰² vengono qualificati, a diverso titolo, responsabili per il mancato rispetto degli innumerevoli obblighi prevenzionistici sanciti dal medesimo testo unico. Sulla base del tipo, della modalità e della gravità della violazione perpetrata, il legislatore ha predisposto un sistema di connessione tale per cui le singole disposizioni prevenzionistiche, sparse nell'arco del testo, assurgono alternativamente al rango di illecito penale – nella loro forma di reati "meno gravi" – o a quello di illecito amministrativo. Il risultato del combinato disposto

Si badi: una "terza velocità", consistente nel carattere misto della risposta sanzionatoria, è già presente in diversi ambiti del nostro ordinamento. A questo proposito, v. D. NOTARO, *Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico*, Giappichelli, 2010, pp. 203 ss.

⁴⁰¹ V. TORRE, *Le contravvenzioni del t.u.s.l.*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 203 ss.; R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., pp. 135 ss.; M.C. PARMIGGIANI, L. MONTICELLI, P. FURLOTTI, M. L'INSALATA, *Disciplina speciale*, cit., pp. 139 ss.; L. MONTICELLI, *Le fattispecie sanzionatorie speciali*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Giappichelli, 2012, pp. 283 ss.

⁴⁰² Nella parte "generale" del t.u.s.l., sono previste sanzioni a carico dei seguenti soggetti: i datori di lavoro e i dirigenti (art. 55), i preposti (art. 56), i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), il medico competente (art. 58), gli stessi lavoratori (art. 59), nonché i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti (art. 60). Analoghe disposizioni incriminatrici sono poi introdotte separatamente, anche a carico di altri soggetti (ad esempio, il committente, il responsabile dei lavori, etc.), nell'ambito di attività specifiche, le quali godono di apposita disciplina nelle altre sezioni del t.u.s.l. (v., a titolo esemplificativo, gli artt. 157-160, con riferimento al settore delle costruzioni e dei lavori in quota).

tra gli obblighi previsti dal t.u.s.l. e gli artt. 55-60 costituisce, così, il sistema sanzionatorio “speciale” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui persiste la compresenza di illeciti meramente amministrativi e fattispecie di reato contravvenzionale.

Una delle principali problematiche che, nel panorama italiano, investe l’ambito delle contravvenzioni è legata alla loro collocazione sistematica. Sebbene si tratti di una criticità strutturale di carattere generale, ancor più acuta nel caso in cui si riferisca ai delitti, l’ubicazione *extra codicem* della gran parte degli illeciti contravvenzionali rende questi ultimi un corpo di prescrizioni che, dai contenuti più variegati, vedono ostacolata la loro efficacia applicativa. Di fatto, in spregio ai canoni di tassatività e determinatezza, si rende estremamente complesso addivenire all’esatto computo del numero dei singoli reati previsti e puniti dall’ordinamento, specie con riferimento alle ipotesi contravvenzionali, che, in misura nettamente maggiore rispetto ai delitti, tendono a circoscrivere il loro habitat “naturale” alla legislazione speciale dei più diversi settori⁴⁰³. Allo stesso tempo, il diritto penale c.d. minimo rimane una mera e disattesa affermazione di principio che vede espandere, in realtà, il suo perimetro al di là del nucleo essenziale di norme incriminatrici: «poche, chiare, tassative, conoscibili»⁴⁰⁴.

La frammentazione del diritto penale al di fuori delle disposizioni codicistiche si manifestava con particolare acuità nel settore della protezione antinfortunistica. Prima, infatti, che si addivenisse alla razionalizzazione dei

⁴⁰³ Nonostante siano trascorse più di due decadi, è ancora attuale lo studio di M. PAVARINI, *Sistema di informatizzazione del diritto penale complementare. Prime elaborazioni e riflessioni*, in *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del Convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, a cura di M. Donini, Giuffrè, 2003, p. 39, il quale segnala che il 95% circa della legislazione penale c.d. speciale «è invasivamente coperto da reati contravvenzionali praticamente quasi tutti obblazionabili e una quota restante di delitti e contravvenzioni con soglie di penalità detentiva inferiore nel massimo ai 3 anni».

⁴⁰⁴ M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *Leg. pen.*, 20 novembre 2018, p. 6.

provvedimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro, complice la graduale espansione del concetto di igiene sul lavoro (poi malattia professionale) e delle corrispondenti nozioni ibride⁴⁰⁵, la tutela della salute *lato sensu* dei lavoratori era affidata a un insieme piuttosto diffuso di norme incriminatrici. Le opere riformatrici della fine dello scorso secolo, unitamente alla legge delega del 2007, hanno permesso alla gran parte degli illeciti di confluire nel testo unico di riferimento, così da agevolare – sia pur in parte, date le tecniche normative impiegate⁴⁰⁶ – la ricostruzione del sistema penale complementare, che si affianca alle tutele ancora offerte dal codice.

A proposito della ubicazione delle norme incriminatrici nell'ordinamento, è indispensabile fare riferimento all'ormai "cogente" principio della c.d. riserva di codice. Per il tramite dell'art. 1 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è stato introdotto l'art. 3-*bis* c.p., che non ha tuttavia sopito le polemiche succedutesi in dottrina avverso la tecnica del legislatore italiano. Attraverso una immagine eloquente e decisamente contemporanea, era stata avanzata la meritoria critica con cui si dipingeva «il codice come una città ideale nella quale si sviluppano gli ordinati quartieri centrali dell'area metropolitana, mentre la legislazione complementare come una caotica periferia paragonabile alle *favelas* delle

⁴⁰⁵ Per approfondimenti al riguardo, si rinvia alle riflessioni formulate *supra*, cap. I, § 5. Si consideri altresì che i concetti di infortunio e malattia professionale, pur mantenendo agli effetti penali una certa autonomia, risentono dell'influenza esercitata dai rami dell'ordinamento di provenienza (nella specie, il diritto del lavoro), le cui prospettive di riforma disvelano già l'incertezza dei tentativi definitivi. Cfr., ad esempio, la proposta di F. CAVAS MARTÍNEZ, *Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y propuestas de reforma*, in *Medicina y seguridad del trabajo*, n. Suplemento extraordinario, 2016, pp. 82 ss., il quale, onde evitare che alcune patologie non vengano riconosciute come professionali e confluiscano indebitamente nel concetto di infortunio, propone criteri definitivi aggiuntivi ma, comunque, piuttosto flessibili.

⁴⁰⁶ Critico in merito già B. DEIDDA, *Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2008, pp. 99 ss., agli albori della redazione del testo unico. Cfr. altresì G. MORGANTE, *Spunti di riflessione sul diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2010, pp. 3319 ss.

odierne megalopoli brasiliane»⁴⁰⁷. Il legislatore, invero, prescindendo dalla “visione di sistema” che richiede una materia delicata quale il diritto penale, ignora(va) l’esigenza di sistematizzare l’apparato sanzionatorio penale in maniera razionale e metodica, principalmente all’interno del codice appositamente dedicato, contribuendo, in questo modo, all’espansione di quella deriva panpenalizzante già oggetto di censura⁴⁰⁸.

Quanto alle attività maggiormente significative, in termini di abbondanza normativa, il diritto della sicurezza sul lavoro rappresenta un perdurante esempio della complessità che caratterizza il problema della riserva di codice, cui si legano inevitabilmente le visioni funzionalistiche del diritto in generale e, segnatamente, di quello penale. È abbastanza evidente, infatti, che la regolamentazione di attività tanto eterogenee quanto analitiche non può essere contenuta, a mo’ di predilezione topografica, unicamente nell’impianto codicistico. Ragionando in senso contrario, ossia ammettendo che la disciplina dettagliata della sicurezza sull’ambiente di lavoro – o meglio, il corrispondente apparato sanzionatorio – possa essere demandata al codice penale, bisognerebbe immaginare un articolato farraginoso e potenzialmente illimitato. Da un lato, in termini quantitativi, le previsioni della parte speciale crescerebbero a dismisura non soltanto a causa della trasposizione del(la quasi

⁴⁰⁷ La suggestiva immagine, proposta e ripresa da autorevoli esponenti della dottrina, viene richiamata da E.M. AMBROSETTI, *Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2019, p. 399, che segnala la «proliferazione – accanto al tradizionale impianto codicistico – di una moltitudine di precetti e sanzioni penali introdotti nell’ordinamento in assenza di una coerente visione politico-criminale e sotto la spinta di quella perenne emergenza che sembra contraddistinguere l’età contemporanea». In senso sostanzialmente analogo, v. C.E. PALIERO, *La “riserva di codice” messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica*, in *Criminalia*, 2019, pp. 31 ss.; F. MANTOVANI, *Umanità e razionalità del diritto penale*, Cedam, 2008, pp. 1033 ss.; G. FIANDACA, *In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2, 2001, pp. 137 ss.; L. FERRAJOLI, *Sulla crisi della legalità penale. Una proposta: la riserva di codice*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 2000, pp. 67 ss., il quale, più correttamente, identifica la riserva di codice nell’introduzione di disposizioni normative concernenti reati, pene e processi penali attraverso un *iter legis* aggravato.

⁴⁰⁸ A questo proposito, v. *supra*, cap. I, §§ 7.1 ss.

totalità del) t.u.s.l., ma anche a seguito delle rivendicazioni che, in maniera del tutto legittima, verrebbero avanzate dagli ulteriori settori in cui si svolgono attività intrinsecamente rischiose⁴⁰⁹. Dall'altro, in chiave qualitativa, il codice penale esaurirebbe la sua funzione contenitiva della *extrema ratio* e finirebbe per racchiudere una congerie (sterminata, ma mai esaustiva) di regole meramente cautelari, punite malgrado la loro sporadica e quanto mai presunta offensività.

Proprio il settore della tutela antinfortunistica, unitamente alla protezione della salute sul lavoro, riesce a spiegare come le singole operazioni che compongono l'intero processo produttivo (in senso mirabilmente omnicomprensivo, data l'insorgenza di nuove e "astratte" attività lavorative) non soltanto non debbano essere oggetto di ubicazione esclusiva all'interno del codice (*rectius*, sistema) penale, ma, forse, neanche debbano penetrare fra i compiti che a quest'ultimo vengono affidati. Come è stato autorevolmente sostenuto, sia pur con eccessiva perentorietà, il «bisogno di una razionalità nuova, che vedesse impegnato il diritto nel compito di definire, in via normativa, il sapere tecnologico e scientifico», andrebbe soddisfatto primariamente dal diritto extrapenale, che altrove ha subito un'espansione non paragonabile all'omologo italiano, dando luogo alla metamorfosi del «modo tradizionale, e ormai largamente obsoleto, di concepire i rapporti tra l'ambito giuridico e quello scientifico-tecnologico», che «è stato così sostituito dalla costruzione giuridica della scienza e della tecnologia»⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ Tenendo in considerazione che – come ricordato, fra gli altri, da M. MASUCCI, *Sul «rischio penale» del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso di persone*, Jovene, 2012, p. 139 – ogni interazione tra più soggetti è di per sé pericolosa, la struttura codicistica subirebbe una inedita e ingestibile deformazione quanti-qualitativa.

⁴¹⁰ Il riferimento è, principalmente, al modello adottato negli Stati Uniti d'America. Secondo F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1-2, 2003, p. 69, infatti, le Corti statunitensi «hanno dato corpo all'idea che al diritto spetti il compito di definire le regole cui sottoporre lo sviluppo tecnologico, e con esso il sistema produttivo», nell'ambito della disciplina civilistica dei *torts*, mentre «il

Questo esempio, tratto dall'esperienza giuridica in materia di sicurezza sul lavoro, dimostra come il dibattito circa la riserva di codice si estenda, in realtà, ben oltre il sistema sanzionatorio contravvenzionale previsto dall'ordinamento. La regolamentazione di attività assai "particolareggiate", infatti, presuppone l'elaborazione di un articolato "al dettaglio"⁴¹¹, probabilmente incompatibile con i canoni della normativa penale tradizionalmente ascritta al codice. In altre parole, seguendo quanto poc'anzi ribadito, dato che la complessità dei procedimenti elaborati e talvolta standardizzati (si pensi, in questo senso, ai processi produttivi, oppure ai protocolli operativi in materia sanitaria) non permette che la relativa disciplina sia contenuta integralmente nell'impianto codicistico, l'ordinamento normalmente prevede dei testi organici cc.dd. speciali, quali, ad esempio, lo stesso t.u.s.l. e la legge sulla responsabilità medico-sanitaria.

Quello della riserva di codice, dunque, non è un problema che attiene esclusivamente all'apparato delle contravvenzioni. Il discorso, cui in questa sede si può solo fare cenno, è da estendere altresì al modello dei delitti e contribuisce a riportare in auge le antiche (e rinnovate) questioni che travolgono la legalità penale, della cui crisi si è discusso a lungo⁴¹². Non è un caso, infatti, se lo stesso art. 3-*bis* c.p. non si limita a "imporre" – con la utopistica formula

sistema della responsabilità civile, in Italia, ha conosciuto sì una espansione, ma un'espansione tutto sommato modesta e relativa».

⁴¹¹ Come segnala F. SGUBBI, *I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, a cura di L. Montuschi, Giappichelli, 1997, p. 261, le norme in materia di tutela della salute e prevenzione della sicurezza sul lavoro descrivono, in ultima istanza, le procedure da seguire per garantire un ambiente salubre.

⁴¹² Da ultimo, più in generale, L. GROSSI, *I "nuovi" obblighi costituzionali di tutela penale: dall'an al quomodo dell'incriminazione*, in *Leg. pen.*, 9 gennaio 2024, p. 2, segnala che «[l]a crisi della riserva di legge [...] è anzitutto l'effetto di una crisi che coinvolge primariamente la legge». Al riguardo, nonché per gli opportuni riferimenti bibliografici, v. altresì A. MASSARO, *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, cit., pp. 22 ss. Sulle cause e i possibili rimedi dell'erosione della legalità penale, v. F. MANTOVANI, *Erosión del principio de reserva de ley*, cit., pp. 407 ss.

per cui una legge ordinaria dovrebbe prevalere su un'altra equivalente⁴¹³ – l'introduzione di «[n]uove disposizioni che prevedono reati» all'interno del codice penale, ma concede la possibilità alternativa che queste ultime vengano ubicate nelle «leggi che disciplinano in modo organico la materia». Prescindendo dalla formulazione della norma⁴¹⁴, in cui il soggetto (grammaticalmente inteso) sembra restringere già in apertura la portata applicativa della riserva⁴¹⁵, è stato autorevolmente sostenuto che, nella ricerca di un difficile equilibrio tra la sua sistemazione nella legge ordinaria (di fatto *poco* vincolante) o nel testo costituzionale (per certi versi *troppo* vincolante), la scelta operata dalla novella del 2018 voglia significare, in realtà, una “legificazione” di – «nel senso che dà contenuto legislativo a» – principi costituzionali di ben più ampio rilievo, quali la determinatezza e la sussidiarietà⁴¹⁶.

Per vero, una simile posizione pare essere osteggiata dal riconoscimento, nell'ambito del medesimo studio, che la «vera risposta sarebbe una

⁴¹³ Si è a lungo insistito sulla sostanziale inefficacia di una norma che, dello stesso rango rispetto alla fonte richiesta per modificare il codice penale, dovrebbe impedire al legislatore ogni tentativo derogatorio. In merito, come si evince dalla ricostruzione di C.E. PALIERO, *La “riserva di codice” messa alla prova*, cit., pp. 53 ss., sono state manifestate (almeno) tre distinte posizioni: che l'art. 3-bis c.p. sia una norma formalmente ordinaria, ma “sostanzialmente costituzionale”; che si tratti, piuttosto, di un principio generale dell'ordinamento; che, come ritenuto dall'Autore, rappresenti una norma programmatica a contenuto tecnico, ma con finalità politico-criminali.

⁴¹⁴ D'altro canto, «[q]uando si riscrivono codice e leggi complementari insieme e a 360°, è chiaro che siamo davanti a *un'impresa costituente* e che non si possa promuoverla come un compito di riordino meramente topografico, scrivendone il mandato in un comma 85_{mo} lett. q)». Così M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali*, cit., p. 12.

⁴¹⁵ La locuzione «[n]uove disposizioni che prevedono reati» sembra, in realtà, il frutto di una scelta piuttosto riduttiva e, forse, infelice. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni che, non “prevedendo reati”, si limitino a disciplinare una condizione di punibilità, oppure a ritoccare una cornice edittale. Ove si volesse rispettare il tenore letterale della norma, tali modifiche, pur incidendo in maniera sostanziale sulla disciplina del reato, non rientrerebbero nel raggio d'azione della riserva e quindi sarebbero “autorizzate” a giacere in testi diversi dal codice.

⁴¹⁶ M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali*, cit., pp. 8 ss.

ricodificazione, salvo che poco dopo il vecchio male non risorga. Ma la ricodificazione è esattamente ciò che l'art. 3-bis Cp esige: perché la riserva di codice, senza una ricodificazione, non è nemmeno pensabile attuarla»⁴¹⁷. Pertanto, stante la questionabile riduttività derivante dalla tecnica normativa utilizzata, sembra doversi condividere, piuttosto, la tesi di chi, condividendone la lodevole intenzione, avvertiva al contempo che «l'unico effetto dell'art. 3-bis è la sua inserzione nel codice penale», così sfatando il «[v]alore didattico, quindi, più che valore normativo»⁴¹⁸ della riserva di codice dalle note squisitamente italiane.

Al di là delle questioni topografiche, come si è avuto modo di segnalare in precedenza⁴¹⁹, il tema delle contravvenzioni – anche nel settore della sicurezza sul lavoro – propone una riflessione di più ampio respiro, inerente alla loro permanenza nell'attuale sistema punitivo. La messa in discussione di un binomio asseritamente «irriducibile»⁴²⁰ è alimentata, non senza ragioni, dalla propria natura dei reati contravvenzionali, che nella maggior parte dei casi costituiscono illeciti di pericolo presunto e, pertanto, non dipendono dalla effettiva lesione (né reale né potenziale) del bene giuridico protetto, così da sottoporre a rischio i canoni della responsabilità personale⁴²¹. A questo proposito, pare che il discorso incentrato prevalentemente su argomentazioni di diritto positivo, debba prendere le mosse, in verità, da questioni che esulino

⁴¹⁷ Ivi, p. 10. «*Fiat codex et pereat codex!*», prendendo in prestito le parole di G. LOSAPPIO, *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica (codex reloaded)*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2023, p. 21.

⁴¹⁸ M. GALLO, *La cosiddetta riserva di codice nell'art. 3-bis: buona l'idea, non così l'attuazione*, in *Dir. pen. cont.*, 20 novembre 2018, p. 3.

⁴¹⁹ *Supra*, cap. I, sub nota 121.

⁴²⁰ T. PADOVANI, *Il binomio irriducibile*, cit., pp. 421 ss.

⁴²¹ Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si pensi, ad esempio, alla contravvenzione di cui all'art. 160, comma 1, lett. b), t.u.s.l., che punisce il lavoratore autonomo «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94», vale a dire per non essersi adeguato «alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza», anche se dal loro mancato rispetto non possa sorgere alcun pericolo «comune» (diffuso) o «specifico» (per l'incolumità degli interessati).

dalla configurazione *stricto sensu* del reato e si rivolgano alle sue conseguenze. In altre parole, sembra che la dialettica circa la sopravvivenza delle contravvenzioni, in una prospettiva *de lege ferenda*, sia da ricondurre, come buona parte dei dilemmi di diritto sostanziale, a una questione più “di pena” che “di forma”.

Andando con ordine, si è già avuto modo di ricordare che la differenza sostanziale che intercorre tra delitti e contravvenzioni – al di là della diversa specie nominale delle sanzioni comminabili – giace, in ultima istanza, nel criterio di imputazione soggettiva (l’art. 42, ult. comma, c.p., nel caso delle contravvenzioni, considera indifferenti il dolo e la colpa) e nella disciplina del tentativo (configurabile, in linea di principio⁴²², solo nelle ipotesi delittuose, ex art. 56, primo comma, c.p.). Considerato che, nell’ottica del diritto positivo, queste “regole” discriminanti non godono di alcuna absolutezza, giacché all’ordinamento non è impedito di annoverare eccezioni (le quali, in effetti, si rinvencono in diversi casi⁴²³), la bipartizione tra “reato grave” (delitto) e “reato lieve” (contravvenzione) sembra essere divenuta piuttosto un retaggio anacronistico, che, pur avendo perduto ogni ragione giustificativa della sua esistenza, continua ad inficiare l’economia e il buon andamento dell’attività giudiziaria in materia penale⁴²⁴.

Riportando, ora, la questione su un terreno di più ampio respiro, è chiaro che la problematica che investe il sistema dei reati contravvenzionali vada ben oltre i confini marcati dalla disciplina positiva e si inserisca, piuttosto, nell’ampio dibattito inerente alle conseguenze sanzionatorie che da essi

⁴²² Critico, per le difficoltà sistematiche che ne derivano, M. GALLO, voce *Dolo*, cit., p. 787.

⁴²³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., p. 189. Cfr. gli esempi riportati *supra*, cap. I, *sub* nota 121.

⁴²⁴ Con ciò non si vuole di certo affibbiare le “colpe” di una giustizia penale farraginosa, lenta e spesso inefficace alla vigenza dell’apparato contravvenzionale. Ciononostante, nell’ottica di una complessiva opera “(ri)costituente”, tanto auspicata nella nostra materia, l’aggravio che costituiscono le contravvenzioni è un elemento che non può non essere tenuto in considerazione.

discendono. L'impressione, infatti, sembra essere quella per cui, al di là della loro appartenenza (o meno) al sistema penale, le condotte sanzionate a titolo contravvenzionale non esprimano un reale *bisogno* della pena detentiva e, in alcuni casi, della pena in generale. A riprova di ciò, basti pensare ai meccanismi premiali ovvero estintivi che lo stesso ordinamento "punitivo" mette a disposizione del (presunto) reo⁴²⁵, andando a contribuire – assieme ad altri strumenti come, ad esempio, l'applicazione della pena su richiesta delle parti – alla conformazione di una giustizia penale *on demand*.

Il tema della penalità rappresenta, come non potrebbe essere altrimenti, un argomento tanto centrale quanto complesso nel diritto penale contemporaneo e richiama, in qualche modo, le considerazioni svolte a proposito degli interventi di depenalizzazione e del sistema a "più velocità" che, ove approfonditamente configurato e implementato, agevolerebbe la risposta dello *ius puniendi* alle reali esigenze di risocializzazione del condannato. Peraltro, le questioni problematiche inerenti all'*an* e al *quomodo* della sanzione non sono da circoscrivere all'ambito delle contravvenzioni, ma anzi investono prevalentemente l'intera categoria dei delitti, anche nell'ambito di altri "luoghi" sistematici. Del resto, volendo tentare un raffronto azzardato, tale questione investe anche l'annoso dibattito sul bagaglio di conoscenze (pre-)possedute dall'agente che, per colpa, cagiona un evento costitutivo di reato. Proprio le considerazioni «sui *deficit* intellettuali, culturali e di esperienza che colpiscono l'agente concreto *in quanto membro di un gruppo o di una categoria più ampi*»⁴²⁶

⁴²⁵ Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, cfr. V. VALENTINI, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in D. CASTRINUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 235 ss.; M. GUGGIARI, *Le contravvenzioni: il regime giuridico ed i meccanismi premiali*, in *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, cit., pp. 223 ss.; G. AMARELLI, *L'oblazione discrezionale non è "alternativa" al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2008, pp. 264 ss.; N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7, 2008, pp. 837 ss.

⁴²⁶ F. BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. III, a cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, Casa Editrice La Tribuna, 2010, pp. 209 ss., § 3.

– si pensi, a questo proposito, ai noti casi della moglie del pastore⁴²⁷, o dell'anziana contadina⁴²⁸, o ancora della domestica proveniente dal “Terzo Mondo”⁴²⁹ (tutti esempi, peraltro, curiosamente declinati al femminile) – conducono a traslare il problema della misura soggettiva della colpa, successivo all'individuazione dell'agente modello (= l'agente concreto ha agito con colpa? Ne è legittimata la condanna?), alla questione, ben più ampia, dell'opportunità di esercitare la potestà punitiva (= l'agente concreto è meritevole della sanzione? La sua condotta è sintomo di un bisogno di rieducazione? La pena prevista è *in grado di provvedere* a tale bisogno?).

Così, trasponendo il dubbio sull'opportunità della pena alle ipotesi di reato (non soltanto) contravvenzionale commesso nell'ambito della sicurezza sul lavoro, torna alla mente il monito di chi, disprezzando l'abdicazione del potere pubblico nel campo della valutazione dei rischi, elogia il modello straniero che «ha ripudiato l'idea di far svolgere alla “capra” i compiti del “giardiniere”», dove «le singole imprese sono messe in grado di conoscere, nei dettagli e sotto tutti i profili rilevanti, la valutazione pubblica del rischio e di dar vita ai programmi interni di protezione, secondo le indicazioni vincolanti delle linee-guida»⁴³⁰.

⁴²⁷ H. MANNHEIM, *Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Schletter, 1912, p. 50.

⁴²⁸ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 608.

⁴²⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, 2008, p. 212.

⁴³⁰ Così F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza*, cit., p. 61, con riferimento al sistema di controllo pubblico statunitense.

Ai confini dell'*Individualstrafrecht*: sicurezza sul lavoro, organizzazioni complesse e intelligenza artificiale

SOMMARIO: **1.** Considerazioni introduttive – **2.** Approssimazioni definitorie e vulnerabilità del concetto di colpevolezza – **3.** L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale presupposto della punibilità – **3.1.** Il tentativo di riconoscere un nuovo “modello” di soggetto passivo: l'intelligenza artificiale come vittima di reato – **3.2.** Verso una soggettività attiva strumentale: l'intelligenza artificiale come autrice di reato – **3.3.** L'intelligenza artificiale come strumento di ausilio per l'esercizio della giustizia – **4.** L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale criterio per la commisurazione della pena in concreto – **5.** Osservazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive

La struttura del diritto penale contemporaneo è stata plasmata, nel corso dei secoli, attraverso i riflessi sociali della scienza e della tecnica, come ampiamente dimostrato dal settore della sicurezza sul lavoro, la cui analisi ha

permesso di riscontrare molteplici punti di contatto tra la normazione, da un lato, e la costruzione della scienza in senso lato, dall'altro. Non rappresenta di certo una novità la circostanza per cui le discipline giuridiche non possano (o non debbano) prescindere dagli sviluppi tecnologici e sociali, che a loro volta vengono influenzati dagli accadimenti storici e dall'avanzamento delle altre sfere della conoscenza⁴³¹. In caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio, peraltro in parte già manifestatosi, che la regolamentazione delle condotte umane – e, arrivati a questo punto, anche inumane⁴³² – rimanga di fatto priva degli effetti che dovrebbe produrre. Con ciò, senza poter in questa sede procedere a un'analisi complessiva della situazione in cui versa il sistema giuridico, si intende soltanto sottolineare che una disciplina normativa carente di “effettività” rispecchia, in fondo, uno stato di sostanziale anacronismo dell'ordinamento, le cui conseguenze sottopongono a numerosi pericoli la sicurezza collettiva, oggetto ultimo della tutela che il diritto, specialmente quello penale, predispone a favore dei consociati⁴³³. In altri termini, l'obiettivo del diritto, in particolare quello punitivo, è di proteggere l'individuo attraverso

⁴³¹ Il concetto di colpevolezza, così come le teorie che, in diverso modo, si riferiscono alle funzioni della pena, rappresentano il risultato di riflessioni dottrinali elaborate nell'ambito di determinate realtà storiche e sociali. Al riguardo, cfr. D. SANTAMARIA, voce *Colpevolezza*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1960, pp. 646 ss.; G. MARINI, voce *Colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, 1988, pp. 314 ss.; A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, 2003, pp. 9 ss.; H.H. JESCHECK, *Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad en Alemania y Austria*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, pp. 2 ss.; J.M. NAVARRETE URIETA, *El nacimiento de la idea de culpabilidad*, in *Aldaba*, n. 18, 1992, pp. 31 ss.

⁴³² Con le dovute precisioni, che si specificheranno *infra*. Finora si attesta l'utilizzo dell'aggettivo “artificiale” nella locuzione “intelligenza artificiale” per sottolineare che, benché acquisiscano autonomia nell'apprendimento e nella determinazione dei processi causali, questi sistemi sono il frutto della creazione da parte dell'essere umano.

⁴³³ Con le parole di G. JAKOBS, *El principio de culpabilidad*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 3, 1992, p. 1074, la finalità della prevenzione generale positiva della pena consiste nella «prevención general, porque pretende dirigirse un efecto en todos los ciudadanos; [y se denomina] positiva, porque este efecto no se pretende en que consista en miedo ante la pena, sino en una tranquilización en el sentido de que la norma esta vigente, de que la vigencia de la norma, que se ha visto afectada por el hecho, ha vuelto a ser fortalecida por la pena». Al riguardo, v. anche C. ROXIN, *Derecho Penal. Parte General*, tomo I, Civitas, 1997, p. 97: «[e]n primer lugar, el fin de la conminación penal es de pura prevención general».

un “margine di *sicurezza cognitiva* avverso la possibilità che i suoi interessi vengano messi a repentaglio da parte di soggetti terzi”⁴³⁴.

Deve, tuttavia, avvertirsi sin d’ora che le riflessioni proposte di seguito si dirigono ad analizzare questioni (talora) relative a un’epoca futura e che la prospettiva con cui si affronterà la discussione, dalla visione peculiare del diritto penale, può risultare parziale e limitata. È evidente, infatti, che l’analisi “integrata” delle questioni relative all’intelligenza artificiale presuppone un bagaglio di conoscenze scientifiche globali che, senza alcun dubbio, eccedono dal perimetro del presente lavoro. Sulla scorta di tale premessa, senza alcuna pretesa di esaustività, l’obiettivo delle considerazioni svolte di seguito è duplice: da un lato, tentare di verificare se (*an*) e come (*quomodo*) i sistemi di intelligenza artificiale hanno esercitato una qualche influenza sulla teoria del reato e, in particolare, su quegli elementi che – con fondate ragioni di discordanza avanzate in dottrina⁴³⁵ – conformerebbero il nucleo della c.d. colpevolezza; dall’altro, evidenziare la possibile (ormai ineludibile) influenza e i cambiamenti che l’avvento massivo dei sistemi inanimati autonomi comportino agli effetti del diritto penale.

Tradizionalmente, quando si è iniziato a discutere di intelligenza artificiale, in termini sempre più ampi ed accoglienti, si è fatto particolare riferimento all’ambito della riservatezza e dei dati personali. La massificazione

⁴³⁴ R. ALCÁ CER GUIRAO, *Los fines del Derecho Penal. Una aproximación desde la filosofía política*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 51, 1998, p. 425: «En palabras de Vehling, el Derecho sirve al fin de “allanar los momentos de inseguridad respecto a la conducta de los otros en los contactos sociales a través de un mínimo de orientación jurídica”». Non deve sorprendere, pertanto, che la regolazione delle condotte umane, e in particolare la repressione di alcune di esse attraverso il diritto penale, siano (e tendano a modificarsi per rimanere) ancorate a ciò che la ragione umana percepisce in un determinato momento storico. Nel pensiero *ante litteram* di B. SPINOZA, *Tratado político*, Alianza Editorial, 1986, p. 96, «no resulta tan inadecuado que los hombres que están habituados a vivir en el Estado llamen pecado a lo que contradice el dictamen de la razón, puesto que los derechos del mejor Estado [...] deben estar fundados en ese dictamen».

⁴³⁵ Sull’evoluzione della concezione di colpevolezza, v. *amplius* M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, cit., pp. 35 ss.; Á. TORIO LÓPEZ, *El concepto individual de culpabilidad*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 2, 1985, pp. 285 ss.

dei dati rilasciati a terzi o introdotti in apposite piattaforme digitali, *database*, applicazioni o server rappresentava un pericolo per la sfera dell'intimità personale, in cui la *privacy* è garantita già a livello costituzionale⁴³⁶ e viene, dunque, protetta anche dall'ordinamento penale. Non è un caso, infatti, se ancora oggi l'autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciare provvedimenti che, in qualche misura, limitino l'espansione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale⁴³⁷.

A titolo meramente esemplificativo, si può menzionare la recente sentenza del 21 giugno 2022, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel ricorso C-817/19. Il ricorso riguarda la direttiva *Passenger Name Record* (PNR)⁴³⁸ e la sua incorporazione all'interno dell'ordinamento belga. La direttiva impone il trattamento sistematizzato di un numero considerevole di dati personali dei passeggeri aerei dei voli che entrano ed escono dal territorio dell'Unione, ed eccezionalmente anche dei voli interni, al fine ultimo di lottare contro il terrorismo e altri reati considerati di straordinaria gravità. Non è necessario, in questa sede, trattenersi sulla vicenda specifica, ma risulta

⁴³⁶ A differenza di altri testi costituzionali, in cui la riservatezza è oggetto di espressa previsione, fino alla promulgazione della CEDU nel 1950, la Costituzione italiana tutelava l'intimità personale da una prospettiva allora statica, principalmente ostativa, come si evince dagli artt. 14 («Il domicilio è inviolabile»), 15 («La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») e 21 («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»). Con l'entrata in vigore della CEDU, tra i diritti fondamentali menzionati nell'art. 2 Cost. viene a confluire il contenuto dell'art. 8 CEDU: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁴³⁷ Per un *excursus* di alcuni dei provvedimenti giurisdizionali che menzionano, in via diretta o indiretta, l'intelligenza artificiale, v. D.L. MORILLAS FERNÁNDEZ, *Implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito del Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, cit., pp. 83 ss.

⁴³⁸ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

piuttosto eloquente fare cenno a come, in maniera almeno parzialmente superata, la Corte si riferisca ai sistemi di intelligenza artificiale. Ai sensi della richiamata direttiva, l'Unità di Informazione sui Passeggeri (UIP) di ciascuno Stato membro, per realizzare la valutazione dei passeggeri con anticipo rispetto a quando la loro partenza dal (o arrivo nel) Paese sia in programma, può procedere al trattamento dei *passenger name record* facendo esclusivo riferimento ai criteri normativamente predeterminati⁴³⁹. Nell'ambito di questa previsione, nella decisione della Corte di giustizia si afferma che la valutazione effettuata d'accordo con i criteri prestabiliti impedisce l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale basate su procedimenti di *machine learning*, poiché sarebbero capaci di modificare il processo di trattamento dei dati senza che possa intervenire il controllo da parte dei soggetti preposti⁴⁴⁰. In particolare – afferma la Corte – sarebbero in grado di alterare i criteri di valutazione che, per espressa previsione normativa, devono essere predeterminati. In altre parole, la Corte si riferisce all'opacità del funzionamento dei meccanismi di intelligenza artificiale, la cui intelligibilità finalizzata al controllo dei corrispondenti risultati può risultare finanche impossibilitata⁴⁴¹.

⁴³⁹ Art. 6, comma 3, lett. b), della Direttiva (UE) 2016/681.

⁴⁴⁰ Il § 194 della decisione del 21 giugno 2022 recita testualmente: «Per quanto attiene ai criteri che l'UIP può utilizzare a tal fine, occorre rilevare innanzitutto che, secondo i termini stessi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR, tali criteri devono essere "prestabiliti". Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 228 delle sue conclusioni, tale requisito osta all'utilizzazione di tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito di sistemi di autoapprendimento (*machine learning*), che possono modificare, senza intervento e controllo umani, il processo della valutazione e, in particolare, i criteri di valutazione sui quali si fonda il risultato dell'applicazione di detto processo nonché la ponderazione di tali criteri».

⁴⁴¹ La Corte accoglie le osservazioni formulate dall'Avvocato Generale nel paragrafo 228: «In terzo luogo, sia dal testo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR sia dal sistema di garanzie che accompagna il trattamento automatizzato dei dati PNR previsto dalla direttiva PNR risulta che il funzionamento degli algoritmi utilizzati nell'ambito dell'analisi prevista a tale disposizione deve essere trasparente, e il risultato della loro applicazione tracciabile. Tale requisito di trasparenza non implica evidentemente che i "profili" utilizzati debbano essere resi pubblici. Per contro, essa richiede che venga assicurato il carattere identificabile del processo decisionale algoritmico. Infatti, da un lato, il requisito secondo cui i criteri alla luce dei quali deve essere effettuata tale analisi devono essere "prestabiliti" esclude che essi possano essere modificati senza intervento umano e osta, pertanto, all'utilizzazione di

In qualche misura – ed è questa la ragione per cui si è scelto di menzionare questo provvedimento – sorprende che, da un lato, si perpetri una specie di censura avverso l'utilizzo di sistemi automatizzati “intelligenti” in un settore che inficia esclusivamente l'intimità e la riservatezza dei dati dei passeggeri aerei, mentre, dall'altro, il resto delle istituzioni europee stiano richiedendo (o quantomeno autorizzando) l'implementazione regolamentata di questi sviluppi tecnologici, specialmente nell'ambito della giustizia penale.

Vale la pena ricordare, a questo proposito, che in alcuni Paesi dell'Unione europea sono stati già implementati meccanismi decisori automatizzati all'interno dei procedimenti giudiziari. Senza entrare nel dettaglio dei singoli casi, nella giustizia civile del Regno Unito (allora parte dell'Unione), della Francia e dell'Olanda sono attualmente in uso determinati modelli algoritmici⁴⁴² che, forse, si spingono ben oltre la portata della *privacy* relativa ai dati personali dei passeggeri aerei, comunque sottoposti a stringenti controlli per inderogabili motivi di sicurezza. Allo stesso modo, da tempo in Spagna è stato introdotto l'uso di due sistemi automatizzati: *VioGén*, una tecnica di polizia predittiva che, nell'ambito della c.d. violenza di genere, è d'ausilio agli operatori di polizia nella

tecnologie di intelligenza artificiale cosiddette “machine learning” le quali, pur potendo presentare un più elevato grado di precisione, sono difficili da interpretare, anche per gli operatori che hanno proceduto al trattamento automatizzato. Dall'altro, la garanzia enunciata all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, della direttiva PNR, secondo la quale i riscontri positivi a seguito del trattamento automatizzato dei dati PNR effettuato a norma del paragrafo 2, lettera a), di tale articolo sono singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato, per essere effettiva, richiede – nel caso dell'analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR – che sia possibile comprendere la ragione per la quale il programma è arrivato ad un siffatto riscontro, il che non può essere assicurato segnatamente quando vengono utilizzati sistemi di autoapprendimento. Lo stesso vale per il controllo della liceità di tale analisi, anche per quanto riguarda il carattere non discriminatorio dei risultati ottenuti, di cui sono investiti il responsabile della protezione dei dati e l'autorità nazionale di controllo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva PNR, e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva. La trasparenza del funzionamento degli algoritmi utilizzati è parimenti una condizione necessaria al fine di consentire agli interessati di esercitare i loro diritti di reclamo, nonché il loro diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo».

⁴⁴² Cfr. L. NOTARO, *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, in *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, a cura di A. Massaro, Paruzzo Editore, 2020, pp. 102 ss.; M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2019, pp. 10 ss.

valutazione del rischio incorso dalla (possibile) vittima nel caso denunciato⁴⁴³; *VeriPol*, il poligrafo utilizzato dalle autorità competenti per identificare le denunce false⁴⁴⁴.

Si tratta, a ben vedere, di esempi che mettono in luce come la rapida evoluzione dello stato della tecnica abbia permesso di riconsiderare l'opportunità che l'intelligenza artificiale e il suo armamentario possano offrire all'ordinamento, in maniera molto più ampia e dinamica rispetto alla prospettiva ristretta, limitata al campo della riservatezza dei dati personali. Per questa ragione, gli organi legislativi europei hanno via via emanato un corpo di raccomandazioni e norme specializzato in materia⁴⁴⁵, con l'obiettivo di

⁴⁴³ Più che di ausilio, si tratterebbe di una vera e propria operatività autonoma: *VioGén*, infatti, è alimentato dai dati forniti dal singolo operatore di polizia, ma costituisce uno strumento i cui risultati non vengono di norma ritoccati dall'addetto-persona fisica. Per approfondimenti, sia consentito rinviare ad A. GIRALDI, *Algorithms and Big Data Towards a Crime-Preventing Groupware*, in *Roma Tre Law Review*, n. 2, 2021, pp. 26 ss.

⁴⁴⁴ Tale poligrafo è in uso dal 2018 ed è stato definito «la herramienta que más dudas nos genera». Così C. ALONSO SALGADO, *Acerca de la inteligencia artificial en el ámbito penal: especial referencia a la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad*, in *Ius et Scientia*, n. 1, 2021, pp. 32-34.

⁴⁴⁵ Cfr. E. GAMERO CASADO, *El enfoque europeo de inteligencia artificial*, in *Revista de Derecho Administrativo*, n. 20, 2021, pp. 268 ss. Più di recente, con particolare riferimento all'ambito della giustizia penale, è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale. Al riguardo, v. D.L. MORILLAS FERNÁNDEZ, *Implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito del Derecho Penal*, cit., pp. 63 ss. Sembra opportuno richiamare altresì, da una prospettiva più ampia, la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, nella cui sezione «L'intelligenza artificiale e il futuro della democrazia» segnala alcune criticità di natura giuridica: «tali tecnologie di intelligenza artificiale danno luogo a questioni etiche e giuridiche cruciali; osserva che alcune tecnologie di IA consentono un'automatizzazione dell'elaborazione delle informazioni senza precedenti, che apre la strada alla sorveglianza di massa e a interferenze illecite, e rappresenta una minaccia per i diritti fondamentali [enfasi aggiunta], in particolare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati» (§ 88); sottolinea, inoltre, che «molti regimi autoritari utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per controllare, esercitare una sorveglianza di massa, spiare, monitorare e classificare i propri cittadini o limitare la libertà di circolazione; sottolinea che qualsiasi forma di classificazione normativa dei cittadini da parte di autorità pubbliche, in particolare delle autorità di contrasto, di controllo delle frontiere e della magistratura, nonché il suo uso da parte di società private o di individui, porti alla perdita di autonomia e di rispetto per la vita privata, comporti rischi di discriminazione e non sia in linea con i valori europei; ricorda che tecnologie come la sorveglianza informatica e il riconoscimento biometrico che possono essere utilizzate a tali fini sono soggette al regolamento dell'UE di

predisporre alcune limitazioni a un mondo, quale quello tecnologico, che di per sé non conoscerebbe restrizioni.

2. *Approssimazioni definitorie e vulnerabilità del concetto di colpevolezza*

Come è stato anticipato in apertura, le potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale verranno analizzate nel prosieguo dalla peculiare prospettiva del diritto penale e, in particolare, di quell'insieme di elementi che, a seconda della posizione sostenuta, viene comunemente denominato colpevolezza. Così, senza poter procedere a una disamina esauriente, risulta opportuno effettuare alcune premesse di carattere metodologico.

I fondamenti della teoria della colpevolezza – che, secondo la dottrina dominante⁴⁴⁶, trova accoglimento nell'ordinamento italiano – hanno vissuto una significativa evoluzione e sono giunti oggi al superamento del vetusto modello

restrizioni all'esportazione; esprime profonda preoccupazione e condanna il fatto che in passato alcune società dell'UE abbiano venduto a regimi autoritari in paesi terzi sistemi biometrici il cui utilizzo sarebbe illegale all'interno dell'UE» (§ 89).

⁴⁴⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., pp. 329 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale*, cit., pp. 335 ss. Nella dottrina spagnola, in cui la colpevolezza ha acquisito pacificamente un ruolo centrale nella teoria del reato, sia pur con diverse accezioni, cfr. L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de Derecho Penal. Parte general*, cit., pp. 597 ss.; M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, *Derecho penal*, cit., p. 549; F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal*, cit., 2019, pp. 341 ss. Con diverse sfumature, diversi Autori della dottrina spagnola attribuiscono significato autonomo alla colpevolezza, prescindendo dalla sua funzione generalpreventiva. In questo senso, S. MIR PUIG, *Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho*, Bosch, 1982, pp. 91 ss.; M. PÉREZ MANZANO, *Culpabilidad y prevención. Las teorías de la prevención general positiva en la fundamentación de la imputación subjetiva y de la pena*, Universidad Autónoma de Madrid, 1990, p. 213: «El argumento conforme al cual la culpabilidad debe ser mantenida porque tiene efectos general integradores, no puede ser esgrimido como fundamental, pues entonces la culpabilidad carece de valor en sí y el criterio determinante son las mudables exigencias sociales. La necesidad de mantener la culpabilidad es consecuencia de un argumento valorativo derivado de los principios del Estado de Derecho».

per cui *punitur quia peccatum*. Dal punto di vista del diritto penale contemporaneo, costituzionalmente orientato⁴⁴⁷, sono state progressivamente allontanate le spinte retribuzionistiche, in ossequio all'afflittività del complesso del procedimento sanzionatorio, al cui vertice – come auspicabilmente dimostra il presente lavoro – giace la teleologia “rieducativa” della pena⁴⁴⁸. Sotto l’egida di queste “nuove” (ormai, almeno sulla carta, acquisite) frontiere della colpevolezza e della sua trascendenza nel sistema penale vigente, è evidente che l’introduzione di soggetti “inanimati” nel contesto sociale comporta diverse ripercussioni negli elementi che la conformano. Con altri termini, muovendo dalla prospettiva della concezione psicologica o dalle acquisizioni della più recente postura normativa, in un mondo dominato (o trasformato) dall’attuazione dei sistemi di intelligenza artificiale, il diritto penale rischia di vedere minacciati i suoi principi cardine, tra cui si annovera *in primis* la personalità della responsabilità.

Al fine di poter analizzare quali siano le implicazioni del cambiamento radicale che comporta l’avvento di “oggetti” inanimati nella sfera dei “soggetti” di diritto, verrà presa in considerazione la colpevolezza penale nelle due distinte dimensioni che seguono. Da un lato, si esaminerà come i sistemi di intelligenza artificiale influiscono sulla colpevolezza intesa quale presupposto della punibilità⁴⁴⁹, mentre dall’altro si analizzerà come essi interferiscano con la seconda e ulteriore faccia, più empirica, della medaglia, che consiste nella colpevolezza intesa come criterio di commisurazione della pena in concreto.

⁴⁴⁷ Com’è stato avvertito in precedenza (*supra*, cap. II, § 6), “rieducativamente orientato”.

⁴⁴⁸ In questo senso, v. *supra*, cap. II, §§ 2 ss. Sulla scia della formulazione di norme di diversi ordinamenti, pressoché sovrapponibili al tenore dell’art. 27, comma terzo, Cost., è stato efficacemente sottolineato che difendere la retribuzione in sé – nella sua condizione «desvinculada del fin» – risulta, oggi, alquanto complesso. Così W. HASSEMER, *¿Por qué castigar?*, cit., p. 62.

⁴⁴⁹ Ci si riferisce, in questo contesto, alla colpevolezza intesa, nell’ambito delle concezioni a vario titolo pluripartite, come elemento costitutivo del reato.

Prima di procedere all'analisi dei temi indicati, si rende necessario circoscrivere il concetto di intelligenza artificiale e dei corrispondenti sistemi operativi, in quanto, benché l'espressione faccia ormai parte del linguaggio comune, il suo significato può dare luogo a fraintendimenti semantici che, almeno nell'ambito di queste riflessioni, possono essere fugati. Il concetto di intelligenza artificiale è stato definito come il potenziale biopsicologico di processare informazioni per trovare una soluzione a problemi o creare prodotti che abbiano un valore economico nell'ambito di una determinata cultura sociale⁴⁵⁰ e, allo stesso tempo, come il processo di condurre una "macchina" a comportarsi in un modo tale da poter essere considerato "intelligente" ove fosse un umano ad agire in tal maniera⁴⁵¹.

Non deve meravigliare, dunque, che in virtù della continua evoluzione cui sono sottoposti i suddetti sistemi abbiano visto succedersi ormai diverse fasi di sviluppo. Ciò che, invece, dovrebbe meravigliare è la consueta letargia dell'ordinamento giuridico, il quale, mentre continua ad occuparsi di – *rectius*, a torcere la norma dinanzi a – presunti incrementi di "allarme sociale"⁴⁵², trascura l'adeguamento della legislazione vigente alle nuove sfide tecnologiche, che con la loro caratteristica rapidità hanno già superato diversi ostacoli e sono giunte a traguardi evolutivi piuttosto avanzati, per certi versi irreversibili. Con tutta evidenza, la prima generazione dei sistemi di intelligenza artificiale (*artificial narrow intelligence*, che ha permesso la creazione degli assistenti

⁴⁵⁰ H. GARDNER, *Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century*, Basic Books, 2000, p. 33: «biopsychological potential to process information [...] to solve problems or create products that are of value in a culture».

⁴⁵¹ La definizione originale («making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving») è da far risalire alla Conferenza di Dartmouth del 1955, nella quale probabilmente si riscontra la prima apparizione "ufficiale" della locuzione "intelligenza artificiale". Cfr. J. MCCARTHY, M.L. MINSKY, N. ROCHESTER, C.E. SHANNON, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*, 31 agosto 1955, disponibile in www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html (ultimo accesso: 15 gennaio 2024).

⁴⁵² Al riguardo, v. le considerazioni formulate *supra* (cap. I, §§ 7 ss.), nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

vocali, così come la progettazione dei primi veicoli automatici) è oggi alla portata di ciascuno ed è stata già superata dalla *artificial general intelligence*, una seconda generazione capace di ragionare, porre e risolvere problemi in maniera indipendente e finanche inaspettata (*machine learning*) da parte dei suoi ideatori. Nel futuro prossimo, è previsto l'arrivo di una terza generazione (*artificial super intelligence*), da taluni denominata la “vera intelligenza artificiale”, composta da sistemi asseritamente coscienti e capaci di relegare in secondo piano l'essere umano⁴⁵³, che desterebbero non poca preoccupazione dal punto di vista giuridico, considerato che la loro operatività potrebbe intervenire persino nel procedimento di creazione e approvazione delle leggi.

Ad ogni modo, il concetto di sistema di intelligenza artificiale cui si farà riferimento nel prosieguo della trattazione include ogni tipo di sistema “inanimato”, creato dall'essere umano e capace di autoalimentarsi, suscettibile di causare in maniera autonoma modificazioni del mondo esteriore, rilevanti per la società e, di conseguenza, per il diritto. All'interno di questa definizione, la più ampia possibile, rientra ogni tipo di “soggetto” esanime, dai più variegati esemplari di macchine ai multiformi robot, dagli incalcolabili algoritmi all'aspirapolvere automatico.

Tornando alle considerazioni che interferiscono con la categoria della colpevolezza, sembra opportuno procedere alla distinzione tra i due casi menzionati: da un lato, l'ipotesi di impatto dei sistemi di intelligenza artificiale nell'elemento costitutivo del reato e, dall'altro, nel criterio orientativo per la determinazione della pena in concreto.

In ordine al primo dei due aspetti, vale a dire alla colpevolezza quale presupposto della punibilità e, dunque, elemento costitutivo del reato, l'analisi

⁴⁵³ La descrizione delle tre tappe in cui è stata sviluppata l'intelligenza artificiale è stata ripresa da A. KAPLAN, M. HAENLEIN, *Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence*, in *Business Horizons*, n. 1, 2019, p. 16.

avrà come obiettivo l'indagine circa le implicazioni che comporta il riconoscimento di nuovi "soggetti" di diritto, a seconda che intervengano nell'*iter criminis* come possibili autori o potenziali vittime, o che interagiscano con l'autorità giudiziaria in qualità di strumenti di ausilio all'esercizio dello *ius puniendi*. È possibile anticipare sin d'ora che, nonostante autorevole dottrina si esprima in senso contrario, risulta ancora difficile immaginare una concezione della colpevolezza che rivesta un carattere unitario, che permetta cioè di armonizzare in una categoria autonoma il complesso dei distinti elementi che la moderna concezione normativa generalmente vi riconduce⁴⁵⁴. Invero, alla luce dell'identità dell'effetto prodotto dalle circostanze espressamente previste dal codice, lungi dall'insistere su categorie *praeter legem* quali l'esigibilità di una condotta alternativa⁴⁵⁵, sembra si possa declinare la tesi di chi, nell'ambito della medesima norma penale, ammetta l'esistenza di cause che esimono dalla responsabilità penale senza per ciò stesso condurre alla giustificazione del fatto⁴⁵⁶.

In secondo luogo, in merito alla colpevolezza concepita quale criterio per la determinazione della pena, si ritiene necessario segnalare che l'analisi prenderà in considerazione la commisurazione della sanzione in concreto,

⁴⁵⁴ M. GALLO, *Il concetto unitario di colpevolezza*, cit., pp. 95-96: «intesa come fatto giuridico, e precisamente come criterio di imputazione, la colpevolezza sfugge ad ogni concettualizzazione che non sia quella meramente estrinseca della specifica funzionalità assoluta dagli elementi dai quali si afferma costituirsi». Per l'Autore, il contenuto della colpevolezza coincide con il concetto di anti-giuridicità, o più esattamente, confluisce nel seno di quest'ultima, arrivando a costituirne una forma particolarmente qualificata. Cfr. *ivi*, p. 144.

⁴⁵⁵ Al riguardo, cfr. *supra*, cap. I, *sub nota* 27. In senso analogo, T. AGUADO CORREA, *Principio de inexigibilidad de otra conducta en las categorías del delito*, in *Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica*, n. 3, 2011, p. 24, segnala che «la referencia a la inexigibilidad de una conducta conforme a la norma como fundamento de las denominadas causas de inculpabilidad o exculpación, no casa bien con el hecho de que al declarar el legislador una conducta como anti-jurídica, sí parece exigirla».

⁴⁵⁶ M. GALLO, *La teoria dell'azione "finalistica" nella più recente dottrina tedesca*, cit., p. 60. Nella prospettiva bipartita sostenuta dall'Autore, come noto, il fatto acquisisce il connotato della tipicità in quanto consta di condotta, nesso causale ed evento (in senso giuridico) e, allo stesso tempo, assenza di cause di giustificazione, che fungono da elementi negativi costruiti positivamente.

considerando come tale il *quantum* che l'organo a ciò deputato è chiamato ad imporre, posteriormente all'accertamento del fatto di reato. In questo modo, si tenta di restringere l'esame all'effetto ultimo⁴⁵⁷ del principio di colpevolezza, poiché, quantomeno fino al giorno d'oggi, la determinazione della pena in astratto è compito che corrisponde integralmente al legislatore, il quale opera (o dovrebbe operare) seguendo criteri giuridici e giudizi di valore di matrice politico-criminale. Si è fatto poc'anzi riferimento alla possibilità che i sistemi di intelligenza artificiale giungano addirittura a intervenire nell'*iter legis*, ma allo stato attuale sembra che il dominio di tale procedimento rimanga appannaggio esclusivo del legislatore. Non si ravvisano, infatti, proposte di incorporazione di meccanismi automatizzati (nel senso "intelligente" di cui sopra) in un'attività, quella legiferante, dalla estrema delicatezza, che, dalla prospettiva stringente del diritto penale, può essere compiuta all'unica condizione di godere, almeno in astratto, della legittimità popolare soggiacente alla riserva di legge e purché si rispetti il canone dell'offensività richiesto dall'art. 25, secondo comma, Cost.⁴⁵⁸.

In questo senso, mantenendo sempre vivo lo stretto legame intercorrente tra l'incriminazione e la corrispondente sanzione, da un lato, e la lesione, reale o potenziale, del bene giuridico protetto, dall'altro, il modo in cui l'intelligenza artificiale viene a contatto con la determinazione della pena in concreto si analizzerà come segue: dapprima si tenterà di dimostrare la minaccia che i sistemi esanimi procurano al principio di proporzionalità della pena, a causa dei meccanismi che, di fatto, impedirebbero lo "sfruttamento" di ogni segmento

⁴⁵⁷ In verità, la determinazione giudiziale della pena non sarebbe l'ultimo (cronologicamente) degli effetti giuridicamente rilevanti della colpevolezza, in quanto i suoi elementi, specialmente quelli vincolati alle circostanze personali del reo, continuano ad essere considerati nella fase (esecutiva) di post-determinazione della pena. In qualche misura, è fondamentale che il reo continui a percepire giusto, equo e dunque proporzionato il trattamento sanzionatorio che gli è stato precedentemente irrogato. Per gli opportuni riferimenti sul punto, si consenta il rinvio alla letteratura citata in A. GIRALDI, *Política, discrecionalidad y derecho en las implicaciones empíricas del principio de proporcionalidad de la pena*, cit., pp. 23 ss.

⁴⁵⁸ Per gli opportuni riferimenti, cfr. *supra*, cap. I, § 9.

della cornice edittale astrattamente indicata; successivamente, l'attenzione verterà all'ipotesi in cui il sistema automatizzato deputato ad applicare la pena in luogo del giudice-persona fisica generi una proposta di condanna ingiusta o illecita, la cui pronuncia potrebbe, a sua volta, acquisire rilevanza agli effetti penali.

3. *L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale presupposto della punibilità*

Quanto all'insieme degli elementi che conformerebbero la categoria autonoma della colpevolezza, è stata già anticipata la mancanza di unanimità nella dottrina contemporanea. In linea di principio, senza poter procedere, in questa sede, a un'analisi esaustiva delle posizioni registratesi sul punto⁴⁵⁹, basti ricordare che sono stati numerosi i tentativi di dotare la colpevolezza di una indipendenza dogmatica, tanto che la dottrina attualmente dominante, in una prospettiva pluripartita⁴⁶⁰, include nella colpevolezza elementi decisamente eterogenei, quali l'imputabilità, la conoscenza del disvalore (antigiuridicità) del fatto e l'esigibilità di una condotta alternativa da parte del soggetto agente⁴⁶¹. Persiste, tuttavia, la discussione circa l'inclusione delle cc.dd. forme di

⁴⁵⁹ Cfr. D. SANTAMARIA, voce *Colpevolezza*, cit., pp. 660 ss.

⁴⁶⁰ L'autonomia della categoria della colpevolezza viene affermata, pur con diverse sfumature, da ambedue le teorie tripartite e quadripartite del reato.

⁴⁶¹ F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal*, cit., pp. 341-342; M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, *Derecho penal*, cit., p. 567, includono nella struttura del giudizio di colpevolezza l'imputabilità, le relative forme di manifestazione (dolo e colpa) e l'esigibilità di un comportamento alternativo; S. Mir Puig, *Derecho Penal*, cit., p. 139, condividendo le perplessità sull'ambiguità del termine e le connotazioni moralizzanti della colpevolezza, si riferisce a quest'ultima includendo nella sfera dell'imputazione personale «tanto la indicada exigencia de infracción personal de la norma primaria, como la necesidad de un sujeto penalmente responsable».

colpevolezza (dolo, colpa e, secondo alcuni, dolo misto a colpa⁴⁶²) all'interno di quest'ultima⁴⁶³ o, al contrario, nel c.d. tipo soggettivo (*subjektive Tatbestand*)⁴⁶⁴, o ancora in ambedue le collocazioni sistematiche, sia pur con funzioni distinte⁴⁶⁵.

⁴⁶² La teoria del dolo misto a colpa, come approfondito *supra* (cap. II, §§ 3 ss.), giustificerebbe la disciplina esplicita, nell'ordinamento italiano, della preterintenzionalità e dell'omicidio preterintenzionale (artt. 43 e 584 c.p.), sulla base del cui combinato disposto le condotte lesive sarebbero dolose e il cagionamento del risultato mortale verrebbe imputato a titolo di colpa. *Contra*, la tesi dell'unicità dell'elemento psicologico della preterintenzionalità, attualmente dominante nella giurisprudenza italiana, secondo la quale l'elemento soggettivo del reato "strumentale" (lesioni personali) assorbirebbe la prevedibilità del risultato causato (morte). Cfr., *amplius*, F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2011, pp. 911 ss. In altri ordinamenti, quale ad esempio quello spagnolo, dopo l'abrogazione dell'attenuante della preterintenzionalità e dei reati qualificati dall'evento, al fine di sradicare ogni ipotesi residua di *versari in re illicita*, la gran parte della giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile ai suddetti casi il concorso formale, di cui all'art. 77 c.p. spagnolo, fra il reato di lesioni dolose e quello di omicidio colposo (cfr., di recente, Tribunal Supremo, sez. I pen., 7 luglio 2022, n. 2833). Questa soluzione concorsuale era stata già proposta da S. MIR PUIG, *Preterintencionalidad y límites del art. 50 del Código Penal*, in *Revista Jurídica de Cataluña*, n. 1, 1979, p. 99. V., inoltre, G. QUINTERO OLIVARES, *Las vicisitudes del dolo y la subsistencia de la preterintencionalidad*, in *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón*, a cura di J.C. Carbonell Mateu, J.L. González Cussac ed E. Orts Berenguer, Tirant lo Blanch, 2009, pp. 1573 ss.

⁴⁶³ M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, *Derecho penal*, cit., pp. 616-617. Benché un determinato "momento" dell'elemento soggettivo possa essere considerato per determinare se si configura un fatto tipico e, allo stesso tempo, per commisurare la "rimproverabilità" del medesimo, «en ningún caso, el dolo o la imprudencia, como tales, puedan pertenecer al injusto típico. [...] El dolo, aunque presuponga ciertas realidades psicológicas, no se identifica, desde luego, con ellas. Y no puede pertenecer al tipo de injusto desde el momento en que representa un modo o forma en que la realización del tipo puede reprocharse a su autor».

⁴⁶⁴ F. MUÑOZ CONDE, M. GARCÍA ARÁN, *Derecho Penal*, cit., p. 249. «Volver a incluir estos elementos en la culpabilidad me parece una complicación innecesaria y una falta antisistemática. Y lo mismo creo, si se considera que el dolo pertenece a la culpabilidad –como hace la teoría tradicional–. Lo que no se puede hacer es querer incluir un mismo hecho en dos categorías sistemáticas distintas, pues entonces ¿para qué sirven las clasificaciones y distinciones sistemáticas?». Così F. MUÑOZ CONDE, *Introducción*, in C. ROXIN, *Política criminal y sistema del derecho penal*, Hammurabi, 2002, p. 28.

⁴⁶⁵ Le diverse opinioni manifestate a proposito dell'ubicazione dell'elemento psicologico del reato mettono in evidenza la «riqueza de pensamiento jurídico[, que] crece en la medida en que aumentan las soluciones que se ofrecen». Così G. QUINTERO OLIVARES, *Parte General del Derecho Penal. Adaptada al programa de ingreso en las carreras judicial y fiscal*, Aranzadi, 2015, p. 161. Al riguardo, v. le posizioni che si esprimono a favore dell'ubiquità del dolo in L. MORILLAS CUEVA, *Sistema de Derecho penal. Parte general*, cit., pp. 671 ss.: «como factor

In ogni caso, al di là del pregio delle osservazioni formulate circa l'impossibilità di costruire una concezione unitaria di colpevolezza⁴⁶⁶, quando l'insieme dei soggetti inanimati entra nella sfera delle relazioni giuridiche, tornano in auge le polemiche riguardanti l'assottigliamento del *discrimen* tra colpevolezza e pericolosità⁴⁶⁷ e, forse, si renderà opportuno porre in discussione la validità dell'attuale struttura dell'illecito penale.

L'analisi dell'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza, intesa come elemento costitutivo del reato e, di conseguenza, presupposto della punibilità, verrà sviluppata d'accordo con le diverse modalità con cui l'operatività di detti "soggetti" riesce a interagire nell'ambito delle condotte costitutive di reato.

In primo luogo, verranno proposte le questioni relative all'eventuale attribuzione di soggettività *passiva* ai sistemi "inanimati", che assurgerebbero alla condizione di potenziali vittime di reato, con tutti i problemi di carattere processuale che tale riconoscimento possa comportare. In questo senso, basti riflettere sulla difficoltà di determinare chi – e soprattutto come – assumerebbe la loro rappresentazione e difesa all'interno del procedimento penale, tenendo in considerazione l'illuminante accezione della norma penale "reale", che

directivo del comportamiento es el núcleo central del injusto típico de la acción; como resultado final del proceso de formación de la voluntad que pertenece a la culpabilidad es también un integrante de esta». In senso analogo, già C. ROXIN, *Derecho Penal*, cit., p. 228, ove afferma che «la tan discutida cuestión de si el dolo "pertenece" al injusto o a la culpabilidad [...] es para el sistema político criminal una alternativa planteada erróneamente, ya que el dolo puede ser significativo desde ambos puntos de vista en contextos jurídicos respectivamente diversos».

⁴⁶⁶ Cfr. *supra*, *sub* nota 454.

⁴⁶⁷ Come ribadito in seguito, si pensi, a questo proposito, che tanto il dolo quanto la colpa, nell'ambito delle teorie che li classificano quali forme di colpevolezza, si porrebbero a fondamento sia della punibilità in senso stretto, sia del giudizio di pericolosità.

consta tanto di segmenti sostanziali, quanto processuali, ambedue evidentemente irrinunciabili⁴⁶⁸.

In secondo luogo, al contrario, verranno analizzate le questioni, ancor più controverse, che comporta l'attribuzione di soggettività *attiva* ai sistemi di intelligenza artificiale. Da questa angolazione prospettica, sembra necessario tornare a riflettere sull'opportunità di muovere il "rimprovero" nei confronti di una macchina, un robot o addirittura un algoritmo. Nel caso in cui si considerasse opportuno, bisognerebbe esaminare le possibili misure di adeguamento del sistema penale attuale affinché possa estrinsecarsi il riconoscimento, in capo ai soggetti di intelligenza artificiale, di soggetti agenti in via (anche) diretta.

Da ultimo, l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale come *strumenti* di ausilio nell'ambito della giustizia penale postula l'esigenza di avanzare alcune riflessioni circa il possibile *vulnus* del criterio del libero convincimento del giudice e, in un'ottica lungimirante, circa il possibile (*rectius*, non impossibile) avvio di una rivoluzione (patologica) nella teoria del reato.

3.1. *Il tentativo di riconoscere un nuovo "modello" di soggetto passivo: l'intelligenza artificiale come vittima di reato*

⁴⁶⁸ M. GALLO, *Diritto penale italiano*, vol. I, cit., p. 15: «la norma penale reale, la proposizione cioè che esaurisce il significato che ad una determinata condotta umana è attribuito in quel settore dell'ordinamento definito penale e criminale, consta di segmenti che delineano la fattispecie condizionante e le conseguenze condizionate e di segmenti che dispongono come deve essere accertata detta fattispecie e come vanno pronunciate (irrogate) ed eseguite le conseguenze sanzionatorie».

Il riconoscimento di soggettività passiva in capo ai sistemi di intelligenza artificiale, da intendersi tali con le precisazioni già formulate, permette l'analisi di due distinte questioni che vale la pena trattare separatamente. Da un lato, si ravvisa il bisogno di sottolineare le difficoltà legate alla vigenza di un diritto penale necessariamente offensivo, nel quale – nonostante la cornice teorica elaborata nell'ambito della dottrina del reato come *personales Unrecht*⁴⁶⁹ – le esigenze di protezione di un determinato bene giuridico devono imporsi sul carattere personale del disvalore dell'azione. Dall'altro, la tendenziale convergenza dei concetti di colpevolezza e pericolosità, che si manifesta in seno al riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale come “vittime”, riporta alla luce le annose e allarmanti inquietudini della scienza giuridica.

In primo luogo, bisogna avvertire che la dottrina penalistica si è a lungo interrogata sulla opportunità di introdurre nuove fattispecie di reato o, al contrario, di modificare quelle già esistenti, in modo tale da permettere che gli attacchi diretti ai sistemi di intelligenza artificiale acquisiscano rilevanza penale⁴⁷⁰. La questione può essere ricondotta, da una prospettiva più ampia, alla possibilità di riconoscere, in capo a questi ultimi, la titolarità di diritti e doveri, tenuto conto che si tratta, almeno dal punto di vista del *ius positum*, di “soggetti” non umani.

A questo proposito, è stata oggetto di ampio dibattito e conseguente evoluzione l'accezione che ha gradualmente acquisito il concetto di personalità giuridica in relazione all'intelligenza artificiale. In un primo momento, sembrava finanche complesso addivenire alla costruzione di congegni capaci di ciò che oggi, invece, sembra essere alle porte del futuro più prossimo, se non

⁴⁶⁹ Sulla difficoltà di concepire un illecito non colpevole nell'ambito della dottrina tedesca dell'“illecito personale”, v. E.J. LAMPE, *Das personale Unrecht*, Duncker & Humblot, 1967, p. 111; H. OTTO, *Personales Unrecht, Schuld und Strafe*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, n. 3, 1975, pp. 539 ss.

⁴⁷⁰ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 10, 2019, pp. 32-33.

addirittura già del presente⁴⁷¹. Lo stesso concetto di *machina sapiens*⁴⁷², anteriormente concepito in via esclusivamente fantascientifica, sembra essere oggi l'obiettivo tendenziale della società, che richiede a gran voce di essere considerato anche dall'ordinamento giuridico.

Affinché tali congegni (o, più generalmente, "entità") possano definirsi intelligenti, è stato sostenuto che dovrebbero possedere almeno i seguenti attributi: in primo luogo, la capacità di comunicare (*communication*), vale a dire la possibilità che il sistema comprenda in qualche modo le interazioni che gli si indirizzino; in secondo luogo, la conoscenza di sé (*internal knowledge*), ossia la capacità di comprendere se stesso; in aggiunta, la conoscenza del mondo esteriore (*world knowledge*), che comporta la consapevolezza circa gli accadimenti e le informazioni esterne a sé; inoltre, la intenzionalità (*intentionality* o *goal-driven behavior*), che rappresenta l'abilità del sistema di realizzare una o più azioni finalizzate a raggiungere un determinato obiettivo; da ultimo, la creatività (*creativity*), ovvero la capacità di ricercare una soluzione alternativa nel caso in cui l'azione (intenzionale) non abbia conseguito la finalità originariamente perseguita⁴⁷³.

⁴⁷¹ In merito al riconoscimento della personalità giuridica delle macchine e dei robot, nonché sulla possibilità di creare un'intelligenza artificiale in un contesto temporale già superato, v. L.B. SOLUM, *Legal Personhood for Artificial Intelligences*, in *North Carolina Law Review*, n. 4, 1992, pp. 1231 ss. Per capire quanto il dibattito fosse vivace già a quel tempo, v. *ivi*, p. 1237, *sub nota* 24.

⁴⁷² Esistono notevoli discussioni sull'ampiezza di questo concetto, alla luce della perenne complessità di fornire una definizione valida finanche per l'intelligenza, per così dire, naturale. In questo senso, cfr. il pensiero di Aristotele nelle parole di H. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, *¿Qué tan natural es la inteligencia artificial? Sobre los límites y alcances de la biomimesis computacional*, in *Naturaleza y Libertad*, n. 12, 2019, p. 238: «cuando intentamos imitar lo natural mediante lo artificial, es importante diferenciar las artes que reproducen la naturaleza, de otras que solo intentan perfeccionarla, completarla o modificarla para bien». Da una prospettiva giuridico-penale, v. G. HALLEVY, *The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control*, in *Akron Intellectual Property Journal*, n. 2, 2010, pp. 175 ss.

⁴⁷³ La menzionata enucleazione degli attributi delle entità artificiali è stata formulata da R.C. SCHANK, *What Is AI, Anyway?*, in *AI Magazine*, n. 4, 1987, p. 60.

Evidentemente, non è questa la sede per valutare le risultanze scientifiche che sono state addotte a favore e contro la “umanizzazione” dei sistemi (di per sé disumani) di intelligenza artificiale. Tuttavia, da un punto di vista meramente ontologico, l’affermazione che tali congegni “artefatti” non abbiano – e forse non possano mai avere – sentimenti, né possano provare emozioni reali rappresenta, forse, la risposta a un quesito erroneamente (o, ai nostri fini, inopportuno) formulato. D’altronde, in maniera pressoché sovrapponibile a quanto correttamente sostenuto da Kaplan, la questione relativa alla possibilità che i sistemi di intelligenza artificiale siano o meno “umanizzabili” non dovrebbe essere risolta in via generale, assumendo quale destinatario della domanda un insieme indefinito di soggetti, ma richiederebbe piuttosto una risposta personalizzata a seconda degli individui o delle “cose” a cui ciascuno decide di estendere la “cortesia della sua empatia”⁴⁷⁴.

Ciononostante, le riflessioni accennate in punto di ontologia trascendono gli obiettivi che si prefigge il presente studio, che dovrebbe forse restringersi alla deontologia di questo fenomeno, per così dire, “umanizzatore”. In effetti, dal punto di vista del diritto penale, non si tratta di stabilire se si concede agli artifici intelligenti la condizione di “vita umana”; si tratterebbe, piuttosto, di accertare se la protezione di questa “vita”, all’interno dei beni giuridici penalmente (*rectius*, costituzionalmente) rilevanti, sia legittimata dalla *extrema ratio* che impone il carattere necessariamente offensivo della materia penale.

Pur se formulata in questi termini, la questione si estenderebbe ben oltre i limiti della teoria della colpevolezza, sia che la si voglia inquadrare in (ciò che

⁴⁷⁴ In senso analogo si esprime, con un suggestivo esempio, J. KAPLAN, *Artificial Intelligence. What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, 2016, pp. 85 ss. «On the one hand, our intuitions lead us to believe that machines, no matter how sophisticated, raise no ethical concerns in their own right. On the other, we can’t comfortably exclude certain entities from the community of living things based solely on what materials they are composed of. My personal opinion, not universally shared, is that what’s at issue here is little more than a decision we get to make as to whom, or to what, we choose to extend the courtesy of our empathy» (*ivi*, p. 86).

resta della) chiave psicologica, sia che si aderisca ad alcuna delle concezioni normative più moderne. Il dibattito circa l'incorporazione di un determinato bene giuridico tra quelli che, con il *placet* del mandato costituzionale, sono meritevoli di tutela penale è, dunque, una questione che va al di là delle problematiche inerenti al principio di colpevolezza e, assieme alle implicazioni di carattere politico-criminale, si colloca idealmente nella teoria del bene giuridico e della legittimazione del diritto punitivo statale.

Potrebbe obiettarsi che, per attribuire al fatto di reato il carattere della "colpevolezza", la lesione causata al bene giuridico sia sussidiaria rispetto al disvalore personale dell'azione. Questa osservazione fu avanzata, a suo tempo, da una parte della dottrina tedesca e ottenne particolare seguito in Italia, a causa della formulazione letterale dell'art. 27, primo comma, Cost. Nondimeno, è sufficiente ricordare l'autorevole posizione, ormai indiscussa, di chi considera l'offesa non una mera *quantité négligeable*, bensì un requisito necessario affinché il fatto di reato sia penalmente addebitabile all'agente⁴⁷⁵. Si tratta, chiaramente, di una posizione che risente della posizione in cui si colloca la Costituzione rispetto alla teleologia della pena e delle misure di sicurezza⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., p. 63: «La concezione del reato come "*personales Unrecht*", nella misura in cui riduce l'offesa al bene giuridico al rango di mera *quantité négligeable*, non si pone in esplicita antitesi con la Costituzione tedesca la quale, a differenza di quella italiana, non prende posizione sul teleologismo delle pene e delle misure di sicurezza e, quindi, non cristallizza, sulla base di quanto si dirà in seguito, la natura necessariamente offensiva dell'illecito penale».

⁴⁷⁶ *Ivi*, pp. 62 ss. Cfr. altresì *supra*, *sub* nota 448. In Italia, in assenza di una previsione espressa circa la finalità da attribuire alle misure di sicurezza, che è presente esclusivamente per la pena, si è dibattuto a lungo circa la loro natura, inizialmente considerata di carattere amministrativo (cfr. la propria rubrica del codice), e sui loro scopi, originariamente corrispondenti alla mera prevenzione speciale. Tuttavia, allo stato la dottrina è unanime nel considerare che le misure di sicurezza abbiano natura sostanzialmente penale e, dunque, devono essere provviste della medesima teleologia che viene costituzionalmente attribuita alla sanzione. Cfr., sul punto, A. CAVALIERE, *Misure di sicurezza e doppio binario. Considerazioni introduttive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2022, pp. 343 ss.; L. FORNARI, *Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1993, pp. 569 ss.; E. MUSCO, voce *Misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, vol. Aggiornamento I, 1997, pp. 762 ss., § 22; P. NUVOLONE, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, vol. XXVI, 1976, pp. 632 ss., § 17.

Ora, quanto ai fini della presente analisi, sembra possibile affermare con sufficiente sicurezza e senza timore di smentita che il diritto penale, in ultima istanza, è orientato a promuovere e proteggere gli interessi e i valori tipici degli esseri umani. In questo senso, sono state già sperimentate ipotesi in cui il riconoscimento di diritti e doveri in capo alle entità (formalmente) non umane possa anche essere portato a termine da una prospettiva strumentalmente antropocentrica, cioè considerando che l'obiettivo ultimo di tale riconoscimento sia, in fondo, la protezione della persona (umana)⁴⁷⁷. Infatti, fermo restando che il menzionato riconoscimento è strettamente condizionato dalla visione che, in ciascuna epoca storica, si accoglie riguardo alla protezione di tali "entità" da parte dell'essere umano, la problematica tipizzazione di alcune condotte, tra cui, ad esempio, i reati contro gli animali domestici, si può ricondurre senza particolari difficoltà alla questione in analisi. Dalla prospettiva della protezione dell'essere umano, la tutela della flora e della fauna sarebbe perseguita dalla giustizia penale in modo del tutto corrispondente alla tecnica del *délit obstacle*, ossia mediante l'incriminazione delle condotte lesive di un bene "immediato" al fine ultimo di proteggere l'equilibrio ambientale e, dunque, l'essere umano (bene "mediato"). Tuttavia, senza entrare nel merito della questione specifica, l'introduzione dei reati contro gli animali domestici postula al riguardo l'insorgenza di talune perplessità, sebbene sia stato anche sostenuto che, per vero, la tutela penale della salute e dei "sentimenti" degli animali (bene immediato) è stata concessa in virtù dei riflessi che tali condizioni di salute o emotive provocano nell'essere umano (bene mediato).

⁴⁷⁷ Con le parole di S. RIONDATO, *Robotica e diritto penale (robots, ibridi, chimere e "animali tecnologici")*, in *Genetics, robotics, law, punishment*, a cura di D. Provolo, S. Riondato e F. Yenisey, Padova University Press, 2014, p. 603, «tali estensioni della nozione di "persona" e, più specificatamente, la qualificazione delle entità non-umane come "soggetti" del reato, siano solitamente finalizzate a promuovere o proteggere gli interessi e i valori tipici dell'essere umano. Infatti, l'attribuzione di diritti, interessi ed obblighi a entità non-umane – siano esse animali o società – avviene sempre in base ai valori e al senso di giustizia del legislatore umano».

Parallelamente, è stato correttamente asserito che non vi sono ragioni valide per ostacolare il riconoscimento della soggettività passiva in capo ai sistemi di intelligenza artificiale, nella loro qualità di soggetti dotati di diritti e doveri, a condizione che tale attribuzione sia meramente fittizia e venga giustificata con la persecuzione di finalità inerenti all'essere umano, o almeno da quest'ultimo controllabili⁴⁷⁸.

Accogliendo una simile impostazione, prima di riconoscere ai sistemi di intelligenza artificiale la qualità di potenziali soggetti passivi del reato, sembra opportuno menzionare due esempi eloquenti⁴⁷⁹, che forse possono contribuire a chiarificare come i comportamenti di queste macchine, ove fossero indirizzati agli esseri umani, rappresenterebbero una vera e propria lesione di un bene giuridico.

Si tratta, in primo luogo, del caso dei programmi di *doll therapy* o *pet therapy*, che consistono in un complesso di terapie dedicate a soggetti che versano in determinate patologie (specialmente mentali), affinché possano sviluppare sentimenti ed emozioni. Nel corso di questi trattamenti riabilitativi, gli individui coinvolti (talora anche imputabili) possono, per distinte ragioni, realizzare condotte lesive di questi robot, giungendo alla loro distruzione, maltrattamento o eventuale lesione. In secondo luogo, merita di essere

⁴⁷⁸ *Ibidem*. Nel contesto delle presenti riflessioni, risulta opportuno manifestare il dissenso con l'Autore, allorché sostiene che anche i robot capaci di agire in maniera indipendente e imprevedibile sono programmati dagli esseri umani e, per tale ragione, gli stessi esseri umani possono impedire qualsivoglia conseguenza. Oggi, infatti, l'evoluzione dei sistemi di *machine learning* permette di affermare il contrario: l'autoapprendimento, caratteristico dei sistemi di intelligenza artificiale, impedisce un controllo umano effettivo sulle conseguenze delle azioni indipendenti delle macchine, costituendo forse il problema più preoccupante dell'introduzione di questi congegni all'interno della società. Cfr., sul punto, J. PÉREZ ARIAS, *Algoritmos y big data en la responsabilidad penal: el reto de la cibercriminalidad en el Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, cit., pp. 175 ss.; P.C. ARIAS, *Artificial Intelligence & Machine Learning: a model for a new judicial system?*, in *Revista Internacional Jurídica y Empresarial*, n. 3, 2020, pp. 81 ss.

⁴⁷⁹ Gli esempi sono tratti da F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., pp. 32-33.

ricordato il fenomeno, già verificatosi, della c.d. violenza sessuale robotica⁴⁸⁰, peraltro più allarmante allorquando si riferisca ad aggressioni perpetrate nei confronti di robot con le parvenze di soggetti minori.

Allo stato attuale, gli atti di “violenza” commessi nei confronti delle menzionate “macchine” non costituiscono reato, a meno che, ai sensi della legislazione vigente, vengano ricondotti alle fattispecie relative alla protezione del patrimonio (ad esempio, nel caso in cui se ne integrino i presupposti, il reato di danneggiamento). Ora, recuperando la suggestione di un’immagine già proposta in dottrina⁴⁸¹, se l’abuso sessuale “robotico” fosse commesso nei confronti di un androide che sta portando a termine le mansioni attribuitegli (si pensi, in questo senso, a un robot disegnato per fungere da *receptionist* di un hotel, ovvero impiegato in un negozio di abbigliamento), è lecito dubitare se l’impunità della condotta e la conseguente libertà dell’autore potrebbe risvegliare un sentimento di (legittima) inquietudine da parte della collettività. In altre parole, riformulando questa considerazione con le lenti del giurista, *de iure condendo* una simile condotta potrebbe giustificare il ricorso alla giustizia penale, tanto da legittimare una condanna o quantomeno nelle forme del giudizio di pericolosità (sociale) dell’autore?

Risulta chiaro che, in fondo, l’alternativa comporta diverse conseguenze sul piano giuridico. Ove si accordasse di addivenire a un “rimprovero” di matrice penale a causa delle condotte poste in essere nei confronti di un sistema inanimato, si renderebbe necessario integrare la legge penale mediante l’introduzione della suddetta soggettività passiva, che darebbe luogo alla

⁴⁸⁰ A proposito di questo fenomeno, v. C. TORRAS GENÍS, L. DELICADO MORATALLA, *Blanco y Frío como El Polo Norte y El Polo Sur: Seres humanos y robots*, in *Sociología y tecnociencia*, n. 1, 2022, pp. 263 ss.; J. DANAHER, *Robotic Rape and Robotic Child Sexual Abuse: Should They be Criminalised?*, in *Criminal Law and Philosophy*, n. 1, 2017, pp. 71 ss.; M.H. MARAS, L.R. SHAPIRO, *Child Sex Dolls and Robots: More Than Just an Uncanny Valley*, in *Journal of Internet Law*, dicembre 2017, pp. 3 ss.

⁴⁸¹ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 33.

comminazione di una sanzione. Al contrario, qualora si decidesse di legittimare il ricorso al giudizio di pericolosità dell'autore, le conseguenze in termini di misure di sicurezza o di prevenzione risulterebbero distinte a seconda della legislazione vigente in ciascun ordinamento, considerato che i sistemi di diritto positivo, ivi inclusi quelli dalla comune tradizione romanistica, non posseggono, a questo proposito, la medesima disciplina⁴⁸².

Quanto alla possibilità della dichiarazione di pericolosità, in Spagna, ad esempio, il principio di legalità stabilito all'art. 25 della corrispondente Costituzione è stato interpretato in senso stretto, tanto che il codice penale del 1995 impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti socialmente pericolosi e la circoscrive ai casi in cui l'agente, dopo aver commesso un fatto di reato (peraltro accertato), manifesti un fondato pericolo di reiterazione (*peligrosidad criminal*). In questo contesto, dunque, la possibilità di intervenire mediante un giudizio di pericolosità sarebbe unicamente espletabile qualora – precedentemente – fosse possibile (i) dichiarare l'autore responsabile, nel caso concreto, di un delitto di danneggiamento (*daños*)⁴⁸³ e (ii) giustificare l'esigenza della misura di sicurezza ai fini specialpreventivi, ossia per evitare la futura reiterazione del fatto.

In Italia, invece, la problematica relativa alla possibilità di espletare un giudizio di pericolosità (ri)aprirebbe le porte a dibattiti non ancora sopiti⁴⁸⁴. Il

⁴⁸² M. COBO DEL ROSAL, T.S. VIVES ANTÓN, *Derecho penal*, cit., pp. 985 ss.

⁴⁸³ Nel caso dell'ordinamento spagnolo, il reato di danneggiamento è integrato anche ove non concorra violenza o minaccia. Per i problemi di causalità che normalmente propongono, non si menzionano altre fattispecie di reato che pure potrebbero essere accertate in forma collaterale alla condotta realizzata, come ad esempio le lesioni psichiche cagionate ai colleghi "umani" del robot-receptionist vittima di abuso.

⁴⁸⁴ Cfr., *amplius*, E. SQUILLACI, 'Ragioni' e 'costi' dell'attuale paradigma di prevenzione, in *Arch. pen.*, n. 2, 2020, pp. 1 ss.; A. MENCARELLI, *Le misure di sicurezza detentive al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, a cura di A. Massaro, RomaTrE-Press, 2017, pp. 333 ss.; A. MASSARO, *Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte*

codice italiano, infatti, accogliendo un sistema dualista, riconduce il concetto di pericolosità alla pericolosità sociale, che spiega i suoi effetti tanto (i) dopo la commissione di un reato, quanto (ii) prima che – o senza che – quest’ultimo venga commesso, se si considera all’interno di questa seconda ipotesi la pericolosità derivante dall’integrazione di un quasi-reato⁴⁸⁵. Ove si potesse addivenire alla pronuncia di pericolosità del soggetto, nel primo caso si potrebbe imporre una misura di sicurezza, mentre nel secondo sia una misura di sicurezza⁴⁸⁶ che una misura di prevenzione⁴⁸⁷.

In senso opposto, con riferimento alla diversa opzione praticabile, consistente nel rimprovero penale in senso stretto, l’ordinamento vigente dovrebbe essere adattato per includere, tra i soggetti passivi di ogni reato che si consideri opportuno estendervi, i sistemi di intelligenza artificiale. Ciò può essere compiuto, essenzialmente, attraverso l’introduzione di un titolo *ad hoc*, che contenga reati specifici commessi contro i suddetti sistemi, oppure mediante lo studio di una clausola generale di applicazione automatica in combinato disposto con le norme già esistenti, sulla scia di quanto già sperimentato con la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma secondo,

costituzionale con la sentenza n. 186 del 2015, in *Arch. pen.*, n. 2, 2015, pp. 1 ss.; M. BERTOLINO, *Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a confronto*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2014, pp. 459 ss.

⁴⁸⁵ Si tratta dei casi previsti agli artt. 49, ult. comma, e 115, ult. comma, c.p. Rispettivamente, da un lato si può applicare una misura di sicurezza al soggetto che abbia commesso un fatto nell’erronea convinzione che tale fatto costituisca reato (mentre, in realtà, non lo integra) e, dall’altro, al soggetto che istighi un terzo a commettere un reato, quando questi non accolga tale istigazione.

⁴⁸⁶ Ai sensi dell’art. 202, secondo comma, c.p., quando il soggetto non ha commesso un fatto costitutivo di reato, potrà essergli applicata soltanto una misura di sicurezza, qualora lo preveda espressamente la legge. È il caso dei quasi-reati menzionati nella nota precedente, che sono previsti espressamente dal codice.

⁴⁸⁷ Con i requisiti e le forme previste dal c.d. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Per approfondimenti sulle antiche ipotesi di pericolosità *ante delictum*, v. F. TAGLIARINI, voce *Pericolosità*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, 1983, pp. 6 ss., § 12.

c.p.⁴⁸⁸, sebbene in questo caso si darebbe luogo a una pluralità di esiti interpretativi che forse il diritto penale – e con questa sineddoche i suoi interpreti – gradirebbero prevenire.

Così, nel caso in cui si consideri che nel catalogo dei beni giuridici da proteggere valga la pena includere – benché sotto la forma del *délit obstacle* – l'integrità delle “macchine”, risorgono le questioni teleologiche relative all'applicazione della corrispondente sanzione, che si pongono in una relazione prolificamente dialogica con l'esigenza che l'autore sia realmente “colpevole”. Difatti, la comminazione della sanzione si vedrebbe, forse, giustificata dalla (declinabile) prospettiva orientata al diritto penale del nemico, così come propulsata dal suo fondatore, che legittimerebbe in qualche modo l'ampia anticipazione della punibilità, consistente nel passaggio dalla prospettiva del fatto *già* commesso a quella del fatto che *sarà* commesso⁴⁸⁹. Senonché, affinché si possano dire rispettate le esigenze di prevenzione speciale su cui spesso si insiste in dottrina, si renderebbe necessario verificare fino a che punto, nei casi in cui le circostanze personali dell'autore appaiano “irregolari”, o comunque condizionate dalla situazione specifica, sia conveniente applicare una sanzione penale rispetto a una condotta che, in linea di principio, soggiace alla minaccia di pena⁴⁹⁰. Traducendo il celebre passaggio di Roxin, risulta infatti evidente che un'educazione alla “vita legale” nella libertà dello Stato di diritto può

⁴⁸⁸ Il riferimento alla clausola di equivalenza, già nel suo ambito di appartenenza dà luogo a significative discordanze dottrinali. Cfr., fra gli altri, A. MASSARO, *La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui*, Jovene, 2013, pp. 238 ss.

⁴⁸⁹ Nel testo originale di W. HASSEMER, *La autocomprensión de la ciencia del Derecho penal ante los desafíos del presente*, in *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio*, a cura di A. Eser, W. Hassemer e B. Burkhardt, Tirant lo Blanch, 2004, p. 58, «ampio adelantamiento de la punibilidad, es decir, [el] cambio de la perspectiva del hecho producido por la del hecho que se va a producir».

⁴⁹⁰ Con queste parole si esprime C. ROXIN, *Política criminal y sistema del derecho penal*, cit., p. 59: si rende necessario verificare «hasta qué punto, en los casos de circunstancias personales irregulares o condicionadas por la situación conviene una sanción penal a una conducta que, en principio, está amenazada con una pena».

difficilmente essere propiziata attraverso la privazione di ogni forma di libertà⁴⁹¹.

Pertanto, rinviando per gli opportuni approfondimenti alle considerazioni formulate in precedenza rispetto ai reati di pericolo⁴⁹², non sembra opportuno strumentalizzare l'intervento penale prevedendo l'anticipazione dei suoi effetti alle condotte che ledono, in qualche modo, i sistemi di intelligenza artificiale. In questo caso, infatti, la tutela predisposta finirebbe per celare un carattere marcatamente "educativo", il cui obiettivo sarebbe difficilmente raggiungibile mediante la privazione di tutte le libertà fondamentali. D'altro canto, a dissipare ogni dubbio interviene il monito di chi, con gli strumenti dell'argomentazione giuridica, insiste a far presente che quanto più l'intervento dell'ordinamento si approssimi a un diritto fondamentale, tanto maggiore dovrà essere la certezza delle premesse che lo giustificano⁴⁹³.

Resta ancora da analizzare la possibilità, per così dire, meno invasiva, e cioè l'applicazione di una misura di sicurezza all'autore delle condotte in questione che dovesse manifestare i tratti caratteristici della pericolosità. In questo senso, seguendo il modello del sistema positivo italiano, la pericolosità potrebbe essere dichiarata nella sua forma specifica (abitudine, professionalità e/o tendenza a delinquere⁴⁹⁴), oppure nella sua modalità generica o semplice⁴⁹⁵,

⁴⁹¹ *Ivi*, p. 50. Vi sono determinate condotte che «en el caso concreto devengan en un problema individual y deban tenerse en cuenta también dentro de lo posible y de los límites que permita la prevención general las finalidades preventivas especiales, p. ej., la resocialización del delincuente o, por lo menos, su no desocialización». Così ID., *Culpabilidad y prevención en Derecho penal*, Editorial Reus, 1981, p. 29.

⁴⁹² Cfr. *supra*, cap. III, § 2.2.

⁴⁹³ R. ALEXY, *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1989, p. 370: «quanto mayor sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor deberá ser la certeza de las premisas que fundamentan la intervención».

⁴⁹⁴ Cfr. l'art. 109, comma primo, c.p.

⁴⁹⁵ Si tratta della pericolosità sociale dei soggetti che, dopo aver commesso un fatto costitutivo di reato o un quasi-reato (cfr. *supra*, *sub* note 56 e 57), manifestano il rischio di

per la quale è necessario fare riferimento ai medesimi criteri stabiliti per la commisurazione della pena⁴⁹⁶, con una formula che tuttora riflette l'influsso di alcune esigenze, in parte superate, del contenuto della colpevolezza⁴⁹⁷.

A questo fine, oltre alle complessità derivanti dalla differenza tra i diversi ordinamenti penali vigenti, che comporterebbe un trattamento eterogeneo già all'interno dell'Unione europea, sembra opportuno insistere sulle medesime ragioni poc'anzi esposte in merito all'applicazione (eventuale) della pena. In effetti, gli elementi che conformano e dai quali si deduce la pericolosità sociale di un soggetto si avvicinano insidiosamente alle circostanze da valorizzare nell'ambito della colpevolezza in senso proprio. Così, sebbene la pericolosità e la colpevolezza debbano mantenere gli spazi di autonomia e indipendenza che le sono riservati, in quanto sono preordinate a dare forma a due conseguenze giuridiche sostanzialmente differenti⁴⁹⁸, è di tutta evidenza che le circostanze personali del soggetto, che vengono valutate – da una prospettiva distinta, intrafattuale o extrafattuale – nell'ambito dei due giudizi, finiscono per coincidere.

Forse le esigenze di prevenzione speciale (rieducativa), che conseguono alla commissione di condotte astrattamente costitutive di reato nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale, giustificherebbero l'anticipazione della tutela penale nell'ambito di un diritto penale della volontà (*Willensstrafrecht*) o, ancor di più, dell'atteggiamento interiore (*Gesinnungsstrafrecht*), i quali tuttavia sono

reiterazione della condotta. Quanto alla differenza tra pericolosità semplice e specifica, cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, UTET, 1981, pp. 249 ss.

⁴⁹⁶ L'art. 203, comma secondo, c.p. stabilisce che la «qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133», che a sua volta prevede, tra i criteri per la commisurazione della pena, la gravità del fatto e la capacità a delinquere.

⁴⁹⁷ Cfr. D. SANTAMARIA, voce *Colpevolezza*, cit., pp. 660 ss.

⁴⁹⁸ *Ivi*, pp. 663 ss.

incompatibili con lo stretto legame che l'ordinamento positivo, anche grazie al mandato costituzionale, mantiene con il fatto materiale⁴⁹⁹.

In conclusione, sembra potersi affermare che, allo stato attuale, finché non si pervenga a cambiamenti significativi nell'ambito dell'ingegneria che si occupa dei sistemi di intelligenza artificiale, il principio di sussidiarietà impone, in maniera sagacemente limitativa, la protezione di questi nuovi "soggetti passivi" attraverso gli strumenti di altri rami dell'ordinamento⁵⁰⁰.

3.2. *Verso una soggettività attiva strumentale: l'intelligenza artificiale come autrice di reato*

Dopo aver analizzato le questioni relative all'intelligenza artificiale come potenziale vittima di reato, è opportuno volgere l'attenzione alle problematiche inerenti all'altra faccia della moneta, vale a dire alla possibilità che i sistemi inanimati possano, in qualche modo, inserirsi nel concetto di "autore" agli effetti della legge penale. In altre parole, per raggiungere l'obiettivo che si prefigge il presente studio, non si può prescindere dal saggiare l'opportunità di condannare un sistema automatizzato e, nel caso in cui vi fossero ragioni sufficienti a convalidarne i presupposti, bisognerebbe analizzare altresì le

⁴⁹⁹ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, pp. 65 ss.; J.M. PERIS RIERA, *Delitos de peligro y sociedad de riesgo*, cit., pp. 687 ss. In relazione alla prossimità tra il diritto penale d'autore e il diritto penale del nemico, v. G. JAKOBS, M. CANCIO MELIÁ, *Derecho penal del enemigo*, Civitas, 2003, pp. 100 ss.

⁵⁰⁰ Sulle questioni inerenti alla legittimità dell'intervento penale, oltre alle riflessioni formulate *supra* (cap. III, §§ 2 ss.), v. M. CORCOY BIDASOLO, *Exigibilidad en el ámbito del conocimiento y control de riesgos: teorización*, in *Revista catalana de seguretat pública*, n. 13, 2003, pp. 31 ss.; *amplius*, EAD., *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales*, cit., *passim*.

implicazioni che tale condanna richiederebbe quanto all'adeguamento dell'ordinamento giuridico-penale.

In primo luogo, dunque, sorge la questione circa l'opportunità del "rimprovero" diretto a un sistema che, pur non racchiudendo i requisiti della "umanità", diverrebbe il soggetto agente di una pluralità indeterminata di fatti di reato. Solo in seguito, nel caso in cui si consideri opportuno procedere in tal senso, potrà essere analizzata la misura in cui la legislazione vigente richiederebbe modifiche o integrazioni. La dottrina si è già in parte interrogata per fornire una soluzione al dilemma relativo alla punibilità dei congegni artificiali, andando a verificare, analogamente a quanto avvenuto in precedenza per le persone giuridiche⁵⁰¹, se *machina delinquere potest*⁵⁰². D'altronde, è superfluo segnalare che questa breviloquenza è stata coniata sulla scorta del corrispondente e noto brocardo che, in luogo della macchina, allude alla "società"⁵⁰³.

Così configurata la questione, è possibile tentare la via del ragionamento *a contrario*, per verificare la validità dell'ipotesi di una eventuale risposta negativa al quesito inerente alla concessione della "capacità di pena"⁵⁰⁴ in capo ai soggetti di intelligenza artificiale. Per ragioni di praticità, probabilmente semplificatorie, e soprattutto in virtù dell'empirismo che pervade finanche le più enigmatiche distorsioni del diritto penale, l'abitudine di concepire le diverse

⁵⁰¹ *Amplius*, J. PÉREZ ARIAS, *Sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas*, Dykinson, 2014, *passim*.

⁵⁰² Cfr. J.M. MUÑOZ VELA, *Inteligencia Artificial y responsabilidad penal*, in *Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review*, n. 11, 2022, pp. 1 ss.; J. VALLS PRIETO, *Inteligencia artificial, Derechos humanos y bienes jurídicos*, Aranzadi, 2021, *passim*; P.M. DE LA CUESTA AGUADO, *Inteligencia artificial y responsabilidad penal*, in *Revista Penal México*, n. 16-17, 2019-2020, pp. 51 ss.; I. LLEDÓ BENITO, *El impacto de la robótica. La inteligencia artificial y la responsabilidad penal en los robots inteligentes*, in *Foro galego. Revista xurídica*, n. 208, 2020, pp. 173 ss.; D. LIMA, *Could AI Agents Be Held Criminally Liable? Artificial Intelligence and the Challenges for Criminal Law*, in *South Carolina Law Review*, n. 3, 2018, pp. 677 ss.

⁵⁰³ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 27, *sub nota* 100.

⁵⁰⁴ Cfr. V. TORRE, *La "capacità di pena" della persona giuridica*, cit., pp. 143 ss.

forme di partecipazione nel reato, strettamente legate (per ovvie ragioni) alle dinamiche proprie degli esseri umani, potrebbe condurre ad escludere in maniera perentoria che i sistemi inanimati acquisiscano la qualità di soggetto agente. Una tale conclusione, tuttavia, presupporrebbe, se non altro, l'elusione delle esigenze di politica criminale che già da tempo lanciano segnali d'allarme, tentando di richiamare l'attenzione del legislatore.

In effetti, seguendo le orme di questa prima ipotesi, non mancherebbero ragioni in grado di ostacolare il riconoscimento della "capacità di delinquere" in questione. A questo proposito, lo stupore che può destare il riconoscimento di una categoria di "autori" tanto rivoluzionaria quanto ardita è pienamente dimostrato dal *fil rouge* del presente lavoro, consistente nella personalità della responsabilità penale, se si rilegge uno fra i severi giudizi che, già in relazione al (meno problematico) caso delle persone giuridiche, è stato duramente espresso in dottrina: «Desde otra perspectiva, puede concluirse que, en ninguna parte del vigente Código penal se afirma que se construya una autoría criminal de las personas jurídicas. Porque la autoría ni se puede improvisar ni se puede derivar de una prejuiciosa y errática interpretación, por muy buena y amplia voluntad represiva que conlleven mentalidades defensistas extremadamente de la sociedad o del Estado». Si se lee el Código penal «como debe ser, de forma no locoide e imprejujada, no hay posibilidad de afirmar una *societas* como realizadora, en régimen de autoría estricta o de complicidad, de infracción penal de clase alguna»⁵⁰⁵. Tuttavia, allo stesso modo in cui la storia ha visto succedersi modifiche copernicane finanche nella teoria del reato, all'esito di un processo evolutivo che ha coinvolto, in prima istanza, la realtà sociale delle distinte epoche⁵⁰⁶, è forse possibile immaginare cambiamenti altrettanto destabilizzanti in relazione ad ambiti più circoscritti, quale quello della

⁵⁰⁵ M. COBO DEL ROSAL, *Societas delinquere non potest*, in *Anales de derecho*, 2012, pp. 8-9.

⁵⁰⁶ Cfr. *supra*, *sub* nota 431.

responsabilità penale dei sistemi inanimati. Le rinnovate esigenze sociali, infatti, sono quantomeno meritevoli di essere considerate dalla scienza giuridica, che ove lo ritenesse opportuno adatterà le strutture necessarie utilizzando gli strumenti in suo possesso.

Risulta, invero, incontrovertibile che l'era contemporanea vive una dimensione in cui il *machine learning* è fuoriuscito dal controllo degli ideatori dei sistemi di intelligenza artificiale. Ciò non toglie che, se in futuro si addivenisse alla possibilità di poter supervisionare in maniera effettiva il processo di autoapprendimento delle macchine, le considerazioni qui svolte risulterebbero avulse dal contesto di riferimento e dovrebbero, pertanto, essere riformulate. La scienza (non giuridica), però, sembra viaggiare in senso opposto. Com'è stato già anticipato, l'evoluzione della tecnologia è già in grado di congegnare sistemi che, benché disegnati per raggiungere determinate finalità, sfuggono al controllo dei programmatori e si spingono non soltanto ad agire in modalità machiavellica (in modo, cioè, da utilizzare qualsiasi mezzo – anche illegale – si renda necessario per raggiungere il proprio obiettivo), ma anche a ricercare propositi ulteriori e sconosciuti agli stessi progettatori.

All'interno di quadro, è quanto mai opportuno che il diritto presti attenzione ai cambiamenti repentini e alle evoluzioni della tecnica, poiché gli effetti che essa può ingenerare nella società sono significativi e potenzialmente pregiudizievoli. Con ciò non si vuole in alcun modo proporre una equiparazione *tout court* tra gli artifici e gli esseri umani: le macchine rimangono al servizio dell'uomo, sia nel caso in cui siano direttamente controllate da quest'ultimo, sia nel caso in cui agiscano in modo indipendente. In tal senso, affinché permangano al servizio dell'individuo, il diritto positivo deve in qualche modo accogliere questo assioma, evitando imbarazzanti silenzi che possono, al contrario, far ritenere dominante l'automazione sulla collettività.

Ove si ritenesse, al contrario, di svincolare l'agire "automatizzato" dal controllo umano, non soltanto si rischierebbe una compromettente *artificial intelligence dominance*, ma si procederebbe altresì a deresponsabilizzare (moralmente) i singoli appartenenti alla collettività, con conseguente (e inaccettabile) debilitazione della tutela dei beni giuridici cui è preordinato l'ordinamento⁵⁰⁷. A riprova di ciò, basti pensare che, affrancando l'agire umano dal controllo sui congegni artificiali, qualsiasi individuo interessato a commettere un reato ben potrebbe raggiungere l'obiettivo attraverso l'utilizzo di una macchina (specialmente se integralmente capace di sviluppare processi di autoapprendimento), tenuto conto che le relative difficoltà probatorie e causali contribuirebbero, con l'ausilio del ragionevole dubbio, alla sua impunità.

Sintetizzando quanto finora esposto, volendo così proporre una risposta all'interrogativo formulato in apertura di queste riflessioni, è opportuno e necessario che il diritto si affacci alla possibilità di "colpevolizzare" i sistemi inanimati di intelligenza artificiale, al fine di evitare che i beni giuridici, già protetti dall'ordinamento, vedano depauperata la tutela loro garantita. Non è poi così difficile immaginare l'epoca in cui l'infortunistica stradale avrà ad oggetto veicoli autopilotati, le lavagne digitali dei centri educativi diventeranno robot autonomi finanche capaci di lesionare i discenti, gli stessi robot acquisiranno impulsi sessuali capaci di condurli a commettere violenza e gli algoritmi apprezzeranno il valore del denaro tanto da essere in grado di sottrarlo a un conto corrente e trasferirlo in un altro. Per queste ragioni, il diritto non può esimersi dal reagire prima di perdere il controllo sulla regolamentazione della attività dei consociati, che gradualmente avanzano verso nuove frontiere; in

⁵⁰⁷ Tale è il monito di F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 29, il quale menziona, *sub* nota 106, la «disumanizzazione delle offese» descritta da F. CONSULICH, *Il nastro di Mobius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, n. 2, 2018, p. 204.

altre parole, prima che il possesso di una patente di guida diventi una circostanza tanto insolita quanto, al giorno d'oggi, non possederla.

Dunque, se si accetta la tesi per cui è opportuno (*an*) attribuire una qualche “soggettività attiva” ai sistemi di intelligenza artificiale, è necessario analizzare la maniera (*quomodo*) in cui tale riconoscimento può essere modellato nell’ambito dell’ordinamento penale. Finora la responsabilità penale ha ruotato intorno alla commissione (od omissione) di condotte riconducibili esclusivamente alla “volontà” dell’essere umano, peraltro non solo in una prospettiva determinista, dato che costituiscono reato anche numerosi fatti che trascendono l’intenzione dell’agente. Per risolvere il problema inerente ai sistemi di intelligenza artificiale, a nulla vale obiettare che, allo stato attuale, anche le persone giuridiche sono considerate, da alcuni⁵⁰⁸, soggetti attivi del reato. Difatti, come si dirà nel prosieguo, tra la *societas* e la *machina* esistono differenze significative, a cominciare dalla direzione sempre “umana” della persona giuridica, che al contrario dei prodotti dell’intelligenza artificiale non possiede alcuna autonomia cognitiva né decisionale.

Ciò che viene ad essere rilevante nel caso dei congegni automatizzati, piuttosto, è il trasferimento delle condotte tradizionalmente ascrivibili all’essere umano a un agire maggiormente complesso, talvolta incomprensibile, delle macchine indipendenti. In qualche modo, si esce dalla sfera di dominabilità umana per entrare in uno scenario dove, per quanto lievi siano, i comportamenti si sviluppano in maniera autonoma da parte di soggetti inanimati, con conseguenze (talora nefaste) in termini di alienazione della responsabilità individuale⁵⁰⁹. Si badi che queste riflessioni presuppongono, come già avvertito, un contesto in cui le macchine siano capaci di agire

⁵⁰⁸ Cfr. *supra*, cap. III, *sub* nota 336.

⁵⁰⁹ Cfr. C. BAGNOLI, *Teoria della responsabilità*, Il Mulino, 2019, p. 77. Non è un caso se, anche nell’ambito del presente lavoro, è emerso più volte che il concetto tradizionale di responsabilità individuale non gode più della solidità tipicamente descritta. In questo senso, v. *supra*, cap. I, § 8.

independentemente dal controllo umano; al contrario, le considerazioni formulate mancherebbero di significato.

L'analisi verrà sviluppata seguendo due linee direttrici parallele, che vengono divise unicamente a fini di comodità espositiva. Da un lato, si prenderanno in esame le implicazioni del riconoscimento di soggettività attiva in capo ai sistemi inanimati nella teoria del reato; dall'altro, si analizzerà il medesimo fenomeno dal punto di vista sanzionatorio, considerando che non è concepibile (*rectius*, utile) un sistema punitivo che si limiti a descrivere le condotte punibili senza godere del sostegno di sanzioni effettive, in grado di spiegare gli opportuni effetti "coercitivi" e deterrenti.

Nell'ambito della teoria del reato e, segnatamente, del "luogo" sistematico della colpevolezza, benché il suo concetto unitario sia oggetto di ampia (e condivisibile) discussione⁵¹⁰, non v'è dubbio che gli elementi che ne costituiscono il contenuto debbano, in qualche modo, essere integrati. Affinché si possa integrare una fattispecie commessa da un essere "inumano", infatti, alcune accezioni di diritto positivo non possono non essere riviste. Lo stesso riconoscimento di una "autoria meccanica", infatti, implicherebbe l'accertamento di una colpevolezza "disumana"⁵¹¹, o in senso analogo, ma dissimile, "disumanizzata". In ambedue i casi, come si vedrà, si rende necessario affrontare le difficoltà derivanti, da un lato, dall'adeguamento di concetti che sono propri delle persone fisiche e, dall'altro, della riformulazione degli stessi secondo le peculiarità dei nuovi soggetti agenti.

Nel primo caso, affinché si possa parlare di una colpevolezza "disumana", sarebbe necessario adattare il regime penale ordinario per far sì che si inseriscano al suo interno le caratteristiche della meccanica artificiale, la cui responsabilità verrebbe messa a dura prova dai requisiti normalmente richiesti

⁵¹⁰ Cfr. *supra*, *sub* nota 454.

⁵¹¹ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale*, cit., p. 30.

dalle tradizionali categorie dogmatiche (o meglio, dal diritto positivo). In questo senso, per poter giungere alla configurazione di un fatto costitutivo di reato (nella prospettiva tripartita, tipico, antigiuridico e colpevole), l'adeguamento del diritto penale comporterebbe l'integrazione di concetti ancora ambigui, elaborati dalle diverse scienze che operano nel settore dell'intelligenza artificiale. In altri termini, il diritto penale dovrebbe accettare incondizionatamente i postulati scientifici del *machine learning*, secondo i quali le proprie macchine disporrebbero di capacità naturale (ossia di intendere e di volere), sarebbero capaci di comprendere il disvalore penale di una condotta antigiuridica e, ancor peggio, sarebbero in grado di commettere azioni sorrette da dolo o colpa.

Sebbene nessun ordinamento abbia avuto l'ardire di accogliere una simile concezione "disumana" della colpevolezza, la dottrina straniera non è del tutto restia ad ammetterne l'adozione: benché isolate, esistono alcune posizioni che sostengono la piena equiparazione tra la condotta umana e quella non umana. Nel merito, i problemi più evidenti sono chiaramente quelli relativi alla configurazione del dolo e della colpa, nonché alla consapevolezza dell'offesa e del contenuto antigiuridico dell'azione od omissione. In effetti, come sarebbe possibile immaginare che un algoritmo possieda la volontà cosciente di commettere un fatto tipico, o ancora, che sia capace di infrangere una regola cautelare al punto da giustificare un giudizio di colpevolezza colposa? Coloro i quali ammettono che ciò sia possibile⁵¹² partono dalla configurabilità, in astratto, di una specie di tipicità meccanica, lasciando tuttavia al margine (quantomeno) i problemi relativi alla struttura dell'antigiuridicità nei sistemi giuridici continentali e le criticità che comporterebbero dal punto di vista processuale.

⁵¹² G. HALLEVY, *The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities*, cit., pp. 171 ss.

Benché si tratti di un modello di responsabilità diretta astrattamente configurabile, le azioni od omissioni naturalistiche – *rectius*, attività o inattività – realizzate dai sistemi di intelligenza artificiale assumerebbero rilevanza penale in quanto tali, senza che si possa accertare neanche l'elemento soggettivo corrispondente. Si è parlato, a onor del vero, di *general intent*⁵¹³, ma non risulta sufficientemente chiaro come questo “vincolo psicologico” fra la condotta e la macchina possa vedersi provato agli effetti processualpenali. Inoltre, con riferimento all'antigiuridicità, i modelli antropocentrici su cui si basano alcune cause di giustificazione – e la medesima considerazione vale per alcune delle circostanze considerate, dalla dottrina maggioritaria, cause di esclusione della colpevolezza⁵¹⁴ – potrebbero comportare, in maniera sistematica, la costante impunità dell'agente artificiale.

Si pensi, a mo' d'esempio e senza voler proporre una casistica più complessa, allo stato di necessità invocato da chi (?) rappresenta il sistema di intelligenza artificiale che, per evitare un pericolo proprio (nel quale potrebbe annoverarsi semplicemente l'alterazione o decomposizione meccanica), leda un bene giuridico altrui; o ancora, al sistema inanimato che, programmato per servire l'autorità pubblica, tenti di adempiere il suo dovere (legittimo) e all'uopo si veda obbligato a commettere un reato. Tutto ciò senza considerare i problemi di carattere processuale⁵¹⁵, a partire dalla difficoltà di reperire un difensore disposto a rappresentare in giudizio una macchina, senza poter neanche interfacciarsi con la “assistita”, fino a giungere alla debilitazione dell'intolleranza della teoria del reato avverso «ogni articolazione che faccia in qualche modo ricadere sull'imputato l'onere della prova (o il rischio della

⁵¹³ *Ivi*, pp. 177 ss.

⁵¹⁴ Cfr. *supra*, *sub nota* 454.

⁵¹⁵ Al riguardo, v. R. CASTILLO FELIPE, S. TOMÁS TOMÁS, *Proceso penal e inteligencia artificial: prevenciones en torno a su futura aplicación en la fase de juicio oral*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, cit., pp. 215 ss.

mancata allegazione) di elementi d'ordine positivo che ne caratterizzano la struttura»⁵¹⁶.

L'accoglimento di questo modello di responsabilità diretta viene ad essere, dunque, di fatto neutralizzato dal tessuto di problematiche e criticità⁵¹⁷, incluse quelle poc'anzi riferite, che con difficoltà addiverrebbero a una soluzione pacifica. Tentando, infatti, di "umanizzare" i sistemi di intelligenza artificiale, rimarrebbero "disumani" – e, dunque, privi di contenuto – alcuni degli elementi che, all'interno della teoria del reato, sono stati configurati sulla base delle esigenze e delle peculiarità dell'essere umano.

Dall'altro lato, con un grado di configurabilità maggiormente elevato, si può avanzare la proposta di elaborazione di una colpevolezza non più disumana, bensì "disumanizzata", purché si accetti di operare nell'ambito di una dogmatica che è in grado di adattarsi alle rinnovate esigenze sociali, che rappresentano una crescente domanda di tutela avverso le possibili minacce che i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di provocare nei confronti di beni giuridici costituzionalmente protetti.

Nelle maglie del sistema positivo vigente, l'elaborazione di questo modello di responsabilità penale dei sistemi di intelligenza artificiale presupporrebbe un cambio di paradigma, consistente nella creazione di una *fictio iuris* capace di riconoscere la loro personalità giuridica e capacità di agire. Si tratterebbe, in qualche modo, di una responsabilità autonoma rispetto a quella che continuerebbe a riferirsi alle persone fisiche, tenuto conto che, come già segnalato in precedenza, in questa sede si analizzano i comportamenti dei sistemi inanimati che agiscono in maniera totalmente indipendente dall'essere

⁵¹⁶ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., p. 92.

⁵¹⁷ Cfr., *amplius*, A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *Criminalia*, 2018, pp. 499 ss.

umano. Nel caso di azioni congiunte, infatti, l'implementazione di questo modello non pregiudicherebbe in alcun modo la responsabilità individuale.

La creazione di questa finzione giuridica parrebbe essere più agevole per le considerevoli similitudini con l'antecedente storico delle persone giuridiche, che pure si differenzia dal modello delle "entità artificiali" sotto molteplici punti di vista. A tal fine, seguendo il modello della responsabilità degli enti, quanto alla disciplina applicabile sarebbe anzitutto necessario concedere la personalità giuridica ai sistemi di intelligenza artificiale, mediante l'iscrizione in appositi registri pubblici, che permettano di plasmare una peculiare forma di imputabilità. Allo stesso modo, sarebbe opportuno restringere l'area del penalmente rilevante mediante la selezione di un *numerus clausus* di fattispecie punibili – ciò che può essere effettuato attraverso una clausola estensiva generica, oppure con l'introduzione di norme incriminatrici autonome, dedicate esclusivamente ai soggetti agenti di nuovo conio – e ridisegnare il sistema delle scriminanti per adattarlo a peculiarità ed esigenze che, stavolta, non sono più umane.

Altri fattori, invece, differenziano il caso dell'intelligenza artificiale dal modello delle persone giuridiche. In particolare, a differenza di quanto accade per gli enti, non sembra opportuno restringere la soggettività attiva escludendo i sistemi inanimati appartenenti allo Stato, né parrebbe doversi procedere all'individuazione di un catalogo di persone fisiche cui ricondurre – come, ad esempio, nel caso dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 – la commissione della condotta. Proprio quest'ultimo aspetto, infatti, permette di differenziare nettamente i due casi presi in considerazione: a differenza degli enti, le macchine (dotate di autonomia e indipendenza) non sono provviste di un substrato umano che ne condizioni o diriga l'operato. Si badi: nel caso in cui le macchine commettessero un fatto penalmente rilevante in virtù della direzione umana, non vi sarebbero dubbi nel ritenere che l'unico responsabile sia il "controllore" persona fisica, d'accordo con la legislazione già vigente; il problema sorge esclusivamente

quando la macchina agisce indipendentemente dalle determinazioni (benché dolose o colpose) dell'uomo.

Per tale ragione, si rende altresì necessario elaborare una diversa disciplina per il criterio di imputazione soggettiva delle azioni od omissioni meccaniche. A questo proposito, la tesi predominante nell'ambito delle persone giuridiche, che postula la necessità di riferirsi alla persona fisica che realmente ha agito nel caso specifico, si avvale della esistenza di quel substrato umano che qui, nel caso dei sistemi autonomi di intelligenza artificiale, non è presente. Dinanzi alla mancanza di prove scientificamente soddisfacenti, che permettano di valorizzare un vero e proprio "elemento volitivo" delle macchine, e considerata l'impossibilità di identificare un "agente modello" che presenti *eadem condiciones et professiones*, si ritiene che il caso dell'intelligenza artificiale possa costituire, forse, l'unica ipotesi di responsabilità oggettiva che la Costituzione sia disposta a tollerare. Se così fosse, la responsabilità penale dei sistemi inanimati prescinderebbe dalla sussistenza del vincolo psicologico tra l'autore e il fatto e, contemporaneamente, dalle esigenze di conoscibilità della legge penale da parte dell'agente.

Da ultimo, dopo aver tentato di esaminare alcune delle implicazioni che comporterebbe il riconoscimento di soggettività attiva in capo ai sistemi inanimati, rimane da analizzare il fenomeno dal punto di vista della sanzione applicabile. Non è necessario, in questa sede, trattenersi sull'esigenza che, in relazione ad ogni tipo di reato, le sanzioni siano effettive e proporzionate al fatto commesso⁵¹⁸. Basti ricordare che, in caso contrario, l'introduzione della fattispecie nell'ordinamento rimarrebbe, di fatto, priva di ogni effetto.

Accogliendo la visione adeguatrice del diritto penale, nei termini in cui è stata finora abbozzata, per ammettere che i sistemi di intelligenza artificiale

⁵¹⁸ Esigenze, queste, già avvertite da C. BECCARIA, *Tratado de los delitos y de las penas*, Heliasta, 1993, pp. 68 ss.

possano commettere un reato, il conseguente dibattito sulla giustificazione e sulle funzioni della pena richiederebbe un approfondimento ben più ampio, che dipenderebbe in ultima istanza dalle caratteristiche esatte del modello di responsabilità disegnato. Sebbene in questa sede, per evidenti ragioni tematiche, si sia tentato di avanzare una proposta di riforma, senza tuttavia poter entrare nel dettaglio dei singoli aspetti della disciplina da plasmare, le considerazioni che seguono verranno succintamente formulate dalla duplice prospettiva finalistica (d'accordo con le tre teorie "classiche" inerenti alla finalità della sanzione) e pragmatica, giacché ove la pena da applicare non fosse idonea a raggiungere l'obiettivo predeterminato in astratto, verrebbe ad essere innecessaria e l'esercizio dello *ius puniendi* statale rappresenterebbe un mero dispendio, in termini non soltanto economici. È opportuno ricordare che, mentre la sanzione "penale" della persona giuridica si giustifica in ordine all'esistenza di difetti di organizzazione, alla gestione di una struttura amministrativa opaca e alla mancanza di controlli effettivi sull'operato dei dipendenti⁵¹⁹, nel caso dell'intelligenza artificiale non si rinvencono tali circostanze.

L'idea che pare doversi sostenere è quella per cui l'elaborazione del modello di responsabilità penale dei sistemi in questione, nel quale è da includere la "creazione" delle sanzioni corrispondenti, tende esclusivamente alla protezione ultima dell'essere umano, come più volte segnalato nell'ambito della strumentalità della protezione penale. Per questa ragione, considerato che i moderni sistemi costituzionali hanno gradualmente ricondotto la funzione

⁵¹⁹ Nelle parole di A. NIETO MARTÍN, *Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal*, in *Compliance y teoría del Derecho penal*, a cura di L. Kuhlen, J.P. Montiel e Í. Ortiz de Urbina Gimeno, Marcial Pons, 2013, pp. 21 ss., «el fundamento del castigo penal que recibiría la persona jurídica sería la existencia de defectos en su organización, la tenencia de una estructura opaca, la inexistencia de controles sobre sus empleados». Sulle criticità emergenti dalla possibilità di configurare la responsabilità delle persone giuridiche, cfr. *supra*, cap. III, *sub nota* 336, nonché le riflessioni proposte da L. GRACIA MARTÍN, *Crítica de las modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la persona jurídica*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 18, 2016, pp. 1 ss.

retributiva della pena a un compito anch'esso preventivo, con le sanzioni comminabili alle macchine si tenterebbe di perseguire, da un lato, la finalità di prevenzione speciale, orientata a prevenire la reiterazione da parte dell'agente, e dall'altro un obiettivo generalpreventivo, poiché la vigenza di queste "nuove" norme, oltre a tentare di rasserenare la collettività, potrebbe giovare ad evitare che gli stessi ideatori si astengano dal creare sistemi di intelligenza artificiale somiglianti a quelli colpiti dalla sanzione. Inoltre, quanto alla funzione rieducativa prevista nel regime generale della responsabilità penale, pare che l'accoglimento di un simile modello, in cui si legittima, in certa misura, un'ipotesi di responsabilità *lato sensu* oggettiva, ne possa giustificare la defezione.

A livello pragmatico, le sanzioni che potrebbero essere applicate ai sistemi inanimati non possono certo rinvenirsi nel catalogo tradizionale delle pene previste dal codice. In questo senso, risulterebbe finanche antieconomico, oltreché bizzarro, applicare a una macchina la pena della reclusione, così come sarebbe impossibile colpire un patrimonio che non possiede. Nella consapevolezza delle difficoltà che comportano le ipotesi più complesse – ad esempio, come si può concretizzare la distruzione o inutilizzazione di un algoritmo? –, sarebbe comunque necessario studiare un nuovo sistema punitivo partendo, anzitutto, dalle effettive finalità che meritano di essere perseguite. A tale scopo, si consideri che le due sanzioni forse più semplici da immaginare (la disattivazione definitiva e temporanea della macchina) tradirebbero la teleologia poc'anzi configurata. Mentre la disattivazione temporanea del sistema inanimato non riuscirebbe a prevenire la reiterazione del reato da parte dello stesso, la sua distruzione (o inutilizzazione, o disattivazione definitiva) – che in fondo ricorda, *si parva licet*, la pena capitale – sarebbe coerente con la rinuncia alla finalità rieducativa, ma ostacolerebbe, forse, la possibilità di migliorare le tecniche di progettazione di nuove (e sconosciute) macchine.

3.3. *L'intelligenza artificiale come strumento di ausilio per l'esercizio della giustizia*

Benché non sia possibile affrontare in questa sede gli aspetti processuali coinvolti, sembra comunque opportuno menzionare brevemente le conseguenze derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di ausilio per l'esercizio della giustizia.

Da un lato, bisogna considerare anzitutto la potenziale vulnerabilità del modello del libero convincimento del giudice, che vedrebbe alterati i suoi presupposti nel caso in cui gli strumenti di intelligenza artificiale – come, ad esempio, i poligrafi – fossero preposti a indagare circa la veridicità della prova. Una tale implementazione potrebbe intervenire tanto in maniera *forte*, nel caso in cui al giudice non residuasse la possibilità di intervenire sui risultati elaborati dalla macchina, quanto in modo *debole*, ove la mediazione del giudice-persona fisica permettesse di mantenere in vigore il principio del *iudex peritus peritorum*. È evidente che, nell'ambito di una giustizia che deve essere amministrata in favore del reo, le macchine che analizzano i fatti e studiano le prove, redigendo finanche le decisioni giudiziali, non possono godere dell'autonomia prevista dall'opzione maggiormente invasiva⁵²⁰. Si rende necessario, oggi più che mai, realizzare un controllo costante dell'attività giudiziaria, affinché si possa fugare ogni tentativo di appropriazione del potere da parte della macchina nei confronti delle libertà fondamentali dell'individuo e si vedano riaffermate, in qualche misura, le esigenze di colpevolezza che impongono di allontanare un diritto penale svincolato dal fatto e circoscritto ai processi emozionali interni dell'agente.

⁵²⁰ Cfr. R. CASTILLO FELIPE, S. TOMÁS TOMÁS, *Proceso penal e inteligencia artificial*, cit., pp. 226 ss.

Dall'altro lato, benché possa rasentare il limite della fantascienza, non può essere escluso *a priori* che, in futuro, si giunga a formulare una teoria del reato in cui, attraverso l'intelligenza artificiale, lo strumento tecnologico di ausilio alla giustizia si converta in un autentico elemento negativo del fatto. Quasi nella veste di una causa di giustificazione, la responsabilità penale diverrebbe il prodotto di fattori che includono fra loro le risultanze della macchina circa la commissione (o meno) del fatto di reato. Valgano, a questo proposito, le medesime considerazioni che sono state poc'anzi formulate in merito alla necessità di un giudizio "naturale": per gli stessi motivi, una simile distorsione (fortunatamente, almeno allo stato, decisamente irrealizzabile) della teoria del reato dovrebbe essere saldamente respinta.

4. *L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale sulla colpevolezza quale criterio per la commisurazione della pena in concreto*

Il secondo aspetto della "moneta" costituita dalla colpevolezza si riferisce all'ambito della determinazione della pena in concreto⁵²¹. Da questa peculiare prospettiva, come si è già avuto modo di anticipare, da un lato l'intelligenza artificiale porrebbe a rischio l'operatività del principio di proporzionalità, poiché prevede l'utilizzo di meccanismi che potrebbero favorire la comminazione di sanzioni fisse, e dall'altro può anche darsi il caso in cui la macchina, nel procedere all'irrogazione della pena in luogo del giudice-persona fisica, addivenga a una condanna ingiusta o arbitraria, oppure si lasci influenzare da elementi corruttivi esterni.

⁵²¹ Si rinvia alle considerazioni formulate *supra*, *sub* note 63 e 64.

Quest'ultimo caso, prima ancora di convertire la macchina nell'autrice di un reato contro la Pubblica Amministrazione, non rappresenta altro che un'argomentazione ulteriore a favore della inopportunità di sostituzione del giudice "naturale" con i sistemi di intelligenza artificiale. Nell'ambito di un intervento c.d. debole degli artifici automatici come strumenti di ausilio all'esercizio della giustizia, non si ravviserebbe un simile problema. L'unico responsabile di aver pronunciato un provvedimento ingiusto o illecito, infatti, continuerebbe ad essere il giudice, ai sensi della normativa che regola le ipotesi di una sua eventuale responsabilità penale.

Al contrario, una minaccia più significativa attanaglia il principio di proporzionalità, il cui fondamento costituzionale le impedisce di essere influenzato dall'utilizzo delle macchine nell'esercizio dello *ius puniendi*. Queste ultime, andando ad intervenire sulle caratteristiche intrinseche della discrezionalità giudiziale "classica", non riuscirebbero a prendere in debita considerazione tutti i segmenti di cui si compone una determinata cornice edittale, conducendo, in ultima istanza, alla possibilità che risultino applicate le cc.dd. pene fisse⁵²², chiaramente incompatibili con l'ordinamento giuridico vigente. Per poter meglio descrivere il fenomeno distorto che si ingenererebbe, basti pensare al funzionamento degli algoritmi che guiderebbero il calcolo delle pene operato dai sistemi di intelligenza artificiale. Ciascuno dei fattori che intervengono nell'accertamento della verità processuale comporterebbe, in termini percentuali o di unità minima (un giorno), l'aumento o la diminuzione di pena, iniziando dal minimo stabilito nella previsione della fattispecie *de qua*.

Oltre al fatto che un elenco esaustivo dei "fattori" (o circostanze) ai quali si debba attribuire un determinato effetto (aumento o diminuzione) in termini sanzionatori appare materialmente inconcepibile, la comminazione ultima della pena sarebbe il prodotto di operazioni matematiche appannaggio

⁵²² Cfr. le pronunce della giurisprudenza costituzionale in materia menzionate *supra*, cap. III, *sub nota* 351.

esclusivo dell'algoritmo. Volendo esemplificare, vi sarebbero gruppi di circostanze "favorevoli", che comporterebbero la modificazione (positiva) della pena, così come insiemi di fattori "sfavorevoli", cui conseguirebbe l'opposta ripercussione (negativa) sul *quantum* da applicare. Per quanto il catalogo delle circostanze "matematiche", appositamente teorizzato e introdotto nell'algoritmo, possa essere dettagliato, residuerebbero sempre dei segmenti della cornice che, pur formando parte della pena in astratto, rimarrebbero evanescenti in concreto.

In questo modo, dunque, si produrrebbe la genesi di una casistica chiusa (presenza di un fattore favorevole: modificazione in x punti percentuali superiori alla pena minima; presenza di due fattori favorevoli e uno sfavorevole: diminuzione di y punti percentuali; e così via), che non fa altro che incarnare una delle possibili forme in cui si manifesta l'automatismo del procedimento sanzionatorio. Accogliere un simile meccanismo perverso, pertanto, significherebbe strumentalizzare la "popolarità" di una pericolosa certezza giuridica celando, al contempo, il sacrificio delle ineludibili garanzie costituzionali di fronte al potere punitivo dello Stato.

5. Osservazioni conclusive

Le brevi riflessioni proposte permettono di tracciare le seguenti considerazioni di sintesi e di formulare le relative osservazioni conclusive. In primo luogo, l'intelligenza artificiale è stata sviluppata fino a giungere a influenzare non solo la realtà sociale, ma anche il nucleo più interno al diritto penale. L'implementazione di macchine capaci di autodeterminarsi e, in qualche misura, di agire indipendentemente dalla volontà umana postula,

pertanto, l'esigenza di riorganizzare l'apparato normativo in vista delle possibili minacce causate dai sistemi automatizzati caratterizzati dal *machine learning*.

A tal fine, in ogni caso, l'influenza dell'intelligenza artificiale sul diritto e, segnatamente, sul diritto penale impone di (ri)affermare con solidità la definizione del reato che, rimanendo saldamente ancorata al mandato costituzionale, permette di evitare l'indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ormai conquistati dallo Stato di diritto contemporaneo: «possiamo definire il *reato* come un fatto previsto in forma tassativa dalla legge, di realizzazione esclusiva dell'agente o in ogni caso al medesimo riconducibile tramite un atteggiamento colpevole (doloso o colposo), idoneo ad offendere un valore costituzionalmente significativo, minacciato con una pena proporzionata anche alla significatività del valore tutelato e strutturalmente caratterizzato dal teleologismo costituzionalmente attribuito alla sanzione penale e, infine, intollerante rispetto ad ogni articolazione probatoria che faccia in qualche modo ricadere sull'imputato l'onere della prova (o il rischio della mancata allegazione) di elementi d'ordine positivo che ne caratterizzano la struttura»⁵²³.

L'influenza dei sistemi di intelligenza artificiale si manifesta nella teoria del reato, anzitutto a partire dalla loro configurazione come potenziali vittime o autori di un fatto di reato, fermo restando che tali congegni possono essere considerati anche per coadiuvare l'autorità deputata nell'esercizio della giustizia.

Nel tentativo di concedere soggettività passiva ai sistemi di intelligenza artificiale, sorge una molteplicità di dubbi teleologici in relazione all'applicazione della sanzione all'autore del fatto di cui vittima è il congegno artificiale. Non sembra conveniente, in questo ambito, anticipare l'intervento della tutela penale fino a colpire condotte che si dirigono a sistemi inanimati, in quanto concretamente non offensive di beni giuridici appartenenti agli esseri

⁵²³ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., p. 92.

umani. La finalità educativa che verrebbe a perseguirsi mediante tale anticipazione della tutela si giustificerebbe, forse, in un diritto penale della volontà o dell'atteggiamento interiore, che tuttavia risultano incompatibili con il diritto penale del fatto, imposto dal testo costituzionale.

Al contrario, sembra opportuno considerare l'opportunità di concedere ai sistemi di intelligenza artificiale la possibilità di commettere un fatto di reato, vale a dire di essere considerati all'interno dei potenziali autori dello stesso, sebbene la formula più adeguata a tal fine risulti essere la creazione di una *fictio iuris* che presuppone la rinuncia ad alcune esigenze, quali la finalità rieducativa della pena, ordinariamente inderogabili. In considerazione della crescente autonomia propiziata dall'autoapprendimento delle macchine, risulta necessario tutelare l'essere umano dinanzi alle minacce degli attacchi realizzabili da questi sistemi inanimati. L'ipotesi di una responsabilità diretta delle macchine, mediante gli strumenti del diritto penale attualmente vigente, comporterebbe l'implementazione di una colpevolezza "disumana", la cui struttura verrebbe edificata accettando postulati scientifici estranei alle discipline giuridiche e ancora avvolti da considerevole ambiguità. Pertanto, si propone la creazione di un modello alternativo di responsabilità penale dei sistemi di intelligenza artificiale, basato su una finzione giuridica "disumanizzata", che permetta di rinunciare finanche alle più elementari esigenze del reato "umano", fino a rendere possibile, forse, l'unica ipotesi di responsabilità *lato sensu* oggettiva che la Costituzione sarebbe disposta a tollerare.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di ausilio all'esercizio della giustizia, invece, comporta il pericolo di alterazione della struttura del principio *iudex peritus peritorum*, i cui corollari sono alla base del libero convincimento del giudice nell'ambito del processo penale. A fronte della minaccia costituita da una tale alterazione, sembra opportuno che l'intelligenza

artificiale continui ad essere utilizzata sempre e soltanto sotto il controllo, la supervisione e la responsabilità del giudice-persona fisica.

Da ultimo, quanto agli effetti dell'intelligenza artificiale sulla colpevolezza intesa come criterio di commisurazione della pena in concreto, sembra doversi rigettare integralmente la creazione di algoritmi che, in qualche modo, possano generare un *vulnus* al principio di proporzionalità, la cui rilevanza costituzionale è una garanzia dinanzi all'arbitrio delle decisioni legislative e giudiziarie.

Conclusiones

A lo largo de los años, la llegada de los cambios en la ciencia y la tecnología ha contribuido a la incesante y profunda modificación de los rasgos característicos de la sociedad civil.

Aunque la narrativa común dicta que la sociedad es precursora de un número creciente de riesgos, en realidad resulta complejo proponer valores fiables del nivel cuantitativo de riesgo que diferencie la actualidad del pasado.

Sin pretender ser exhaustivos, basta pensar en lo complejo que resulta llevar a cabo un ejercicio de equilibrismo entre, por un lado, la constante aparición de peligros nuevos y desconocidos –piénsese, a este respecto, en las consecuencias de un virus sobre la salud individual a largo plazo, o incluso en los escollos de la inteligencia artificial– y, por otro, la loable evolución de la ciencia y la tecnología, gracias a la cual se han reducido ciertas dimensiones del “riesgo” a lo largo de los siglos.

A partir de esta premisa toma forma la presente investigación, cuyo objeto principal, con sus cambiantes peculiaridades, es representado por la seguridad en el trabajo y constituye –en el ámbito del Derecho penal– la consecuencia directa de lo que se define como riesgo, aunque el empleo de esta palabra conlleva distintos abusos desde el punto de vista político-criminal. La seguridad y, en concreto, la seguridad en el mundo del trabajo es uno de los ámbitos a los que cada vez se presta más atención. Si, en efecto, por un lado, el ordenamiento jurídico no parecía adecuado para hacer frente a las situaciones de peligro para la salud y la seguridad en el trabajo, por otro, también en este ámbito se ha llegado a una exasperación de la respuesta punitiva, enmascarada en modelos represivos supuestamente “necesarios y urgentes”, como vehículos para la realización de un discurso constitucional más amplio, cuyo objetivo no sería

sólo, y genéricamente, el trabajo, sino el trabajo en condiciones de dignidad y seguridad.

Estas consideraciones pueden extenderse a muchos sectores de actividad que caracterizan la sociedad moderna. De hecho, hay varias dimensiones que, si bien presentan factores de riesgo intrínsecos por naturaleza, están permitidas social y legalmente por los beneficios que reportan. Pensemos, por ejemplo, en la práctica de disciplinas deportivas, la conducción de vehículos a motor o la comercialización de productos alimenticios. En cada uno de estos ámbitos existen factores de riesgo potenciales que, sin embargo, son “soportados” y, en algunos casos, “apoyados” tanto por la sociedad como por la Ley.

Es así que, de manera transversal, el Derecho viviente está permeado por el riesgo, entendido como un componente naturalista (y tal vez inmanente) de la acción humana, aunque su estudio como categoría jurídica autónoma haya visto la luz, en realidad, más bien recientemente. Baste señalar, en este sentido, que sólo a finales del siglo XIX se introdujo por Binding la noción de “riesgo moderado”, con referencia al delito culposo, mientras que los estudios sobre el riesgo en Derecho penal, en sentido amplio, pertenecen a una época inaugurada más tarde, principalmente por la doctrina alemana.

Desde el punto de vista semántico, ha parecido oportuno hacer una breve mención del significado atribuido al término “riesgo”, teniendo en cuenta que, a menudo, se encuentra, en la doctrina, la reconstrucción de la noción de riesgo en relación con la de peligro. Si, desde una perspectiva prejurídica, ambos conceptos sólo se asimilan metonímicamente, bajo el prisma del Derecho pueden incluso convertirse en sinónimos. Según la definición de las palabras que ofrecen los diccionarios, mientras que el peligro identifica una situación o circunstancia de la que puede –o se teme que pueda– derivarse un daño grave, el riesgo representa la posibilidad de que tal circunstancia, peligrosa en sí, pueda dar lugar a la producción de dicho daño. Es el concepto de riesgo, por

tanto, el que encierra el de peligro, sin el cual éste difícilmente podría manifestar su autonomía.

Sin embargo, la definición propuesta de ambos términos no coincide perfectamente cuando se pasa de una perspectiva puramente semántica al ámbito estrictamente jurídico. Así, la doctrina penal no parece haber transpuesto los conceptos de manera uniforme.

Con todas las cuestiones que se han discutido en el trabajo, lo relevante como premisa de esta tesis doctoral es la consideración de que el riesgo, como forma de manifestación de las actividades humanas, se incorpora al Derecho y, en particular, al Derecho penal, en el contexto más amplio de la regulación de conductas potencialmente lesivas de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.

Como se ha señalado, efectivamente existen diferentes formas en que el riesgo pasa a formar parte del Derecho penal, dependiendo del papel que desempeñe, en primer lugar, en las opciones de incriminación, determinadas por el legislador, y, posteriormente, en el contenido de los delitos. Conviene, pues, cristalizar la definición, el papel y el alcance del riesgo en el amplio ámbito del Derecho penal, para evitar que, como ocurre con la proporcionalidad, corra (a su vez) el riesgo de ser utilizado como “palabra mágica”.

En el contexto general de una sustancial “sistematización” del Derecho penal del riesgo, y a pesar de que el principio de culpabilidad ha arraigado gradualmente en el ordenamiento jurídico, un residuo bastante importante de responsabilidad objetiva –que, por diversas razones, no puede definirse *lato sensu* como personal– sigue enredado en las mallas del Derecho penal. En el presente trabajo, por lo tanto, se ha intentado arrojar luz sobre el alcance sistemático de instituciones ampliamente debatidas, que conforman también hipótesis de responsabilidad objetiva. Para ello, sobre la base de los estudios que se han sucedido, se ha tratado de poner de relieve la vinculación entre la fenomenología de la acción (u omisión) humana y las consecuencias que le

atribuye el ordenamiento jurídico. De este modo, inclinarse por una u otra solución –es decir, hacer cualquier elección de Derecho y de política criminal– exige, ante todo, cincelar en el *ius positum* las propias convicciones en materia de teleología sancionadora.

En un intento de ensayar la estructura de la responsabilidad objetiva, se ha insistido en una definición en sentido estricto. Así, prescindiendo de la concurrencia del elemento subjetivo (bajo una de las formas penalmente relevantes: dolo e imprudencia) y, aún antes, del mínimo coeficiente psicológico que vincula al autor con su conducta consciente y voluntaria, se ha llegado a restringir el campo de esa modalidad de asunción de las consecuencias jurídicas de los propios actos que suele definirse como objetiva. Esta última, despejadas las dudas que planteaba su ubicación sistemática, parecería coincidir con la responsabilidad por un hecho no sustentado en la conciencia y la voluntad, pero causalmente imputable al agente.

Se trata de una responsabilidad objetiva en sentido estricto, ya que así lo delimitan las disposiciones del propio Código Penal italiano. Ello no significa, sin embargo, que el concepto no se extienda, en la práctica, mucho más allá de los límites (al menos formales) previstos por éste, y que, por tanto, no trascienda las barreras nacionales. La evolución de las presunciones legales y la abigarrada (a veces desmesurada) práctica jurisprudencial no han permitido que el concepto original de responsabilidad objetiva, que se remonta al conocido canon medieval (*qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu*), sobreviva sin ampliar sus límites. Así las cosas, en efecto, aunque no faltan opiniones reacias a reconocer su alcance, parece más que razonable pensar que su acepción ha ido adquiriendo un contenido considerablemente más amplio, llegando a validar, en cierta medida *praeter codicem*, fórmulas de responsabilidad, incluso mixtas, por esquivas que sean del principio de personalidad. De hecho, como se ha puesto de manifiesto durante el análisis correspondiente, la complejidad que caracteriza la acción contemporánea ha

hecho que ésta, aunque ontológicamente homogénea, se distancie concretamente del comportamiento de la colectividad en épocas anteriores, al menos en lo que se refiere a las relaciones causales que la caracterizan y que orientan cada vez más el análisis dirigido a valorar sus consecuencias jurídicas.

Las consideraciones formuladas en el presente trabajo llevan a proclamar la vulnerabilidad de la “responsabilidad personal”, consagrando así el problema de la objetividad como tema de constante actualidad en el debate penal. En efecto, si es cierto que la dotación de instrumentos hermenéuticos de molde normovalorativo no es *tout court* capaz de eliminar todo riesgo de responsabilidad objetiva, es fácil comprender cómo la atención de la doctrina no puede nunca bajar la guardia ante un potencial resurgimiento de instituciones medievales, incompatibles con las exigencias constitucionales de los tiempos contemporáneos. Hay que tener en cuenta, de hecho, que una responsabilidad verdaderamente personal es la única que pueda garantizar el vínculo (constitucionalmente impuesto) de la justicia penal con el hecho cometido, para evitar derivas en una culpabilidad por la mera autoría.

Sobre estas premisas, con especial referencia a la previsibilidad, la dialéctica entre legalidad y culpabilidad traza los contornos de la oposición (neo)clásica entre disposición y norma. Si, en efecto, el objeto del juicio de accesibilidad se ancla al texto normativo en sentido estricto, el del análisis de la previsibilidad de la consecuencia de la propia conducta, aun no exigiendo un grado absoluto de certeza, resulta ser la norma y, por tanto, se impone una investigación sobre el tipo de destinatario-interpretante según el cual realizar el examen.

De este modo, resurge el contraste entre las tendencias subjetivadoras, para las que sería previsible el resultado que el sujeto concreto consideraría como tal, y las inclinaciones objetivadoras opuestas, que prescindirían del agente individual (ahora también intérprete). Una vez más, la figura “modélica” del autor-intérprete vuelve a relativizar el parámetro (in)objetivo de referencia,

intentando emprender una vía de compromiso. Desde esta perspectiva, la clave de toda la argumentación gira en torno a la función que la pena está llamada a desempeñar en el ordenamiento jurídico. Más allá de las críticas que puedan hacersele, a veces incluso justificadas, la finalidad de la pena representa, en un diseño a menudo obstaculizado por la práctica, el pivote sobre el que descansa todo el sistema penal y, por tanto, impone un modelo de interpretación-aplicación de la norma de *orientación reeducativa*.

Como sugiere el título, aunque sus conclusiones pueden extenderse a numerosos ámbitos, el análisis se realiza desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo. Tras una breve referencia a la disciplina actual, que vuelve a adquirir trascendencia por la reciente e histórica intervención de la Organización Internacional del Trabajo –que en su 110ª reunión, celebrada en junio de 2022, amplió la lista de “derechos fundamentales” introduciendo, entre ellos, la garantía de un entorno de trabajo seguro y saludable–, el estudio se ha ceñido a aquellos aspectos de relevancia penal que, por diversas razones, ocultan consecuencias potencialmente despersonalizadoras del delito. De esta suerte, en la medida en que resultase de interés para el propósito del trabajo, el examen ha tenido como objeto el ámbito más macroscópico y general de la protección de la integridad psicofísica de los trabajadores y de aquellos terceros que, por diversas razones, puedan ver amenazada su esfera jurídica por las conductas de trabajadores y empleadores.

La protección penal de la seguridad en el trabajo se basa en un conjunto de disposiciones que pueden ordenarse según una escala de gravedad. El carácter “multinivel”, que une de diversas maneras la disciplina del ordenamiento jurídico italiano a la de otros ordenamientos similares, responde a distintas necesidades de protección, desde las conductas más peligrosas a las menos peligrosas, y se apoya en distintos niveles «variamente *comunicanti*»¹. En primer lugar, en el contexto de una actividad intrínsecamente arriesgada

¹ D. CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, cit., p. 19.

como es el trabajo, el ordenamiento jurídico no puede sino proteger la vida humana mediante la formulación canónica de los delitos de homicidio. En sus diversas formas, éstos se entrecruzan con la disciplina común de las lesiones, que se dirige, en cambio, a los casos en que se menoscaba, incluso potencialmente, la integridad psicofísica de otros sujetos.

En un segundo nivel de protección, siguiendo una escala ideal de gravedad, se encuentran las disposiciones de los delitos de peligro previstos en el Código. En relación con nuestro análisis, parece oportuno mencionar algunos aspectos problemáticos relativos a la ubicación y configuración de los delitos en cuestión. En primer lugar, la propia naturaleza de las conductas delictivas les confiere la calificación de delitos de peligro (abstracto), si bien en el caso del artículo 437, párrafo segundo, del Código Penal italiano se prevé una agravación respecto del hecho –catástrofe o accidente– causalmente derivado. Si, desde un punto de vista político-criminal, el marco edictal se (pre)establece según cánones esencialmente preventivos, no puede olvidarse que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la determinación de la pena debe responder al canon de proporcionalidad, tanto en el plano normativo (en abstracto) como en el de la imposición de la pena (en concreto).

Siguiendo con el análisis de los delitos de peligro, ha parecido oportuno detenerse, por un lado, en la ubicación de los delitos en el Código Penal italiano y, por otro, en el carácter abstracto del peligro que justifica el delito. Probablemente, los dos aspectos indicados resultan estar, en cierta medida, estrechamente relacionados: el peligro presunto en base al cual se hace posible la incriminación está vinculado (también) a la ubicación de las normas que, en el Código Penal italiano, dentro de los delitos contra la incolumidad pública, se encuadran respectivamente en los delitos de peligro cometidos con violencia y en los delitos imprudentes de peligro común.

Avanzando en el análisis de la protección “multinivel” de que goza la seguridad en el trabajo, en el extremo opuesto a los delitos analizados hasta

ahora, el ordenamiento jurídico prevé un sistema de *contravvenzioni* (en cierta medida, las antiguas faltas) combinadas, que asigna sanciones distintas en función de la infracción cometida. En función del tipo, la modalidad y la gravedad de la infracción cometida, el legislador italiano ha establecido un sistema de conexiones, de modo que las distintas disposiciones de prevención, dispersas a lo largo del texto, se elevan alternativamente al rango de infracción penal –en su modalidad de infracciones “menos graves” – o al de infracción administrativa. A diferencia del ordenamiento jurídico español, donde las contravenciones han sido derogadas, en el ordenamiento jurídico italiano siguen vigentes, lo que ha permitido, en el marco del presente análisis, reflexionar críticamente sobre su anacronismo. En particular, además del principio de *extrema ratio*, el riesgo que subyace a las disposiciones contravencionales es que, al constituir de facto “normas de cuidado” de obligado cumplimiento, pueden surgir numerosos problemas en el marco de la imputación del resultado de muerte o lesiones, con referencia a las infracciones mencionadas.

En este sentido, el análisis prosigue en el contexto de las cuestiones críticas identificadas en relación con el hecho lesivo acaecido al trabajador, teniendo también en cuenta los casos relativos a las enfermedades profesionales. Las premisas formuladas hasta ahora han permitido valorar si, y en qué condiciones, los empresarios pueden (o deben) ser penalmente responsables, teniendo en cuenta las peculiares (y complejas) situaciones en las que, a diferencia de otros sectores (como, por ejemplo, el médico), la actividad del trabajador es intrínsecamente peligrosa y juega un papel fundamental en la valoración del riesgo que puede soportar el empleador. Los principales problemas, desde el peculiar punto de vista del Derecho penal, giran, por tanto, en torno a cuestiones de causalidad y, no sin polémica, a la configuración de la imprudencia, que reafirma su carácter relacional y organizativo.

A partir de las adquisiciones de las teorías del finalismo, el análisis corrobora la ubicuidad de la culpa, que, lejos de constituir un mero elemento subjetivo del delito, se inserta en la estructura material de éste y lo vincula, configurando las condiciones específicas en las que es posible declarar al autor *dominus* de los procesos causales de los que se compone la conducta. El análisis, por tanto, partiendo de la base de la culpabilidad por imprudencia (con especial referencia a la culpa específica), procede en dos direcciones opuestas. Por el lado del sujeto “activo”, se ponen de relieve los riesgos de la responsabilidad objetiva que subyacen a las diversas vicisitudes a las que está sujeta la conducta: contrariamente a lo que se encuentra a menudo en la jurisprudencia, el intérprete no puede pasar por alto las exigencias personalistas que deben llenar el contenido del delito. Para ello, se han considerado los efectos y límites de la eventual delegación de funciones, los riesgos interferenciales, las capacidades formativas y la concreción del deber de vigilancia por parte del empresario o de sus encargados.

Por otra parte, en el lado “pasivo”, teniendo en cuenta la diferencia entre el tema analizado y otros sectores de “riesgo” similares (por ejemplo, la responsabilidad médica), se ha hecho hincapié en el carácter necesariamente “bilateral” (o compartido) de los delitos de resultado. Partiendo de las responsabilidades (formación, seguridad, organización, etc.) de las que ya está investido el trabajador en virtud de las propias leyes, se destacan los perfiles de riesgo electivo por parte del trabajador, a menudo subrayados por la jurisprudencia civil y olvidados en el ámbito penal. Así, la reflexión prosigue en el marco de un principio general de confianza, realzando, por un lado, los perfiles de la imprudencia por asunción y, por otro, la referencia a la “autorresponsabilidad” que, en lugar de constituir una nueva “categoría” en el ámbito de la dogmática penal, parece más bien representar la manifestación natural del *nullum crimen sine iniuria*.

Por último, desde una perspectiva aparentemente remota pero de gran actualidad, se han analizado las cuestiones actuales de injerencia de los sistemas de inteligencia artificial en la culpabilidad penal. Precisamente en el ámbito de la seguridad en el trabajo, de hecho, las herramientas de inteligencia artificial (así como cualquier otro ingenio moderno) han determinado un impacto significativo que, por diversas razones, también puede llegar a ser relevante a los efectos de la justicia penal. Por ello, se ha intentado dar respuesta a diversas cuestiones relativas a la posible atribución de subjetividad jurídica, activa y pasiva, a sistemas “inanimados” que, ya hoy en día, desempeñan un papel nada desdeñable en la sociedad. Siguiendo el modelo establecido anteriormente para las personas jurídicas, aunque con las oportunas diferencias, se han podido formular hipótesis de *lege ferenda*, llegando a comprobar que, en referencia a la inteligencia artificial, la Constitución tal vez puede tolerar alguna forma de responsabilidad objetiva.

Bibliografia

- ACHENBACH H., *Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre*, Schweitzer, 1974
- ADDANTE E., *Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale*, Pisa University Press, 2020
- ADDANTE E., *Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2019, pp. 1 ss.
- AGUADO CORREA T., *Principio de inexigibilidad de otra conducta en las categorías del delito*, in *Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica*, n. 3, 2011, pp. 22 ss.
- AIMI A., *Si conclude definitivamente il processo ThyssenKrupp*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2017, pp. 215 ss.
- AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2015
- ALCÁCER GUIRAO R., *Actio libera in causa dolosa e imprudente. La estructura temporal de la responsabilidad penal*, Atelier, 2004
- ALCÁCER GUIRAO R., *Los fines del Derecho Penal. Una aproximación desde la filosofía política*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 51, 1998, pp. 365 ss.
- ALESINA A., MIANO A., STANTCHEVA S., *The Polarization of Reality*, in *AEA Papers and Proceedings*, n. 110, 2020, pp. 324 ss.

- ALESSANDRI A., *Il 1° comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 27-28*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Zanichelli-Foro Italiano, 1991, pp. 1 ss.
- ALEXY R., *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1989
- ALIBRANDI G., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2002
- ALIBRANDI G., *La causa violenta nell'infortunio sul lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, n. 6, 1992, pp. 234 ss.
- ALIMENA F., *La colpa nella teoria generale del reato*, Priulla, 1947
- ALONSO ÁLAMO M., *La no-peligrosidad y la no-antinormatividad de la actio praecedens en la actio libera in causa*, in *Contra la política criminal de tolerancia cero. Libro-homenaje al Profesor Dr. Ignacio Muñagorri Laguía*, a cura di A.I. Pérez Machío, J.L. de la Cuesta Arzamendi, Aranzadi, 2021, pp. 297 ss.
- ALONSO ÁLAMO M., *Derechos humanos y bien jurídico penal*, in *Los Derechos Humanos en el siglo XXI. En la conmemoración del 70 Aniversario de la Declaración*, tomo IV, a cura di J.A. Pinto Fontanillo e Á. Sánchez de la Torre, Edisofer, 2020, pp. 5 ss.
- ALONSO ÁLAMO M., *Bien jurídico penal: más allá del constitucionalismo de los derechos*, in *Estudios penales y criminológicos*, n. 29, 2009, pp. 61 ss.
- ALONSO SALGADO C., *Acerca de la inteligencia artificial en el ámbito penal: especial referencia a la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad*, in *Ius et Scientia*, n. 1, 2021, pp. 25 ss.

ALPA G., LECCESE R., voce *Responsabilità di impresa*, in *Dig. civ.*, vol. XVII, 1998, pp. 272 ss.

AMARELLI G., *Il giudice ed il rispetto della legge penale in sede interpretativa. Obsolescenza apparente e attualità permanente del pensiero di Beccaria*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2015, pp. 1 ss.

AMARELLI G., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza*, in *Dir. pen. cont.*, 19 aprile 2013, pp. 1 ss.

AMARELLI G., *La responsabilità «penale» degli enti per gli infortuni sul lavoro, in La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale*, a cura di A. De Vita e M. Esposito, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 101 ss.

AMARELLI G., *La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le 'morti bianche': la legge 123/2007 (Prima parte)*, in *Studium iuris*, n. 3, 2008, pp. 1 ss.

AMARELLI G., *L'oblazione discrezionale non è "alternativa" al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2008, pp. 264 ss.

AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2006, pp. 151 ss.

AMBROSETTI E.M., *Codice e leggi speciali. Progettare una riforma dopo la riserva di codice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2019, pp. 397 ss.

AMBROSETTI E.M., *Il rapporto fra legalità e giustizia: l'eterno ritorno della Formula di Radbruch*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di E.M. Ambrosetti, Giappichelli, 2017, pp. 18 ss.

- AMBROSETTI E.M., MEZZETTI E., RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, 2022
- ANGELINI L., *Le sfide della formazione per la sicurezza sul lavoro*, in *Dir. sic. lav.*, n. 1, 2022, pp. 7 ss.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 1997
- ANTOLISEI F., *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Giappichelli, 1960
- ANTOLISEI F., *La colpa per inosservanza di leggi*, in *Giust. pen.*, 1948, pp. 1 ss.
- ARBOTTI M., *La responsabilità penale dell'appaltatore nel prisma del principio di colpevolezza*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3, 2022, pp. 355 ss.
- ARIAS P.C., *Artificial Intelligence & Machine Learning: a model for a new judicial system?*, in *Revista Internacional Jurídica y Empresarial*, n. 3, 2020, pp. 81 ss.
- ATTILI V., *L'agente modello 'nell'era della complessità': tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2006, pp. 1240 ss.
- BAGNOLI C., *Teoria della responsabilità*, Il Mulino, 2019
- BARATTA A., *Positivism giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, Giuffrè, 1966
- BARBERA A., *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2011, pp. 9 ss.
- BARBIERI M., *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni: un percorso storico-critico*, Cacucci, 2018

- BARNI M., *Verso una nuova dimensione medico-legale della malattia professionale*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 3, 1988, pp. 967 ss.
- BARTOLI R., *Nuovi scenari della legalità penale, tra regole ermeneutiche, giustiziabilità dell'analogia, nomofilachia e mutamento sfavorevole*, in *Scritti in onore di Nicola Mazzacava*, a cura di E. Amati, L. Foffani e T. Guerini, Pacini Giuridica, 2023, pp. 3 ss.
- BARTOLI R., *Il nodo irrisolto della sentenza Franzese e le conseguenze nefaste nei processi d'amianto*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 4, 2022, pp. 1071 ss.
- BARTOLI R., *Diritto penale e prova scientifica*, in *Dir. pen. cont.*, 15 febbraio 2018, pp. 1 ss., ora in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. Canzio e L. Luparia Donati, Wolters Kluwer, 2022, pp. 75 ss.
- BARTOLI R., *Individuale e collettivo nella individuazione delle responsabilità penali per difetti strutturali e organizzativi in ambito sanitario*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 3, 2018, pp. 793 ss.
- BARTOLI R., *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2016, pp. 4 ss.
- BARTOLI R., *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giur. it.*, n. 11, 2014, pp. 2565 ss.
- BARTOLI R., *Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2011, pp. 597 ss.
- BARTOLI R., *“Colpa” in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare*, in *Dir. pen. proc.*, n. 9, 2010, pp. 1047 ss.
- BARTOLI R., *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, 2010

- BARTOLI R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Giappichelli, 2005
- BASILE F., *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 10, 2019, pp. 1 ss.
- BASILE F., *L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2015, pp. 1743 ss.
- BASILE F., *Sempre più "colpa" nel concorso c.d. anomalo di persone*, in *Giur. it.*, n. 6, 2014, pp. 1484 ss.
- BASILE F., *Il concorso c.d. anomalo di persone: una nuova apertura giurisprudenziale al criterio della prevedibilità in concreto*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3-4, 2014, pp. 409 ss.
- BASILE F., *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2013
- BASILE F., *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della Cassazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 1 ss.
- BASILE F., *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2011, pp. 911 ss.
- BASILE F., *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. III, a cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, Casa Editrice La Tribuna, 2010, pp. 209 ss.

- BASILE F., *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Giuffrè, 2005
- BASILE F., VALLAR G., *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2017, pp. 269 ss.
- BATTAGLINI G., *La questione della "responsabilità oggettiva,, nel diritto penale*, in *Foro it.*, n. 61, 1936, pp. 31 ss.
- BATTISTA L., *Il lavoro sommerso e il ruolo dell'Autorità Europea del Lavoro*, Cacucci, 2022
- BECCARIA C., *Tratado de los delitos y de las penas*, Heliasta, 1993
- BECK U., *Vivere nella società del rischio globale*, in *Ars interpretandi*, 2007, pp. 123 ss.
- BECK U., *Risk Society. Towards a New Modernity*, Sage Publications, 1992
- BEECHER-MONAS E., GARCIA-RILL E., *Fundamentals of Neuroscience and the Law. Square Peg, Round Hole*, Cambridge Scholars Publishing, 2020
- BELLAGAMBA F., *Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni pubbliche*, in *Dir. pen. proc.*, n. 8, 2011, pp. 959 ss.
- BELLAVISTA A., *Al di là del lavoro sommerso*, in *Riv. giur. lav.*, n. 1, 2008, pp. 9 ss.
- BELLAVISTA G., *Il problema della colpevolezza*, Scuola tipografica Boccone del Povero, 1944
- BELLINA M., *La rilevanza del concorso colposo della vittima nell'infortunio sul lavoro: una timida apertura*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2008, pp. 1013 ss.

- BENEDETTI G., *Sicurezza dei lavoratori e misure contro il lavoro sommerso*, in *Ig. sic. lav.*, n. 6, 2011, pp. 318 ss.
- BENOZZO M., *Le novità sul preposto tra individuazione e formazione*, in *Ig. sic. lav.*, n. 4, 2022, pp. 192 ss.
- BERNASCONI C., *Crisi della legalità nel diritto penale o Κρίσις nelle diverse legalità?*, in *Riv. pen.*, n. 2, 2021, pp. 105 ss.
- BERNASCONI C., *Alle radici dell'imprevedibilità del diritto giurisprudenziale*, in *Criminalia*, 2016, pp. 193 ss.
- BERTACCINI D., *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell'opera didattica di Massimo Pavarini*, Bononia University Press, 2021
- BERTOLINO M., *Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a confronto*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2014, pp. 459 ss.
- BETTIOL G., *Sul diritto penale dell'atteggiamento interiore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, pp. 3 ss., ora in *Id.*, *Scritti Giuridici (1966-1980)*, Cedam, 1980, pp. 101 ss.
- BETTIOL G., *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Cedam, 1966
- BETTIOL G., *Il mito della rieducazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1963, pp. 701 ss.
- BIANCHI D., *Appunti per una teoria dell'autonormazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2019, pp. 1477 ss.
- BIONDI F., *La Corte costituzionale individua il bene giuridico tutelato dal reato di incesto*, in *Giur. it.*, 2001, pp. 994 ss.

- BISACCI M.C., *Il principio di affidamento quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla prevedibilità*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2009, pp. 195 ss.
- BLAIOTTA R., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, 2023
- BLAIOTTA R., voce *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 1172 ss.
- BLAIOTTA R., *Dove va la colpa*, in *Dir. pen. proc.*, n. 10, 2021, pp. 1281 ss.
- BLAIOTTA R., *Causalità giuridica*, Giappichelli, 2010
- BLAIOTTA R., *L'imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2009, pp. 2263 ss.
- BLAIOTTA R., *La ricostruzione del nesso causale nelle esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2006, pp. 797 ss.
- BOBBIO N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, 2023
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 1992
- BONI M., *Le politiche pubbliche dell'emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n. 85/2013)*, in *Federalismi*, n. 3, 2014, pp. 1 ss.
- BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, 2018
- BONINI S., *L'elemento normativo nella fattispecie penale*, Editoriale Scientifica, 2016

- BONOMI A., *Il principio di determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale sempre più “inesistente”*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2020, pp. 140 ss.
- BRICOLA F., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in ID., *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo II, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, Giuffrè, 1997, pp. 1475 ss.
- BRICOLA F., *Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi*, in ID., *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, Giuffrè, 1997, pp. 68 ss.
- BRICOLA F., *Carattere “sussidiario” del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, vol. I, Giuffrè, 1984, pp. 99 ss.
- BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Giuffrè, 1978, pp. 75 ss.
- BRICOLA F., voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, 1973, pp. 7 ss.
- BRICOLA F., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, pp. 951 ss.
- BRICOLA F., *Finzione di imputabilità ed elemento soggettivo nell'art. 92 comma 1° c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, pp. 486 ss.
- BRICOLA F., *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Giuffrè, 1960

- BRUSCO C., *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”*, in *Criminalia*, 2012, pp. 383 ss.
- BUOSO S., *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, 2020
- BUTLER R.J., WORRAL J.D., *Wage and Injury Response to Shifts in Workplace Liability*, in *Industrial and Labor Relations Review*, n. 2, 2008, pp. 181 ss.
- CADOPPI A., *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022
- CADOPPI A., “Too much criminal law”. *Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, in *Studi senesi*, n. 1, 2022, pp. 1 ss.
- CADOPPI A., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di G. Fiandaca e G. Francolini, Giappichelli, 2008, pp. 83 ss.
- CAIAZZA G.D., *Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio*, in *Dir. pen. proc.*, n. 5, 2019, pp. 589 ss.
- CALVI A.A., *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore. I. La tipologia soggettiva della legislazione italiana. II. Tipologia soggettiva e politica criminale moderna*, Cedam, 1967
- CANCIO MELIÁ M., *Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas*, B de F, 2022
- CANEPA A., *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Giappichelli, 2011

- CANESTRARI S., *La estructura del dolo eventual y las nuevas fenomenologías de riesgo*, in *Anales de derecho*, n. 21, 2003, pp. 71 ss.
- CANESTRARI S., voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, 1997, pp. 107 ss.
- CANESTRARI S., voce *Preterintenzione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, 1995, pp. 694 ss.
- CANESTRARI S., *L'illecito penale preterintenzionale*, Cedam, 1989
- CAPECE M., *La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I principi, le regole, le nuove esigenze di tutela*, Giappichelli, 2022
- CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio. Brevi appunti*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2021, pp. 2991 ss.
- CAPPELLINI A., voce *Imprudencia grave*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 656 ss.
- CAPPELLINI A., *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *Criminalia*, 2018, pp. 499 ss.
- CAPUTO M., *Malpractice, carenze organizzative e responsabilità degli enti. Quale ruolo per il diritto penale delle persone giuridiche?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 10, 2020, pp. 1357 ss.
- CARDENAL MURILLO A.C., *La responsabilidad por el resultado en Derecho penal (estudio histórico-dogmático de sus manifestaciones en el libro I del C.P. español)*, Edersa, 1990
- CARDOSO R.C., *Neurolaw and the Neuroscience of Free Will: an Overview*, in *Revista de Filosofía*, n. 21, 2021, pp. 55 ss.

- CARMONA A., *Il versari in re illicita «colposo». Un breve percorso tra pratiche giurisprudenziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice penale*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2001, pp. 223 ss.
- CARNELUTTI F., *Il problema della pena*, Tumminelli, 1945
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del reato*, Cedam, 1933
- CARNELUTTI F., *Infortuni sul lavoro (Studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913-1914
- CARRARA F., *Opuscoli di diritto criminale*, vol. IV, Giachetti, 1889
- CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Giusti, 1867
- CARRARO L., *Il comportamento gravemente colposo del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3, 2019, pp. 241 ss.
- CARUSO G., *Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Tra esigenze di garanzia, prevedibilità e certezza nel diritto penale*, in *Sist. pen.*, 20 aprile 2021, pp. 1 ss.
- CASTALDO A., *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Jovene, 1989
- CASTILLO FELIPE R., TOMÁS TOMÁS S., *Proceso penal e inteligencia artificial: prevenciones en torno a su futura aplicación en la fase de juicio oral*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 215 ss.
- CASTRONUOVO D., voce *Colpa penale*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 200 ss.

CASTRONUOVO D., *I delitti di omicidio e lesioni*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 289 ss.

CASTRONUOVO D., *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 3 ss.

CASTRONUOVO D., *Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in *Giur. it.*, n. 10, 2021, pp. 2218 ss.

CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *La gestione del rischio Covid-19*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 3 ss.

CASTRONUOVO D., *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2013, pp. 1723 ss.

CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, Giuffrè, 2009

CASTRONUOVO D., *La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive. Profili generali in tema di omicidio o lesioni per violazione delle discipline sulla sicurezza del lavoro o dei prodotti*, in *I delitti contro la persona*, vol. I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari e M. Papa, UTET, 2006, pp. 579 ss.

CASTRONUOVO D., *La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2002, pp. 3834 ss.

- CATALDI E., voce *Infortuni sul lavoro (prevenzione degli)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, 1971, pp. 493 ss.
- CATINO M., *L'incidente di Brandizzo e l'ansia punitiva*, in *Sist. pen.*, 22 settembre 2023
- CATTANEO M.A., *Il problema filosofico della pena*, Editrice universitaria, 1978
- CAVALIERE A., *'Diritti' anziché 'beni giuridici' e 'principi' in diritto penale? A proposito di un saggio di Francesco Viganò*, in *Sist. pen.*, n. 10, 2023, pp. 63 ss.
- CAVALIERE A., *Misure di sicurezza e doppio binario. Considerazioni introduttive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2022, pp. 343 ss.
- CAVALLO V., *La responsabilità obbiettiva nel diritto penale*, Jovene, 1937
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Las lesiones causadas por la aparición súbita de complicaciones en el transcurso de una intervención quirúrgica deben considerarse accidente no laboral*, in *Revista de Jurisprudencia Laboral*, n. 8, 2023, pp. 1 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Sucesión de empresa y responsabilidad de la empresa transmitente por actos posteriores de la empresa cesionaria, y sobre la existencia de grupo laboral de empresas*, in *Revista de Jurisprudencia Laboral*, n. 7, 2022, pp. 1 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *La perspectiva de género como canon de enjuiciamiento en la jurisprudencia social*, Aranzadi, 2021
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Aspectos jurídico-laborales de la externalización productiva a través de empresas multiservicios*, Aranzadi, 2019

- CAVAS MARTÍNEZ F., *Breves apuntes para una regulación multinivel del trabajo en plataformas digitales*, in *Revista de Derecho Social*, n. 87, 2019, pp. 65 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo*, in *Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social*, vol. IV, a cura di A.V. Sempere Navarro, G.L. Barrios Baudor e F. Martínez Cavas, Aranzadi, 2017, pp. 28 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Las prestaciones de servicios a través de las plataformas informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo*, in *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, n. 406, 2017, pp. 23 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Aspectos jurídicos de la enfermedad profesional: estado de la cuestión y propuestas de reforma*, in *Medicina y seguridad del trabajo*, n. Suplemento extraordinario, 2016, pp. 78 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *Accidente de trabajo “in itinere” y delimitación teleológico-espacial del “iter laboris”. STJ Canarias-Santa Cruz de Tenerife, 23 enero 1998*, in *Aranzadi social*, n. 1, 1998, pp. 2469 ss.
- CAVAS MARTÍNEZ F., *El accidente de trabajo in itinere*, Tecnos, 1994
- CAVINO M., *Il diritto-dovere al lavoro*, in www.gruppodipisa.it, 19 novembre 2018
- CEINOS SUÁREZ Á., *Los delitos contra los derechos de los trabajadores a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, in *Revista española de derecho del trabajo*, n. 253, 2022, pp. 81 ss.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Giuffrè, 2004

- CERASE M., *Incesto tra affini e ragionevolezza negata*, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 4066 ss.
- CHIRONI G., *Della responsabilità dei padroni e rispetto agli operai e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro*, in *Studi senesi*, n. 2, 1884, pp. 127 ss.
- CIGÜELA SOLA J., *Populismo penal y justicia paralela: un análisis político-cultural*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 22, 2020, pp. 1 ss.
- CINELLI M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, 2022
- CIOTTI M., CICOZZI M., TERRINONI A., JIANG W.C., WANG C.B., BERNARDINI S., *The COVID-19 pandemic*, in *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, n. 6, 2020, pp. 365 ss.
- CIPANI E., *Il sindacato della Corte costituzionale sulle scelte sanzionatorie del legislatore, la pena illegale e il principio di offensività: la pronuncia della Corte Costituzionale n. 63 del 2022 e le sue “ricadute” di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2022, pp. 1232 ss.
- CIVELLO G., *Dolo eventuale senza accettazione dell’evento: per la Corte di Cassazione è sufficiente la prevedibilità secondo il “normale bagaglio di conoscenze dell’uomo medio”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2023, pp. 1090 ss.
- CIVELLO G., *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, 2017
- COBO DEL ROSAL M., *Societas delinquere non potest*, in *Anales de derecho*, 2012, pp. 1 ss.

- COBO DEL ROSAL M., VIVES ANTÓN T.S., *Derecho penal. Parte general*, Tirant lo Blanch, 1999
- COCCO G., *La colpevolezza quale principio costituzionale (e il buon, vecchio libero arbitrio)*, in *Pen. dir. proc.*, n. 2, 2021, pp. 225 ss.
- COCCO G., *La punibilità quarto elemento del reato*, Wolters Kluwer, 2017
- COMPOSTELLA R., *La responsabilità del preposto nel quadro delle nuove norme sulla sicurezza sul lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, n. 5, 2022, pp. 691 ss.
- CONSORTE F., *Responsabilità degli enti e vantaggio “apprezzabile”*, in *Giur. it.*, n. 12, 2021, pp. 2752 ss.
- CONSORTE F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Giappichelli, 2013
- CONSULICH F., *Il concorso di persone nel reato colposo*, Giappichelli, 2023
- CONSULICH F., *Errare commune est. Il concorrente colposo, il nuovo protagonista del diritto penale d’impresa (e non solo)*, in *Leg. pen.*, n. 1, 2022, pp. 347 ss.
- CONSULICH F., voce *Rischio consentito*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 1102 ss.
- CONSULICH F., *Così è (se vi pare)*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2020, pp. 45 ss.
- CONSULICH F., *Il nastro di Mobius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, n. 2, 2018, pp. 195 ss.

- CONTENTO G., *La responsabilità senza colpevolezza nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di A.M. Stile, Jovene, 1989, pp. 513 ss.
- CORCOY BIDASOLO M., *Principio de culpabilidad ¿responsabilidad objetiva en determinados delitos?*, in *Estudios político-criminales, jurídico-penales y criminológicos. Libro Homenaje al Profesor José Luis Díez Ripollés*, a cura di J. Muñoz Sánchez, O. García Pérez, A.I. Cerezo Domínguez ed E. García España, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 569 ss.
- CORCOY BIDASOLO M., *Siniestralidad laboral y responsabilidad penal*, in *Protección penal de los derechos de los trabajadores. Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina*, a cura di S. Mir Puig e M. Corcoy Bidasolo, Edisofer-B de F, 2009, pp. 359 ss.
- CORCOY BIDASOLO M., *Exigibilidad en el ámbito del conocimiento y control de riesgos: teorización*, in *Revista catalana de seguretat pública*, n. 13, 2003, pp. 31 ss.
- CORCOY BIDASOLO M., *Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos*, Tirant lo Blanch, 1999
- CORI C., *Presunzioni di colpa e forme di responsabilità oggettiva*, in *Responsabilità penale e scorciatoie probatorie*, a cura di L. Marafioti e M. Masucci, Giappichelli, 2006, pp. 19 ss.
- CORN E., *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Giappichelli, 2013
- CORNACCHIA L., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Giappichelli, 2004

- CORNACCHIA L., voce *Reato aberrante*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, 1996, pp. 166 ss.
- CORTI M., SARTORI A., *La miniriforma della sicurezza sul lavoro e le nuove misure per la promozione delle pari opportunità*, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 1, 2022, pp. 3 ss.
- CRESPI A., voce *Imputabilità (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, 1970, pp. 763 ss.
- CRUZ BOTTINI P., *Principio de precaución, Derecho Penal y sociedad de riesgos*, in *Revista General de Derecho Penal*, n. 7, 2007, pp. 1 ss.
- CRUZ VILLALÓN J., *El derecho al trabajo en la Constitución española*, in *La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010: libro homenaje a María Emilia Casas*, a cura di A.P. Baylos Grau, J. Cabeza Pereiro, J. Cruz Villalón e F. Valdés Dal-Ré, La Ley, 2015, pp. 409 ss.
- CULOTTA A., *Successione nella posizione di garanzia e responsabilità per violazione delle norme prevenzionali e del delegato della sicurezza*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1997, pp. 845 ss.
- CUPELLI C., *Divieto di analogia in malam partem e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza n. 98 del 2021*, in *Giur. cost.*, n. 4, 2021, pp. 1807 ss.
- CUPELLI C., *La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le Corti*, in *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale. Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Ferrara, 24 febbraio 2017*, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, 2017, pp. 79 ss.

- CURI F., *La tutela penale del lavoratore dai rischi psicosociali: stress da lavoro-correlato e mobbing*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 431 ss.
- D’ALESSANDRO F., voce *Delega di funzioni (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali IX, 2016, pp. 241 ss.
- D’AMARIO S., *Analisi degli infortuni e delle malattie professionali degli anni 2019 e 2022 al 31 dicembre di ciascun anno*, in *Dati INAIL*, n. 1, 2023, pp. 9 ss.
- DANAHER J., *Robotic Rape and Robotic Child Sexual Abuse: Should They be Criminalised?*, in *Criminal Law and Philosophy*, n. 1, 2017, pp. 71 ss.
- DAUNIS RODRÍGUEZ A., *Sobre la progresiva despenalización de la imprudencia en el Ordenamiento penal español*, in *Revista penal*, n. 41, 2018, pp. 73 ss.
- DAUNIS RODRÍGUEZ A., *La imprudencia menos grave*, in *InDret*, n. 3, 2018, pp. 1 ss.
- DE BLASIS S., *Precisa enucleazione della posizione di garanzia come criterio selettivo nel reato omissivo improprio*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2021, pp. 460 ss.
- DE FRANCESCO G., *In tema di colpa. Un breve giro d’orizzonte*, in *Leg. pen.*, n. 1, 2021, pp. 28 ss.
- DE FRANCESCO G., *L’enigma del dolo eventuale*, in *Il “mistero” del dolo eventuale. Scritti dal dibattito svoltosi a Perugia, 27 gennaio 2012*, a cura di D. Brunelli, Giappichelli, 2014, pp. 153 ss.

- DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2009, pp. 5013 ss.
- DE FRANCESCO G., *Aberratio. Teleologismo e dommatica nella ricostruzione delle figure di divergenza dell'esecuzione del reato*, Giappichelli, 1998
- DE FRANCESCO V., *Il ‘modello analitico’ fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1991, pp. 107 ss.
- DE FRANCESCO V., *Sulla misura soggettiva della colpa*, in *Studi urbinati*, n. 30, 1978, pp. 273 ss.
- DE LA CUESTA AGUADO P.M., *Inteligencia artificial y responsabilidad penal*, en *Revista Penal México*, n. 16-17, 2019-2020, pp. 51 ss.
- DE MARTINO P., *Una sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. pen. cont.*, 14 novembre 2014
- DE MATTEIS A., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2016
- DE MATTEIS A., OSSICINI A., *La tutela delle malattie professionali a trenta anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988. Dalla rielaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi*, in *Riv. dir. sic. soc.*, n. 1, 2018, pp. 131 ss.
- DE SIMONE A., *Gli infortuni sul lavoro e in itinere. L’occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè, 2007
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012, pp. 1 ss.

- DE SIMONE G., voce *Malattia professionale e infortuni sul lavoro*, in *Dig. comm.*, 1993, pp. 239 ss.
- DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2016, pp. 670 ss.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, vol. IV, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Giuffrè, 2008
- DE VICENTE MARTÍNEZ R., *La respuesta penal a la siniestralidad laboral. Estudio doctrinal introductorio. Problemática jurisprudencial ordenada y sistematizada. Casos prácticos. Normativa reguladora*, Bosch, 2013
- DEIDDA B., voce *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali X, 2017, pp. 881 ss.
- DEIDDA B., *Il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2008, pp. 95 ss.
- DEL GATTO S., *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, RomaTrE-Press, 2019
- DEL RE M.C., *Per un riesame della responsabilità colposa*, in *Ind. pen.*, 1985, pp. 31 ss.
- DEL RÍO MONTESDEOCA L., *Siniestralidad laboral. Comisión por omisión y peligro concreto*, Tirant lo Blanch, 2017
- DEL ROSAL BLASCO B., *¿Hacia el Derecho Penal de la postmodernidad?*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 11, 2009, pp. 1 ss.
- DELITALA G., *Il "fatto", nella teoria generale del reato*, Cedam, 1930

DEMETRIO CRESPO E., “*Compatibilismo humanista*”: una propuesta de conciliación entre neurociencias y derecho penal, in *Neurociencias y derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad*, a cura di E. Demetrio Crespo e M. Maroto Calatayud, Edisofer, 2013, pp. 17 ss.

DEMETRIO CRESPO E., *Responsabilidad penal por omisión del empresario*, Iustel, 2009

DEMETRIO CRESPO E., *La actio libera in causa ¿una excepción a las exigencias de la culpabilidad por el hecho?*, in *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam*, vol. I, a cura di L.A. Arroyo Zapatero e I.B. Gómez de la Torre, Universidad de Castilla-La Mancha-Universidad de Salamanca, 2001, pp. 993 ss.

DEMURRO G.P., *Il pericolo e la sua pena: tra proporzionalità e ne bis in idem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2023, pp. 901 ss.

DEMURRO G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2013, pp. 1654 ss.

DEMURRO G.P., *Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Giuffrè, 2007

DI GIOVINE O., *L’autoresponsabilità della vittima come limite alla responsabilità penale?*, in *Leg. pen.*, 13 maggio 2019, pp. 1 ss.

DI GIOVINE O., *Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune*, in *Dir. pen. cont.*, 30 gennaio 2017, pp. 1 ss.

DI GIOVINE O., *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2009, pp. 1325 ss.

- DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Giuffrè, 2006
- DI GIOVINE O., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Giappichelli, 2003
- DÍEZ RIPOLLÉS J.L., *Derecho Penal español. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2016
- DÍEZ RIPOLLÉS J.L., *El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 6, 2004, pp. 1 ss.
- DOLCINI E., *La metamorfosi di multa e ammenda: un processo che non deve arrestarsi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2023, pp. 3 ss.
- DOLCINI E., *Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1987, pp. 777 ss.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1984, pp. 589 ss.
- DOLCINI E., *Dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità per colpa: l'esperienza tedesca in tema di delitti qualificati dall'evento*, in *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a cura di G. Vassalli, Giuffrè, 1982, pp. 255 ss.
- DOLCINI E., *La commisurazione della pena*, Cedam, 1979
- DONG Y., SHAMSUDDIN A., CAMPBELL H., THEODORATOU E., *Current COVID-19 treatments: Rapid review of the literature*, in *Journal of Global Health*, n. 11, 2021, pp. 1 ss.
- DONINI M., *Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2020, pp. 1699 ss.

- DONINI M., *Septies in idem. Dalla «materia penale» alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 7, 2018, pp. 2284 ss.
- DONINI M., *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, pp. 1577 ss.
- DONINI M., *La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *Leg. pen.*, 20 novembre 2018, pp. 1 ss.
- DONINI M., *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2014, pp. 70 ss.
- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4, 2013, pp. 4 ss.
- DONINI M., voce *Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali III, 2010, pp. 635 ss.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, 2006
- DONINI M., *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, 2004
- DONINI M., *Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depenalizzazione in un quadro del “sistema”*, in *Dir. pen. proc.*, n. 12, 2000, pp. 1652 ss.
- DONINI M., voce *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, 1999, pp. 221 ss.

- DONINI M., *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1999, pp. 32 ss.
- DONINI M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Cedam, 1996
- DONINI M., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento. Parte I*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1989, pp. 588 e ss.
- DONINI M., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento. Parte II*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1989, pp. 1114 e ss.
- DOVAL PAIS A., *Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevo régimen y límites*, in *La Ley penal*, n. 119, 2016, pp. 1 ss.
- DOVAL PAIS A., *El nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves y leves*, in *Comentario a la reforma penal de 2015*, a cura di G. Quintero Olivares, Aranzadi, 2015, pp. 333 ss.
- DOVERE S., *L'autoresponsabilità nella giurisprudenza penale italiana in materia di delitti colposi di evento*, in *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, a cura di M. Helfer e M. Ronco, Nomos-Giappichelli, 2020, pp. 175 ss.
- DOVERE S., *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2008, pp. 316 ss.
- ENGISCH K., *Vom Weltbild des Juristen*, Winter, 1965
- ENGISCH K., *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Scientia Verlag, 1964

- ESPOSITO A., *Assetti societari e rischio penale. Frammenti per la costruzione di un modello integrato di organizzazione e gestione*, Giappichelli, 2022
- ESPOSITO G., *Dalla divergenza dell'oggetto materiale nel concorso di persone anomalo all'aberratio causae: riflessioni in materia di dolo*, in *Ind. pen.*, n. 3, 2001, pp. 1159 ss.
- EUSEBI L., *Medicina difensiva e diritto penale «criminogeno»*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 4-5, 2011, pp. 1085 ss.
- EUSEBI L., *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, 1990
- EUSEBI L., *La «nuova» retribuzione. Sezione II. L'ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1983, pp. 1315 ss.
- EUSEBI L., *La «nuova» retribuzione. Sezione I. Pena retributiva e teorie preventive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1983, pp. 914 ss.
- EXNER F., *Das Wesen der Fahrlässigkeit. Eine Strafrechtliche Untersuchung*, F. Deuticke, 1910
- FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F., *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori da Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino del Segretariato generale della Camera dei deputati*, Colombo, 1948
- FATTIBENE R., *Self-Determination, Health and Equality: The Constitutional Protections for Cognitive Enhancement*, in *Neuroscience and Law. Complicated Crossings and New Perspectives*, a cura di A. D'Aloia e M.C. Errigo, Springer, 2020, pp. 215 ss.

- FEIJÓO SÁNCHEZ B., *El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el derecho penal: Fundamento y consecuencias dogmáticas*, in *Derecho penal y criminología*, n. 69, 2000, pp. 37 ss.
- FENOGLIO A., *Il tempo di lavoro nella New Automation Age: un quadro in trasformazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, n. 4, 2018, pp. 625 ss.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 2022
- FERRAJOLI L., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale Scientifica, 2014
- FERRAJOLI L., *Sulla crisi della legalità penale. Una proposta: la riserva di codice*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 2000, pp. 67 ss.
- FERRANTE M.L., *Il pericolo del populismo penale nelle sue varie forme*, in www.dirittifondamentali.it, 13 giugno 2017, pp. 1 ss.
- FIANDACA G., *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.*, n. 10, 2023, pp. 135 ss.
- FIANDACA G., *Relazione di sintesi sulla rieducazione in fase esecutiva. Aspetti problematici vecchi e nuovi*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022*, a cura di A. Menghini ed E. Mattevi, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 213 ss.
- FIANDACA G., *Intorno al diritto penale liberale*, in *Discrimen*, n. 2, 2019, pp. 69 ss.
- FIANDACA G., *Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2014, pp. 1938 ss.

FIANDACA G., *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo. Osservazioni in margine a Corte d'Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Pres. Iannibelli, Est. Dezani, imp. Espenhahn e altri*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2012, pp. 152 ss.

FIANDACA G., *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, pp. 79 ss.

FIANDACA G., *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Editoriale Scientifica, 2008

FIANDACA G., *Legalità penale e democrazia*, in *Quad. fior.*, 2007, pp. 1247 ss.

FIANDACA G., voce *Dolo*, in *Diz. dir. pubb.*, vol. III, 2006, pp. 2034 ss.

FIANDACA G., *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in *Cass. pen.*, n. 5, 2005, pp. 1722 ss.

FIANDACA G., *Nessun reato senza offesa*, in FIANDACA G., DI CHIARA G., *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, 2003, pp. 203 ss.

FIANDACA G., *Relazione introduttiva*, in *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del Convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, a cura di M. Donini, Giuffrè, 2003, pp. 1 ss.

FIANDACA G., *In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2, 2001, pp. 137 ss.

FIANDACA G., voce *Omissione (diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, 1994, pp. 546 ss.

FIANDACA G., *Il 3° comma dell'art. 27*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 27-28*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Zanichelli-Foro Italiano, 1991, pp. 1 ss.

FIANDACA G., *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/88*, in *Foro it.*, 1988, pp. 1385 ss.

FIANDACA G., *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1987, pp. 836 ss.

FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Franco Angeli, 1987, pp. 49 ss.

FIANDACA G., *Reati omissivi e responsabilità penale per omissione*, in *Foro it.*, n. 2, 1983, pp. 27 ss.

FIANDACA G., *Il comportamento alternativo lecito (A proposito di un recente libro tedesco)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 4, 1975, p. 1598 ss.

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2019

FINOCCHIARO S., *La responsabilità penale per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione ad amianto: una patologia di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2021, pp. 161 ss.

FIORE C., *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, 1966

FIORELLA A., voce *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, 1988, pp. 1289 ss.

FIORELLA A., voce *Reato (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, 1987, pp. 770 ss.

- FIGLIOLA A., *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Nardini, 1985
- FIGLIOLA G.M., *Ne valeva la pena? Sì, però...*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2022, pp. 2013 ss.
- FIGLIOLA G.M., *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2018, pp. 1 ss.
- FIGLIOLA R., *Lotta alla "criminalità informatica" e tutela di "tradizionali" e "nuovi" diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Serta. In memoriam Louk Hulsman*, a cura di F. Pérez Álvarez, Ediciones Universidad de Salamanca, 2016, pp. 329 ss.
- FIGLIOLA G.M., *I complessi rapporti tra scienza, diritto penale e processo: una nota introduttiva*, in *Scienza, diritto e processo penale nell'era del rischio*, a cura di A. Amato, G.M. Figliola e C. Valbonesi, Giappichelli, 2019, pp. 3 ss.
- FIGLIOLA G.M., voce *Errore*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, 1990, pp. 255 ss.
- FIGLIOLA L., *Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1993, pp. 569 ss.
- FIGLIASARI G., *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Cedam, 1990
- FIGLIOLA G., *Una prospettiva «diabolicamente umana» sul rapporto tra norma e sanzione nell'ordinamento penale*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, vol. I, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, Giuffrè, 2018, pp. 187 ss.
- FIGLIOLA G., *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990
- FIGLIOLA F., *L'illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-Prinzip*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2019, pp. 1989 ss.

FRÍAS MARTÍNEZ E., *Artículo 142*, in *Código Penal comentado. Comentarios tras las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo*, a cura di A. Roma Valdés, Bosch, 2015, pp. 271 ss.

FUSINATO G., *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, Ermanno Loescher & C., 1887

GAETA L., *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986

GALLO M., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. I, Giappichelli, 2020

GALLO M., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. II, Giappichelli, 2020

GALLO M., *La cosiddetta riserva di codice nell'art. 3-bis: buona l'idea, non così l'attuazione*, in *Dir. pen. cont.*, 20 novembre 2018, pp. 1 ss.

GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, n. 1-2, 1969, pp. 1 ss.

GALLO M., voce *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, 1964, pp. 750 ss.

GALLO M., voce *Colpa penale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1960, pp. 624 ss.

GALLO M., voce *Aberratio ictus*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, pp. 67 ss.

GALLO M., voce *Aberratio delicti, causae*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, pp. 58 ss.

GALLO M., *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Giuffrè, 1957

GALLO M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Giuffrè, 1951

- GALLO M., *La teoria dell'azione "finalistica" nella più recente dottrina tedesca*, Giuffrè, 1950
- GALLO M., *Premesse alla teoria della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, n. 4, 1949, pp. 395 ss.
- GALLO P., *Criterios para la autoría del delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del CP español)*, in *InDret*, n. 2, 2019, pp. 1 ss.
- GAMERO CASADO E., *El enfoque europeo de inteligencia artificial*, in *Revista de Derecho Administrativo*, n. 20, 2021, pp. 268 ss.
- GARDNER H., *Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century*, Basic Books, 2000
- GARGANI A., *Profili della responsabilità collettiva da reato colposo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2022, pp. 48 ss.
- GARGANI A., *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, pp. 1 ss., ora in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, RomaTrE-Press, 2021, pp. 271 ss.
- GARGANI A., *Delitti di pericolo personale e individuale. osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020, pp. 1 ss.
- GARGANI A., *La gestione dell'emergenza Covid-19: il "rischio penale" in ambito sanitario*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7, 2020, pp. 887 ss.
- GARGANI A., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, 2005

- GARGANI A., *Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti*, in *Ind. pen.*, 2000, pp. 578 ss.
- GARLAND D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, Il Saggiatore, 2007
- GIACONA I., *Il delitto d'indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.): effetti perversi di una fattispecie mal formulata*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2012, pp. 3402 ss.
- GIALUZ M., *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2019, pp. 1 ss.
- GIMBERNAT ORDEIG E., *Imputación objetiva, participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. extraordinario 2, 2004, pp. 75 ss.
- GIRALDI A., *Algorithms and Big Data Towards a Crime-Preventing Groupware*, in *Roma Tre Law Review*, n. 2, 2021, pp. 7 ss.
- GIRALDI A., *Reddito di cittadinanza e simbolismo strumentale: un'auspicabile deframmentazione del diritto penale*, in *Connessioni di diritto penale*, a cura di A. Massaro, RomaTrE-Press, 2020, pp. 75 ss.
- GIRALDI A., *Una perspectiva comparada en tema de punibilidad: el reproche penal proporcionado*, in *Revista General de Derecho Penal*, n. 34, 2020, pp. 1 ss.
- GIRALDI A., *Política, discrecionalidad y derecho en las implicaciones empíricas del principio de proporcionalidad de la pena*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, n. 22, 2020, pp. 1 ss.

- GIUBBONI S., voce *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Dig. comm.*, Aggiornamento, I, 2000, pp. 377 ss.
- GIUFFRIDA M., *Rischio e responsabilità penale*, in *Giur. mer.*, n. 1, 2001, pp. 299 ss.
- GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, pp. 227 ss.
- GIUNTA F., *Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d'oggi. Spunti per un dibattito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2002, pp. 123 ss.
- GIUNTA F., *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1999, pp. 86 ss.
- GIUNTA F., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, vol. I, Cedam, 1993
- GIUNTA F., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Giuffrè, 1993
- GONZÁLEZ CUSSAC J.L., *La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, a cura di G. Casaroli, F. Giunta, R. Guerrini e A. Melchionda, Edizioni ETS, 2015, pp. 489 ss.
- GONZÁLEZ RUS J.J., *La supresión del libro III y los delitos leves*, in *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, a cura di L. Morillas Cueva, Dykinson, 2015, pp. 21 ss.
- GORALSKI M.A., TAN T.K., *Artificial Intelligence: Poverty Alleviation, Healthcare, Education, and Reduced Inequalities in a Post-COVID World*, in *The*

Ethics of Artificial Intelligence for the Sustainable Development Goals, a cura di F. Mazzi e L. Floridi, Springer, 2023, pp. 97 ss.

GRACIA MARTÍN L., *Crítica de las modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la persona jurídica*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 18, 2016, pp. 1 ss.

GRAGNOLI E., *Il diritto penale e quello del lavoro. Un connubio complesso*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2015, pp. 1 ss.

GRANDI M., *Una check-list per prevenire la sospensione dell'attività imprenditoriale*, in *Ig. sic. lav.*, n. 5, 2022, pp. 233 ss.

GRECO T., *Paolo Grossi, teorico del diritto orizzontale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 1, 2016, pp. 47 ss.

GREEN M.D., MURDOCK D.S., *Employers' Liability and Workers' Compensation: United States*, in *Employers' Liability and Workers' Compensation*, a cura di K. Oliphant e G. Wagner, De Gruyter, 2012, pp. 437 ss.

GROSSI L., *I "nuovi" obblighi costituzionali di tutela penale: dall'an al quomodo dell'incriminazione*, in *Leg. pen.*, 9 gennaio 2024, pp. 1 ss.

GROSSI L., *I miti d'oggi: la certezza del diritto fra utopie e distopie*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 93 ss.

GROSSI P., *Oltre la legalità*, Laterza, 2020

GROSSI P., *Ritorno al diritto*, Laterza, 2015

GROSSO C.F., *L'errore sulle scriminanti*, Giuffrè, 1961

- GROTTO M., *Obbligo di adeguamento antisismico e responsabilità penale del datore di lavoro*, in *Cass. pen.*, n. 4, 2017, pp. 1718B ss.
- GROTTO M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Giappichelli, 2012
- GROTTO M., *Morti da amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3, 2011, pp. 561 ss.
- GUARINIELLO R., *I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (1995-1996)*, in *Foro it.*, n. 2, 1996, pp. 542 ss.
- GUGGIARI M., *Le contravvenzioni: il regime giuridico ed i meccanismi premiali, in Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, a cura di A. Manna, Wolters Kluwer, 2023, pp. 223 ss.
- HALLEVY G., *The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social Control*, in *Akron Intellectual Property Journal*, n. 2, 2010, pp. 171 ss.
- HART H.L.A., *Responsabilità e pena*, Edizioni di comunità, 1981
- HASSEMER W., *¿Por qué castigar? Razones por las que merece la pena la pena*, Tirant lo Blanch, 2016
- HASSEMER W., *La autocomprensión de la ciencia del Derecho penal ante los desafíos del presente*, in *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio*, a cura di A. Eser, W. Hassemer e B. Burkhardt, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 21 ss.

- HASSEMER W., *Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, n. 10, 1992, pp. 378 ss.
- HASSEMER W., *Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos*, in *Pena y Estado*, n. 1, 1991, pp. 23 ss.
- HEFENDEHL R., HIRSCH A.V., WOHLERS W. (a cura di), *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, 2016
- HELPER M., *Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, in *Leg. pen.*, 9 dicembre 2020, pp. 1 ss.
- HIRSCH H.J., *Sulla dottrina dell'imputazione oggettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1999, pp. 745 ss.
- HÖRNLE T., *Vorsatzfeststellung in „Raser-Fällen“*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, n. 22, 2018, pp. 1576 ss.
- HORTAL IBARRA J.C., *Delimitación del riesgo típico en el delito contra la seguridad en el trabajo (art. 316 CP): especial atención a la relevancia jurídico-penal de la infracción del deber de vigilancia*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 96, 2008, pp. 73 ss.
- HUSAK D., *Overcriminalization*, in *Reforming Criminal Justice*, vol. I, a cura di E. Luna, Arizona State University, 2017, pp. 25 ss.
- HUSAK D., *Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, 2008
- IAFOLLA M.E., *Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: rischi e opportunità*, in *Ig. sic. lav.*, n. 10, 2021, pp. 466 ss.

INGROIA A., *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, in *Foro it.*, 1989, pp. 1378 ss.

INSOLERA G., *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Edizioni ETS, 2019

INSOLERA G., *I danni da amianto: confini e funzione della tutela penale*, in *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, a cura di G. Insolera e L. Montuschi, Bononia University Press, 2006, pp. 23 ss.

IPPOLITO D., *La filosofía penal de las luces entre utilitarismo y retribucionismo*, in *Revista Nuevo Foro Penal*, n. 77, 2011, pp. 116 ss.

JAKOBS G., *Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts*, Ferdinand Schöningh, 2012

JAKOBS G., *El principio de culpabilidad*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 3, 1992, pp. 1051 ss.

JAKOBS G., CANCIO MELIÁ M., *Derecho penal del enemigo*, Civitas, 2003

JESCHECK H.H., *Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad en Alemania y Austria*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, pp. 1 ss.

KAPLAN A., HAENLEIN M., *Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence*, in *Business Horizons*, n. 1, 2019, pp. 15 ss.

KAPLAN J., *Artificial Intelligence. What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, 2016

- KAUFMANN A., *Das Schuldprinzip. Eine Strafrechtlich-Rechtsphilosophische Untersuchung*, Winter, 1961
- KELLER A., *L'irrilevanza penale delle (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro indispensabili per la valutazione dei rischi*, in *Dir. pen. cont.*, n. 10, 2018, pp. 113 ss.
- KOSTORIS R.E., *Fare ricerca in campo giuridico oggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2023, pp. 213 ss.
- KUHLEN L., *Zum Strafrecht der Risikogesellschaft*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 1994, pp. 347 ss.
- LA PECCERELLA L., *Sulla necessità di un'organica revisione dei criteri di accesso alla tutela INAIL*, in *Riv. dir. sic. soc.*, n. 4, 2022, pp. 692 ss.
- LA PECCERELLA L., ROMEO L., *Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, a cura di G. Santoro Passarelli, UTET, 2020, pp. 2602 ss.
- LAMPE E.J., *Das personale Unrecht*, Duncker & Humblot, 1967
- LANZA C., *“Crisi della legalità”. Esperienza contemporanea. Exempla romani*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. Storti, Giappichelli, 2017, pp. 99 ss.
- LANZI M., *Self-driving cars e responsabilità penale. La gestione del “rischio stradale” nell’era dell’intelligenza artificiale*, Giappichelli, 2023
- LANZI M., *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Giappichelli, 2018
- LANZI M., *La rimozione e l’omissione dolosa di presidi di sicurezza sul luogo di lavoro (Art. 437)*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, a

cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2015, pp. 804 ss.

LANZI M., *L'omissione e la rimozione colposa di presidi di sicurezza sul luogo di lavoro (Art. 451)*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2015, pp. 841 ss.

LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A., *Bien jurídico y legitimidad de la intervención penal*, in *Revista chilena de derecho*, n. 2, 1995, pp. 251 ss.

LAZZAROTTO W., PASQUALINI O., FARINA E., BENA A., *Efficacia dei controlli nei cantieri sulla riduzione degli infortuni: studio pilota di uno SPreSAL del Piemonte*, in *Epidemiologia & Prevenzione*, n. 2, 2017, pp. 109 ss.

LEONCINI I., *L'obbligo di impedire l'infortunio*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Giuffrè, 2010, pp. 107 ss.

LICCI G., *La metafora della causalità giuridica*, Jovene, 2011

LIMA D., *Could AI Agents Be Held Criminally Liable? Artificial Intelligence and the Challenges for Criminal Law*, in *South Carolina Law Review*, n. 3, 2018, pp. 677 ss.

LLEDÓ BENITO I., *El impacto de la robótica. La inteligencia artificial y la responsabilidad penal en los robots inteligentes*, in *Foro galego. Revista xurídica*, n. 208, 2020, pp. 173 ss.

LO SAPIO L., *Libero arbitrio e neuroscienze: verso un modello naturalistico delle scelte coscienti*, in *Riv. int. fil. psic.*, n. 3, 2015, pp. 514 ss.

- LOMBARDI F., *Morte come conseguenza di rapporti sessuali sadomaso: tra preterintenzione e colpa*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2017, pp. 675 ss.
- LOMBARDI V., *Responsabilità dell'imprenditore per infortunio da mansioni tipiche*, in *Riv. giur. lav.*, n. 2, 2010, pp. 258 ss.
- LONGOBARDO C., *Causalità e imputazione oggettiva. Profili dommatici e di politica criminale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
- LÓPEZ ÁLVAREZ M.J., *El derecho al trabajo en la Constitución Española*, in *Crítica*, n. 979, 2012, pp. 44 ss.
- LOSAPPIO G., *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica (codex reloaded)*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2023, pp. 1 ss.
- LUDOVICO G., *Nuove tecnologie e tutela della salute del lavoratore*, in *Nuove tecnologie e diritto del lavoro. Un'analisi comparata degli ordinamenti italiano, spagnolo e brasiliano*, a cura di G. Ludovico, F. Fita Ortega e T.C. Nahas, Milano University Press, 2021, pp. 79 ss.
- LUZÓN PEÑA D.M., *Actio libera in causa e imputabilidad*, in *Estudios en homenaje a la profesora Susana Huerta Tocildo*, a cura di M. Pérez Manzano, M.A. Iglesias Río, A.C. de Andrés Domínguez, M. Martín Lorenzo e M. Valle Mariscal de Gante, Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 483 ss.
- LUZÓN PEÑA D.M., *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2016
- LUZÓN PEÑA D.M., *Dolo y dolo eventual: reflexiones*, in *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos*. In memoriam, vol. I, a cura di L.A. Arroyo Zapatero e I.B. Gómez de la Torre, Universidad de Castilla-La Mancha-Universidad de Salamanca, 2001, pp. 1109 ss.

- MACCHIA A., *Concorso anomalo: un tentativo (azzardato?) di ricostruzione della responsabilità per il fatto diverso da quello voluto*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2017, pp. 492 ss.
- MAGAGNOLI S., *Diritto alla disconnessione e tempi di lavoro*, in *Labour & Law Issues*, n. 2, 2021, pp. 85 ss.
- MAGRI M., *Decreto “Lavoro” convertito: poche novità per la sicurezza*, in *Ig. sic. lav.*, n. 8-9, 2023, pp. 425 ss.
- MAGRI M., *Le gravi violazioni per il provvedimento di sospensione dell’attività*, in *Ig. sic. lav.*, n. 12, 2021, pp. 581 ss.
- MAGRO M.B., *Neuroscienze e teorie “ottimiste” della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in *Dir. pen. cont.*, n. 10, 2018, pp. 171 ss.
- MAIELLO V., *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Giappichelli, 2019
- MAIO V., *Diritto del lavoro e metaverso. Se il lavoro non è un (video)gioco*, in *Labour & Law Issues*, n. 2, 2022, pp. 40 ss.
- MAIWALD M., *Non c’è dolo senza colpa. La teoria dell’imputazione oggettiva nella dottrina italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2018, pp. 1 ss.
- MAIWALD M., *Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts*, in *Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag*, a cura di F.C. Schroeder e H. Zipf, Müller, 1972, pp. 9 ss.
- MANES V., *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Il Mulino, 2022

- MANES V., *Commento all'art. 7, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Cedam, 2012, pp. 258 ss.
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, 2005
- MANNA A., *È davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2012, pp. 1 ss.
- MANNA A., *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2010, pp. 9 ss.
- MANNHEIM H., *Der Maßstab der Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Schletter, 1912
- MANTOVANI F., *Erosión del principio de reserva de ley: interrogantes y respuestas*, in *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva*, a cura di J.M. Suárez López, J. Barquín Sanz, I.F. Benítez Ortúzar, M.J. Jiménez Díaz e J.E. Sainz-Cantero Caparrós, Dykinson, 2018, pp. 407 ss.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer, 2017
- MANTOVANI F., *Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2014, pp. 767 ss.
- MANTOVANI F., *Il codice deontologico del giovane cultore del diritto penale*, in *Criminalia*, 2013, pp. 645 ss.
- MANTOVANI F., *Il principio di affidamento nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2009, pp. 536 ss.

- MANTOVANI F., *Umanità e razionalità del diritto penale*, Cedam, 2008
- MANTOVANI F., *Il personalismo e la personalità del reo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in *Criminalia*, 2007, pp. 135 ss.
- MANTOVANI F., *Conversaciones. Por Jesús Barquín Sanz y Miguel Olmedo Cardenete*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, pp. 1 ss.
- MANTOVANI F., voce *Colpa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, 1988, pp. 299 ss.
- MANTOVANI F., *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1981, pp. 456 ss.
- MANTOVANI F., *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati*, vol. IV, Giuffrè, 1977, pp. 444 ss.
- MANTOVANI M., *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Giappichelli, 2003
- MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Giuffrè, 1997
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, UTET, 1981
- MARANDO G., *Il sistema vigente del diritto della sicurezza del lavoro*, Giuffrè, 2006
- MARAS M.H., SHAPIRO L.R., *Child Sex Dolls and Robots: More Than Just an Uncanny Valley*, in *Journal of Internet Law*, dicembre 2017, pp. 3 ss.
- MARINI G., *"Rischio consentito" e tipicità della condotta. Riflessioni*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, vol. II, Cacucci, 1994, pp. 539 ss.

- MARINI G., voce *Colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, 1988, pp. 314 ss.
- MARINUCCI G., *La colpa. Studi*, Giuffrè, 2013
- MARINUCCI G., *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2005, pp. 29 ss.
- MARINUCCI G., *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1-2, 2003, pp. 363 ss.
- MARINUCCI G., *Non c'è dolo senza colpa. Morte della «imputazione oggettiva dell'evento» e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1991, pp. 3 ss.
- MARINUCCI G., *Il reato come 'azione'. Critica di un dogma*, Giuffrè, 1971
- MARINUCCI G., *La colpa per inosservanza di leggi*, Giuffrè, 1965
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, vol. I, Giuffrè, 2001
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, 2018
- MARRA G., *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Giappichelli, 2018
- MARRA G., *La rilevanza della condotta colposa del lavoratore negli infortuni sul lavoro*, in *Il Penalista*, 11 aprile 2016
- MARTOS NÚÑEZ J.A., *Delitos cualificados por el resultado en el Derecho penal español*, Bosch, 2012

MARTOS NÚÑEZ J.A., *Principios penales en el estado social y democrático de derecho*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 1, 1991, pp. 217 ss.

MARTOS NÚÑEZ J.A., *El principio de intervención penal mínima*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 1, 1987, pp. 99 ss.

MASSARO A., *Appunti di diritto penale europeo*, Giappichelli, 2023

MASSARO A., *Intelligenza artificiale e neuroscienze: l'eterno ritorno del diritto penale?*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 27 ss.

MASSARO A., *Laicità, diritto penale e bene giuridico: l'equilibrio (precario, ma possibile) tra autodeterminazione e vulnerabilità*, in *Laicità e diritto penale nella recente giurisprudenza costituzionale*, a cura di A. Cadoppi, P. Veneziani e F. Mazzacuva, Bononia University Press, 2022, pp. 111 ss.

MASSARO A., *Legalità penale e diritto europeo: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico*, in *Sist. pen.*, n. 12, 2022, pp. 83 ss.

MASSARO A., *L'art. 5 c.p. e l'ignoranza inevitabile della legge penale: da causa di esclusione della colpevolezza a limite di validità della norma penale?*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, RomaTrE-Press, 2021, pp. 613 ss.

MASSARO A., voce *Omissione e colpa*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 866 ss.

MASSARO A., *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, in *Leg. pen.*, 8 maggio 2020, pp. 1 ss.

MASSARO A., *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica*, Editoriale Scientifica, 2020

MASSARO A., *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli, 2020

MASSARO A., *La colpa per l'organizzazione come possibile modello (anche) della responsabilità individuale*, in *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, a cura di A. Fiorella, A. Gaito e A.S. Valenzano, Sapienza Università Editrice, 2018, pp. 93 ss.

MASSARO A., *Legalità penale postmoderna*, in *A proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017*, a cura di G. Grisi e C. Salvi, RomaTrE-Press, 2018, pp. 185 ss.

MASSARO A., *L'omicidio preterintenzionale. Il consenso della vittima e l'imputazione dell'evento ulteriore*, in *Temi penali*, vol. II, a cura di M. Trapani e A. Massaro, Giappichelli, 2018, pp. 77 ss.

MASSARO A., *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2016, pp. 1 ss.

MASSARO A., *Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2015*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2015, pp. 1 ss.

MASSARO A., *La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui*, Jovene, 2013

MASSARO A., *La colpa nei reati omissivi impropri*, Aracne, 2011

- MASSARO A., *Principio di affidamento e “obbligo di vigilanza” sull'operato altrui: riflessioni in materia di attività medico-chirurgica in équipe*, in *Cass. pen.*, n. 11, 2011, pp. 151 ss.
- MASSARO A., *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011, pp. 1 ss.
- MASSARO A., *“Concretizzazione del rischio” e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2009, pp. 4699 ss.
- MASUCCI M., *Sul «rischio penale» del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso di persone*, Jovene, 2012
- MASUCCI M., *‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo*, Giappichelli, 2004
- MATTHEUDAKIS M.L., *Prevedibilità e autoresponsabilità della vittima: uno sguardo critico e propositivo alla casistica*, in *Rischio e responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata*, a cura di M. Helfer, A. Melchionda e K. Summerer, Giappichelli, 2023, pp. 91 ss.
- MATTHEUDAKIS M.L., *Prevedibilità e autoresponsabilità della “vittima”: uno sguardo critico e propositivo alla casistica*, in *Leg. pen.*, n. 4, 2022, pp. 61 ss.
- MATTHEUDAKIS M.L., *Responsabilità oggettiva*, in *Diritto penale*, tomo I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2022, pp. 484 ss.
- MATTHEUDAKIS M.L., voce *Forme miste dolo-colpa*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 549 ss.

- MATTHEUDAKIS M.L., *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bononia University Press, 2020
- MATTHEUDAKIS M.L., *Prospettive e limiti del principio di affidamento nella "stagione delle riforme" della responsabilità penale colposa del sanitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, pp. 1220 ss.
- MATTHEUDAKIS M.L., *Il bondage e le "corde" dell'imputazione colpevole*, in *Ind. pen.*, n. 2, 2017, pp. 549 ss.
- MAUGERI A.M., *Il principio di proporzione nelle scelte punitive del legislatore europeo: l'alternativa delle sanzioni amministrative comunitarie*, in *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, a cura di G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella, Giuffrè, 2011, pp. 67 ss.
- MAURACH R., *L'evoluzione della dogmatica del reato nel più recente diritto penale germanico*, in *Riv. it. dir. pen.*, n. 6, 1949, pp. 637 ss.
- MCCARTHY J., MINSKY M.L., ROCHESTER N., SHANNON C.E., *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*, 31 agosto 1955, disponibile in www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
- MELCHIONDA A., *La responsabilità da reato degli enti e le peculiarità delle società cooperative nel settore agricolo e vitivinicolo. Le ragioni di una ricerca*, in *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole*, a cura di A. Melchionda ed E. Pezzi, Editoriale Scientifica, 2023, pp. 1 ss.

- MELCHIONDA A., *Prescrizione del reato e prescrizione del processo. Una distinzione impossibile?*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di D. Castronuovo e D. Negri, Jovene, 2023, pp. 63 ss.
- MELCHIONDA A., *Evolución y características actuales del Derecho penal económico*, in *Revista penal*, n. 50, 2022, pp. 184 ss.
- MELCHIONDA A., *Il “modello italiano” di disciplina delle circostanze del reato. Profili critici e prospettive di riforma*, in *Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal*, n. 2, 2022, pp. 77 ss.
- MELCHIONDA A., *Forme di colpevolezza e prospettive di codificazione europea. Brevi riflessioni sulle auspiccate revisioni normative dei confini fra dolo e colpa*, in *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, a cura di A. Cadoppi, Cedam, 2002, pp. 185 ss.
- MELCHIONDA A., *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Cedam, 2000
- MENCARELLI A., *Le misure di sicurezza detentive al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, a cura di A. Massaro, RomaTrE-Press, 2017, pp. 333 ss.
- MENDES DE CARVALHO É., *Las «condiciones objetivas de punibilidad impropias»: vestigios de responsabilidad objetiva en el Código español*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, n. 17, 2006, pp. 221 ss.
- MENGHINI A., *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022*,

a cura di A. Menghini ed E. Mattevi, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 145 ss.

MENGHINI A., *Actio libera in causa*, Cedam, 2015

MERLO A., *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2016, pp. 1427 ss.

MEZZETTI E., *Nesso di causalità nel reato colposo: il valore del “comportamento alternativo lecito”*, in *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, a cura di A. Manna, Wolters Kluwer, 2023, pp. 73 ss.

MEZZETTI E., *Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio*, Jovene, 2021

MEZZETTI E., *Colpa per assunzione*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 513 ss.

MICHELETTI D., *La responsabilità penale del preposto nella sicurezza sul lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2020, pp. 68 ss.

MICHELETTI D., *Jus contra lex. Un campionario dell'incontenibile avversione del giudice penale per la legalità*, in *Criminalia*, 2016, pp. 161 ss.

MICHELETTI D., *La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo*, in *Criminalia*, 2014, pp. 323 ss.

MICHELETTI D., *La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2011, pp. 153 ss.

MILITELLO V., *L'autoesposizione a pericolo fra colpa in ambiti illeciti e autoresponsabilità: il caso delle morti da assunzione di stupefacenti*, in *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e protezione dei soggetti vulnerabili*, a cura di M. Helfer e M. Ronco, Nomos-Giappichelli, 2020, pp. 161 ss.

MILITELLO V., *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, in *Europe in crisis: crime, criminal justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, vol. II, a cura di C.D. Spinellis, N. Theodorakis, E. Billis e G. Papadimitrakopoulos, Ant. N. Sakkoulas, 2017, pp. 223 ss.

MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Giuffrè, 1988

MIR PUIG S., *Derecho Penal. Parte general*, Reppertor, 2011

MIR PUIG S., *Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 5, 2003, pp. 1 ss.

MIR PUIG S., *Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius puniendi*, in *Estudios penales y criminológicos*, n. 14, 1989-1990, pp. 203 ss.

MIR PUIG S., *Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho*, Bosch, 1982

MIR PUIG S., *Preterintencionalidad y límites del art. 50 del Código Penal*, in *Revista Jurídica de Cataluña*, n. 1, 1979, pp. 57 ss.

MIRALDI G., *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Cedam, 1979

MOCCIA S., *Reflexiones sobre la crisis de la legalidad en la crisis del sistema penal*, in *Estudios de derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir*

Puig, a cura di J.M. Silva Sánchez, J.J. Queralt Jiménez, M. Corcoy Bidasolo e M.T. Castiñeira Palou, B de F, 2017, pp. 333 ss.

MOCCIA S., *El problema de la responsabilidad objetiva entre el principio de tipicidad y el principio de culpabilidad*, in *Dogmática y Ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, a cura di J.M. Zugaldía Espinar e J. López Barja de Quiroga, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Marcial Pons, 2004, pp. 527 ss.

MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1995, pp. 343 ss.

MOLINA FERNÁNDEZ F., *Dolo, imprudencia y error*, in *Memento Práctico Penal 2019*, Francis Lefebvre, 2018, pp. 297 ss.

MONGILLO V., *Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, n. 4, 2022, pp. 953 ss.

MONGILLO V., *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell’ente per contagio da coronavirus*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2020, pp. 16 ss.

MONGILLO V., *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 173 ss.

MONTICELLI L., *Le fattispecie sanzionatorie speciali*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Giappichelli, 2012, pp. 283 ss.

MORELLO M., *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *Dir. sic. lav.*, n. 2, 2016, pp. 23 ss.

- MORENS D.M., BREMAN J.G., CALISHER C.H., DOHERTY P.C., HAHN B.H., KEUSCH G.T., KRAMER L.D., LEDUC J.W., MONATH T.P., TAUBENBERGER J.K., *The Origin of COVID-19 and Why It Matters*, in *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, n. 3, 2020, pp. 955 ss.
- MORGANTE G., *Spunti di riflessione sul diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, n. 9, 2010, pp. 3319 ss.
- MORILLAS CUEVA L., *Delitos contra los derechos de los trabajadores*, in *Sistema de Derecho penal. Parte especial*, a cura di L. Morillas Cueva, Dykinson, 2021, pp. 931 ss.
- MORILLAS CUEVA L., *Sistema de Derecho penal. Parte general*, Dykinson, 2021
- MORILLAS FERNÁNDEZ D.L., *Implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito del Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 59 ss.
- MORILLAS FERNÁNDEZ D.L., *La nueva configuración de las agresiones sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 y criterios aplicativos actuales*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 138, 2022, pp. 5 ss.
- MORILLAS FERNÁNDEZ D.L., *El delito de conducción sin permiso o licencia*, in *Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva*, a cura di J.M. Suárez López, J. Barquín Sanz, I.F. Benítez Ortúzar, M.J. Jiménez Díaz e J.E. Sainz-Cantero Caparrós, Dykinson, 2018, pp. 1353 ss.
- MORSELLI E., *Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato*, Cedam, 1989

MORTATI C., *Ombre sulla Costituente*, in *Lo Stato moderno*, n. 22, 1946, pp. 510 ss.

MUCCIARELLI F., *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1996, pp. 223 ss.

MUÑOZ CONDE F., GARCÍA ARÁN M., *Derecho Penal. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2019

MUÑOZ CONDE F., GARCÍA ARÁN M., *Derecho Penal. Parte General*, Tirant lo Blanch, 2010

MUÑOZ RUIZ J., *Delitos contra la vida y la integridad física*, in *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, a cura di L. Morillas Cueva, Dykinson, 2015, pp. 335 ss.

MUÑOZ RUIZ J., *El delito de conducción temeraria. Análisis dogmático y jurisprudencial*, Dykinson, 2014

MUÑOZ VELA J.M., *Inteligencia Artificial y responsabilidad penal*, en *Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review*, n. 11, 2022, pp. 1 ss.

MUSCATIELLO V., *Il ruolo della autonormazione nel diritto penale della società del rischio. L'euristica del prima, la maledizione del dopo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2020, pp. 311 ss.

MUSCO E., voce *Misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, vol. Aggiornamento I, 1997, pp. 762 ss.

MUSCO E., *La contestazione dei reati colposi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, pp. 330 ss.

- NATULLO G., *Ambiente di lavoro e tutela della salute*, Giappichelli, 2023
- NATULLO G., voce *Sicurezza del lavoro*, in *Enc. dir.*, vol. Annali IV, 2011, pp. 1073 ss.
- NAUCKE W., *La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di M. Donini e M. Pavarini, Bononia University Press, 2011, pp. 79 ss.
- NAVARRETE URIETA J.M., *El nacimiento de la idea de culpabilidad*, in *Aldaba*, n. 18, 1992, pp. 31 ss.
- NIETO MARTÍN A., *Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal*, in *Compliance y teoría del Derecho penal*, a cura di L. Kuhlen, J.P. Montiel e Í. Ortiz de Urbina Gimeno, Marcial Pons, 2013, pp. 21 ss.
- NISCO A., *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull'involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento*, Giappichelli, 2019
- NOTARO D., *Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico*, Giappichelli, 2010
- NOTARO L., *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, in *Intelligenza artificiale e giustizia penale*, a cura di A. Massaro, Paruzzo Editore, 2020, pp. 93 ss.
- NUVOLONE P., voce *Pena (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, 1982, pp. 787 ss.
- NUVOLONE P., voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enc. dir.*, vol. XXVI, 1976, pp. 632 ss.

- NUVOLONE P., *Liceità costituzionale del fine e norma penale*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. II, Vallecchi, 1969, pp. 299 ss.
- NUVOLONE P., *Problemi generali di diritto penale in materia di tutela giuridica della sicurezza del lavoro*, in *Riv. inf. mal. prof.*, n. 1, 1969, pp. 520 ss.
- NUVOLONE P., *Introduzione a un indirizzo critico nella scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, n. 4, 1949, pp. 379 ss.
- NUVOLONE P., *I limiti taciti della norma penale*, Priulla, 1947
- OLLERO PERÁN J.E., *Penalismo mágico*, Aconcagua Libros, 2021
- ORSINA A., *La pandemia e la tutela penale della salute e sicurezza del lavoro: il ruolo dei "protocolli condivisi"*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2022, pp. 1455 ss.
- ORSINA A., *Il caso "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.": un'esperienza positiva in tema di colpa di organizzazione*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2017, pp. 27 ss.
- OTTO H., *Personales Unrecht, Schuld und Strafe*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, n. 3, 1975, pp. 539 ss.
- PADOVANI T., *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica*, in *Cass. pen.*, n. 4, 2011, pp. 1581 ss.
- PADOVANI T., *Diritto penale*, Giuffrè, 2008
- PADOVANI T., *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1-2, 2003, pp. 395 ss.
- PADOVANI T., *Spunti polemici e digressioni sparse sulla codificazione penale*, in *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo*

di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995), a cura di S. Canestrari, Giappichelli, 1998, pp. 95 ss.

PADOVANI T., voce *Diritto penale del lavoro*, in *Enc. dir.*, vol. Aggiornamento I, 1997, pp. 539 ss.

PADOVANI T., *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 4, 1996, pp. 1157 ss.

PADOVANI T., *Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti fra colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1987, pp. 798 ss.

PADOVANI T., *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Giuffrè, 1985, pp. 421 ss.

PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2020

PAGLIARO A., *Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008*, vol. III, Giuffrè, 2009

PAGLIARO A., voce *Prevenzione generale e specifica (o speciale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali I, 2007, pp. 895 ss.

PAGLIARO A., *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1992, pp. 779 ss.

PAGLIARO A., *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, pp. 693 ss.

- PALAZZO F.C., *Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguiele*, tomo I, a cura di G. Conte e S. Landini, Universitas Studiorum, 2017, pp. 311 ss.
- PALAZZO F.C., *Interpretazione penalistica e armonizzazione europea nell'attuale momento storico*, in *Ars interpretandi*, n. 2, 2016, pp. 77 ss.
- PALAZZO F.C., *Morti da amianto e colpa penale*, in *Dir. pen. proc.*, n. 2, 2011, pp. 185 ss.
- PALAZZO F.C., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2008
- PALAZZO F.C., voce *Ignoranza della legge penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, 1992, pp. 122 ss.
- PALAZZO F.C., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 1992, pp. 453 ss.
- PALAZZO F.C., *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1988, pp. 920 ss.
- PALAZZO F.C., BARTOLI R., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2023
- PALIERO C.E., *La "riserva di codice" messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica*, in *Criminalia*, 2019, pp. 31 ss.
- PALIERO C.E., *Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, pp. 1447 ss.

- PALIERO C.E., *Il tipo colposo*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R. Bartoli, Firenze University Press, 2010, pp. 517 ss.
- PALIERO C.E., «*Minima non curat praetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, 1985
- PALMA HERRERA J.M., *Inteligencia artificial y neurociencia. Algunas reflexiones sobre las aportaciones que pueden hacer al Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 249 ss.
- PALMA HERRERA J.M., *El delito de conducción sin permiso o licencia. Problemas aplicativos y soluciones jurisprudenciales en sus casi quince años de existencia*, in *Revista jurídica de la Región de Murcia*, n. 53, 2022, pp. 65 ss.
- PALMIERI G.M., *La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013
- PAOLONI L., *L'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2013, pp. 2667 ss.
- PAONESSA C., *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Edizioni ETS, 2009
- PAPA M., *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Giappichelli, 1997
- PARMIGGIANI M.C., MONTICELLI L., FURLOTTI P., L'INSALATA M., *Disciplina speciale. Titoli II-XI*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2015, pp. 137 ss.

- PARODI GIUSINO M., *La condotta nei reati a tutela anticipata*, in *Ind. pen.*, n. 2, 1999, pp. 687 ss.
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, 1990
- PASCUCCI P., *Nuevas formas de organización del trabajo y seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, o por una concepción no fordista de la prevención*, in *Documentación Laboral*, n. 117, 2019, pp. 107 ss.
- PASQUARELLA V., *Il “nuovo” ruolo del preposto alla sicurezza nella “mini-riforma” del D.Lgs. n. 81/2008*, in *Lav. giur.*, n. 8-9, 2022, pp. 782 ss.
- PAVARINI M., *Sistema di informatizzazione del diritto penale complementare. Prime elaborazioni e riflessioni*, in *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare. Atti del Convegno. Modena, 14-15 dicembre 2001*, a cura di M. Donini, Giuffrè, 2003, pp. 25 ss.
- PAVESI F., *A proposito della «massima sicurezza tecnologica» esigibile dal datore di lavoro*, in *Cass. pen.*, n. 11, 2007, pp. 4269 ss.
- PEDNA A., *Le indagini sugli infortuni: un percorso didattico*, in *Ig. sic. lav.*, n. 10, 2023, pp. III ss.
- PEDNA A., *Valutare l’efficacia della formazione durante il lavoro*, in *Ig. sic. lav.*, n. 4, 2023, pp. 199 ss.
- PELISSERO M., *Bondage e sadomasochismo: i limiti della responsabilità penale tra fine di piacere e libero consenso*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3, 2017, pp. 350 ss.
- PELISSERO M., *Il concorso nel reato proprio*, Giuffrè, 2004

- PELISSERO M., *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1991, pp. 923 ss.
- PÉREZ ARIAS J., *Algoritmos y big data en la responsabilidad penal: el reto de la cibercriminalidad en el Derecho Penal*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 159 ss.
- PÉREZ ARIAS J., *Creación judicial del derecho penal (La responsabilidad penal corporativa. Interacción legal y jurisprudencial)*, Dykinson, 2022
- PÉREZ ARIAS J., *Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del Derecho Penal*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, n. 26, 2021, pp. 175 ss.
- PÉREZ ARIAS J., *La culpabilidad, y su hipotética ausencia, en el delito de conducción sin permiso en menores: dolo y error*, in *El delito de conducción de vehículos a motor o ciclomotores sin licencia administrativa cometido por menores de edad*, a cura di D.L. Morillas Fernández, Dykinson, 2018, pp. 127 ss.
- PÉREZ ARIAS J., *La persona jurídica como sujeto penalmente responsable: un pretendido fundamento sociológico*, in *Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica*, a cura di J.M. Palma Herrera e M.I. González Tapia, Dykinson, 2014, pp. 233 ss.
- PÉREZ ARIAS J., *Sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas*, Dykinson, 2014
- PÉREZ FERRER F., *Análisis doctrinal y jurisprudencial del delito de tráfico de influencias. ¿Oportunidad o necesidad de tipificación en el Código Penal Español?*, Aranzadi, 2022

- PÉREZ FERRER F., *El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, in *Estudios en homenaje al Prof. Dr. D. Jesús Martínez Ruiz*, a cura di M.D. Olmedo Cardenete, N. Castelló Nicás, M.J. Jiménez Díaz, J. Barquín Sanz e C. Aránguez Sánchez, Dykinson, 2022, pp. 81 ss.
- PÉREZ FERRER F., *Luces y sombras sobre la aplicación práctica del Estatuto de la víctima del delito*, in *Anales de derecho*, n. 1, 2020, pp. 1 ss.
- PÉREZ FERRER F., *Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)*, in *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad*, n. 13, 2018, pp. 122 ss.
- PÉREZ FERRER F., *Cuestiones controvertidas sobre la protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 120, 2016, pp. 137 ss.
- PÉREZ FERRER F., *Consideraciones sobre las recientes líneas de política criminal en España*, in *Anales de derecho*, n. 30, 2012, pp. 196 ss.
- PÉREZ MANZANO M., *Culpabilidad y prevención. Las teorías de la prevención general positiva en la fundamentación de la imputación subjetiva y de la pena*, Universidad Autónoma de Madrid, 1990
- PÉREZ VALLEJO A.M., PÉREZ FERRER F., *Bullying, cyberbullying y acoso con elementos sexuales. Desde la prevención a la reparación del daño*, Dykinson, 2016
- PERIN A., voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 283 ss.

- PERIN A., *El tipo del delito de acción imprudente*, in *Derecho Penal en casos. Parte General. Introducción. Teoría jurídica del delito*, a cura di C.M. Romeo Casabona, E. Sola Reche e M.Á. Boldova Pasamar, Comares, 2021, pp. 87 ss.
- PERIN A., *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un metodo di giudizio*, Editoriale Scientifica, 2020
- PERIN A., *Rischio, contagio e responsabilità: sulla sconsideratezza penalmente rilevante (dall'esperienza in materia di HIV al CoViD-19)*, in *BioLaw*, n. 1S, 2020, pp. 551 ss.
- PERIN A., *Conocimientos científicos, tecnologías convergentes y Derecho penal. Reflexiones metodológicas en materia de causalidad, imprudencia, imputabilidad y peligrosidad*, in *Tecnologías convergentes: desafíos éticos y jurídicos*, a cura di C.M. Romeo Casabona, Comares, 2016, pp. 145 ss.
- PERIN A., *La contribución de la víctima y la imputación objetiva del resultado en la teoría del delito imprudente. Un estudio comparado en materia de prevención de riesgos laborales*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, n. 18, 2016, pp. 1 ss.
- PERIN A., *Spunti di riflessione in materia di colpa del garante per gli infortuni nei luoghi di lavoro. Garanzie processuali, contributo della vittima, causalità e imputazione dell'evento in una recente (e succinta) sentenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 16 settembre 2015
- PERIN A., *Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2012, pp. 105 ss.
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010

PERIS RIERA J.M., *Inteligencia artificial y neurociencias: avances del Derecho penal contemporáneo*, in *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias*, a cura di J.M. Peris Riera e A. Massaro, RomaTrE-Press, 2023, pp. 19 ss.

PERIS RIERA J.M., *Delitos de peligro y sociedad de riesgo: una constante discusión en la dogmática penal de la última década*, in *Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal*, a cura di J.C. Carbonell Mateu, Dykinson, 2005, pp. 687 ss.

PERIS RIERA J.M., *El control penal de las manipulaciones genéticas y la función simbólica del derecho penal*, in *Estudios jurídico-penales sobre genética y biomedicina. Libro-homenaje al Prof. Dr. D. Ferrando Mantovani*, a cura di I.F. Benítez Ortúzar, L. Morillas Cueva e J.M. Peris Riera, Dykinson, 2005, pp. 93 ss.

PERIS RIERA J.M., *Control penal del peligro y delitos contra la seguridad del tráfico (el modelo de criminalización de los riesgos para la seguridad vial en el Código Penal de 1995)*, in *Tráfico y seguridad vial*, n. 23, 2000, pp. 3 ss.

PERIS RIERA J.M., *Orden biológico “versus” orden jurídico. El derecho en el tercer milenio*, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, 1997

PERIS RIERA J.M., *La regulación penal de la manipulación genética en España. Principios penales fundamentales y tipificación de las genotecnologías*, Civitas, 1995

PERIS RIERA J.M., *La preterintencionalidad. Planteamiento, desarrollo y estado actual. Tendencias restrictivas en favor de la penetración en el elemento subjetivo*, Tirant lo Blanch, 1994

- PERIS RIERA J.M., *El proceso despenalizador*, Universidad de Valencia, 1983
- PERRONE D., *Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*, Giappichelli, 2019
- PERSIANI M., *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2014
- PERUZZI M., *Intelligenza artificiale e lavoro. Uno studio su poteri datoriali e tecniche di tutela*, Giappichelli, 2023
- PETRINI D., *Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R. Bartoli, Firenze University Press, 2010, pp. 285 ss.
- PETROCELLI B., *La colpevolezza*, Cedam, 1962
- PETROCELLI B., *Il delitto tentato. Studi*, Cedam, 1959
- PETROZZI A., *Colpevolezza o solvibilità: quale criterio per la responsabilità del delegante*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2001, pp. 1052 ss.
- PETTOELLO MANTOVANI L., *La tutela penale dell'attività lavorativa*, Giuffrè, 1964
- PIERGALLINI C., voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. Annali X, 2017, pp. 222 ss.
- PIERGALLINI C., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2005, pp. 1684 ss.
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, 2004

- PIERGALLINI C., *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1997, pp. 1473 ss.
- PIGHI G., *Diritto penale, azione amministrativa e bisogno di nuove risposte sulla sicurezza urbana*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di M. Donini e M. Pavarini, Bononia University Press, 2011, pp. 245 ss.
- PINO G., *Legalità penale e rule of law*, in *Rule of Law. L'ideale della legalità*, a cura di G. Pino e V. Villa, Il Mulino, 2016, pp. 177 ss.
- PISANI N., voce *Colpa per assunzione*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 233 ss.
- PISANI N., *La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche*, Jovene, 2012
- PISANI N., *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2009, pp. 123 ss.
- PISANI N., *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7, 2008, pp. 819 ss.
- PISANI N., *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento*, Giuffrè, 2003
- PISTORIO G., *La sicurezza giuridica. Profili attuali di un problema antico*, Editoriale Scientifica, 2021
- PIVA D., *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Jovene, 2020

- PIVA D., “Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2013, pp. 204 ss.
- PIVA D., *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Jovene, 2011
- POLI P.F., *La rilevanza del grado della colpa in funzione incriminatrice nel sistema penale spagnolo: un modello da imitare?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2018, pp. 903 ss.
- PORTILLA CONTRERAS G., *Principio de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos*, in *Cuadernos de política criminal*, n. 39, 1989, pp. 723 ss.
- PRITTWITZ C., *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Vittorio Klostermann, 1993
- PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè, 1993
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, Giappichelli, 2023
- PULITANÒ D., *Il penale tra teoria e politica*, in *Sist. pen.*, 9 novembre 2020, pp. 1 ss.
- PULITANÒ D., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2015, pp. 29 ss.
- PULITANÒ D., *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*, in *Giur. cost.*, n. 3, 2013, pp. 1498 ss.
- PULITANÒ D., *Quale ragionevolezza nel penale?*, in *Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema*

penale". Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, a cura di S. Riondato, Padova University Press, 2012, pp. 43 ss.

PULITANÒ D., *Sicurezza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2009, pp. 547 ss.

PULITANÒ D., *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, n. 5, 2008, pp. 647 ss.

PULITANÒ D., *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2006, pp. 795 ss.

PULITANÒ D., *Gestione del rischio da esposizioni professionali*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2006, pp. 778 ss.

PULITANÒ D., *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, aggiornamento, in *Dig. disc. pen.*, 2000, pp. 388 ss.

PULITANÒ D., *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, in *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, a cura di A.M. Stile, Jovene, 1989, pp. 75 ss.

PULITANÒ D., *Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, n. 4, 1982, pp. 178 ss.

PULITANÒ D., *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Giuffrè, 1976

PULITANÒ D., *Riforma del codice penale e infortuni sul lavoro*, in *Quale giustizia*, 1974, pp. 509 ss.

PULITANÒ D., voce *Ignoranza della legge (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, 1970, pp. 23 ss.

- QUINTERO OLIVARES G., *Parte General del Derecho Penal. Adaptada al programa de ingreso en las carreras judicial y fiscal*, Aranzadi, 2015
- QUINTERO OLIVARES G., *Las vicisitudes del dolo y la subsistencia de la preterintencionalidad*, in *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón*, a cura di J.C. Carbonell Mateu, J.L. González Cussac ed E. Orts Berenguer, Tirant lo Blanch, 2009, pp. 1573 ss.
- RADBRUCH G., *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, n. 5, 1946, pp. 105 ss.
- RAFFAELE S., *La (residua?) validità dell'accettazione del rischio quale criterio identificativo del dolo eventuale*, in *Giur. it.*, n. 8-9, 2015, pp. 1991 ss.
- RAFFAELE S., *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, in *Dir. pen., cont.*, n. 4, 2015, pp. 402 ss.
- RAMÓN D., CALVO M.D., PERIS RIERA J.M., *New regulation for labeling genetically modified foods: A solution or a problem?*, in *Nature Biotechnology*, n. 16, 1998, pp. 889 ss.
- RAUSEI P., *La sospensione dell'impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni di sicurezza*, in *Lav. giur.*, n. 11, 2022, pp. 1008 ss.
- REYES ALVARADO Y., *Fundamentos teóricos de la imputación objetiva*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 3, 1992, pp. 933 ss.
- RICCARDI S., *Infortunistica sul lavoro: rischio abnorme e interruzione del nesso causale*, in *Giur. it.*, n. 10, 2022, pp. 2209 ss.

- RIONDATO S., *Robotica e diritto penale (robots, ibridi, chimere e “animali tecnologici”)*, in *Genetics, robotics, law, punishment*, a cura di D. Provolo, S. Riondato e F. Yenisey, Padova University Press, 2014, pp. 599 ss.
- RIONDATO S., *Influenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2011, pp. 1541 ss.
- RISICATO L., *Consapevole esposizione a pericolo, stime percentuali e obblighi di garanzia. Il concorso colposo della vittima e la chimera del principio di autoresponsabilità*, in *Rischio e responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata*, a cura di M. Helfer, A. Melchionda e K. Summerer, Giappichelli, 2023, pp. 79 ss.
- RISICATO L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, 2019
- RISICATO L., *L'errore di fatto, di diritto, su legge extrapenale e su legge penale*, in *Trattato di diritto penale*, vol. II, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, 2013, pp. 581 ss.
- RISICATO L., *L'errore sull'età tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica” della Corte costituzionale?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2007, pp. 1461 ss.
- RODOTÀ S., *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria*, a cura di M. Comporti e G. Scalfi, Giuffrè, 1988, pp. 30 ss.
- RODRIGUEZ D., *Sulla necessità di superare le nozioni disgiunte di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Verso una concezione unitaria di malattia da lavoro*, in *Riv. inf. mal. prof.*, n. 3, 2015, pp. 449 ss.

- RODRÍGUEZ LAINZ J.L., *Comentario de urgencia a la reforma de los delitos leves por imprudencia menos grave en materia de tráfico en la Ley Orgánica 11/2022*, in *Diario La Ley*, n. 10141, 2022
- ROIATI A., *Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale*, in *Cass. pen.*, n. 7-8, 2008, pp. 2867 ss.
- ROIG TORRES M., *Los delitos de homicidio y lesiones causados por imprudencia con vehículo a motor o ciclomotor. La reforma de la LO 11/2022, de 13 de septiembre*, Tirant lo Blanch, 2023
- ROMANO B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Giuffrè, 2022
- ROMANO M., *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2015, pp. 559 ss.
- ROMANO M., *Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale*, in *Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, a cura di A. Cadoppi, Giuffrè, 2010, pp. 143 ss.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Giuffrè, 2004
- ROMEO CASABONA C.M., *Aportaciones del principio de precaución al derecho penal*, in *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, pp. 77 ss.
- RONCO M., *La riscoperta della volontà nel dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2014, pp. 1953 ss.
- RONCO M., ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, UTET, 2012

- ROSIELLO A., TAMBASCO D., *Lo SLC nella giurisprudenza di legittimità: nuovi sviluppi*, in *Ig. sic. lav.*, n. 5, 2023, pp. 247 ss.
- ROSS A., *Diritto e giustizia*, Einaudi, 2001
- ROSSI C., *La rilevanza del comportamento del lavoratore ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2015, pp. 4566 ss.
- ROSSI C., *Il requisito della prevedibilità dell'evento nei reati colposi*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2015, pp. 177 ss.
- ROXIN C., *Política criminal y sistema del derecho penal*, Hammurabi, 2002
- ROXIN C., *Derecho Penal. Parte General*, tomo I, Civitas, 1997
- ROXIN C., *Observaciones sobre la «actio libera in causa»*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 1, 1988, pp. 21 ss.
- ROXIN C., *Sul problema del diritto penale della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1984, pp. 16 ss.
- ROXIN C., *Culpabilidad y prevención en Derecho penal*, Editorial Reus, 1981
- ROXIN C., GRECO L., *Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen - Der Aufbau der Verbrechenslehre*, C.H. Beck, 2020
- RUGGIERO N., MAGNA B., CORNAGGIA N., ROSA A.M., FERRERO O., MAZZIERI M., CONSONNI D., CANTONI S., *Efficacia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Servizi PSAL) nella riduzione degli infortuni professionali in Regione Lombardia*, in *Med. lav.*, n. 2, 2018, pp. 110 ss.
- SALCUNI G., *Il dolo eventuale fra determinatezza e colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 15 marzo 2018, pp. 1 ss.

- SALVADORI I., *Criminalità informatica e tecniche di anticipazione della tutela penale. L'incriminazione dei "dual-use software"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2017, pp. 747 ss.
- SALVADORI I., *Possesso di pornografia infantile, accesso a siti pedopornografici, child-grooming e tecniche di anticipazione della tutela penale*, in *Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali*, a cura di F. Ruggieri e L. Picotti, Giappichelli, 2011, pp. 20 ss.
- SALVATI A., *Infortuni mortali sul lavoro 2022: dati provvisori e consolidati*, in *Dati INAIL*, n. 10, 2023, pp. 7 ss.
- SALVATI A., *Infortuni sul lavoro 2022: pubblicati i dati consolidati*, in *Dati INAIL*, n. 10, 2023, pp. 3 ss.
- SAMMARCO A.A., *L'art. 2087 c.c. quale fonte di responsabilità penale*, in *Giust. pen.*, n. 2, 1987, pp. 438 ss.
- SANTAMARIA D., voce *Colpevolezza*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1960, pp. 646 ss.
- SANTISE M., ZUNICA F., *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Giappichelli, 2021
- SANTUCCI G., voce *Errore (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, 1966, pp. 280 ss.
- SCAROINA E., *La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse*, in *Sist. pen.*, 16 giugno 2021, pp. 1 ss.
- SCEVI P., *La prevedibilità della norma penale tra legislatio e iurisdictio*, Giappichelli, 2022

- SCEVI P., *La crisi della legalità nel diritto penale. Progressiva dissoluzione o transizione verso una prospettiva di crescita?*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2017, pp. 1 ss.
- SCHANK R.C., *What Is AI, Anyway?*, in *AI Magazine*, n. 4, 1987, pp. 59 ss.
- SCHIAVO M., voce *Amianto (responsabilità penale da)*, in *Dig. disc. pen.*, 2021, pp. 1 ss.
- SCHÜNEMANN B., *L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica federale tedesca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1990, pp. 3 ss.
- SCHÜNEMANN B., *Strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Grundfragen der Unternehmenskriminalität*, in *Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht*, n. 2, 1982, pp. 41 ss.
- SCHÜNEMANN B., *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits und Gefährdungsdelikte*, in *Juristische Arbeitsblätter*, 1975, pp. 787 ss.
- SCHWINGE E., *Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht. Ein Beitrag zur strafrechtlichen Methodenlehre*, Rohrscheid, 1930
- SCOGNAMIGLIO C., *La funzione della condanna risarcitoria: la prospettiva del civilista e gli apporti del diritto del lavoro*, in *Il danno nel diritto del lavoro. Funzione risarcitoria e dissuasiva*, a cura di A. Allamprese, Ediesse, 2015, pp. 15 ss.
- SCOPINARO L., *Internet e reati contro il patrimonio*, Giappichelli, 2007
- SCORDAMAGLIA I., *Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione*, in *Dir. pen. cont.*, 23 novembre 2012, pp. 1 ss.

- SERENI A., *La colpa del lavoratore e i suoi effetti sulla responsabilità penale del datore di lavoro per l'evento-infortunio*, in *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, a cura di A. Manna, Wolters Kluwer, 2023, pp. 165 ss.
- SGUBBI F., *I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, a cura di L. Montuschi, Giappichelli, 1997, pp. 259 ss.
- SHEN F.X., *Law and Neuroscience 2.0*, in *Arizona State Law Journal*, n. 48, 2016, pp. 1043 ss.
- SHRADER-FRECHETTE K.S., *Valutare il rischio. Strategie e metodi di un approccio razionale*, a cura di C. Poli, Guerini, 1993
- SHYAN-TAU WU J., HAUERT C., KREMEN C., ZHAO J., *A Framework on Polarization, Cognitive Inflexibility, and Rigid Cognitive Specialization*, in *Frontiers in Psychology*, n. 13, 2022, pp. 1 ss.
- SIENA F.A., *Principi costituzionali e diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in *Il sistema penale in materia di sicurezza del lavoro*, a cura di A. Manna, Wolters Kluwer, 2023, pp. 3 ss.
- SILVA C., *La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2019, pp. 1 ss.
- SILVA SÁNCHEZ J.M., *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, B de F, 2006
- SINGHAL T., *A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*, in *Indian Journal of Pediatrics*, n. 4, 2020, pp. 281 ss.

- SIRACUSA L., *Causalità e colpa nell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra "caos" e "logos"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 4, 2009, pp. 969 ss.
- SLORS M., *Conscious intending as self-programming*, in *Philosophical Psychology*, n. 1, 2015, pp. 94 ss.
- SOLA RECHE E., *Principio de precaución y tipicidad penal*, in *Principio de precaución, biotecnología y derecho*, a cura di C.M. Romeo Casabona, Comares, 2004, pp. 475 ss.
- SOLUM L.B., *Legal Personhood for Artificial Intelligences*, in *North Carolina Law Review*, n. 4, 1992, pp. 1231 ss.
- SORBELLO P., *Abuso del diritto e repressione penale*, Dike, 2018
- SPINOZA B., *Tratado político*, Alianza Editorial, 1986
- SQUILLACI E., *'Ragioni' e 'costi' dell'attuale paradigma di prevenzione*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2020, pp. 1 ss.
- STELLA F., *Pena e politica criminale. Aspetti teorici e casi pratici*, Giuffrè, 2008
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, 2003
- STELLA F., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1-2, 2003, pp. 55 ss.
- STELLA F., *La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 1988, pp. 1217 ss.
- STELLA F., *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 1973, pp. 3 ss.

- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1, 2004, pp. 71 ss.
- SUMMERER K., voce *Evitabilità dell'evento e comportamento alternativo lecito*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici - II (Reato colposo), 2021, pp. 489 ss.
- SUMMERER K., *La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa*, in *Cass. pen.*, n. 2, 2015, pp. 426 ss.
- SUMMERER K., *Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale*, Edizioni ETS, 2013
- TAGLIARINI F., voce *Pericolosità*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, 1983, pp. 6 ss.
- TALLACCHINI M., *Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2012, pp. 1 ss.
- TONINI P., *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in *Dir. pen. proc.*, n. 11, 2011, pp. 1341 ss.
- TORDINI CAGLI S., *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2022, pp. 95 ss.
- TORDINI CAGLI S., *I soggetti responsabili*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 75 ss.

- TORDINI CAGLI S., *La delega di funzioni*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 127 ss.
- TORDINI CAGLI S., *Sfere di competenza e nuovi garanti: quale ruolo per il lavoratore?*, in *Leg. pen.*, 3 gennaio 2020, pp. 1 ss.
- TORIO LÓPEZ Á., *El concepto individual de culpabilidad*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, n. 2, 1985, pp. 285 ss.
- TORRAS GENÍS C., DELICADO MORATALLA L., *Blanco y Frío como El Polo Norte y El Polo Sur: Seres humanos y robots*, in *Sociología y tecnociencia*, n. 1, 2022, pp. 257 ss.
- TORRE G., *Errore sul precetto e Verbotsirrtum: un'uguale disciplina? (Analisi dell'errore sul divieto nel codice penale tedesco)*, in *Ind. pen.*, n. 1, 1996, pp. 186 ss.
- TORRE V., *La "capacità di pena" della persona giuridica*, Pacini Giuridica, 2023
- TORRE V., *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 35 ss.
- TORRE V., *Le contravvenzioni del t.u.s.l.*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 203 ss.
- TRAMONTANO L., *Ancora in tema di morte per intossicazione da amianto: brevi rilievi problematici sulla «ri-descrizione dell'evento» nella verifica del nesso causale*, in *Foro it.*, n. 2, 1998, pp. 484 ss.

- TRAPANI M., *Il reato e le sue conseguenze. Punibilità, pena, punizione in un sistema criminale integrale e integrato*, RomaTrE-Press, 2022
- TRAPANI M., *La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2018, pp. 1693 ss.
- TRAPANI M., *La divergenza tra il “voluto” e il “realizzato”*, Giappichelli, 2006
- TRONCI M., MERCADANTE L., RICCIARDI P., *Industria 4.0: rischi e opportunità per la tutela e la sicurezza dei lavoratori*, in *Atti Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa, Cit. Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale*, INAIL, 2018, pp. 49 ss.
- TUCKER B.J., *Tort Liability for Employers Who Create Workplace Conditions “Substantially Certain” to Cause Injury or Death*, in *Montana Law Review*, n. 2, 1989, pp. 371 ss.
- VADALÀ R.M., *La disciplina penale degli usi ed abusi delle valute virtuali*, in *Diritto di Internet*, n. 3, 2020, pp. 397 ss.
- VALBONESI C., *La colpa grave come limite di tipicità: un dialogo fra ordinamento italiano e spagnolo alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio del rimprovero colposo*, in *Ind. pen.*, n. 1, 2021, pp. 201 ss.
- VALBONESI C., *Scienza e rischio fra prevedibilità dell’evento e predittività della decisione giudiziaria*, in *Revista de estudios jurídicos*, n. 20, 2020, pp. 379 ss.
- VALENTINI V., *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in CASTRONUOVO D., CURI F., TORDINI CAGLI S., TORRE V., VALENTINI V., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, 2021, pp. 235 ss.

- VALLEBONA A., *Istituzioni di diritto del lavoro*, vol. II, Wolters Kluwer, 2021
- VALLINI A., *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, 2003
- VALLS PRIETO J., *Inteligencia artificial, Derechos humanos y bienes jurídicos*, Aranzadi, 2021
- VARONA GÓMEZ D., *Derecho penal democrático y participación ciudadana*, in *InDret*, n. 2, 2018, pp. 1 ss.
- VARONA GÓMEZ D., *¿Somos los españoles punitivos?: Actitudes punitivas y reforma penal en España*, in *InDret*, n. 1, 2009, pp. 1 ss.
- VASSALLI G., *Introduzione*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. IX ss.
- VASSALLI G., voce *Colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. VI, 1988, pp. 7 ss.
- VASSALLI G., *Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio*, in *Giur. cost.*, 1957, pp. 1005 ss.
- VASSALLI G., *Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 57 n. 1 c.p.*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 218 ss.
- VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ H., *¿Qué tan natural es la inteligencia artificial? Sobre los límites y alcances de la biomimesis computacional*, in *Naturaleza y Libertad*, n. 12, 2019, pp. 237 ss.
- VENDITTI R., voce *Actio libera in causa*, in *Enc. dir.*, vol. I, 1958, pp. 533 ss.
- VENEZIANI P., *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Cedam, 2003

- VENEZIANI P., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Tomo II. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Cedam, 2003
- VENEZIANI P., *Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell'evento: problemi attuali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 2, 1998, pp. 493 ss.
- VETERE C., voce *Malattie*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, 1975, pp. 212 ss.
- VIDALES RODRÍGUEZ C., *I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola*, in *La tutela penale della sicurezza del lavoro. Luci e ombre del diritto vivente*, a cura di G. Casaroli, F. Giunta, R. Guerrini e A. Melchionda, Edizioni ETS, 2015, pp. 471 ss.
- VIGANÒ F., *Diritto penale e diritti della persona*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. I, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta e F. Consulich, Giuffrè, 2022, pp. 845 ss.
- VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli, 2021
- VIGANÒ F., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2013
- VIGANÒ F., *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3, 2013, pp. 380 ss.
- VIGANÒ F., *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. IV, Jovene, 2011, pp. 2645 ss.

- VIGANÒ F., *Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4, 2009, pp. 1679 ss.
- VILLA V., *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, 2012
- VISINTINI G., *I fatti illeciti*, vol. II, Cedam, 1990
- VITARELLI T., *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: mero consulente o vero e proprio garante?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 1-2, 2021, pp. 125 ss.
- VITARELLI T., *La disciplina della delega di funzioni*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Giuffrè, 2010, pp. 37 ss.
- VOLPE G.P., *Infortuni sul lavoro e principio di affidamento*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, pp. 101 ss.
- VORMBAUM T., *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1, 2015, pp. 51 ss.
- WELZEL H., *Il nuovo volto del sistema penale*, in *Jus*, n. 1, 1952, pp. 31 ss.
- WELZEL H., *Studien zum System des Strafrechts*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, n. 58, 1939, pp. 491 ss.
- YATES J., *Paura e società del rischio. Un'intervista a Urlick Beck*, in *Lo Sguardo. Rivista di filosofia*, n. 21, 2016, pp. 209 ss.
- ZATTI F., *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di*

concorrenza e delegificazione, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, vol. I, Jovene, 2013, pp. 2235 ss.

ZIPF H., *Kriminalpolitik. Ein Lehrbuch*, Müller, 1980

ZIRULIA S., *Malattie professionali da amianto: la Sezione III della Cassazione annulla le assoluzioni nel caso Montefibre-bis*, in *Sist. pen.*, 3 giugno 2021

ZIRULIA S., *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l'altro) sui criteri di selezione della "scienza nuova"*, in *Sist. pen.*, 13 febbraio 2020

ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, 2018

ZUGALDÍA ESPINAR J.M., *La demarcación entre el dolo y la culpa. El problema del dolo eventual*, in *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, n. 2, 1986, pp. 395 ss.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ L., *Derecho Penal de la seguridad: delincuencia grave y visibilidad*, in *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 2021, pp. 155 ss.

Giurisprudenza consultata

L'elenco che segue contiene le decisioni giurisprudenziali citate nell'arco dell'intero lavoro. In ciascuna sezione, le pronunce vengono riportate in ordine cronologico, utilizzando come riferimento la data di deposito della relativa decisione.

Salvo contraria indicazione, la giurisprudenza nazionale è stata reperita nei rispettivi portali istituzionali e nel sistema informativo *www.italgiure.giustizia.it*. Ove in uso presso la corrispondente Autorità Giudiziaria, è indicato altresì il codice univoco recante l'identificatore europeo della giurisprudenza (*European Case Law Identifier*).

Giurisprudenza nazionale di legittimità

Cass., sez. IV pen., 28 dicembre 2023, n. 51455
ECLI:IT:CASS:2023:51455PEN

Cass., sez. IV pen., 25 settembre 2023, n. 38912
ECLI:IT:CASS:2023:38912PEN

Cass., sez. I pen., 9 giugno 2023, n. 24945
ECLI:IT:CASS:2023:24945PEN

Cass., sez. V pen., 16 marzo 2023, n. 11225
ECLI:IT:CASS:2023:11225PEN

Cass., sez. IV pen., 7 marzo 2023, n. 9455
ECLI:IT:CASS:2023:9455PEN

Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2023, n. 8476
ECLI:IT:CASS:2023:8476PEN

Cass., sez. V pen., 20 febbraio 2023, n. 7205
ECLI:IT:CASS:2023:7205PEN

Cass., sez. IV pen., 20 febbraio 2023, n. 7012
ECLI:IT:CASS:2023:7012PEN

Cass., sez. IV pen., 13 febbraio 2023, n. 5907
ECLI:IT:CASS:2023:5907PEN

Cass., sez. I pen., 15 settembre 2022, n. 34032
ECLI:IT:CASS:2022:34032PEN

Cass., sez. IV pen., 23 agosto 2022, n. 31478
ECLI:IT:CASS:2022:31478PEN

Cass., sez. IV pen., 30 settembre 2021, n. 35858
ECLI:IT:CASS:2021:35858PEN

Cass., sez. IV pen., 6 settembre 2021, n. 32899
ECLI:IT:CASS:2021:32899PEN

Cass., sez. IV pen., 12 luglio 2021, n. 26335
ECLI:IT:CASS:2021:26335PEN

Cass., sez. IV pen., 30 giugno 2021, n. 24915
ECLI:IT:CASS:2021:24915PEN

Cass., sez. IV pen., 1 giugno 2021, n. 21521
ECLI:IT:CASS:2021:21521PEN

Cass., sez. IV pen., 1 marzo 2021, n. 7939
ECLI:IT:CASS:2021:7939PEN

Cass., sez. IV pen., 3 febbraio 2021, n. 4075
ECLI:IT:CASS:2021:4075PEN

Cass., sez. IV pen., 2 febbraio 2021, n. 3917
ECLI:IT:CASS:2021:3917PEN

Cass., sez. IV pen., 13 gennaio 2021, n. 1096
ECLI:IT:CASS:2021:1096PEN

Cass., sez. IV pen., 2 marzo 2020, n. 8163

ECLI:IT:CASS:2020:8163PEN

Cass., sez. IV pen., 13 dicembre 2019, n. 50427

ECLI:IT:CASS:2019:50427PEN

Cass., sez. IV pen., 22 luglio 2019, n. 32507

ECLI:IT:CASS:2019:32507PEN

Cass., sez. IV pen., 4 aprile 2019, n. 14915

ECLI:IT:CASS:2019:14915PEN

Cass., sez. IV pen., 18 marzo 2019, n. 11708

ECLI:IT:CASS:2019:11708PEN

Cass., sez. V pen., 4 febbraio 2019, n. 5515

ECLI:IT:CASS:2019:5515PEN

Cass., sez. IV pen., 1 febbraio 2019, n. 5007

ECLI:IT:CASS:2019:5007PEN

Cass., sez. I pen., 31 gennaio 2019, n. 4890

ECLI:IT:CASS:2019:4890PEN

Cass., sez. IV pen., 21 dicembre 2018, n. 57937

ECLI:IT:CASS:2018:57937PEN

Cass., sez. IV pen., 15 novembre 2018, n. 51530

ECLI:IT:CASS:2018:51530PEN

Cass., sez. V pen., 21 giugno 2018, n. 28706

ECLI:IT:CASS:2018:28706PEN

Cass., sez. IV pen., 5 aprile 2018, n. 15174

ECLI:IT:CASS:2018:15174PEN

Cass., sez. IV pen., 28 dicembre 2017, n. 57673

ECLI:IT:CASS:2017:57673PEN

Cass., sez. IV pen., 10 aprile 2017, n. 18090
ECLI:IT:CASS:2017:18090PEN

Cass., sez. IV pen., 2 marzo 2017, n. 10265
ECLI:IT:CASS:2017:10265PEN

Cass., sez. IV pen., 3 febbraio 2017, n. 5273
ECLI:IT:CASS:2017:5273PEN

Cass., sez. IV pen., 12 dicembre 2016, n. 52511
ECLI:IT:CASS:2016:52511PEN

Cass., sez. IV pen., 11 novembre 2016, n. 47834
ECLI:IT:CASS:2016:47834PEN

Cass., sez. V pen., 26 ottobre 2016, n. 44986
ECLI:IT:CASS:2016:44986PEN

Cass., sez. IV pen., 26 maggio 2016, n. 22147
ECLI:IT:CASS:2016:22147PEN

Cass., sez. IV pen., 1 ottobre 2015, n. 39765
ECLI:IT:CASS:2015:39765PEN

Cass., sez. IV pen., 28 maggio 2015, n. 22813
ECLI:IT:CASS:2015:22813PEN

Cass., sez. IV pen., 14 maggio 2015, n. 20045
ECLI:IT:CASS:2015:20045PEN

Cass., sez. IV pen., 20 aprile 2015, n. 16397
ECLI:IT:CASS:2015:16397PEN

Cass., sez. un. pen., 18 settembre 2014, n. 38343
ECLI:IT:CASS:2014:38343PEN

Cass., sez. IV pen., 27 agosto 2014, n. 36227
ECLI:IT:CASS:2014:36227PEN

Cass., sez. IV pen., 29 maggio 2014, n. 22249
ECLI:IT:CASS:2014:22249PEN

Cass., sez. IV pen., 16 ottobre 2013, n. 42503
ECLI:IT:CASS:2013:42503PEN

Cass., sez. IV pen., 17 settembre 2013, n. 38129
ECLI:IT:CASS:2013:38129PEN

Cass., sez. IV pen., 30 agosto 2013, n. 35827
ECLI:IT:CASS:2013:35827PEN

Cass., sez. IV pen., 26 aprile 2013, n. 18651
ECLI:IT:CASS:2013:18651PEN

Cass., sez. V pen., 8 gennaio 2013, n. 791
ECLI:IT:CASS:2013:791PEN

Cass., sez. V pen., 15 ottobre 2012, n. 40389
ECLI:IT:CASS:2012:40389PEN

Cass., sez. IV pen., 1 ottobre 2012, n. 37986
ECLI:IT:CASS:2012:37986PEN

Cass., sez. IV pen., 19 marzo 2012, n. 10702
ECLI:IT:CASS:2012:10702PEN

Cass., sez. un. pen., 25 febbraio 2011, n. 7537
ECLI:IT:CASS:2011:7537PEN

Cass., sez. IV pen., 10 febbraio 2011, n. 5005
ECLI:IT:CASS:2011:5005PEN

Cass., sez. IV pen., 23 febbraio 2010, n. 7267
ECLI:IT:CASS:2010:7267PEN

Cass., sez. IV pen., 4 febbraio 2010, n. 4917
ECLI:IT:CASS:2010:4917PEN

Cass., sez. IV pen., 6 maggio 2009, n. 18998
ECLI:IT:CASS:2009:18998PEN

Cass., sez. IV pen., 1 giugno 2007, n. 21587
ECLI:IT:CASS:2007:21587PEN

Cass., sez. II pen., 30 gennaio 2006, n. 3615
ECLI:IT:CASS:2006:3615PEN

Cass., sez. IV pen., 13 ottobre 2004, n. 40164
ECLI:IT:CASS:2004:40164PEN

Cass., sez. IV pen., 5 febbraio 1997, n. 952
ECLI:IT:CASS:1997:952PEN

Cass., sez. IV pen., 31 ottobre 1995, n. 10733
ECLI:IT:CASS:1995:10733PEN

Cass., sez. IV pen., 8 novembre 1993, n. 10048
ECLI:IT:CASS:1993:10048PEN

Cass., sez. IV pen., 27 aprile 1991, n. 4784
ECLI:IT:CASS:1991:4784PEN

Cass., sez. I pen., 14 settembre 1990, n. 12367
ECLI:IT:CASS:1990:12367PEN

Cass., sez. IV pen., 14 gennaio 1986, n. 114
ECLI:IT:CASS:1986:114PEN

Cass., sez. IV pen., 2 febbraio 1980, n. 1436
ECLI:IT:CASS:1980:1436PEN

Giurisprudenza nazionale di merito

Trib. Biella, 17 maggio 2023, n. 166

Trib. Spoleto, 24 novembre 2022, n. 672

Trib. Ragusa, ufficio G.i.p., 21 novembre 2022, n. 148

Trib. Rimini, 7 giugno 2022, n. 563

Trib. Brescia, sez. II pen., 9 maggio 2022, n. 648

Trib. Livorno, ufficio G.i.p., 14 aprile 2022, n. 35

Trib. Pavia, 3 giugno 2021, n. 512

Trib. Frosinone, sez. pen., 27 gennaio 2020, n. 1358 (ud. 29 ottobre 2019)

Trib. Udine, 12 aprile 2014, n. 108

C. d'assise d'appello Torino, 23 maggio 2013, n. 6, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*

C. d'assise Torino, sez. II, 14 novembre 2011, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*

T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 10 febbraio 2010, n. 537

Giurisprudenza della Corte costituzionale

C. cost., 12 maggio 2023, n. 94
ECLI:IT:COST:2023:94

C. cost., 14 aprile 2022, n. 95
ECLI:IT:COST:2022:95

C. cost., 9 marzo 2021, n. 33
ECLI:IT:COST:2021:33

C. cost., 23 marzo 2018, n. 58
ECLI:IT:COST:2018:58

C. cost., 10 novembre 2016, n. 236
ECLI:IT:COST:2016:236

C. cost., 9 maggio 2013, n. 85
ECLI:IT:COST:2013:85

C. cost., 24 luglio 2007, n. 322
ECLI:IT:COST:2007:322

C. cost., 21 novembre 2000, n. 518
ECLI:IT:COST:2000:518

C. cost., 13 dicembre 1988, n. 1085
ECLI:IT:COST:1988:1085

C. cost., 24 marzo 1988, n. 364
ECLI:IT:COST:1988:364

C. cost., 8 luglio 1957, n. 107
ECLI:IT:COST:1957:107

Giurisprudenza spagnola

Tribunal Supremo, sez. I pen., 30 marzo 2023, n. 1441
ECLI:ES:TS:2023:1441

Tribunal Supremo, sez. I pen., 7 luglio 2022, n. 2833
ECLI:ES:TS:2022:2833

Audiencia Provincial de Murcia, sez. II pen., 23 dicembre 2021, n. 422
ECLI:ES:APMU:2021:3195

Audiencia Provincial de Las Palmas, sez. I pen., 15 dicembre 2021, n. 381
ECLI:ES:APGC:2021:1971

Audiencia Provincial de Castellón, sez. I pen., 13 luglio 2021, n. 229
ECLI:ES:APCS:2021:1197

Tribunal Supremo, sez. I pen., 8 luglio 2021, n. 2918
ECLI:ES:TS:2021:2918

Audiencia Provincial de Madrid, sez. XXX pen., 21 giugno 2021, n. 507
ECLI:ES:APM:2021:3182A

Audiencia Provincial de Asturias, sez. II pen., 19 maggio 2021, n. 170
ECLI:ES:APO:2021:1794

Audiencia Provincial de Badajoz, sez. III pen., 17 febbraio 2021, n. 25
ECLI:ES:APBA:2021:202

Audiencia Provincial de Huelva, sez. I pen., 21 dicembre 2020, n. 330
ECLI:ES:APH:2020:1251

Juzgado de lo Penal de Ferrol, sez. II, 3 aprile 2019, n. 27
ECLI:ES:JP:2019:27

Tribunal Supremo, sez. I pen., 29 luglio 2002, n. 5761
ECLI:ES:TS:2002:5761

Tribunal Supremo, sez. I pen., 19 dicembre 2001, n. 10020
ECLI:ES:TS:2001:10020

Tribunal Supremo, sez. I pen., 28 giugno 1999, n. 4578
ECLI:ES:TS:1999:4578